

The background of the cover is a stylized map of a city. A prominent blue river flows diagonally from the top right towards the bottom left. A red line traces a path through the city, starting from the top right, following the river's edge, and then curving inland. The map shows a grid of streets and various building footprints in a light grey tone.

MICHELE BALBINOT

Le **molestie** nello spazio pubblico

Analisi e strumenti di prevenzione

Mucchi Editore

MICHELE BALBINOT

Le molestie nello spazio pubblico

Analisi e strumenti di prevenzione

Mucchi Editore

isbn 9791281716919

© STEM Mucchi Editore - Società Tipografica Editrice Modenese Srl

Via Jugoslavia, 14 - 41122 Modena

info@mucchieditore.it www.mucchieditore.it

facebook.com/mucchieditore X.com/mucchieditore instagram.com/mucchi_editore



Creative Commons Attribution 4.0 International Licence (CC BY-NC-ND 4.0)

Attribuzione della paternità dell'opera all'Autore. Consente la consultazione e la condivisione. Vietate la vendita, la modifica e la trasformazione per produrre un'altra opera.

Tipografia, progetto grafico e pubblicazione digitale STEM Mucchi (MO)

Pubblicato nel mese di novembre del 2026

Versione pdf open access al sito www.mucchieditore.it

A Gaia

Indice

Premessa	7
Introduzione	9
1. Fenomenologia dello <i>street harassment</i>	15
1.1. La costruzione del genere e il ruolo degli stereotipi	15
1.2. Lo <i>street harassment</i> come violenza di genere	21
1.3. Le conseguenze dello <i>street harassment</i>	37
1.4. L'analisi delle cause dello <i>street harassment</i> alla luce delle teorie criminologiche	43
1.5. Verso un approccio multidisciplinare allo <i>street harassment</i>	59
2. La risposta del diritto allo <i>street harassment</i>: tra prevenzione e repressione	61
2.1. Criminologia e funzione del diritto penale	62
2.2. Lo <i>street harassment</i> nel quadro giuridico italiano	72
2.3. Risposte giuridiche ed extragiuridiche. Riflessioni conclusive	101
3. Le risposte del sistema educativo. Dalla prevenzione precoce al <i>bystander intervention training</i>	103
3.1. Criminologia dello sviluppo e prevenzione precoce	105
3.2. L'educazione come strumento di prevenzione delle molestie di strada	120
3.3. L'intervento su target e "spettatori". Autodifesa e <i>bystander intervention training</i>	132
3.4. Educazione "olistica" per un problema complesso	136
4. Le risposte della città. Prevenzione situazionale, CPTED e <i>Problem-Oriented Policing</i>	141
4.1. Criminologia ambientale e prevenzione situazionale	145
4.2. La prevenzione situazionale dello <i>street harassment</i>	165
4.3. <i>Street harassment</i> e design urbano. Limiti, potenzialità e necessità di ricerca	174
5. Conclusioni	177
Bibliografia	181

Premessa

Un lavoro come quello che segue, che ritrova il proprio fondamento negli studi di genere più largamente intesi, necessita di una premessa di carattere linguistico.

Il linguaggio è senza dubbio un fattore fondamentale nella produzione e riproduzione del sapere¹. Il suo utilizzo, però, non è solo funzionalmente legato all'*episteme*. Questa caratteristica intrinseca delle parole dev'essere ancora più evidente quando ci si muove nel campo, ancorché più latamente considerato, degli studi giuridici. Il diritto ha infatti quel potere, quasi magico, di creare o modificare, attraverso il *logos*, la realtà materiale, dando vita a strumenti sempre nuovi. Tale potere plastico è, in effetti, la proprietà principale della nostra materia, necessaria per la sua funzione più importante, cioè risolvere i problemi, sempre nuovi, in una società in rapida evoluzione.

Il linguaggio è anche strumento di socializzazione e, da ciò, sono convinto del suo ruolo fondamentale nella riproduzione dei generi e dei ruoli che vi sono assegnati. Questa veste è accordata, in particolare, dai limiti che sconta la lingua, e, per quanto qui di rilievo, la lingua italiana, nei termini della rappresentazione. L'italiano è una lingua caratterizzata dal genere grammaticale, distinguendo maschile e femminile. Dunque, non prevedendo altre forme neutre, essa postula l'utilizzo, nel plurale, del maschile sovraesteso per indicare la neutralità di genere di un gruppo. Si rilevano, di recente, dei suggerimenti per limitare la stretta dicotomia linguistica, attraverso l'uso di elementi grafici non linguistici (ad es. l'asterisco) o fonetici (come lo *schwa*). Si tratta di strumenti utili e necessari, soprattutto se l'intenzione di chi scrive o pronuncia le parole interessate è quella di includere il maggior numero di persone nel pro-

¹ Sul legame tra conoscenza e linguaggio il riferimento necessario è al lavoro di J.L. Austin, *How to Do Things with Words: The William James Lectures Delivered at Harvard University in 1955*, Oxford University Press, Oxford, 1962. La concezione performativa degli enunciati viene poi ripresa da J. Butler (*Questione di genere. Il femminismo e la sovversione dell'identità*, Laterza, Roma-Bari, 2017; *Corpi che contano. I limiti discorsivi del "sesso"*, Castelvocchi, Roma, 2023) nella definizione della performatività del genere, prodotto e riprodotto dalle pratiche discorsive (sul punto v. *infra*) e da C.A. MacKinnon (*Only Words*, Cambridge University Press, Cambridge MA, 1993), in particolare nella critica alla pornografia come strumento discorsivo legittimante la subordinazione femminile.

prio discorso. D'altra parte, sono elementi che interrompono il flusso di lettura, rendendola sovente più lenta e complessa. Con la consapevolezza dei limiti del linguaggio e degli strumenti che vi agiscono per modificarlo, per via del carattere scientifico del lavoro che segue e della costruzione logica delle frasi, spesso complessa, si è preferito evitare l'utilizzo di simili segni grafici.

Il secondo limite delle parole utilizzate in questo lavoro sta nella ripetuta esclusione, nel discorso generale, dei generi diversi da quelli maschile e femminile. Anche qui sovviene una giustificazione di carattere formale: quando ci si riferisce alle donne come *target* dello *street harassment* non si vuole suggerire che le persone che rifuggono la dicotomia di genere non subiscano molestie. Anche in questo caso, cioè, la mancata ripetuta indicazione della vittimizzazione delle persone *non binary* e *gender non conforming* risponde a una mera necessità semplificativa del discorso. Lo *street harassment* colpisce tutte le persone marginalizzate dalle dinamiche di potere maschile: si legga dunque la parola "donne" come metonimia per indicare il più ampio gruppo di minoranze politiche.

Introduzione

Dolce compagna / Come ogni donna / Cresciuta imparando in fretta a stare sempre attenta / Amo pensarti camminare al buio sola a testa alta per le vie di Roma / Ma non sarà così / Lo sai / Sarà la stessa storia / In giro per l'Italia / Un altro stupro a sera / E sarà tua la colpa pure / Vero / Non dovevi uscire sola per la strada / Senza una pistola in tasca da ficcargli in gola / Avrò rispetto almeno / Sarà un esempio almeno / Così è fatto l'uomo / E mi sorridi / Per un secondo solo / Ma vorrei vivere in pace mi dici.

Assalti Frontali, *Conflitto*¹

Stare sempre attenta. Nelle manifestazioni femministe che popolano l'otto marzo, Giornata internazionale della donna, e il venticinque novembre, Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, vi è un momento in cui, nel silenzio dai cori, dagli interventi e dalla musica, le partecipanti agitano in aria dei mazzi di chiavi. Non si tratta soltanto di un modo di *fare rumore*: quelle chiavi sono il simulacro dell'ostilità che milioni di donne in tutto il mondo subiscono quotidianamente da parte degli uomini e del sistema patriarcale in cui sono nate e vissute. La chiave, dispositivo di mediazione dell'accesso ad un luogo, rappresenta l'ubiquità della violenza contro le donne, ad un tempo interna alle mura domestiche, agita da partner ed ex partner, da genitori e da figli, da *abuser* che "hanno le chiavi di casa", e uguale e diversa al di fuori, nel mondo esterno, al lavoro o in strada, luogo in cui le chiavi, strette tra le dita, diventano arma impropria contro la potenziale aggressione da parte di uno sconosciuto.

L'ubiquità spaziale e la pervasività strutturale della violenza diventano quindi un modo di produzione dello stato di allerta permanente delle donne – e più in generale delle persone socializzate come tali – che si somma al già importante *carico mentale*² sulle loro spalle. In altre parole, se è

¹ Assalti Frontali, *Conflitto*, il manifesto, 1996.

² Il concetto di *carico mentale*, divenuto celebre grazie al libro dell'illustratrice e fumettista Emma (*Fallait demander*, Massot Edition, Paris, 2017, pubblicato in Italia come *Bastava chiedere! 10 storie di femminismo quotidiano*, Laterza, Roma-Bari, 2020) è definibile come il lavoro cognitivo di «anticipare i bisogni, identificare le opzioni per sod-

vero, come è vero, che alle donne è richiesto un importante lavoro materiale di cura (perlopiù gratuito) all'interno dello spazio domestico, a questo si aggiungono dapprima forme di lavoro *cognitivo*³ che implicano avere continua cognizione della vita e delle necessità delle persone attorno a loro e, da ultimo – e per quanto di interesse – l'attenzione, più o meno consapevole, finalizzata alla sopravvivenza e alla propria incolumità.

È in queste tre dimensioni biopolitiche delle vite delle donne che si misura la gerarchia altrimenti implicita tra i generi. Una gerarchia che affonda le proprie radici in una *fictio* biologico-deterministica che riconduce e rinchiude le donne nello spazio domestico e assoggettate al «dominio maschile», e che risponde con la violenza – fisica, psicologica, sessuale, economica – ad ogni violazione della prescrizione.

La stessa storia. Non si tratta di un fenomeno nuovo. È possibile rintracciare, nel passato così come nel nostro tempo, innumerevoli manifestazioni di questo differenziale di potere. Tra le più risalenti si può ricordare la caccia alle streghe, che durante il sedicesimo e il diciassettesimo secolo ha sottomesso i corpi femminili e distrutto le relazioni che avevano garantito alle donne un importante potere sociale nelle comunità rurali, favorendo l'accumulazione all'origine del capitalismo odierno e ricostruendo la legittimazione dell'esistenza stessa delle donne attraverso la necessaria relazione con un uomo⁴. Tra le più recenti, rilevano, senza dubbio, i femminicidi. Nello stato embrionale di questo lavoro, durante la scrittura delle primissime pagine, giornali e telegiornali in tutto il Paese davano la notizia del femminicidio di Giulia Cecchettin ad opera dell'ex compagno, Filippo Turetta. Nelle settimane successive, centinaia di migliaia di persone in tutta Italia hanno manifestato il proprio dolore e la propria rabbia per l'enne-

disfarli, prendere decisioni e monitorare i progressi» (A. Daminger, *The Cognitive Dimension of Household Labor*, in «American Sociological Review», 4, 84, 2019, pp. 609-633).

³ Sul punto, oltre a A. Daminger, cit. *supra*, v. *inter alia*, Ana Catalano Weeks, *The political consequences of the mental load*, in «European Sociological Review», 20, 2025, pp. 1-15; M.C. Peixoto Ribeiro, et al., *Women's "Mental Load": Reflections On Inequality And Violence In The Sexual Division Of Labor Today*, in «Praxis Juridic@» 8, 2, 2024; L. Dean, L.B. Churchill, L. Ruppner, L., *The mental load: Building a deeper theoretical understanding of how cognitive and emotional labor over load women and mothers*, in «Community, work & family», 1, 25, 2022, pp. 13-29.

⁴ Sul punto v. l'opera di Silvia Federici (cit. anche *infra*). Da ultimo, S. Federici, *Caccia alle streghe, guerra alle donne*, Nero, Roma, 2020.

simo femminicidio di una giovanissima ragazza⁵, anche spinte dalla forza delle parole della sorella Elena Cecchettin⁶. E, di pari passo, il legislatore ha introdotto nuove norme in risposta alla violenza contro le donne, strettamente legate alle dinamiche procedurali e al diritto penale sostanziale, culminate peraltro con l'introduzione, nel dicembre 2025, del reato autonomo di femminicidio⁷. Nonostante gli sforzi del diritto – sempre tardivi e sempre limitati – da quel 18 novembre 2023, in Italia, almeno altre 203 donne sono state uccise perché donne⁸. Di alcune di queste sappiamo qualcosa, di altre sappiamo, loro malgrado, tutto. Di altre ancora non sappiamo niente. Ciò che sappiamo sempre è chi le ha uccise: un uomo.

Così è fatto l'uomo. Il suprematismo maschile, però, non si misura solo sulle donne uccise. Ci sono, infatti, manifestazioni ben più frequenti e più invisibilizzate, meno violente, forse (e per questo sovente ristrette nel dominio del risibile) ma non meno efficaci nel rimarcare la gerarchia esistente tra i generi. A partire dagli stereotipi, così diffusi e radicati nella nostra cultura, che fondano il *milieu* culturale su cui si appoggiano le altre forme di violenza. Ma si possono citare qui anche il linguaggio sessista, la sessualizzazio-

⁵ 25 novembre: “Per Giulia e per tutte” una marea viola e rossa riempie le piazze d'Italia, in «Rai News», 25 novembre 2023, disponibile all'indirizzo <<https://www.rainews.it/maratona/2023/11/25-novembre-litalia-scende-in-piazza-e-fa-rumore-per-dire-basta-alla-violenza-diretta-live-aggiornamenti-in-tempo-reale-967989a1-1e9d-41b3-b07e-a15ec3c8a29f.html>>.

⁶ La lettera di Elena Cecchettin sul femminicidio di sua sorella, in «Il Post», 20 novembre 2023, <<https://www.ilpost.it/2023/11/20/elena-cecchettin-lettera-bruciate-tutto-femminicidio/>>. La notizia ha avuto riscontri anche all'estero: *Outrage against femicide is spreading in Italy*, in «The Economist», 30 novembre 2023, disponibile all'indirizzo <<https://www.economist.com/europe/2023/11/30/outrage-against-femicide-is-spreading-in-italy>>.

⁷ L'art. 1, lett. a) della l. n. 181 del 2 dicembre 2025 introduce nel Codice penale l'art. 577-bis: «Chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali è punito con la pena dell'ergastolo. Fuori dei casi di cui al primo periodo si applica l'articolo 575.

Si applicano le circostanze aggravanti di cui agli articoli 576 e 577.

Quando ricorre una sola circostanza attenuante ovvero quando una circostanza attenuante concorre con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e la prima è ritenuta prevalente, la pena non può essere inferiore ad anni ventiquattro.

Quando ricorrono più circostanze attenuanti, ovvero quando più circostanze attenuanti concorrono con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e le prime sono ritenute prevalenti, la pena non può essere inferiore ad anni quindici».

⁸ Osservatorio Nazionale Femminicidi, Lesbicidi, Trans*cidi, Non Una di Meno, <<https://osservatorionazionale.nonunadimeno.net>>.

ne forzata del corpo femminile, la colpevolizzazione delle vittime, le battute sessiste, gli insulti, le aggressioni – micro e macro – eccetera.

Tra tutte le forme in cui si esplicita la violenza di genere, ve n'è una, particolarmente complessa e quotidiana, diffusa in tutto il mondo e nei confronti della quale, fino ad ora, si ritiene si sia fatto troppo poco. Si fa riferimento, qui, allo *street harassment*, a quelle molestie, tipicamente verbali ma spesso anche fisiche, che coinvolgono due o più persone sconosciute, quasi sempre di genere diverso, nello spazio pubblico.

Lo studio di questo fenomeno è relativamente recente. Le prime ricerche, indirizzate per lo più a dare un nome alle molestie, risalgono a circa cinquant'anni fa. Ma solo negli ultimi anni si sono moltiplicati gli studi sulle forme che queste assumono e sulle loro conseguenze⁹. Mancano, invece, indagini su come porvi fine.

Questo lavoro, dunque, si propone di analizzare, in quattro momenti, il fenomeno dello *street harassment* e di indagarne le misure preventive che il diritto, l'educazione e il *design* urbano possono fornire, anche di concerto.

Il primo capitolo getta le basi descrittive della fenomenologia delle molestie di strada, sviscerandone le premesse, le forme in cui esse si estrinsecano, i soggetti che coinvolgono, le implicazioni sistemiche, le

⁹ Le principali ricerche sulle molestie di strada si sono concentrate perlopiù in territorio nordamericano (v. *inter alia* C. Bernard, E. Schaffer, *The Man in the Street: Why He Harasses*, in A.M. Jaggar, P.S. Rothenberg, *Feminist Frameworks (second edition)*, McGraw, New York, 1984, pp. 70-72; E.A. Kissling, C. Kramarae, *Stranger compliments: The interpretation of street remarks*, in «Women's Studies in Communication», 1, 14, 1991, pp. 75-93; D. Davis, *The harm that has no name: street harassment, embodiment and african american women*, in «UCLA Womens Law Journal», 2, 4, 1994, pp. 133-178; C.B. Gardner, *Passing by. Gender and public harassment*, University of California Press, 1995, p. 4; C.G. Bowman, *Street harassment and the informal ghettoization of women*, in «Harvard Law Review», 3, 106, 1996, pp. 517-580;). Solo recentemente il fenomeno è divenuto di interesse anche in altri Paesi, tra cui l'Italia (v. *inter alia* A. Shoukry *et al.*, «Clouds in Egypt's Sky» *Sexual Harassment: from Verbal Harassment to Rape*, ECWR Egyptian Center for Women's Rights, 2008; B. Fileborn, *Embodied geographies. Navigating street harassment*, in J. Berry, T. Moore, N. Kalms, G. Bawden (a cura di), *Contentious Cities. Design and the Gendered Production of Space*, Routledge, London, 2021, pp. 37-48; R.R. Valtorta, C. Sparascio, R. Cornelli, C. Volpato, *Street harassment and its negative psychological outcomes in an Italian university population*, in «Psicologia sociale», 2, 17, 2022). Per una *review* della letteratura scientifica e *grey* si veda B. Fileborn e T. O'Neill, *From "Ghettoization" to a Field of Its Own: A Comprehensive Review of Street Harassment Research*, in «Trauma, Violence, & Abuse», 1, 24, 2021.

cause e le relative conseguenze. Ciò che emerge fin da subito, che lega le premesse con gli esiti e che, quindi, vale la pena anticipare, è che lo *street harassment* è una questione di genere. La dimensione che questo assume nello spiegare le molestie di strada non si rileva solo nella considerazione dei soggetti coinvolti. Certo, nella quasi totalità dei casi sono gli uomini a molestare le donne. Eppure, sarebbe riduttivo credere che il genere si limiti alla caratterizzazione di autori e vittime. Già dalle prime righe del primo capitolo sarà infatti chiaro il ruolo che assume la divisione dicotomica normativa della popolazione umana in categorie che, di naturale, non hanno nulla, servendo ed informando interessi altri dalla classificazione. Il ruolo ultimo che hanno assunto rivela così la soggettivazione maschile operata attraverso l'oggettivazione femminile. Ed è qui che si rintraccia il legame con la sistematica uccisione delle donne da parte degli uomini. Lo *street harassment*, in sé, difficilmente agisce da indicatore di rischio di femminicidio, ma compone anch'esso quella piramide di violenza che caratterizza i rapporti tra generi. La molestia di strada è, a tutti gli effetti, violenza di genere. Sebbene meno grave rispetto all'annichilimento fisico di una donna, ne informa le stesse strutture: dagli stereotipi, alle discriminazioni, alle molestie, all'omicidio, le donne diventano così dei referenti, degli oggetti ad uso e consumo maschile.

Se è evidente, così, la causa sistemica delle molestie, vanno indagate le cause che rilevano nella materialità quotidiana, i *driver* dello *street harassment* da un punto di vista psicologico e sociologico. A questo scopo è preordinata l'ultima parte del primo capitolo, la quale, a partire dalle teorie criminologiche più accreditate, cerca di spiegare il comportamento deviante e criminale. La criminologia, dunque, ritorna da subito in apertura del secondo capitolo per spiegare la funzione preventiva del diritto penale grazie, soprattutto, all'opera di Alessandro Baratta. Per non scadere in un'analisi della punibilità delle molestie in quanto lesive dell'ordine pubblico, poi, il lavoro di Franco Bricola fornisce gli strumenti per ricostruire i beni giuridici lesi dallo *street harassment* e le relative norme atte a tutelarli. Principiando da un'endiadi penalistica, lo studio si rivolge quindi alle fattispecie concrete che non sono previste come reato e agli strumenti civili e amministrativi che possono agire in vece della sanzione più grave.

Ai limiti materiali del diritto, e specialmente del diritto penale, soccorrono quindi le misure educative, di cui si occupa il terzo capitolo. A partire dagli studi di prevenzione precoce, si argomenterà la possibile cor-

relazione tra costruzione sociale del genere, in particolare all'interno della famiglia, e i comportamenti più fisicamente aggressivi che si rilevano nella popolazione maschile. Di qui si espande l'analisi anche agli altri due bacini di influenza nell'educazione dei e delle giovani: la scuola e i pari. Dunque, dopo l'analisi dello stato dell'arte dell'educazione sessuale in Italia, si vedranno gli strumenti educativi ritenuti più efficaci per prevenire le molestie considerate non tanto in loro stesse, ma come parte di un insieme più ampio di violenza di genere. Ciò che si argomenterà, in definitiva, è la necessità di scardinare la concezione monolitica e normativa dei generi a cui siamo sovente tenuti ad adempiere. Ma non solo. Posti i limiti che fisiologicamente scontano le misure di prevenzione precoce, l'attenzione, nell'ultima parte del capitolo, sarà rivolta a quegli strumenti educativi che agiscono nell'*hic et nunc*.

L'altra risposta in tal senso è fornita dalla criminologia ambientale applicata. Il quarto capitolo si concentra sugli studi di riduzione delle opportunità di molestia attraverso la modifica del disegno urbano. Un intervento apparentemente semplice si scontra, però, con una produzione dello spazio urbano caratterizzata, anch'essa, dal genere. A partire dall'analisi di Lefebvre, si sottolineerà la distinzione della città in spazi pubblici, dedicati agli uomini, e spazi privati, riservati alle donne. Assunta la rappresentazione degli spazi urbani come prettamente maschile, il lavoro si concentrerà dunque su quegli strumenti situazionali utili a rendere più sicura, sia percettivamente che materialmente, la città.

È, in definitiva, dalla dimensione e dal ruolo del genere come costruzione sociale che prende avvio il percorso, attraversando, e dividendosi, nelle forme che lo stesso genere assume nelle materie analizzate. L'obiettivo non è tanto la *reductio ad unum* delle misure preventive. Non è, cioè, l'individuazione di uno strumento che, come lo scudo del mago Atlante nell'*Orlando Furioso*, riesca a vincere senza sforzi le molestie di strada. Un simile strumento, infatti, non esiste. L'obiettivo, invece, è immaginare un metodo, un approccio multidisciplinare che possa agire direttamente e indirettamente sullo *street harassment*, perché le strade delle città che viviamo possano essere attraversate da tutte. In questo modo, agendo su uno dei suoi tanti fattori, si vuole intaccare quella costruzione complessa e radicata della violenza di genere, che limita e mina, quotidianamente, la vita di tutte le donne, permettendo, anche solo in una frazione limitata di tempo e di spazio, di *vivere in pace*.

Capitolo 1

Fenomenologia dello street harassment

1.1. *La costruzione del genere e il ruolo degli stereotipi*

Un gruppo sociale nasce e si riproduce attraverso una norma regolatoria esclusiva di determinati soggetti da tale gruppo. In questo modo il processo di soggettivazione dell'individuo attraversa una fase di oggettivazione dell'altro da sé (cioè dell'altro dal simile) e di instaurazione di un rapporto di subalternità tra il primo e il secondo. Così, la produzione delle soggettività è indistinguibile dalla produzione delle gerarchie¹. Nel saggio *Homo Sum*, Monique Wittig ripercorre all'indietro il fondamento di questa dicotomia, rinvenendo nella scuola pitagorica la prima forma di divisione nel processo del pensiero. Mentre, infatti, fino ad allora i filosofi ragionavano nei termini dell'Uno, la scuola pitagorica introduce nel pensiero e nel ragionamento il Due. Ma se la distinzione pitagorica atteneva ad una valutazione interpretativa, utile ad analizzare e possibilmente misurare il mondo esterno, i filosofi successivi – in particolare Aristotele e Platone – riconducono questi concetti nella sfera metafisica. L'astrazione dei concetti, in questo senso, permette la loro cristallizzazione e, soprattutto, la loro essenzializzazione: ciò che è Uno lo è dal principio, innato e immutevole; ciò che è diverso dall'Uno, cioè dall'Essere, è Altro². Ciò su cui si sofferma Wittig, in particolare, sono gli opposti rinvenibili nella dialettica aristotelica: l'Uno comprende il maschile, la luce, il bene; l'Altro il femminile, l'oscurità e il male³. Così, l'uomo si è posto in una posizione di supremazia nei confronti della donna che, seppur nel tempo mitigata o modificatasi, non è mai stata superata.

Tale posizione di supremazia si esprime, nella società attuale, in diverse forme, più o meno riconosciute o riconoscibili. Il più diffuso, e probabilmente il più subdolo, dei modi in cui si esplica il «dominio degli uomini sulle donne»⁴ è costituito dagli stereotipi di genere. Gli stereotipi, come

¹ F. Zappino, *Comunismo Queer*, Meltemi Editore, Sesto San Giovanni, 2020, p. 277.

² M. Wittig, *Homo Sum*, in M. Wittig, *The straight mind and other essays*, Beacon Press, Boston, 1992, p. 51.

³ *Ibidem*.

⁴ P. Bourdieu, *Il dominio maschile*, Feltrinelli, Milano, 1998, p. 16.

«opinion[i] preconstituit[e] su persone o gruppi, che prescind[ono] dalla valutazione del singolo caso e frutto di un antecedente processo d'ipergeneralizzazione e ipersemplicificazione»^{5,6} applicati ad un contesto di disparità di potere, come nel caso dei rapporti tra uomo e donna, non si limitano alla loro funzione tendenzialmente descrittiva, bensì assumono carattere prescrittivo⁷. Cioè, non solo ascrivono una caratteristica specifica ad una classe o gruppo sociale, ma arrivano ad imporla, instaurando un «rapporto di causalità circolare che rinchiude il pensiero nell'evidenza di rapporti di dominio»⁸ e contribuendo, così, ad un processo di normalizzazione⁹ delle

⁵ “Stereotipo” in Enciclopedia Treccani.

⁶ La definizione di stereotipo qui offerta risponde ad una necessità semplificatoria della trattazione. Non vi è ancora, infatti, una spiegazione condivisa di cosa sia uno stereotipo o di come funzioni la stereotipizzazione. Il termine è utilizzato dapprima da W. Lippmann in *Public opinion* (Macmillan, New York, 1922) che, pur senza definirlo, sembra intenderlo come modalità di comprensione del mondo esterno attraverso una *framework*, ossia come «pictures in our heads». Studi successivi hanno tentato di meglio caratterizzare il fenomeno, definendolo ora limitatamente alla sua mera (e quindi neutra) funzione generalizzante o categorizzante, ora dandone connotazione negativa, pur adottando motivazioni distinte. In questo senso, il maggior disvalore è dato dall'errore nella categorizzazione stessa perché, alternativamente, lo stereotipo si fonda su informazioni insufficienti (O. Klineberg, *The scientific study of national stereotypes*, in «International Social Science Bulletin», 3, 1951, pp. 505-515), perché produce una sovrageralizzazione (G.W. Allport, *The nature of prejudice*, Doubleday and Company, Garden City, NY, 1958), perché non rappresenta correttamente il fatto che si impone di rappresentare (D. Katz, K.W. Braly, *Racial prejudice and racial stereotypes*, in «Journal of Abnormal and Social Psychology», 30, 1935, pp. 175-193), perché è rigido (T.W. Adorno, et al., *The authoritarian personality*, Harper & Row, New York, 1950). Altri studi, invece, si sono concentrati sulla funzione che gli stereotipi hanno di “filtrare” le informazioni relative ad un individuo attraverso la conoscenza che si ha del gruppo sociale di cui tale individuo fa parte (D.L. Sills (a cura di), *International encyclopedia of the social sciences*, Macmillan, New York, 1968; B.M. Mazzara, *Stereotipi e pregiudizi*, Il Mulino, Bologna, 1997). Per una *review* delle definizioni di stereotipo v., *inter alia*, K. Shunsuke. *A review of the definitions of stereotype and a proposal for a progressive model*, in «Individual Differences Research», 4, 5, 2006, pp. 306-321. Da ultimo, una posizione critica sulla definizione e sulle possibilità definitorie degli stereotipi – e in particolare gli stereotipi di genere – si veda M. Borrello, *Violenza e stereotipi di genere. Una riflessione filosofico-giuridica*, Giappichelli, Torino, 2026.

⁷ D.A. Prentice, *What women and men should be, shouldn't be, are allowed to be, and don't have to be: the contents of prescriptive gender stereotypes*, in «Psychology of Women Quarterly», 26, 2002, pp. 269-281.

⁸ P. Bourdieu, op. cit., p. 20.

⁹ P. Parolari, *Stereotipi di genere, discriminazioni contro le donne e vulnerabilità come disempowerment. Riflessioni sul ruolo del diritto*, in «About Gender», 15, 8, 2019, pp. 90-117.

pratiche discriminatorie. Questo processo contribuisce a creare e a rinforzare un ambiente abilitante¹⁰ che plasma un contesto di possibile *escalation* della violenza ben rappresentato dalla “piramide dell’odio”¹¹.

1.1.1. *La piramide dell’odio*

La “piramide dell’odio”, pensata quale modello di visualizzazione del contesto culturale e sociale in cui si inseriscono gli *hate crimes* che colpiscono le persone e le popolazioni razzializzate¹², può ben essere applicata – con qualche *caveat* – anche al contesto della violenza di genere. Alla base, infatti, troviamo gli atteggiamenti più diffusi e più scarsamente considerati problematici o pericolosi: gli stereotipi, l’utilizzo di un linguaggio non inclusivo o offensivo, le microaggressioni¹³, la paura delle differenze. Al livello immediatamente superiore vi è la trasformazione di questi *bias* in atti materiali: il bullismo, l’utilizzo di epiteti, lo scherno, finanche la deumanizzazione. Si sale poi ad un livello di discriminazione multiforme che può anche assumere carattere pubblico e politico, fino ad arrivare alla violenza fisica grave e gravissima (v. Figura 1).


¹⁰ S. Poynting, B. Perry, *Climates of Hate: Media and State Inspired Victimisation of Muslims in Canada and Australia since 9/11*, in «Current Issues in Criminal Justice», 2, 19, 2007, pp. 151-171.

¹¹ Anti-Defamation League, *Pyramid of Hate*, 2018, reperibile al sito internet <<https://www.adl.org/sites/default/files/documents/pyramid-of-hate.pdf>>, consultato in data 20 novembre 2025. La struttura concettuale della piramide dell’odio è stata adottata anche dalla Commissione “Jo Cox” sui fenomeni di odio, intolleranza, xenofobia e razzismo nella relazione finale approvata il 6 luglio 2017 (disponibile all’indirizzo: <https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/shadow_primapagina/file_pdfs/000/007/099/Jo_Cox_Piramide_odio.pdf>, consultato in data 9 marzo 2026).

¹² Sul concetto di razzializzazione v. A. Hochman, *Racialization: a defense of the concept*, in «Ethnic and social studies», 8, 42, pp. 1245-1262.

¹³ Si possono definire le microaggressioni come «brevi, comuni e quotidiane offese verbali, comportamentali o ambientali, intenzionali o involontarie, che comunicano ostilità, disprezzo o insulti basati sull’etnia, sul genere, sull’orientamento sessuale o sulla religione della persona o gruppo oggetto dell’aggressione» (D.W. Sue, C.M. Capodilupo, *et al.*, *Racial microaggressions in everyday life: Implications for clinical practice*, in «American Psychologist», 4, 62, 2007, pp. 271-286, cit. in D.W. Sue, *Microaggressions in everyday life. Race, gender and sexual orientation*, John Wiley & Sons, Hoboken NJ, 2010, p. 5).

Figura 1: Piramide dell'odio



Fonte: elaborazione dell'autore di *Pyramid of hate* (Anti-Defamation League, 2018)

1.1.2. Definire la violenza di genere

Ecco, dunque, che gli stereotipi di genere succitati, proprio nella loro forma prescrittiva, possono arrivare a giustificare un contesto di violenza di genere, specie nei confronti dei soggetti che “violano” la prescrizione, che cioè non rientrano nello stereotipo stesso. Per studiare tale contesto, però, bisogna anzitutto definire la violenza di genere.

Definire la violenza di genere è un esercizio complesso. Si rende infatti necessario da un lato comprendere e precisare cosa sia *violenza*; dall'altro circoscrivere la nozione di *genere* alla sua utilità nell'esercizio definitorio.

Per essere considerato violento, un comportamento deve avere quattro caratteristiche: deve essere 1) intenzionale [*intentional*]; 2) indesiderato [*unwanted*]; 3) superfluo [*nonessential*]; e 4) dannoso [*harmful*]¹⁴. Per esemplificare in termini escludenti, un atto di auto-difesa è intenzionale,

¹⁴ S. Hamby, *On defining violence, and why it matters*, in «Psychology of violence», 2, 7, 2017, pp. 167-180.

indesiderato e dannoso, ma non può essere considerato superfluo, almeno nei limiti della legittimità della difesa stessa (lo stesso articolo 52 del nostro Codice penale si riferisce alla *necessità* di difendere un diritto, proprio o altrui, dal pericolo attuale di un'offesa ingiusta). Allo stesso modo, gli sport di contatto non possono essere considerati violenti perché il contatto stesso è voluto dagli atleti. L'assenza della componente soggettiva dolosa fa riclassificare l'evento dannoso come accidentale o dovuto a colpa. E non è difficile comprendere che in assenza di un danno non si possa parlare di violenza¹⁵. Anche definire il danno, in questi termini, può essere complesso. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, nel definire la violenza, si concentra proprio sul suo risultato, certo o probabile, di lesioni, morte, danno psicologico, cattivo sviluppo [*maldevelopment*] o privazione [*deprivation*]¹⁶. Non si tratta cioè di mera violenza fisica, ma anche di violenza sessuale, psicologica e/o economica¹⁷.

Mentre le definizioni tendono a delineare un confine entro cui spiegare il significato di una parola e il suo utilizzo, il termine "genere" nasce per cercare di spingersi oltre i limiti della definizione di "sesso" come attinente agli organi riproduttivi di una persona, indagando, inizialmente, gli aspetti psicosessuali sottostanti il dato anatomico e, segnatamente, l'autoidentificazione delle persone come "maschi" o "femmine"¹⁸. Se però finalizziamo la definizione di genere al contesto della violenza, è più corretto assumere il termine come concepito dai *Women's studies*. Nel distinguere il sesso dal genere, gli studi femministi hanno contestato un'eziologia che rintracciasse nelle caratteristiche fisiche delle donne il significato sociale della loro esperienza¹⁹. In questo senso, scriveva Beauvoir, «[o]n ne naît pas femme: on le devient»²⁰; la donna, e per estensione il genere, vanno contestualizzati nella storia e non nella naturalità²¹.

¹⁵ *Ibidem*.

¹⁶ World Health Organization, *World report on violence and health*, WHO, Ginevra, 2002, p. 5.

¹⁷ Per una definizione di violenza economica v. O.I. Fawole, *Economic Violence To Women and Girls: Is It Receiving the Necessary Attention?*, in «Trauma, Violence, & Abuse», 3, 9, 2008, p. 167-177.

¹⁸ R.J. Stoller, *Sex and gender, 1*, New York Science House, 1968, cit. in I. Fast, *Aspect of core gender identity*, in «Psychoanalytic Dialogue», 5, 9, 1999, pp. 633-661.

¹⁹ J. Butler, *Performative acts and gender constitution*, cit. in H. Bial, *The performance studies reader*, Routledge, New York, 2007, pp. 187-199.

²⁰ S. de Beauvoir, *Le deuxième sexe*, France Loisirs, Paris, 1979, p. 8.

²¹ J. Butler, op. cit.

Si può dunque considerare il genere come una performance, come una «costruzione spettacolare e contingente del significato»²², come, cioè, una serie di atti ripetuti in una cornice assai rigida di regolamentazione che si fissa nel tempo per produrre l'apparenza di un certo essere naturale²³. Non solo, dunque, il genere è un atto performativo, ma è un atto performativo regolato da norme sociali restrittive cristallizzate (ma non per questo, nel tempo, immodificabili²⁴) che lo riconducono alla natura e che determinano un'aspettativa collettiva di conformità²⁵.

La violenza di genere, in tal senso, si manifesta quale reazione, sociale o individuale, alla violazione della norma e quindi dell'aspettativa di comportamento.

1.1.3. *Violenza di genere e violenza sulle donne*

Nella sua fenomenologia, la violenza di genere ha molteplici possibili definizioni, che spesso si confondono con quella di violenza sulle donne, la quale si pone con la prima in un rapporto di *genus a species*²⁶. L'Organizzazione delle Nazioni Unite definisce infatti la violenza contro le donne come «any act of gender-based violence that results in, or is likely to result in, physical, sexual or psychological harm or suffering to women, including threats of such acts, coercion or arbitrary deprivation of liberty, whether occurring in public or in private life»²⁷; il Maputo Protocol dell'Unione Africana aggiunge, alla definizione Onu, anche il danno economico e estende l'applicabilità al contesto dei conflitti armati²⁸; mentre la produzione scientifica si focalizza su una forma di definizione attraverso gli esem-

²² J. Butler, *Questione di genere. Il femminismo e la sovversione dell'identità*, Laterza, Roma-Bari, 2013, p. 197.

²³ Ivi, p. 50.

²⁴ P. Giuliano, *Gender: An Historical Perspective*, National Bureau of Economic Research, Cambridge MA, 2017.

²⁵ N. Perrin, et al., *Social norms and beliefs about gender based violence scale: a measure for use with gender based violence prevention programs in low-resource and humanitarian settings*, in «Conflict and Health», 6, 13, 2019.

²⁶ Consiglio d'Europa, *Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica*, 2011.

²⁷ United Nation Organization, *Declaration on the Elimination of Violence against Women*, 1993.

²⁸ African Union, *Protocol to the African Charter on human and People's Rights on the Rights of Women in Africa*, 2003.

pi. La violenza di genere include così l'abuso sessuale, il femminicidio²⁹, lo stupro maritale³⁰, l'infanticidio delle bambine³¹, la prostituzione e il matrimonio forzati³², la mutilazione genitale³³ e, in generale, ogni atto di violenza o coercizione fisica o verbale diretto ad una donna o ragazza che causa un danno, un'umiliazione o una privazione arbitraria della libertà e che perpetua la subordinazione delle donne rispetto agli uomini³⁴.

1.2. *Lo street harassment come violenza di genere*

All'interno di quest'ultima, generale, definizione, si può sussumere un fenomeno globale estremamente diffuso, da sempre esistito, ma che per lungo tempo è stato sottovalutato o ignorato³⁵: lo *street harassment*. La pervasività delle molestie di strada emerge dalle ultime indagini di vittimizzazione internazionali: l'83% delle donne australiane tra i 18 e i 24 anni riporta di aver subito almeno una molestia nei 12 mesi precedenti l'indagine³⁶, e il 54% riporta di aver avuto la prima esperienza di harassment prima dei 18 anni. Da una ricerca compiuta dall'*Egyptian Center for Women's Rights* emerge che l'83% delle donne egiziane e il 98% delle donne straniere hanno subito molestie in luoghi pubblici nel Paese³⁷.

²⁹ R. Taylor, J.L. Jasinski, *Femicide and the Feminist Perspective*, in «Homicide Studies», 4, 15, 2011, pp. 341-362.

³⁰ E.K. Martin, *et al.*, *A review of marital rape*, in «Aggression and Violent Behavior», 3, 12, 2017, pp. 329-347.

³¹ S.L. Tandon, R. Sharma, *Female Foeticide and Infanticide in India: An Analysis of Crimes against Girl Children*, in «International Journal of Criminal Justice Sciences», 1, 1, 2006.

³² M. O'Brien, *'Don't kill them, let's choose them as wives': the development of the crimes of forced marriage, sexual slavery and enforced prostitution in international criminal law*, in «The International Journal of Human Rights», 3, 20, 2016, pp. 386-406.

³³ R. Khosla, *et al.*, *Gender equality and human rights approaches to female genital mutilation: a review of international human rights norms and standards*, in «Reproductive Health», 59, 14, 2017.

³⁴ L. Heise, *et al.*, *A global overview of gender-based violence*, in «International Journal of Gynecology & Obstetrics», 1, 71, 2002, pp. S5-S14.

³⁵ H. Kearl, *Stop Street Harassment, Making Public Places Safe and Welcoming for Women*, Praeger, Santa Barbara CA, 2010, p. xi.

³⁶ M. Johnson, E. Bennet, *Everyday sexism: Australian women's experiences of street harassment*, The Australia Institute, 2015.

³⁷ A. Shoukry, *et al.*, *"Clouds in Egypt's Sky" Sexual Harassment: from Verbal Harassment to Rape*, ECWR Egyptian Center for Women's Rights, 2008.

Ancora, l'88% delle studentesse di un'università statunitense riporta di aver subito molestie verbali e il 33% molestie fisiche da parte di sconosciuti in luoghi pubblici³⁸. Numeri ancora più alti sono riportati da Valtorta *et al.* (91%) su un'indagine di vittimizzazione nella popolazione universitaria³⁹. Frequente, inoltre, è la multivittimizzazione: il 41% delle studentesse universitarie intervistate riporta di subire esperienze di molestie da parte di sconosciuti almeno una volta al mese e il 31% di subirle «ogni qualche giorno o più spesso»⁴⁰.

L'analisi del fenomeno in questione deve però principiare, ancora una volta, da un esercizio definitorio. Seguendo il modello proposto da Deidre Davis, si possono individuare tre approcci descrittivi che seguono un *climax* ascendente di astrazione⁴¹. Si può infatti definire lo *street harassment* attraverso un'elencazione specifica degli atti che tipicamente ne costituiscono l'espressione; si può sussumere il fenomeno nelle sue caratteristiche costitutive; ovvero si può rintracciare il fondamento sistematico in cui nasce e si sviluppa e di cui costituisce solo una parte, ovvero sia il contesto che Carol Sheffield chiama di *sexual terrorism*⁴².

³⁸ M.M. Davidson, M.S. Burchko, K. Robbins, L.W. Sherd, S.J. Gervais, *The Mediating Role of Perceived Safety on Street Harassment and Anxiety*, in «Psychology of Violence», 4, 6, 2016, pp. 553-561.

³⁹ R.R. Valtorta, C. Sparascio, R. Cornelli, C. Volpato, *Street harassment and its negative psychological outcomes in an Italian university population*, in «Psicologia sociale», 2, 17, 2022, pp. 245-276. Si noti che i dati raccolti si riferiscono alle esperienze di studentesse e studenti dell'università Milano-Bicocca relativi ai 4 anni precedenti, un lasso di tempo lungo, che quindi può determinare un'affidabilità minore dei dati raccolti. Le autrici giustificano la scelta per via del susseguirsi, nei mesi precedenti all'indagine, dei diversi *lockdown* dovuti alla pandemia di Covid-19, che oggettivamente hanno impedito alle persone di attraversare lo spazio pubblico e conseguentemente hanno ridotto di molto, se non completamente, l'esposizione alle molestie. Inoltre, nell'indagine è sovrarappresentato il genere femminile (n=2313) rispetto a quello maschile (n=190).

⁴⁰ K. Fairchild, L.A. Rudman, *Everyday Stranger Harassment and Women's Objectification*, in «Social Justice Research», 3, 21, 2008, pp. 338-357.

⁴¹ D. Davis, *The harm that has no name: street harassment, embodiment and african american women*, in «UCLA Womens Law Journal», 2, 4, 1994, pp. 133-178.

⁴² C.J. Sheffield, *Sexual Terrorism: The Social Control of Women*, in B.B. Hess, M.M. Ferree, *Analyzing Gender: A Handbook of Social Science Research*, Sage, 1987, pp. 171-189.

1.2.1. *La definizione fenomenologica dello street harassment*

Ero in seconda media e stavo aspettando una mia amica davanti al cancello della scuola, quando un'auto si ferma e dall'interno un uomo sulla quarantina mi chiama. Io da ragazzina, forse un po' naïve, forse stupida, mi avvicino pensando mi volesse chiedere delle informazioni stradali. Metto la testa dentro al finestrino per sentire quel che mi avrebbe chiesto, abbasso lo sguardo e vedo che lui aveva i pantaloni abbassati e si stava toccando. Io in quel momento non ci ho capito più niente, non sapevo nemmeno che fosse una molestia o che cosa stesse accadendo. Però ho subito percepito una sensazione di forte disagio e paura. Non ricordo nemmeno come sia uscita da quella situazione, so solo che per i restanti mesi non facevo altro che pensarci e domandarmi se qualcosa di brutto sarebbe potuta accadere. [Ahlam, 23 anni]

Quando ero alle superiori un uomo mi ha seguito fuori da scuola per poi mettermi il braccio sulla spalla e darmi baci sulla guancia, dicendomi di stare tranquilla, che era un amico. Avrei potuto correre, tirare pugni, invece a malapena riuscivo a pensare. Sono solo riuscita a dire, ad un certo punto, “no, non è vero, non sei mio amico”. [Chiara, 35 anni]

Stavo andando a fare la spesa, era agosto e avevo un vestitino. Mentre faccio la strada vedo che c'è un uomo che mi segue. Cammino veloce dentro il supermercato sperando che non entri anche lui. La spesa va bene ma, quando esco, lo ritrovo lì. Inizia a tampinarmi dicendo “chi bellissima”, “dove vai”, “dove vivi”, ecc. Non ho risposto. Lui ha iniziato a correre per raggiungermi e io, avendo la spesa, andavo lenta. Ha iniziato a chiedermi insistentemente il nome e il numero di telefono. Gli ho detto che ero di fretta. Mi ha spinto contro il guardrail, mi ha preso il telefono e mi ha costretto a seguirlo su Instagram. Ero terrorizzata. Sono scappata a casa e per tutto il giorno ho fissato la finestra per il terrore di vederlo. [Vanessa, 24 anni]⁴³

Già da queste poche testimonianze raccolte si evince un insieme eterogeneo di comportamenti e atti la cui manifestazione si può inserire in un ampio spettro spaziale, temporale, di violenza e di conseguenze sulla vittima. Carol Brooks Gardner include, in quello che chiama *public harassment*, pizzichi [*pinching*], colpi [*hitting*], manate [*slapping*], com-

⁴³ Le testimonianze qui raccolte sono frutto di un'indagine preliminare svolta attraverso colloqui informali con persone conosciute personalmente.

menti ad alta voce, volgarità, insulti, allusioni sessuali, sguardi insistenti e lascivi [*leering, ogling*], e *stalking*⁴⁴. Kramarae e Kissling aggiungono fischi [*wolf-whistles*], occhiolini [*winks*], agguantamenti [*grabs*] e suoni molesti⁴⁵ [*catcalls*]⁴⁶. Inoltre, lo *street harassment* può includere l'esposizione dei genitali [*flashing*], la masturbazione in pubblico, l'impartizione di ordini (es. «sorridi») e il bloccare intenzionalmente il passaggio della persona *target* sulla strada o sul marciapiede⁴⁷.

Il secondo elemento costitutivo della definizione dello *street harassment* da un punto di vista fenomenologico comprende il luogo in cui questo si verifica. Il termine in uso è sufficientemente didascalico nel sottolineare dove vengano attuati questi comportamenti. Sarebbe riduttivo, peraltro, descrivere il fenomeno nel limite della sua manifestazione sulla strada, quando lo stesso si verifica in altri spazi pubblici e aperti al pubblico⁴⁸.

1.2.2. *Le caratteristiche strutturali dello street harassment*

I luoghi in cui le molestie prendono forma sono uno dei tre componenti da analizzare per uno studio qualitativo del fenomeno. Gli altri riguardano i soggetti coinvolti e le eventuali relazioni che li legano e il contenuto delle molestie, con particolare riferimento alla loro manifestazione in forma verbale.

1.2.2.1. *I luoghi dello street harassment*

La collocazione spazio-temporale del fenomeno è fondamentale per comprendere il contesto in cui le molestie si verificano.

In generale, il luogo principe dello *street harassment* è lo “spazio pubblico”. Si può, peraltro, definire lo spazio pubblico da un punto di

⁴⁴ C.B. Gardner, *Passing by. Gender and public harassment*, University of California Press, 1995, p. 4.

⁴⁵ La tautologia dell'inclusione dei “suoni molesti” in una categoria di molestie si spiega in ordine all'assenza di una traduzione letterale di *catcall*, termine inglese utilizzato dalle autrici per riferirsi ai suoni che si emettono per attirare l'attenzione di un gatto o comunque di un animale e che ha assunto, nel linguaggio comune, l'accezione propria delle molestie verbali che si verificano in strada da parte di sconosciuti (c.d. *catcalling*).

⁴⁶ E.A. Kissling, C. Kramarae, *Stranger compliments: The interpretation of street remarks*, in «Women's Studies in Communication», 1, 14, 1991, pp. 75-93.

⁴⁷ H. Kearl, op. cit., p. 187.

⁴⁸ Per un'analisi degli spazi in cui si verificano le molestie di strada v. *infra*.

vista giuridico, come «luogo continuamente libero, di diritto o di fatto, a tutti o ad un numero indeterminato di persone»⁴⁹ o, da un punto di vista più sociologico, quale porzione di spazio all'interno di una comunità che è liberamente accessibile dai membri della stessa⁵⁰. In entrambe le definizioni la pubblicità di uno spazio è modellata sulla agibilità dello stesso riconosciuta alla generalità dei consociati. Ma è possibile qualificare uno spazio come pubblico sulla base delle relazioni che legano i soggetti che lo attraversano. Gli spazi pubblici sono infatti essenzialmente sociali e fondati principalmente sulla proiezione di un'immagine del sé e sulla percezione dell'immagine dell'altro da sé⁵¹. In questo contesto, l'enfatizzazione di determinate caratteristiche personali che riguardano l'aspetto esteriore (es. genere, etnia, stato di salute) favorisce la categorizzazione e la deindividualizzazione delle persone che attraversano tale spazio⁵².

In quanto immanentemente sociale, lo spazio pubblico è segnato da regole di condotta⁵³. Tali norme plasmano il, e sono a loro volta plasmate dal comportamento umano attraverso una serie di obblighi e aspettative che gli individui posti in un contesto sociale ripongono sugli altri⁵⁴. Queste regole di condotta si possono distinguere in simmetriche e asimmetriche, secondo che le aspettative e gli obblighi che un individuo proietta su un altro siano le stesse che quest'ultimo proietta sul primo, ovvero che siano diverse⁵⁵. In questo senso, le norme che regolano le interazioni di uomini e donne nello spazio pubblico sono asimmetriche⁵⁶, in quanto se si può riconoscere una generale aspettativa di quella che Goffman chiama *civil inattention*⁵⁷ tra sconosciuti, la stessa è puntualmente violata dagli uomini, quando la per-

⁴⁹ Cass. Pen. Sez. III, sentenza n. 1567 del 20 febbraio 1986.

⁵⁰ E. Goffman, *Behavior in public places. Notes on the social organization of gatherings*, The Free Press, New York, 1963, p. 9.

⁵¹ C.B. Gardner, op. cit., pp. 45-46.

⁵² *Ibidem*.

⁵³ E. Goffman, *Interaction ritual. Essays on face-to-face behavior*, Pantheon Books, New York, 1967, pp. 47 ss.

⁵⁴ *Ibidem*.

⁵⁵ *Ibidem*.

⁵⁶ E.A. Kissling, C. Kramarae, op. cit.

⁵⁷ Goffman definisce la *civil inattention* come una forma di riconoscimento della presenza altrui senza però darne particolare attenzione, ad esempio scambiando uno sguardo con una persona estranea per spostare immediatamente lo sguardo altrove, senza fissarla. Per una definizione completa v. E. Goffman, op. cit., pp. 83 ss.

sona sconosciuta è una donna⁵⁸. A questo proposito, Gardner, riprendendo lo stesso Goffman, parla di donne come *open persons*, cioè come membri di un gruppo a cui è dovuto così poco rispetto che possono essere approcciati a piacimento⁵⁹. La pubblicità di uno spazio si risolve così non nella possibilità materiale o giuridicamente riconosciuta di attraversarlo, bensì dalle relazioni sociali che questo prevede. L'interazione sociale, così, diventa il campo di battaglia dove si combatte la quotidiana guerra tra i sessi⁶⁰.

Una simile definizione permette di riconoscere una conseguenza che ha lo *street harassment* sulle donne, ovverosia il difetto di accessibilità dello spazio pubblico⁶¹, che non sarebbe altrimenti analizzabile dal punto di vista giuridico. E permette inoltre di definire dove questa inaccessibilità si manifesta maggiormente. Da un punto di vista macroscopico, le molestie si concentrano nelle aree urbane più densamente popolate⁶², probabilmente per via della altissima percentuale di persone tra loro sconosciute⁶³. Una prospettiva microscopica, invece, identifica alcune specifiche zone come concentrative di molestatori: i cantieri edili⁶⁴, i mezzi pubblici e le relative stazioni⁶⁵, i parchi⁶⁶ e le strade attraversate da un alto flusso di persone⁶⁷. Contesti spaziali, questi, eziologicamente legati a due questioni: la costruzione di dinamiche omosociali⁶⁸ e la volontà di restare anonimi⁶⁹.⁷⁰ Non va peraltro dimenticato che, pur essendoci degli *hot-spot* delle molestie di

⁵⁸ E.A. Kissling, C. Kramarae, op. cit.

⁵⁹ C.B. Gardner, op. cit., pp. 92-94.

⁶⁰ N. Henley, J. Freeman, *The Sexual Politics of Interpersonal Behavior*, in J. Freeman (a cura di), *Women: a feminist perspective*, Mayfield Publishing Company, Palo Alto CA, 1975, pp. 391-401.

⁶¹ H. Kearl, op. cit., p. 76.

⁶² C.G. Bowman, *Street harassment and the informal ghettoization of women*, in «Harvard Law Review», 3, 106, 1996, pp. 517-580.

⁶³ C. Bernard, E. Schaffer, *The Man in the Street: Why He Harasses*, in A.M. Jaggar, P.S. Rothenberg, *Feminist Frameworks (second edition)*, McGraw, New York, 1984, pp. 70-72.

⁶⁴ V. C.G. Bowman, op. cit.; C.B. Gardner, op. cit., p. 45; H. Kearl, op. cit., pp. 68, 110, 161.

⁶⁵ A.C.F. Hutson, J.C. Krueger, *The Harasser's Toolbox: Investigating the Role of Mobility in Street Harassment*, in «Violence Against Women», 7, 25, 2018, pp. 767-791.

⁶⁶ R.R. Valtorta, et al., op. cit.

⁶⁷ A.A. Mohamed, D. Stanek, *Street networks, pedestrian movement patterns and sexual harassment*, in «Journal of Gender-Based Violence», 1, 3, 2019, pp. 7-27.

⁶⁸ C. Bernard, E. Schaffer, op. cit.

⁶⁹ A.C.F. Hutson, J.C. Krueger, op. cit.

⁷⁰ Per un'analisi delle cause dello *street harassment* v. *infra*.

strada, si tratta di un fenomeno diffuso ovunque nel mondo⁷¹ e che, potenzialmente, ovunque vi sia la compresenza di un uomo e una donna in uno medesimo spazio pubblico, è possibile, se non probabile, la molestia⁷².

1.2.2.2. *I soggetti dello street harassment*

L'analisi dei soggetti coinvolti nel fenomeno in studio deve principiarsi dal genere che *harasser* e *target* esprimono e performano⁷³, per estendersi alle relazioni che intercorrono tra questi.

Gardner scrive che le molestie sono rivolte a persone sconosciute del sesso opposto⁷⁴ a quello di chi li esprime⁷⁵, ma più specificamente si può sostenere che, nella più grande maggioranza dei casi⁷⁶, le molestie sono effettuate da uomini nei confronti di donne⁷⁷ e di persone LGBTQ+⁷⁸; ciò senza che tra aggressore e vittima ci sia alcun legame di conoscenza⁷⁹. Qua si pone la questione di genere che qualifica la violenza: nello sbilanciamento di potere che produce lo *street harassment* il quale, a sua volta, riproduce dinamiche di ulteriore sbilanciamento, cristallizzando lo *status quo*⁸⁰ e il genere stesso. Non esistono, cioè, norme che regolano il genere

⁷¹ E.A. Kissling, *Street Harassment: the language of sexual terrorism*, in «Discourse & Society», 4, 2, 1991, pp. 451-460. L'autrice qui evidenzia che nella guida turistica *Half the Earth* (1986) vengono riportati i dettagli di come lo *street harassment* si manifesta nella più grande maggioranza dei Paesi del mondo e come le turiste possono affrontarlo.

⁷² C.B. Gardner, op. cit., p. 88.

⁷³ Per una teoria del genere come *performance* v. *supra* in J. Butler, *Questione di genere*, op. cit.

⁷⁴ La prospettiva di genere è qui semplificata in ottica binaria per esigenze di traduzione e di semplificazione. Per una panoramica sul non-binarismo di genere v. S. Monro, *Non-binary and genderqueer: An overview of the field*, in «International Journal of Transgenderism», 2, 20-3, 2019, pp. 126-131; Z.C. Schudson, T. Morgenroth, *Non-binary gender/sex identities*, in «Current Opinion in Psychology», 48, 2022.

⁷⁵ C.B. Gardner, op. cit., p. 146.

⁷⁶ R.R. Valtorta, *et al.*, op. cit.

⁷⁷ C.G. Bowman, op. cit.

⁷⁸ B. Fileborn, *Embodied geographies. Navigating street harassment*, in J. Berry, T. Moore, N. Kalms, G. Bawden (a cura di), *Contentious Cities. Design and the Gendered Production of Space*, Routledge, London, 2021, pp. 37-48.

⁷⁹ C.B. Gardner, op. cit., p. 146.

⁸⁰ E. Chamberlain, *Power, Consent, and Adolescent Sexual Harassment*, presentato al *Meeting of the Northeastern Educational Research Association*, Ellenville NY, ottobre 1994.

al di fuori del sistema sociale in cui – e di cui – il genere è prodotto⁸¹. In questo senso la società individua ciò che è (e deve essere) maschio e ciò che è (e deve essere) femmina.

“Essere un uomo” è, prima di tutto, non comportarsi come una donna, non essere una donnicciola, una femminuccia – uno “senza coglioni”. È avere le qualità opposte a quelle delle donne, è essere quello che esse non sono e non essere quello che esse sono. Per essere un uomo, uno vero, bisogna essere continuamente attenti a non essere presi per una donna, confuso con le donne.⁸²

La maschilità, in questo senso, è definita per differenza, per ciò che non è femminile. Il maschile, cioè, costruisce sé stesso a partire dalla considerazione della femminilità come stato naturale e delineando il proprio genere come una incessante manifestazione della virilità⁸³, una «materializzazione imposta»⁸⁴. Tale materializzazione della maschilità si costruisce però tanto nel rapporto con il femminile, quanto nel rapporto con altri maschi⁸⁵ e può prendere forme diverse⁸⁶. Nel primo caso, infatti, l'espressione della maschilità si può poggiare su un sistema sociale che «giustifica l'oppressione delle donne da parte degli uomini»⁸⁷, caso mai rinforzandolo; ma è nelle relazioni omosociali che tale giustificazione si costruisce, attraverso quella che Connell chiama «mascolinità egemonica»⁸⁸. L'autrice riprende il concetto di egemonia gramsciana⁸⁹ per indicare l'esistenza di una forma espressiva dominante della maschilità⁹⁰ che «incarna la risposta condivisa in un dato momento al problema della legittimità del

⁸¹ M. Wittig, *The category of sex*, in M. Wittig, op. cit., p. 2.

⁸² G. Falconnet, N. Lefaucher, *La fabbricazione dei maschi*, Bertani Editore, Verona, 1975, p. 26.

⁸³ Ivi, p. 35.

⁸⁴ J. Butler, *Corpi che contano: i limiti discorsivi del “sesso”*, Feltrinelli, Milano, 1996, p. 1.

⁸⁵ R.W. Connell, *Masculinities (second edition)*, Routledge, London, 2020, pp. 76-81.

⁸⁶ *Ibidem*.

⁸⁷ M. Wittig, *One is not born a woman*, in M. Wittig, *The straight mind and other essays*, Beacon Press, Boston, 1992, p. 20.

⁸⁸ R.W. Connell, op. cit., pp. 76-77.

⁸⁹ Sul concetto di egemonia come processo attraverso il quale un gruppo acquisisce e detiene una posizione dominante v. A. Gramsci, *Quaderni dal carcere*, Einaudi, Torino, 1975.

⁹⁰ V. Fidolini, *Fai l'uomo! Come l'eterosessualità produce le maschilità*, Meltemi, Sesto San Giovanni, 2019, p. 40.

patriarcato»⁹¹. In questo senso, le dinamiche omosociali maschili sono fondate su relazioni di potere che gerarchizzano la posizione degli attori coinvolti⁹² e di cui bisogna interpretare le logiche di dipendenza⁹³.

In questo contesto va inserito lo studio di Bernard e Schläffer. Le due autrici hanno intervistato 60 uomini di età diversa tra quelli che le hanno molestate sulla strada per cercare di comprendere le ragioni che sottendono ad un tale comportamento⁹⁴. Ciò che emerge è che una parte di loro (circa il 15%) utilizza epiteti e minacce esplicitamente per far arrabbiare o umiliare le proprie vittime, a conferma del rinforzo della costruzione di una maschilità patriarcale come forma di controllo⁹⁵; un'altra parte (circa il 20%), invece, ammette di attuare simili comportamenti solo se in gruppo con altri uomini, come forma di *male bonding*⁹⁶. Le molestie, soprattutto verbali, permettono cioè di “spezzare la noia”, dando un senso di “divertimento” e di “cameratismo giovanile” [*youthful camaraderie*]⁹⁷ ai gruppi di uomini che le mettono in atto, a scapito della popolazione femminile. Langelan sussume questi comportamenti in due gruppi: i *dominance harassers*, che agiscono per riaffermare il potere maschile sulle donne; e gli *strategic/territorial harassers*, che invece agiscono per “proteggere gli ambienti maschili”. A queste due categorie però la stessa Langelan aggiunge i cc.dd. *predatory harassers*, spinti dalla propria soddisfazione sessuale⁹⁸. L'intenzione, però, se necessaria ai fini dello studio del fenomeno, è irrilevante nella considerazione delle sue conseguenze: sia perché le persone destinatarie di *street harassment* non conoscono le intenzioni del molestatore⁹⁹, sia perché l'intenzione è una interpretazione sociale di un comportamento dopo che questo è avvenuto¹⁰⁰.

⁹¹ R.W. Connell, op. cit., p. 77.

⁹² V. Fidolini, op. cit., p. 42.

⁹³ *Ibidem*.

⁹⁴ C. Bernard, E. Schläffer, op. cit.

⁹⁵ L.S. Logan, *Street Harassment: Current and Promising Avenues for Researchers and Activists*, in «Sociology Compass», 3, 9, 2015, pp. 196-211.

⁹⁶ C. Bernard, E. Schläffer, op. cit.

⁹⁷ *Ibidem*.

⁹⁸ M.J. Langelan, *Back Off! How to confront and stop sexual harassment and harassers*, Fireside, New York, 1993, cit. in O.O. Laniya, *Street Smut: gender, media and the legal power dynamics of street harassment, or “hey sexy” and other verbal ejaculations*, in «Columbia Journal of Gender and Law», 1, 14, 2005, pp. 91-130.

⁹⁹ E.A. Kissling, op. cit.

¹⁰⁰ S. Wise, L. Stanley, *Georgie Porgie: Sexual Harassment in Everyday Life*, Pandora, London, 1987, cit. in E.A. Kissling, op. cit.

Quanto alle caratteristiche demografiche degli *harasser*, mentre lo studio qualitativo di Bernard e Schlaffer indicava come età, livello di istruzione e classe non influenzassero l'incidenza del fenomeno ma solo le modalità di esecuzione¹⁰¹, dati leggermente diversi provengono dall'indagine di Valtorta *et al.* Si nota qui infatti una distribuzione irregolare per fasce di età dei molestatore, che nella più parte dei casi sono uomini tra i 31 e i 60 anni (59%) e più raramente tra i 18 e i 30 (42%) o più vecchi di 61 anni (19%).

Tabella 1: Età degli *harasser* relazionata alla frequenza di vittimizzazione (%)

Età	Mai	Raramente	Qualche volta	Spesso	Sempre
Meno di 18 anni	49	29	13	4	1
Tra 18 e 30 anni	10	16	31	35	7
Tra 31 e 60 anni	8	9	22	48	11
Più di 60 anni	37	20	20	16	3

Fonte: elaborazione dell'autore di dati da R.R. Valtorta, *et al.* 2022¹⁰².

Come la categoria degli *harasser* è variegata e comprende potenzialmente tutti gli uomini, così i *target* delle molestie nei luoghi pubblici sono potenzialmente tutte le donne, dall'età dello sviluppo sessuale fino ad un momento indefinito in cui non sono più considerate esseri sessuali perché “troppo vecchie”¹⁰³. E, così, come la maschilità, anche la femminilità è socialmente costruita attraverso delle norme che riconoscono nelle donne delle caratteristiche (gentilezza, intuizione, fragilità, sensibilità)¹⁰⁴ e dei corrispondenti ruoli, che si allineano con quelli di “casalinga” e di madre¹⁰⁵. Caratteristiche che – come quelle attinenti alla maschilità – venendo ascritte alla naturalità, esorbitano dalla mera descrizione per diventare prescrittive di determinati comportamenti. Ma se il rispetto della prescrittività delle norme di genere che plasmano la maschilità è attribuito a chi della categoria fa parte – i maschi, appunto – lo stesso non si applica alle donne, il cui con-

¹⁰¹ C. Bernard, E. Schlaffer, *op. cit.* Segnatamente, Bernard e Schlaffer individuano un comportamento più aggressivo negli uomini più giovani e più subdolo in quelli più vecchi.

¹⁰² R.R. Valtorta, *et al.*, *op. cit.*

¹⁰³ C.G. Bowman, *op. cit.*

¹⁰⁴ G. Falconnet, N. Lefaucher, *op. cit.*

¹⁰⁵ P. Bart, *The loneliness of the long-distance mother*, in J. Freeman (a cura di), *op. cit.*, pp. 156-170.

trollo è diffusamente attribuito (*rectius*, auto-attribuito) agli uomini, anche attraverso la violenza¹⁰⁶.

Quanto, invece, alle caratteristiche individuali, alcuni studi hanno evidenziato come la distribuzione del rischio di vittimizzazione, in relazione allo *street harassment* sia diversa in base al colore della pelle e alla classe sociale¹⁰⁷, nonché in base all'orientamento sessuale percepito o esplicitato¹⁰⁸.

1.2.2.3. *Il contenuto delle molestie verbali*

Se il contenuto delle molestie più fisiche, quali quelle descritte *supra*, non necessita di esplicazione, risolvendosi nella manifestazione materiale del comportamento stesso, cioè nella corrispondenza di significato e significato, la variabilità dello *street harassment* verbale, o *catcalling*¹⁰⁹, necessita di un'analisi più approfondita.

Il primo e fondamentale aspetto del *catcalling* è che i commenti che ne costituiscono la forma, ancorché effettuati in un luogo pubblico, non sono intesi – né dall'emittente, né tantomeno dal ricevente – come un discorso pubblico¹¹⁰. I commenti, cioè, sono emessi nei confronti di un individuo, anche se, come visto *supra*, secondo l'intenzione dell'*harasser* possono identificarsi uno o più soggetti diversi quali destinatari (anche indiretti) della molestia¹¹¹. Se, cioè, l'intento è unicamente quello di umiliare la vittima, ella sarà la sola destinataria del commento; ma se il *catcall* si inserisce all'interno di una dinamica omosociale maschile quale forma di costruzione del gruppo, allora il commento sarà fatto sì alle spese di una sola persona, ma in modo che vi siano degli uditori altri, dei testimoni della molestia stessa.

Quanto al contenuto vero e proprio si possono distinguere commenti che si pongono su un piano valutativo, commenti di ordine comandativo e commenti qualificabili come minacciosi.

¹⁰⁶ C.J. Sheffield, op. cit.

¹⁰⁷ Le donne nere sono più oggetto di molestie e violenze sessuali delle donne bianche, specie se inserite in contesti di svantaggio sociale ed economico. L.S. Logan, op. cit.

¹⁰⁸ H. Kearl, op. cit., pp. 54 ss.

¹⁰⁹ E.A. Kissling, C. Kramarae, op. cit.

¹¹⁰ C.G. Bowman, op. cit. Bowman cita Robert Post, definendo un discorso pubblico come «il processo comunicativo necessario alla formazione di un'opinione pubblica, che la stessa sia o meno diretta alle istituzioni politiche, alle loro decisioni o alle loro policies».

¹¹¹ *Ibidem*.

Per commenti valutativi s'intende quelle forme di molestia verbale che stimano, caratterizzano e classificano le persone a cui sono rivolte¹¹² e, specificamente, alcune parti del corpo delle stesse, peraltro non sempre esposte al pubblico¹¹³. Tale valutazione, che può essere positiva, e quindi vista da chi la effettua come un complimento, o negativa, e dunque tradotta dagli autori come necessaria o meritata¹¹⁴, si fonda su uno stereotipo. Ogni valutazione, infatti, è tale se muove da una considerazione di ciò che è corretto e di ciò che non lo è, ed emerge nella misurazione dello scostamento della esperienza materiale dal modello. Tale modello è tipicamente di oggettificazione, e in particolare di oggettificazione sessuale. L'oggettificazione sessuale si verifica quando il corpo, parti del corpo o le funzioni riproduttive o sessuali sono separate dalla loro identità, ridotte allo *status* di meri strumenti o considerati capaci di rappresentare la persona che li incorpora¹¹⁵. Tale reificazione, peraltro, è foriera sia della forma della molestia, che della sua sostanza, perché su di essa si fonda la costante esposizione dei corpi allo sguardo e all'osservazione maschile¹¹⁶.

La seconda categoria di commenti è espressiva non solo dell'oggettificazione suddetta, ma della ulteriore volontà di esercitare un potere sui corpi altrui così reificati¹¹⁷. La richiesta di tenere un comportamento particolare più esplicitata è quella di sorridere¹¹⁸, ma vi sono anche la richiesta del nome o del numero di telefono¹¹⁹, finanche l'intimare a una persona di fermarsi e il bloccare fisicamente il suo passaggio¹²⁰. Tale volontà di controllo è stata studiata da DelGreco *et al.* (2021) attraverso un'indagine operata su *harasser* uomini (N = 112) e *target* donne (N = 205) in

¹¹² C.B. Gardner, op. cit., p. 82.

¹¹³ E.A. Kissling, op. cit.

¹¹⁴ C.B. Gardner, op. cit., p. 82.

¹¹⁵ S.L. Bartky, *Femininity and Domination: Studies in the Phenomenology of Oppression*, Routledge, London, 1990, p. 35.

¹¹⁶ M. di Leonardo, *Political Economy of Street Harassment*, in «*Aegis*», 1981, pp. 51-57.

¹¹⁷ D.M. Thompson, «*The Woman in the Street*»: *Reclaiming the Public Space from Sexual Harassment*, in «*Yale Journal of Law and Feminism*», 6, 1994, pp. 313-348.

¹¹⁸ Per una rassegna di testimonianze v. C.G. Bowman, op. cit.; M. DelGreco, *et al.*, *Communicating by Catcalling: Power Dynamics and Communicative Motivations in Street Harassment*, in «*Violence Against Women*», 9, 27, 2021, pp. 1402-1426; C. Kramarae, *Speech Crimes which the Law Cannot Reach or Compliments and other insulting behavior*, in «*Proceedings of the First Berkeley Women and Language Conference*», 1985, pp. 84-95.

¹¹⁹ *Ibidem* in M. DelGreco, *et al.*

¹²⁰ H. Kearl, op. cit., pp. 15, 187.

merito al comportamento della vittima atteso da chi effettua il commento e il comportamento che invece la vittima stessa crede che sia atteso, da parte sua, dal suo molestatore (v. Tabella 2). Ogni indicazione di comportamento atteso diversa da “nessuna modifica del comportamento” indica, di fatto, un tentativo di controllo¹²¹.

Tabella 2: Frequenza delle risposte allo *street harassment* desiderate o ritenute desiderate da uomini (*harassers*) e donne (*targets*)

Comportamento	Uomini (%)	Donne (%)
Sorridere	55	78
Iniziare una conversazione	46	82
Contatto visivo	36	74
Fare un gesto amichevole [<i>pleasant gesture</i>]	32	67
Fare un cenno con la mano [<i>wave</i>]	30	70
Ridere	27	46
Avvicinarsi	23	80
Dire che non le piace	12	75
Ignorare completamente	21	8
Nessuna modifica del comportamento	16	15
Dire che le piace	21	18
Mostrarsi visibilmente turbata	5	25
Allontanarsi	7	15
Allontanarsi di molto	6	10
Urlare qualcosa di piacevole	6	62
Sembrare arrabbiata / fare un'occhiataccia [<i>glare</i>]	5	20
Fare un gesto di insulto	0	36
Urlare un insulto	1	33

Fonte: elaborazione dell'autore di dati da M. DelGreco, et al., 2021¹²².

Lo scarto tra aspettativa reale dell'uomo e aspettativa percepita della donna può sostenere due tesi, tra loro legate. Si nota infatti che solo una parte (al più il 55%) degli *harasser* mette in atto comportamenti molesti con l'intento di avere una reazione da parte della vittima, a riconferma della eterogeneità della tipologia di autori vista *supra* e delle ragioni che li motivano. Tale parzialità sostiene una caratteristica delle molestie in esa-

¹²¹ M. DelGreco, et al, op. cit.

¹²² *Ibidem*.

me che alcuni testi generalizzano¹²³ ma che bisogna legare a una particolare categoria di molestatore: il non accettare un “grazie” come risposta¹²⁴. Premesso che l’aspettativa dell’autore delle molestie resta sconosciuta alla vittima, il processo che si innesca quando chi riceve i commenti risponde si può concepire come una soggettivizzazione. Rimuovendo sé stessa da una posizione di alterità e soggettivizzandosi, la donna che risponde, anche ringraziando, frustra il tentativo del molestatore di oggettificarla¹²⁵. Secondo che l’autore agisca per innescare la risposta del suo *target*, ovvero che l’obiettivo sia unicamente rimarcare il proprio potere sul genere opposto, tale processo può risolversi in uno scambio verbale o scatenare un’*escalation* di violenza nell’autore¹²⁶.

La terza, e ultima, tipologia di commenti può considerarsi una *species* del *genus* dei commenti comandatori, perché si finalizzano anch’essi ad una volontà di controllo delle vittime, ancorché l’attesa qui non sia rivolta ad un particolare comportamento, quanto ai sentimenti e alle emozioni altrui. La minaccia, in altre parole, serve a incutere un senso di paura, se non di terrore, in chi la riceve. Ciò non tanto e non solo per il contenuto del commento effettuato, quanto per il contesto socio-culturale e spazio-temporale in cui esso si inserisce. Le molestie, infatti, hanno luogo in un contesto sociale in cui le donne sono sempre consapevoli della minaccia dello stupro¹²⁷, che può essere amplificata dal luogo e dal tempo in cui la molestia si verifica¹²⁸. Lo stupro è infatti il reato più temuto dalle donne tra i 19 e i 35 anni e tra i più temuti nelle fasce di età più alte, non solo perché ritenuto di estrema gravità, ma anche perché, a differenza di altri reati, è percepito come più probabile¹²⁹. È peraltro documentato che alcuni stupratori utilizzino commenti e forme di molestie verbali in luogo pubblico al fine di verificare se la vittima possa essere un *target* facile, in una pratica denominata *rape-testing*¹³⁰.

¹²³ V. C.B. Gardner, op. cit., p. 146; E.A. Kissling, op. cit.; D. Davis, op. cit.

¹²⁴ *Ibidem*.

¹²⁵ D. Davis, op. cit.

¹²⁶ E.A. Kissling, op. cit.

¹²⁷ C.G. Bowman, op. cit.

¹²⁸ *Ibidem*.

¹²⁹ M. Warr, *Fear of rape among urban women*, in «Social Problems», 3, 32, 1985, pp. 238-250.

¹³⁰ V. C.G. Bowman, op. cit.; H. Kearl, op. cit., p. 32; D.M. Thompson, op. cit.

1.2.3. *Lo street harassment come pratica di sexual terrorism.
Tra dominio maschile e animalizzazione*

Le suddette dinamiche di potere tra autori e vittime si possono inserire in un più ampio contesto normativo, culturale e sociale che Carol Sheffield chiama di *sexual terrorism*. L'autrice definisce il *sexual terrorism* come un sistema attraverso cui gli uomini intimoriscono e, attraverso il timore, dominano e controllano, le donne, utilizzando la violenza o la minaccia della violenza¹³¹. A supporto di questa tesi, Sheffield identifica cinque componenti di base del terrorismo in generale e li riporta ad un piano di genere: l'ideologia, la propaganda, la violenza indiscriminata, la conformità volontaria [*voluntary compliance*] e la percezione delle caratteristiche di vittime e oppressori¹³².

Tale sistema, cioè, si poggia su un'idea di supremazia maschile, perpetrata attraverso i *mass media* e la pornografia, che produce un contesto sociale di violenza sulle donne in quanto tali e culturale di internalizzazione di tale contesto da parte delle stesse vittime. Il risultato è la pervasività della violenza di genere contestuale all'assenza di una risposta, sociale e giuridica, adeguata¹³³.

All'interno di questa definizione ben può comprendersi lo *street harassment*, non come prodotto, bensì come "ingranaggio" del modo di produzione della subordinazione femminile¹³⁴. Un meccanismo che sottintende, ma contribuisce ulteriormente a riprodurre, quell'asimmetria sociale che Goffman riconduce ad una relazione tra superiore e subordinato¹³⁵ e che viene giustificato riconducendolo ad un'idea di maschilità essenziale e naturale, invece che ad un processo di costruzione della stessa¹³⁶.

Il risultato è la creazione di due sfere del reale: una pubblica, occupata e dominata dagli uomini, e una privata, assegnata aprioristicamente alle donne, le quali nei limiti della stessa sono relegate¹³⁷. E la quali-

¹³¹ C.J. Sheffield, op. cit.

¹³² *Ibidem*.

¹³³ *Ibidem*.

¹³⁴ E.A. Kissling, op. cit.

¹³⁵ E. Goffman, op. cit., p. 64.

¹³⁶ E. Cullen-Rosenthal, B. Fileborn, 'Merely a Compliment'? *Community Perceptions of Street Harassment in Melbourne, Australia*, in «International Journal for Crime, Justice and Social Democracy», 2, 12, 2023, pp. 83-96.

¹³⁷ C.B. Gardner, op. cit., p. 44.

ficazione di tali sfere come pubblica e privata, ancora una volta, non si riscontra nella possibilità materiale di essere attraversate dalla comunità, bensì dai rapporti sociali che ivi si creano e dalle opportunità che in tali spazi si manifestano. In questo senso, la donna viene prima oggettificata, poi ridotta all'insieme delle sue parti, e quindi esclusa dai rapporti con l'esistente fuori da sé. Ma gli individui che non possono far parte di una comunità, scriveva Aristotele, sono considerabili alla stregua di bestie, perché «destinati ad una vita solitaria di pura sussistenza»¹³⁸.

Non è però solo nella metafisica che si rintracciano i parallelismi tra l'incorporamento femminile e quello animale. In numerose testimonianze¹³⁹ si legge di commenti espliciti che si riferiscono alle donne come "pezzi di carne", ovvero di dinamiche internalizzate di vittime di molestie di strada che si sentono come nient'altro che carne esposta al pubblico. Sentirsi come un pezzo di carne significa essere trattati come un oggetto inerte mentre si è (o si era) un essere vivente e senziente¹⁴⁰.

Tale dinamica c.d. di *animalizzazione* si riconduce ad un processo ripartito da Adams in tre fasi: oggettificazione, frammentazione e consumo¹⁴¹. L'oggettificazione, come visto *supra*, permette di considerare un altro essere alla stregua di un oggetto, nei confronti di cui, dunque, si può tenere un comportamento di solito riservato agli oggetti. Tale processo permette la frammentazione, che nel linguaggio diventa la separazione dell'oggetto dal suo significato ontologico, e quindi il consumo, nella considerazione dell'esistenza come mero riflesso di ciò che l'oggetto rappresenta. Il consumo del referente, cioè, ne reitera l'annientamento come soggetto dotato di una rilevanza in sé¹⁴².

Il collegamento tra ciò che è permesso ed effettuato nei confronti degli animali e ciò che viene perpetrato nei confronti delle donne è possibile perché la costruzione di una maschilità egemonica¹⁴³ passa anche

¹³⁸ Aristotele, *La Politica. Libro I*, trad. it. di G. Besso e M. Curnis, L'Erma di Bretschneider, Roma, 2011, p. 218.

¹³⁹ V. C.G. Bowman, op. cit.; H. Kearl, op. cit., p. 91; L.B. Nielsen, *License to Harass. Law, Hierarchy, and Offensive Public Speech*, Princeton University Press, Princeton NJ, 2004, p. 159; di Leonardo, op. cit.

¹⁴⁰ C.J. Adams, *Carne da macello. La politica sessuale della carne*, Vanda Edizioni, Milano, 2020, p. 184.

¹⁴¹ Ivi, p. 165.

¹⁴² Ivi, pp. 166-167.

¹⁴³ V. R.W. Connell, op. cit., p. 76-77.

attraverso il consumo di carne¹⁴⁴. Diversi studi riportano un maggior consumo di carne – e in particolare carne rossa – tra gli uomini, rispetto alle donne¹⁴⁵ ma, ulteriormente, si ritrova nel consumo di animali da parte degli uomini un dispositivo giustificativo fondato sulla gerarchia, sulla negazione del dolore animale e finanche sul determinismo («è destino degli uomini consumare carne»), mentre nelle donne che mangiano carne si individuano dei meccanismi di neutralizzazione della colpa e di minimizzazione dell'esposizione al dolore animale¹⁴⁶.

Ciò posto, si può ritenere che, costruita la gerarchia tra uomini e altri animali, la traslazione si rende possibile ovunque si renda il soggetto un oggetto, dunque anche nei confronti delle donne. In altri termini, l'oggettificazione per mezzo del referente animale giustifica la perpetrazione nei confronti delle donne della medesima violenza riservata agli animali.

1.3. *Le conseguenze dello street harassment*

Quanto riportato fino ad ora è riconducibile a tre degli elementi che qualificano la violenza. Le molestie di strada infatti costituiscono un comportamento che gli uomini intraprendono intenzionalmente, generalmente in assenza della reciprocità del *target*, e che può pacificamente considerarsi superfluo, essendo funzionale ora alla oggettificazione del corpo femminile, ora alla costruzione di un legame sociale tra uomini a scapito della vittima. L'ultimo elemento, qui in analisi, concerne il danno che consegue alle molestie, in ragione della loro natura.

Tali conseguenze si possono distinguere secondo che riguardino la persona che riceve le molestie considerata come individuo, ovvero la collettività, posto che un fenomeno di violenza diretto verso un gruppo sociale – le donne, in questo caso – non può essere considerato nella

¹⁴⁴ K.C. Sumpter, *Masculinity and meat consumption: An analysis through the theoretical lens of hegemonic masculinity and alternative masculinity theories*, in «Sociology Compass», 2, 9, 2015, pp. 104-114.

¹⁴⁵ K.A. Beerman, *The Effect of Student Residence on Food Choice*, in «Journal of American College Health», 5, 38, 1990, pp. 215-220; E. Kubberød, *et al.*, *Gender specific preferences and attitudes towards meat*, in «Food Quality and Preference», 5, 13, 2002, pp. 285-294.

¹⁴⁶ H. Rothgerber, *Real Men Don't Eat (Vegetable) Quiche: Masculinity and the Justification of Meat Consumption*, in «Psychology of Men & Masculinity», 4, 14, 2013, pp. 363-375.

limitatezza della sua manifestazione individuale ma va invece analizzato anche da un punto di vista sistemico.

1.3.1. *Le conseguenze individuali dello street harassment*

Anche all'interno delle conseguenze individuali si possono operare ulteriori distinzioni secondo il momento in cui le specifiche reazioni si manifestano nella vittima di molestia e secondo il piano su cui le stesse conseguenze insistono. Nell'immediatezza della molestia, la prima risposta è quella fisiopsichica: si registrano qui reazioni quali: incrementata tensione muscolare, difficoltà a respirare, intorpidimento [*numbness*], vertigini, nausea, chiusura della gola [*constriction of the throat*], tremori e battito accelerato [*pounding heart*]¹⁴⁷. Sintomi che, da un punto di vista psichiatrico, si riconducono tipicamente ad un attacco di panico, definito dal Dsm-5 come «an abrupt surge of intense fear or intense discomfort that reaches a peak within minutes»¹⁴⁸. La paura, però, non si limita al momento immediatamente successivo alla molestia, ma è un sentimento che permane nella vittima e che arriva finanche a modificarne il comportamento¹⁴⁹. E non si tratta nemmeno di una paura generalizzata, bensì si riconduce alla paura di un'*escalation* della violenza, soprattutto nell'ipotesi di una reazione, di qualsiasi tipo, alla molestia¹⁵⁰ e alla paura dello stupro.

Gli *outcome* psicologici a medio-lungo termine nelle vittime di molestia di strada possono variare di molto, ricomprendendo paura, rabbia, diffidenza, depressione, stress, disturbi del sonno, auto-oggettificazione, vergogna, controllo costante del proprio corpo [*body surveillance*] e ansia a permanere in luoghi pubblici¹⁵¹ (v. Tabella 3). A questi si aggiunge l'autocolpevolizzazione, data ora dalla convinzione di aver commesso uno sbaglio, ora dalla socializzazione dell'aspettativa di una vittimizzazione secondaria¹⁵²

¹⁴⁷ M. Tran, *Combatting gender privilege and recognizing woman's right to privacy in public spaces: arguments to criminalize catcalling and creepshots*, in «Hastings Women's Law Journal», 2, 26, 2015, pp. 185-206.

¹⁴⁸ American Psychiatric Association, *Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.)*, APA, Washington DC, 2013, p. 214.

¹⁴⁹ R.R. Valtorta *et al.*, op. cit.

¹⁵⁰ O.O. Laniya, op. cit.

¹⁵¹ L. Logan, op. cit.

¹⁵² Per vittimizzazione secondaria s'intende la reazione sociale e del sistema giudiziale nei confronti di una vittima di un reato o fatto lesivo, che prolunga, aggrava o peggiora la vittimizzazione stessa. Ciò può essere dato, nel contesto formale, dal mancato coinvolgimento della vittima nel procedimento penale, dall'assenza di opportunità di esprimere opinioni e/o

da parte degli altri¹⁵³, in una sorta di “colpevolizzazione anticipata”¹⁵⁴. Queste reazioni, se cronicizzate, segnano, di fatto, i modi in cui uomini e donne concepiscono e si posizionano rispetto allo spazio pubblico¹⁵⁵.

Tabella 3: Conseguenze negative dello *street harassment* in funzione del genere (%)

	Mai		Ogni tanto		Spesso/sempr	
	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne
Ho provato vergogna e disagio per il mio aspetto	56	18	28	36	16	46
Mi sono sentita/o in balia dello sguardo degli altri	62	9	26	31	12	60
Ho pensato ossessivamente al mio aspetto	68	39	22	36	10	25
Ho avuto dei tremori	77	35	26	44	7	21
Mi sono sentita/o vicina/o ad avere un attacco di panico	81	53	13	36	6	11
Ho avuto difficoltà a iniziare ciò che dovevo fare	68	36	26	46	6	18

Fonte: elaborazione dell'autore di dati da R.R. Valtorta, et al., 2022¹⁵⁶.

Le conseguenze qui in esame non si manifestano necessariamente in forme patologiche, che cioè necessitano o necessiterebbero di una tera-

di essere ascoltata, dall'assenza di informazioni sul procedimento e sulle decisioni prese, e/o dall'assenza di coordinamento tra istituzioni dell'ordinamento penale e servizi sociali. Ma può scaturire anche da fonti informali nella vita comune della vittima come parenti, amici o la comunità locale, che possono colpevolizzare la vittima o minimizzare l'accaduto. Per una panoramica sulla vittimizzazione secondaria v. R. Condry, *Secondary Victims and Secondary Victimization*, in S.G. Shoham, P. Knepper, M. Kett (a cura di), *International Handbook of Victimology*, Taylor & Francis, Boca Raton FL, 2010, pp. 219-250.

¹⁵³ R.F. Carretta, D.M. Szymanski, *Stranger Harassment and PTSD Symptoms: Roles of Self-Blame, Shame, Fear, Feminine Norms, and Feminism*, in «Sex Roles», 82, 2020, pp. 525-540.

¹⁵⁴ K.G. Weiss, *Too Ashamed to Report: Deconstructing the Shame of Sexual Victimization*, in «Feminist Criminology», 3, 5, 2010, pp. 286-310.

¹⁵⁵ C.B. Gardner, op. cit., p. 38.

¹⁵⁶ R.R. Valtorta, et al., op. cit.

pia, ma possono risultare in una modifica del comportamento che tenda a minimizzare il pericolo di multivittimizzazione¹⁵⁷. Pericolo che si esprime – è necessario ricordarlo – con la mera presenza delle donne in luoghi *lato sensu* pubblici. Di qui si comprende il cambiamento di abitudini che più frequentemente è riportato dalle vittime di molestie da parte di sconosciuti: evitare alcune strade o zone della città (62%; 10% M, 52% F). Altre modifiche della *routine* riguardano: tenere il cellulare a portata di mano, controllare di non essere seguite/i, evitare di sedersi vicino a persone del genere opposto sugli autobus ed evitare il contatto visivo¹⁵⁸ (v. Tabella 4).

Tabella 4: Cambiamento del comportamento di routine in relazione al genere

Modifica del comportamento	Uomini (%)	Donne (%)
Evitare alcune aree o strade	10	52
Cercare di tenere il telefono a portata di mano	6	40
Controllare di non essere seguite/i	12	48
Sui mezzi di trasporto pubblico, sedersi solo vicino a persone del proprio genere o considerare affidabili	6	43
Camminare velocemente o correre	7	43
Evitare il contatto visivo	9	41
Fingere di essere al telefono con qualcuno/a	5	40
Pensare in anticipo a come arrivare a casa	5	39
Cambiare vagoni del treno preferendone uno con più persone	4	39
Evitare di passare vicino a gruppi di persone	7	38

Fonte: elaborazione dell'autore di dati da R.R. Valtorta, et al., 2022¹⁵⁹.

¹⁵⁷ In R.R. Valtorta, *et al.*, op. cit. si riporta che il 60% delle persone rispondenti riporta un cambiamento di *routine* dopo aver subito una molestia.

¹⁵⁸ *Ibidem.*

¹⁵⁹ *Ibidem.*

Anche dai dati sulle conseguenze psicologiche negative (v. Tabella 3) e sui cambiamenti dei comportamenti di *routine* da parte delle vittime (v. Tabella 4) emerge la dimensione di genere che caratterizza il fenomeno dello *street harassment*. Sono infatti le donne che subiscono molestie in misura maggiore e che quindi hanno peggiori ripercussioni e saranno più portate a adottare delle strategie di riduzione del rischio di vittimizzazione.

1.3.2. *Le conseguenze dello street harassment da un punto di vista collettivo*

Le conseguenze, dunque, non si riflettono solo sulla psiche e sulla salute della vittima di molestie, ma anche sulla sua vita quotidiana e sulla sua possibilità materiale di spostarsi nello spazio pubblico. Lo *street harassment*, in questo senso, pone una limitazione alla libertà di movimento delle persone, e segnatamente delle donne¹⁶⁰. Le donne vivono e sono inserite, infatti, in un ambiente disegnato per migliorare e rinforzare la “norma” di mobilità individuale: dalle reti stradali per facilitare lo spostamento in auto alla costruzione di quartieri residenziali in aree lontane dai luoghi di lavoro. Si tratta, però, di una norma cucita su uomini della classe media, che percepiscono di fatto la mobilità come una prerogativa maschile¹⁶¹. Di qui la negazione dello spazio pubblico alle donne, che sia quello del marciapiede, ovvero quello dei mezzi di trasporto pubblico. Il risultato è una «ghettizzazione informale delle donne», che vengono relegate alla loro sfera privata¹⁶².

Ancora, le molestie di strada limitano le opportunità economiche delle donne. Anzitutto per via della riduzione della possibilità di muoversi, ma anche perché impediscono alle donne di lavorare in luoghi pubblici. La risposta alle donne che hanno provato, ad esempio, a impiegarsi come venditrici di strada [*street vendors*] o come operaie edili [*construction workers*], da parte degli uomini, sia colleghi che sconosciuti, è stata di

¹⁶⁰ T. Jabeen, *et al.*, *Relationship Between Women Mobility and Sexual Harassment: Empirical Study of Metropolitan city of Lahore*, in «Pakistan Journal of Criminology», 4, 9, 2017, pp. 90-102.

¹⁶¹ Matrix Organization, *Making Space. Women and the men-made environment*, Pluto Press, London, 1984, p. 41.

¹⁶² C.G. Bowman, *op. cit.*

molestie sessuali e *street harassment*¹⁶³. Tale contesto, peraltro, riproduce l'idea – e di fatto anche la materialità che ne consegue – che determinati contesti lavorativi siano riservati agli uomini¹⁶⁴.

In breve. Lo *street harassment* produce un diffuso senso di paura di vittimizzazione, anche grave, che limita grandemente la possibilità per le donne di spostarsi liberamente e agire nello spazio pubblico, costituendo *de facto* una violazione grossolana di quel diritto alla privacy, anche considerato nel suo nucleo essenziale, che S.D. Warren e L.D. Brandeis identificano come *right to be let alone*¹⁶⁵.

1.3.3. *Le strategie di risposta individuale allo street harassment*

Nel far fronte ad una molestia di strada, ogni donna adotta una strategia personale per evitarla o rispondere¹⁶⁶. In genere, una persona può utilizzare diverse strategie che possono qualificarsi come passive o attive¹⁶⁷.

Una risposta passiva può comprendere l'ignorare la molestia o il cercare di evitare il molestatore, allontanandosi¹⁶⁸, ma anche, da un punto di vista più cognitivo, l'autocolpevolizzarsi o il ritenere la molestia un commento positivo o un complimento. Una risposta attiva, invece, implica il confronto diretto – verbale o non verbale – con il molestatore o il chiamare aiuto.

La risposta ad una molestia non è un'azione neutra. E come tale può avere delle conseguenze, sia intrapersonali che interpersonali. Come riportato *supra*, secondo che il molestatore sia intenzionato ad una mera oggettificazione del corpo altrui, ovvero che agisca al fine di ottenere un'interazione, una risposta da parte di chi riceve la molestia può scatenare ora una reazione violenta, ora uno scambio di battute. Proprio per questo le vittime di *street harassment* sono tendenzialmente restie ad uti-

¹⁶³ D.M. Thompson, op. cit.

¹⁶⁴ *Ibidem*.

¹⁶⁵ S.D. Warren, L.D. Brandeis, *The Right to Privacy*, in «Harvard Law Review», 5, 4, 1890, pp. 193-220.

¹⁶⁶ C. Bernard, E. Schlaffer, op. cit.

¹⁶⁷ L. Logan, op. cit.

¹⁶⁸ L.L. Hyers, *Resisting Prejudice Every Day: Exploring Women's Assertive Responses to Anti-Black Racism, Anti-Semitism, Heterosexism, and Sexism*, in «Sex Roles», 56, 2007, pp. 1-12.

lizzare strategie attive di risposta¹⁶⁹. Ma una simile reazione può, secondo Fairchild e Rudman, avere delle ricadute positive sulle conseguenze che altrimenti le molestie avrebbero e che sono qui in esame. Viceversa, le risposte passive possono invece intensificare gli stessi *outcome* negativi¹⁷⁰.

L'ipotesi, tra le altre, alla base dello studio effettuato su 228 donne, riguardava la relazione tra i meccanismi di difesa utilizzati e il livello di auto-oggettificazione derivante dallo *street harassment*.

I risultati dimostrano che l'utilizzo di strategie passive come l'ignorare la molestia, ritenerla benevola o l'autocolpevolizzarsi è positivamente correlato all'auto-oggettificazione, mentre si rileva una correlazione negativa nei casi di multivittimizzazione in cui si adottino risposte più assertive (oltre ad una correlazione positiva tra l'aumento della frequenza di vittimizzazione e l'adozione di strategie di quest'ultima modalità di risposta).

Bisogna però ricordare che, se è vero che l'utilizzo di strategie non-assertive non comporta una minore vittimizzazione né una minore esposizione al fenomeno, rispondere alle molestie, come già visto, può portare a delle conseguenze più gravi per chi le subisce.

1.4. *L'analisi delle cause dello street harassment alla luce delle teorie criminologiche*

Indagare le cause dello *street harassment* significa guardare aldilà degli intenti dei singoli molestatori per ricercare una cornice culturale in cui questi si inseriscono, nonché un inquadramento criminologico dei comportamenti devianti. La ricomprensione del fenomeno nella categoria della violenza di genere si esprime, da un lato, nella piena adesione dei comportamenti che qualificano le molestie di strada nella definizione di violenza come comportamento intenzionale, indesiderato, superfluo e dannoso; dall'altro lato, nella considerazione del ruolo che ha il genere nella fenomenologia presa in esame. Lo *street harassment* riproduce e sottolinea una cultura patriarcale che considera le donne come oggetti¹⁷¹ e funge da forma di punizione alla violazione di questa norma.

¹⁶⁹ *Ibidem*.

¹⁷⁰ K. Fairchild, L.A. Rudman, op. cit.

¹⁷¹ M. Di Leonardo, op. cit.

L'esistenza di un sistema sociale eterosessuale fondato sull'oppressione delle donne da parte degli uomini che produce la dottrina delle differenze di genere per giustificare l'oppressione stessa¹⁷² non si può peraltro ricondurre alla sola metafisica dicotomica aristotelica. Foucault postula il disciplinamento del corpo quale condizione necessaria per lo sviluppo del sistema economico capitalista. La disciplina, per il filosofo francese, procede anzitutto attraverso la ripartizione degli individui nello spazio, per dare «ad ogni individuo il suo posto e ad ogni posto il suo individuo»¹⁷³. Questa incorporazione della disciplina ha prodotto una politica di azione sui corpi prima inesistente, allo scopo di trasformare le capacità individuali in forza-lavoro¹⁷⁴. Ciò che Federici aggiunge e che Foucault ignora è l'assoggettazione del corpo femminile alla disciplina del potere riproduttivo, perpetrata anche e soprattutto tra la fine del XVI secolo e l'inizio del XVII attraverso uno degli attacchi più orrendi al corpo femminile: la caccia alle streghe¹⁷⁵.

La caccia alle streghe, per la sociologa femminista italo-statunitense, è stato il dispositivo attraverso cui i corpi delle donne, il loro lavoro, potere e capacità riproduttiva sono stati posti sotto il controllo dello Stato e trasformati in risorse economiche¹⁷⁶. Il fine dei processi, delle torture e delle uccisioni non era tanto la punizione di specifiche trasgressioni, quanto l'eliminazione di forme generali di comportamento femminile rese abominevoli e inaccettabili alla popolazione attraverso strumenti di sostanziale propaganda¹⁷⁷. Così facendo, «nelle camere di tortura e sui roghi su cui sono morte le streghe [...] gli ideali borghesi della femminilità e della domesticità sono stati forgiati»¹⁷⁸.

Pur con metodi diversi, la demonizzazione della presenza delle donne nello spazio pubblico riproduce lo stesso sistema di esclusione e di vera e propria guerra alle donne che gli uomini agiscono, anche se spesso inconsapevolmente, per supportare un sistema economico che ancora

¹⁷² M. Wittig, op. cit.

¹⁷³ M. Foucault, *Sorvegliare e punire*, Einaudi Editore, Milano, 1993, p. 177.

¹⁷⁴ S. Federici, *Calibano e la Strega. Le donne, il corpo e l'accumulazione originaria*, Mimesis, Sesto San Giovanni (MI), 2004, p. 280.

¹⁷⁵ Ivi, p. 15.

¹⁷⁶ Ivi, p. 362.

¹⁷⁷ *Ibidem*.

¹⁷⁸ Ivi, p. 400.

si fonda sullo sfruttamento del lavoro – gratuito – riproduttivo e di cura delle donne¹⁷⁹.

Esorbitando, d'altro canto, dalle cause economico-sociali della supremazia maschile, si vuole cercare di spiegare le cause dello *street harassment* attraverso le più accreditate teorie criminologiche degli ultimi decenni.

La criminologia, in via di prima approssimazione, si occupa di studiare la devianza e la criminalità, i loro autori e le relative vittime, nonché le risposte che la società e le istituzioni danno ai fenomeni criminali e devianti. Il concetto di devianza ha visto, negli anni, definizioni diverse, che qui vengono riassunte perché, come si vedrà infra, nel contesto in esame in questo lavoro bisogna talvolta chiedersi a chi, tali definizioni, facciano riferimento: se agli autori delle molestie, ovvero alle vittime.

Generalmente si possono individuare quattro definizioni di devianza.

La prima concepisce la devianza nella sua manifestazione statistica, cioè come deviazione dalla normalità, dalla media. Un comportamento sarebbe cioè deviante se si discosta da quello tenuto dalla maggioranza delle persone. Si tratta di una concezione estremamente semplicistica della devianza, ma si rivela utile nella possibilità intrinseca di misurazione dello scostamento tra il singolo comportamento e quello medio.

La seconda definizione invece concerne il campo della biologia e della medicina, individuando il comportamento deviante ora come il prodotto di una malattia mentale, ora come il comportamento che causa l'instabilità di una comunità. Un comportamento che viene così definito "disfunzionale". Ma se da un lato non c'è accordo – nemmeno tra i medici – su cosa costituisca un comportamento sano e uno malato, dall'altro la funzionalità o meno di una comunità è affare della politica, perché «la funzione di un gruppo o di un'organizzazione non è inscritta nella natura dell'organizzazione, ma viene definita in un conflitto politico»¹⁸⁰.

La terza definizione si pone invece su un piano più relativistico, concependo la devianza come la mancanza di obbedienza alle norme che un gruppo impone ai suoi membri. Bisogna però tenere in conto che un

¹⁷⁹ Per una panoramica sulle condizioni del lavoro di cura v. OXFAM, *Time to Care - Avere Cura di Noi, Lavoro di cura non retribuito o sottopagato e crisi globale della disegualianza*, 2020.

¹⁸⁰ Per tutto il paragrafo v. H. Becker, *Outsiders. Studi di sociologia della devianza*, Mimesis, Sesto San Giovanni (MI), 2017 (ed. or. 1963), pp. 30 ss.

individuo può far parte di più gruppi, i quali possono prevedere norme diverse e confliggenti tra loro. Una persona cioè può conformarsi alle norme di un gruppo e, facendo ciò, violare quelle di un altro. Di contro, però, ci sono delle norme che sono condivise dalla generalità delle persone e dei gruppi, e per tali regole il problema non si pone.

La quarta, e ultima definizione, di Becker, aggiunge un tassello alla relativizzazione della devianza, suggerendo come essa non nasca dalla violazione di norme accettate, ma sia invece un prodotto della società stessa che «crea la devianza istituendo norme la cui infrazione costituisce la devianza stessa». La devianza, cioè, non insiste sulla qualità dell'atto commesso, bensì consegue alla riuscita applicazione di un'etichetta ad un soggetto, che perciò sarà considerato deviante. In questa concezione di devianza, in definitiva, non rilevano tanto i giudizi aprioristici del gruppo sociale, quanto più le reazioni ex post.

1.4.1. *La teoria dell'etichettamento*

Nella formulazione di quest'ultima teoria, Becker sottolinea che, ancorché la devianza nasca dalla reazione di un gruppo sociale, bisogna tenere conto dei rapporti regolatori del gruppo sociale in questione. Ciò perché la capacità di imporre delle norme e l'incisività della reazione conseguente alla loro violazione sono tanto maggiori quanto maggiore è il potere – legale ed extralegale – che il gruppo sociale detiene¹⁸¹. Nella formulazione della devianza, dunque, bisogna tenere conto dei rapporti di potere e dei conflitti in atto in una società. Inoltre, l'applicazione delle norme «presuppone una volontà che si tramuta in azione» e tale volontà è sostenuta da un interesse personale, che varia con la complessità della situazione in cui l'applicazione avviene¹⁸².

Se si guarda alle norme di genere che definiscono maschilità e femminilità, vi si può individuare un pattern del tutto simile a quello che, secondo Becker, produce la devianza. Vi è infatti un gruppo sociale che detiene il potere – gli uomini – che tutela il proprio interesse a mantenere tale potere attraverso un sistema normativo di subordinazione e svalutazione: dagli standard di bellezza, alla regolamentazione di ciò che attie-

¹⁸¹ Ivi, pp. 48-50.

¹⁸² Ivi, p. 192.

ne alla maternità, dalla discriminazione sul lavoro alla violenza¹⁸³. Non solo, però, nei confronti delle donne sono poste delle norme comportamentali restrittive la cui violazione costituisce devianza, ma l'essere donna in sé, in quanto genere diverso da quello della classe dominante, è percepito come deviante¹⁸⁴. Tale identità, peraltro, insiste sulle donne come *master status*¹⁸⁵, cioè precede le altre identificazioni che la persona può avere: come chi commette un crimine è socializzato anzitutto come "criminale", e solo eventualmente attraverso altre caratteristiche specifiche della sua persona, così una donna è anzitutto identificata attraverso il suo genere in opposizione a quello maschile. E tale identificazione viene perpetrata, ancora una volta, attraverso gli stereotipi e l'oggettificazione¹⁸⁶.

Normando lo spazio pubblico come loro prerogativa, gli uomini utilizzano strumenti come lo *street harassment* per riprodurre quelle norme di genere che confinano la donna nella sfera privata. In questo senso, la donna presente nello spazio pubblico è considerata deviante e per ciò solo deve essere – in qualche modo – punita, attraverso quelli che Medea e Thompson chiamano «piccoli stupri»¹⁸⁷. Così la teoria dell'etichettamento, se applicata alle molestie di strada, non spiega tanto il comportamento degli attori e la costruzione sociale delle conseguenze, quanto più la vittimizzazione. Parafrasando de Beauvoir, «[o]n ne naît pas femme: on dévient».

1.4.2. *La teoria delle associazioni differenziali*

L'assenza di indagini di autodenuncia quantitative o qualitative rende complessa la riconduzione di comportamenti considerabili devianti, quali le molestie di strada, alle teorie criminologiche che hanno segnato lo scorso secolo. Di qui si possono formulare delle ipotesi – del tutto speculative in quanto non supportate dai dati – sulle spiegazioni che si possono dare dello *street harassment* e del comportamento degli autori delle molestie.

¹⁸³ E.M. Schur, *Labeling Women Deviant. Gender, Stigma and Social Control*, Temple University Press, Philadelphia, 1984, p. 10.

¹⁸⁴ J.L. Laws, *The Second X: Sex Role and Social Role*. Elsevier, New York, 1979, p. 4.

¹⁸⁵ H. Becker, op. cit., p. 71-72.

¹⁸⁶ E.M. Schur, op. cit., pp. 22-34.

¹⁸⁷ A. Medea, K. Thompson, *Against Rape*. Farrar, Straus and Giroux, New York, 1979.

La teoria dell'etichettamento vista *supra* prende le mosse da un'importante formulazione teorica sviluppata tra gli anni Trenta e Quaranta da Edwin Sutherland. A partire dall'interazionismo simbolico della Scuola di Chicago, che postulava il comportamento umano quale prodotto di simboli sociali scambiati tra individui¹⁸⁸, il sociologo americano formula la teoria dell'associazione differenziale, che riassume in nove punti:

1. il comportamento criminale è appreso. In termini negativi significa che il comportamento criminale non è ereditato né è inventato da chi non è ancora criminale;
2. il comportamento criminale è appreso nelle interazioni con altre persone, in un processo di comunicazione, verbale o non verbale;
3. la parte principale dell'apprendimento del comportamento criminale avviene all'interno di gruppi di persone strettamente legate tra loro. In termini negativi significa che i mezzi di comunicazione indiretta giocano un ruolo relativamente insignificante nella criminogenesi;
4. l'apprendimento di un comportamento criminale include a) le tecniche per commettere il crimine, talvolta semplici, altre volte complesse, e b) l'orientamento specifico dei motivi, dei *driver*, delle razionalizzazioni e delle attitudini;
5. l'orientamento specifico dei motivi è appreso in relazione a ciò che è definito legale e illegale. Vi sono gruppi sociali in cui si apprende che ciò che è favorevole corrisponde a ciò che prevede la legge, e gruppi sociali in cui invece le definizioni favorevoli sono inclini a ciò che la legge vieta;
6. un soggetto diviene delinquente se vi è un eccesso di definizioni favorevoli a violare la legge rispetto alle definizioni che ne prevedono la conformità. Questo è il principio dell'associazione differenziale. Riguarda sia le associazioni criminali che quelle conformi e dipende da un bilanciamento di forze opposte. Quando una persona diventa criminale è perché si avvicina a *pattern* criminali, allontanandosi da influenze di conformità. Ognuno assorbe la cultura dell'ambiente circostante, a meno che non confligga con altre culture che condivide;

¹⁸⁸ F.P. Williams, M.D. McShane, *Devianza e Criminalità*, Il Mulino, Bologna, 2002 (ed. or. 1994), p. 61.

7. le associazioni differenziali variano per frequenza, durata, priorità e intensità;
8. il processo di apprendimento del comportamento criminale in relazione a *pattern* criminali e conformi coinvolge tutti i meccanismi che vengono coinvolti negli altri processi di apprendimento. In termini negativi, significa che il comportamento criminale non è appreso per mera imitazione;
9. nonostante il comportamento criminale sia espressione di bisogni e valori generali, essi non lo spiegano, perché anche il comportamento conforme esprime gli stessi bisogni e valori¹⁸⁹.

Ciò su cui si sofferma Sutherland non sono tanto le tecniche che si apprendono nelle associazioni criminali, quanto più le modalità di apprendimento delle definizioni, cioè delle ragioni che motivano o giustificano il comportamento criminale¹⁹⁰. Posto che nel caso dello *street harassment* non si può parlare in sé di comportamento criminale, ci si può chiedere come le molestie sono considerate dai molestatori, quali definizioni motivino e giustifichino il comportamento in esame e dove esse vengano apprese.

Il contesto socio-culturale maschilista-patriarcale inquadrato nei paragrafi precedenti fornisce delle definizioni che qualificano le molestie di strada come innocue o addirittura necessarie. E, considerato che non è la totalità degli uomini che commette le molestie in esame, tali definizioni potrebbero essere rinforzate in contesti familiari o di pari, specialmente omosociali, ove vi siano legami più stretti. In quest'ottica si possono inquadrare i dati sullo studio di Bernard e Schlaffer che sottolineano come un uomo su cinque degli intervistati agisce solo se in compagnia di altri uomini, come forma di legame e/o per mostrare solidarietà e potere condiviso¹⁹¹.

¹⁸⁹ E.H. Sutherland, *Principles of Criminology*, Lippincot Company, Philadelphia PA, 1947 (ed. or. 1939), p. 6-8 [trad. dell'autore].

¹⁹⁰ F.P. Williams, M.D. McShane, op. cit., p. 78.

¹⁹¹ C. Bernard, E. Schlaffer, op. cit.

1.4.3. *La teoria delle subculture delinquenti*

Dal lavoro di Sutherland e da quello di Merton sull'anomia, si sviluppano le teorie sottoculturali di cui fa parte quella di Albert Cohen sulle subculture delinquenti. Con la sua opera *Ragazzi delinquenti*, il criminologo statunitense ha teorizzato i modi in cui nasce una sottocultura delinquente¹⁹², posto che i mezzi in cui si riproduce sono quelli già studiati dell'interazionismo simbolico e delle associazioni differenziali. Poggiandosi sul lavoro di Merton, Cohen afferma che tutti i giovani – maschi – sono alla ricerca di uno *status* sociale, alcuni però in assenza delle condizioni materiali per raggiungerlo. Tale problema di *status*, definito dall'autore come il problema di raggiungere «una condizione di rispetto agli occhi dei propri simili»¹⁹³, è arginato dall'associarsi tra ragazzi per creare «nuove norme, nuovi criteri di considerazione sociale che definiscano meritorie le caratteristiche da essi possedute di fatto, cioè i tipi di condotta di cui essi siano di fatto capaci»¹⁹⁴. Così, si forma una sottocultura delinquente che non ha fini utilitaristici, che non agisce comportamenti criminali per soddisfare un bisogno estrinseco materiale (ad es. di denaro), bensì per riconoscersi vicendevolmente in valori e *status* costruiti su misura, a partire dai comportamenti abituali¹⁹⁵.

Spiegare la criminogenesi dello *street harassment* attraverso la teoria di Cohen è complesso senza avere a disposizione dei dati sulle caratteristiche demografiche degli autori. Restano alcune domande, la cui risposta potrebbe confermare o smentire questa qualificazione: è possibile immaginare che gli autori che agiscono – nella qualificazione che fanno Bernard e Schlaffer, ma anche DelGreco *et al.* – allo scopo di ottenere una reazione e iniziare una conversazione, soffrano un problema di *status* nella misura in cui non hanno relazioni sentimentali stabili? È possibile che le molestie effettuate contro donne appartenenti a classi più agiate – dato riportato, ancora una volta, da Bernard e Schlaffer – siano il prodotto di una frustrazione di *status* sociale?

¹⁹² F.P. Williams, M.D. McShane, op. cit., p. 101.

¹⁹³ A.K. Cohen, *Ragazzi delinquenti. Una penetrante analisi sociologica della "cultura" della gang*, Feltrinelli, Milano, 1974 (ed. or. 1955), p. 64.

¹⁹⁴ *Ibidem.*

¹⁹⁵ F.P. Williams, M.D. McShane, op. cit., p. 103.

Il lavoro di Cohen ovviamente non dà risposte. Peraltro, una questione di genere si apre nelle ultime pagine del libro, ove l'autore identifica il problema delle subculture delinquenti come riguardante solo gli uomini in quanto soggetti alla ricerca di uno *status* e un riconoscimento dei pari; lo *status* delle donne, di contro, si misura attraverso i rapporti che le stesse hanno con gli uomini¹⁹⁶. Così le donne saranno più portate a forme di delinquenza in ambito sessuale, perché soddisfacenti la loro frustrazione. In questo senso, la figura femminile è analizzata non per sé stessa, ma solo attraverso un mezzo, che è l'uomo, e i rapporti tra essi esistenti. La stessa cosa vale per la delinquenza della classe media, che Cohen, riprendendo Parsons, fa risalire all'affermazione della maschilità come opposizione al modello femminile acquisito dalla madre nel contesto familiare¹⁹⁷. Qui il criminologo, ancorché nella formulazione della sua teoria si dimostri propenso a rifiutare il determinismo biologico per fare un discorso che tiene conto della classe sociale di appartenenza, ricade invece, relativamente al genere, in una dinamica fortemente essentialista, in cui, come visto *supra*, la costruzione della maschilità avviene nel contrasto ad un modello – quello femminile – già cristallizzato.

1.4.4. *Le teorie del controllo sociale. La teoria generale della criminalità di Gottfredson e Hirschi*

Le teorie del controllo sociale, invece che principiari dalla questione sulla criminogenesi, cioè sul perché le persone delincono, si focalizzano sulla domanda opposta: «perché le persone obbediscono alle regole della società?»¹⁹⁸. Hirschi, in particolare, spiega la conformità delineando il concetto di legame sociale attraverso quattro elementi che lo fondano: l'attaccamento, cioè i legami verso altri soggetti significativi; il coinvolgimento, come grado di attività, tempo ed energia a disposizione di ogni comportamento; l'impegno, inteso come investimento di un individuo nella società conforme; e infine la convinzione, cioè il riconoscimento della validità delle regole sociali vigenti¹⁹⁹. Fintantoché questi quat-

¹⁹⁶ A.K. Cohen, op. cit., pp. 148-159.

¹⁹⁷ Ivi, pp. 171-184.

¹⁹⁸ T. Hirschi, *Causes of delinquency*, Routledge, New York, 2017 (ed. or. 1969), p. 10.

¹⁹⁹ F.P. Williams, M.D. McShane, op. cit., p. 167.

tro elementi restano stabili e forti, un soggetto rispetterà le norme sociali e giuridiche che regolano un gruppo. In lavori successivi, assieme a Gottfredson, Hirschi aggiunge un ulteriore elemento della criminogenesi, spostando il *focus* dalle influenze esterne ad un aspetto più interiore: l'autocontrollo. Gli autori non cercano di spiegare la criminalità attraverso il soddisfacimento dei bisogni primari: tutti gli individui hanno accesso alle medesime motivazioni per delinquere. Ciò che varia è la capacità di autocontrollarsi nella «tentazione del momento»²⁰⁰. Tale autocontrollo non è innato, ma si sviluppa grazie ad un processo di apprendimento che ponga un limite a dei tratti altrimenti impulsivi, insensibili ed egocentrici²⁰¹. Una crasi delle due teorie prevederebbe una criminalità dettata da una educazione inadeguata in tenera età, seguita – si potrebbe supporre quasi necessariamente – dall'assenza di legami sociali che rinforzino la conformità all'ordine sociale.

Una teoria sull'autocontrollo potrebbe spiegare il comportamento molesto nei confronti di persone sconosciute nella misura in cui lo *street harassment* non rappresenta la soddisfazione di un bisogno quanto più risponde alle caratteristiche più comuni degli atti criminali: forniscono una gratificazione immediata e semplice, una forte eccitazione, anche data dal rischio, e pochi benefici a lungo termine; richiedono poche abilità o pianificazione e hanno come risultato il dolore o il disagio della vittima²⁰². Ne deriva un autore concentrato più sull'*hic et nunc*, senza particolare diligenza o pazienza, incauto e con relazioni instabili. Caratteristiche che potrebbero forse applicarsi ad alcuni autori di *street harassment*, come quelli che Bernard e Schlaffer riportano come più violenti verbalmente, che hanno come obiettivo l'offesa e l'oggettificazione diretta.

Nello stesso contesto teorico che naturalizza la devianza e pone la conformità alle norme come elemento di costruzione sociale – invece che la devianza come rottura di un legame altrimenti pre-esistente – si pone la teoria di Sykes e Matza sulla criminogenesi come processo di giustificazione del comportamento deviante che viene ritenuto valido dal delinquente ma non dall'ordinamento giuridico o dalla socie-

²⁰⁰ M.R. Gottfredson, T. Hirschi, *A General Theory of Crime*, Stanford University Press, Stanford CA, 1990, p. 89.

²⁰¹ F.P. Williams, M.D. McShane, op. cit., p. 169.

²⁰² M.R. Gottfredson, T. Hirschi, op. cit., p. 89.

tà in generale²⁰³. Nel delinquente si innesca, cioè, un processo di razionalizzazione che protegge dalla colpevolizzazione autoinflitta ed esterna, considerando il comportamento in questione come “accettabile”, se non “giusto”²⁰⁴. Gli autori identificano, in particolare, cinque tecniche di neutralizzazione:

- a) negazione della responsabilità, per cui gli atti criminali sono imputabili a forze che si estendono oltre il controllo dell'autore materiale (ad es. cattive compagnie, brutti quartieri, eccetera);
- b) negazione del danno. Come la legge distingue tra *mala in se* e *mala prohibita*, cioè tra atti immanentemente sbagliati e atti che sono puniti dall'ordinamento penale ma che non sono immorali, la stessa cosa può fare il delinquente nel giustificare il proprio comportamento;
- c) negazione della vittima, per cui la vittimizzazione è moralmente giustificabile alla luce delle circostanze del caso; la vittima, in breve, “se lo merita”;
- d) condanna di chi condanna, con cui il criminale sposta l'attenzione dai propri atti devianti al comportamento di chi lo sta accusando, ritenendolo immorale;
- e) appello a lealtà più alte [*higher loyalties*]. Il delinquente aderisce alle norme condivise nel gruppo sociale di riferimento considerandole più importanti di quelle condivise dalla società nel suo insieme²⁰⁵.

Nell'indagine di Bernard e Schaffer vengono in evidenza dei processi di neutralizzazione del comportamento molesto, in particolare ove gli uomini intervistati sottolineano come le molestie messe in atto “non facciano male a nessuno”, negando di fatto l'esistenza del danno causato.

²⁰³ G.M. Sykes, D. Matza, *Techniques of Neutralization: A Theory of Delinquency*, in «American Sociological Review», 6, 22, 1957, pp. 664-670.

²⁰⁴ *Ibidem*.

²⁰⁵ *Ibidem*.

1.4.5. *Le teorie razionali*

Le teorie razionali cominciano a svilupparsi tra gli anni Settanta e Ottanta del secolo scorso tra Stati Uniti e Regno Unito, Paesi in cui si assisteva allora all'ascesa di una nuova politica conservatrice, rappresentata rispettivamente da Ronald Reagan e da Margaret Thatcher. Il *milieu* culturale neoliberalista non incise, però, solo sull'economia e la politica, ma si espanse anche agli studi criminologici, in modo particolare nella forma della critica alle «teorie disposizionali del crimine e della devianza» che avevano caratterizzato i decenni precedenti. Inoltre, il conseguente ritorno, anche grazie ad una nuova auge nel discorso pubblico di concetti come quelli di “libera scelta” e “razionalità”, dell'approccio della Scuola Classica illuminista²⁰⁶, ha permesso la formulazione di tre approcci che costituiscono il rinnovato contesto c.d. neoclassico: la teoria della scelta razionale, la teoria degli stili di vita e la teoria delle attività di routine²⁰⁷.

Secondo Ronald Clarke, gli autori criminali agiscono con l'intento di soddisfare dei bisogni ordinari quali denaro, *status*, sesso e piacere²⁰⁸. Tale azione richiede necessariamente una razionalità, quantunque limitata dal contesto spazio-temporale in cui la stessa azione si inserisce, ovvero dalla disponibilità di informazioni rilevanti²⁰⁹.

La teoria della scelta razionale può spiegare il comportamento delle molestie di strada nella misura in cui gli autori agiscono razionalmente, cioè al di fuori di una dinamica puramente impulsiva o dettata dalla patologia, per soddisfare un bisogno che può essere di appagamento sessuale o di ristabilimento di un ordine gerarchico altrimenti implicito. Inoltre, anche la ricerca empirica suggerisce che tale razionalità emerge dalla scelta dei luoghi molto popolati o con facili vie di fuga per tenere comportamenti molesti²¹⁰.

²⁰⁶ A. Di Nicola, B. Vettori, *Teorie classiche e neoclassiche*, in A. Dino, C. Rinaldi (a cura di), *Sociologia della devianza e del crimine: prospettive, ambiti e sviluppi contemporanei*, Mondadori Università, Milano, 2020, pp. 33-60.

²⁰⁷ *Ibidem*.

²⁰⁸ R.V. Clarke (a cura di), *Situational Crime Prevention: Successful Case Studies*, Harrow and Heston, New York, 1992, p. 10.

²⁰⁹ *Ibidem*.

²¹⁰ P. Biswas, K. Das, N. Das Chatterjee, *Analysis of eve-teasing potential zones using geospatial technologies and AHP: a study in Midnapore town, West Bengal, India*, in *GeoJournal*, n. 86, 2021, pp. 1043-1072.

La teoria degli stili di vita è stata formulata da Hindelang, Gottfredson e Garofalo per cercare di spiegare la disomogeneità nella distribuzione della vittimizzazione, in particolare di reati violenti e predatori. La *National Crime Survey* del 1972 aveva evidenziato una vittimizzazione maggiore negli uomini giovani e non coniugati, che gli autori cercano di spiegare considerando gli schemi di azione degli individui nello svolgere attività lavorative e ricreative²¹¹. Tali stili di vita, peraltro, non sono affidati alla pura discrezionalità degli individui, ma sono influenzati da tre elementi: i ruoli sociali che le persone ricoprono all'interno di una società, quindi le aspettative che tale ruolo crea nei confronti dei consociati; la posizione nella struttura sociale gerarchica (più è alta, più basso è il rischio di vittimizzazione, proprio per l'insieme dei comportamenti tenuti e dei luoghi e delle persone frequentati); e la componente razionale, che influisce sulla qualificazione di un comportamento come desiderabile o meno²¹². Ne emerge una teoria riassumibile in sei proposizioni:

1. la probabilità di essere vittima di un reato contro la persona aumenta all'aumentare del tempo che gli individui trascorrono fuori casa, in luoghi pubblici, soprattutto di notte;
2. determinati stili di vita (ad esempio, essere single) accrescono la probabilità di frequentare luoghi pubblici, specie di notte;
3. i contatti e le interazioni sociali avvengono prevalentemente tra persone che condividono lo stesso stile di vita;
4. la probabilità di essere vittima di un reato contro la persona è tanto maggiore quanto più numerose sono le caratteristiche demografiche che un individuo condivide con i delinquenti;
5. la quantità di tempo che un essere umano trascorre con persone diverse dai familiari dipende dallo stile di vita;
6. la probabilità di essere vittima di un reato contro la persona, soprattutto furto di oggetti personali, aumenta all'aumentare del tempo che un individuo trascorre con soggetti diversi dalla cerchia dei familiari²¹³.

²¹¹ F.P. Williams, M.D. McShane, op. cit., p. 196.

²¹² *Ibidem*.

²¹³ F.T. Cullen, P. Wilcox, *Encyclopedia of Criminological Theory*, Sage, Thousand Oaks (CA), 2010, cit. in A. Di Nicola, B. Vettori, op. cit.

La dinamica in cui si manifesta lo *street harassment* può confermare però solo alcune di queste proposizioni. Se è vero che all'aumentare del tempo che una donna trascorre fuori casa, aumenta corrispondentemente il rischio di ricevere molestie, la dinamica di genere in cui si inserisce il fenomeno ribalta la proposizione n° 4. Le molestie di strada vedono infatti, come visto *supra*, una netta differenza di genere tra autori e vittime, nonché una disparità di età. Si può peraltro sostenere che la vittimizzazione nello *street harassment* sia dovuta anche dalla violazione dell'aspettativa che scaturisce da quel ruolo sociale assegnato aprioristicamente alle donne: un ruolo di cura e di crescita della prole che le mantiene all'interno dello spazio della casa per un tempo maggiore rispetto a quanto avviene per gli uomini²¹⁴.

La teoria dell'attività di *routine* di Cohen e Felson è forse quella che – tra le teorie neoclassiche – meglio si adatta a spiegare lo *street harassment*, in quanto si lega agli schemi di interazione sociale e ai reati di tipo predatorio, in cui cioè vi è contatto tra autore e vittima²¹⁵. Le attività di routine sono tutte quelle attività svolte con regolarità per soddisfare dei bisogni: andare al lavoro o a scuola, uscire la sera, andare a fare la spesa, dormire. Tali attività determinano una continua modifica delle opportunità di commettere un crimine, in quanto varia la presenza o l'assenza dei tre elementi fondamentali che i due autori individuano essere alla base della fenomenologia criminale predatoria: l'aggressore motivato [*motivated offender*], il bersaglio adatto [*suitable target*] e il guardiano capace [*capable guardian*]. In questo senso, l'opportunità criminale aumenta alla convergenza di aggressori motivati e bersagli adatti, nell'assenza di un guardiano capace²¹⁶. Nella dinamica dello *street harassment*, la compresenza di aggressori motivati e bersagli adatti si verifica nello spazio pubblico tipicamente nelle ore del giorno, in cui la maggior parte delle persone sono attive e fuori dalle mura domestiche²¹⁷, ove quindi vi è una sovrapposizione generale e materiale di uomini motivati a molestare e donne considerate “vittime appetibili”. Lo spa-

²¹⁴ A. Di Nicola, B. Vettori, op. cit.

²¹⁵ L.E. Cohen, M. Felson, *Social Change and Crime Rate Trends: A Routine Activity Approach*, in *American Sociological Review*, vol. 44, n. 4, 1979, pp. 588-608.

²¹⁶ *Ibidem*.

²¹⁷ D.M. Savard, *A Routine Activity Approach: Assessing Victimization by Gender in Transit Environments and Other Public Locations*, in *Advances in Applied Sociology*, vol. 8, 2018, pp. 56-75.

zio pubblico, peraltro, è attraversato anche da individui che, a prescindere dal genere, non sono né *offender* né *target* e che potrebbero astrattamente impersonificare il concetto di guardiano capace nei confronti delle molestie. Potrebbero, cioè, costituire quegli *eyes on the street* cui Jacobs attribuisce una funzione preventiva del crimine²¹⁸. Non basta, però, la mera presenza di *bystander* perché le opportunità di molestia vengano ridotte: è necessario anche un intervento diretto. E dunque ricorrono diverse variabili che possono limitare l'intervento di un individuo in presenza di molestie di strada, come la scarsa percezione della gravità del fenomeno (o la totale mancata percezione dello stesso)²¹⁹, la difficoltà ad empatizzare con la vittima²²⁰, la volontà di restare anonimi²²¹, ovvero l'incapacità di reagire o il non sapere cosa fare. In questo senso, si vedrà *infra*, la prevenzione dello *street harassment* passa anche attraverso la limitazione del c.d. *bystander effect*.

1.4.6. *Le teorie di genere e femministe*

La nascita e il primo sviluppo delle teorie criminologiche femministe si concentra nel periodo storico coincidente con quella che è comunemente conosciuta come la “seconda ondata” del femminismo moderno, ovverosia tra gli anni Sessanta e gli anni Settanta²²². In particolare, è nell'ambito accademico del femminismo *liberal*²²³ che per prime si concentrano le critiche alla criminologia *mainstream*, in quanto incapace di riconoscere la questione di genere e di riconsiderare i rapporti tra dise-

²¹⁸ J. Jacobs, *The Death and Life of Great American Cities*, Vintage Books, Toronto, 1992 (ed. or. 1961), pp. 54 ss.

²¹⁹ M.L. Personette, *What Makes Guardians Capable?: A Routine Activities Approach to Sexual Victimization*, Ph.D. diss., North Carolina State University, 2019.

²²⁰ *Ibidem*.

²²¹ D.M. Savard, op. cit.

²²² A. Burgess-Proctor, *Intersections of Race, Class, Gender, and Crime. Future Directions for Feminist Criminology*, in *Feminist Criminology*, vol. 1, n. 1, 2006, pp. 27-47.

²²³ Per femminismo *liberal* s'intende quella corrente femminista che postula il diritto delle donne ad un trattamento paritario rispetto agli uomini, concentrandosi sul domandare eguali diritti e minimizzare le differenze di genere. Sul ruolo del femminismo *liberal* nella criminologia v. C.M. Renzetti, *Liberal Feminist Criminology*, in C.M. Renzetti, *Feminist Criminology*, Routledge, New York, 2013, pp. 45-77.

guaglianza e criminalità al di là del contesto strettamente economico²²⁴. In questo senso, la criminologia liberale correlava la minore criminalità femminile alla condizione diseguale delle donne, postulando un incremento dei comportamenti devianti da parte di queste ultime all'avvicinarsi ad una situazione di sostanziale parità dei sessi²²⁵. Tale teoria, però, denominata “dell'emancipazione femminile”, non è supportata dai dati, che hanno invece visto una diminuzione della criminalità, o almeno di quella violenta, probabilmente riconducibile proprio alla liberazione fisica, emotiva e legale delle donne dagli uomini²²⁶.

Sulle opere del femminismo *liberal* si sviluppa tutta la critica successiva, che caratterizza in particolare la “seconda ondata”. Nasce infatti il femminismo radicale, che nel contesto criminologico svolge due funzioni: la critica alla criminologia *mainstream* e la critica al femminismo liberale stesso²²⁷. Piuttosto che sui ruoli di genere, il femminismo radicale si concentra infatti sui modi in cui il potere, all'interno della società, è costruito da e per i maschi e su come l'economia capitalista favorisce la criminalità producendo un sistema sociale patriarcale che «considera le donne oggetti su cui gli uomini hanno diritto di dominio»²²⁸. Sulla scorta del femminismo radicale si sviluppano peraltro altre due correnti che intersecano la condizione femminile con il capitale: il femminismo marxista, che si concentra sulla divisione sessuale del lavoro, e il femminismo socialista, che invece studia le opportunità che il sistema economico crea in modo differenziato nei confronti di uomini e donne²²⁹.

A prescindere dalla posizione teorica adottata, la criminologia femminista ha cercato – e cerca tutt'oggi – di limitare l'androcentrismo della criminologia tradizionale, che studia per lo più i comportamenti devianti e criminali maschili e la relativa vittimizzazione. È, peraltro, proprio sulla vittimizzazione che l'approccio in parola ha visto i maggiori risultati, in particolar modo relativamente a quelle forme di violenza di genere che erano comunemente ignorate o minimizzate: abusi sessuali, mole-

²²⁴ A. Burgess-Proctor, op. cit.

²²⁵ C.M. Renzetti, op. cit.

²²⁶ *Ibidem*.

²²⁷ F.P. Williams, M.D. McShane, op. cit., p. 210.

²²⁸ *Ibidem*.

²²⁹ *Ibidem*.

stie e stupri, compresi quelli maritali²³⁰. Ciò probabilmente anche per una congiuntura storica: nello stesso periodo in cui si sviluppa la critica criminologica femminista, prendono piede anche le indagini di vittimizzazione e, in generale, la vittimologia come studio delle vittime di criminalità. Mentre si riscontrano, infatti, una serie di studi su questi “nuovi” crimini anche nella criminologia *mainstream*, meno fortuna hanno, invece, gli studi sulla criminalità e la devianza femminili²³¹.

La vittimologia dello *street harassment*, anche studiata dalla criminologia femminista, individua le cause che sono state lungamente discusse nelle pagine precedenti. Un approccio più *liberal* potrebbe rintracciare le cause delle molestie nelle differenze dei ruoli di genere assegnati e postulare la necessità di una criminalizzazione del fenomeno, per arginarlo. Di contro, le teorie radicali si possono avvicinare alla posizione di Davis e Kissling, che riprendendo il lavoro di Sheffield, riportano il fenomeno dello *street harassment* in un contesto discriminatorio sistemico, di *sexual terrorism*; o anche, come visto in apertura del paragrafo, come dispositivo del sistema economico capitalista per relegare le donne alla sfera privata della vita e dunque sfruttare il loro lavoro di cura e riproduttivo. In questo senso, la risposta alle molestie non può essere la sola criminalizzazione, ma una trasformazione culturale ed economica dell'intera società.

1.5. *Verso un approccio multidisciplinare allo street harassment*

Dal quadro delineato nelle pagine precedenti emerge un fenomeno – quello dello *street harassment* – capillarmente diffuso nel tempo e nello spazio. Non ci sono città e aree urbane in cui le donne non siano quotidianamente sottoposte allo sguardo maschile e alle molestie che ne scaturiscono, con conseguenze spesso gravi e impattanti sulla vita personale e di comunità.

Se vi sono state risposte, esse sono però individuabili esclusivamente nell'accademia e limitatamente ad alcuni argomenti. Negli ultimi decen-

²³⁰ M. Chesney-Lind, *Patriarchy, Crime, and Justice. Feminist Criminology in an Era of Backlash*, in *Feminist Criminology*, 1, 1, 2006, pp. 6-26.

²³¹ *Ibidem*.

ni si sono infatti moltiplicati gli studi sociologici, psicologici e finanche giuridici delle molestie di strada, prima focalizzati sulla fenomenologia, per dare un nome allo *street harassment*, poi interessati alla vittimizzazione, ai numeri e alle conseguenze. L'unico studio che si registra sugli autori è quello di Bernard e Schlaffer del 1984, e in ugual numero sono gli studi che tentano di analizzare il fenomeno nel quadro delle teorie criminologiche. A ciò segue il generale disinteresse per la questione da parte delle agenzie del controllo sociale, formale e informale, che anche quando prendono in considerazione il fenomeno, non hanno gli strumenti per limitarlo.

La criminologia insegna che non vi sono risposte univoche a problemi complessi come sono la criminalità e la devianza, la loro genesi e le loro dinamiche. Nel limitare un fenomeno criminale o deviante non si può considerare un solo approccio teorico o una sola disciplina, ma si rende necessario un pluralismo, disciplinare prima e di soggetti poi, che possano agire sinergicamente in ottica preventiva e repressiva.

Questo lavoro trova spazio nelle intersezioni che si creano tra diritto e sociologia, e negli spazi che da queste discipline sono lasciati vuoti. L'obiettivo è immaginare un approccio metodologico plurale, che affronti il fenomeno dello *street harassment* non solo dal punto di vista della criminalizzazione da parte delle istituzioni del controllo sociale formale; né tantomeno solo nell'opera di etichettamento dei comportamenti molesti come devianti – necessaria ma non sufficiente. Un fenomeno che, prima di essere deviante o criminale, è culturale, richiede una risposta che agisce anche dove tale cultura prende forma e dove è resa legittima e possibile.

Capitolo 2

La risposta del diritto allo street harassment: tra prevenzione e repressione

Il ruolo che hanno la legge e le istituzioni dell'ordinamento giuridico – in particolare legislatore e giurisprudenza – nella gestione del fenomeno dello *street harassment* dipende dalla conoscenza che tali attori hanno dello stesso e su quella che possono avere, sia dal punto di vista dei soggetti coinvolti, sia per quanto riguarda le cause e le conseguenze di tali molestie. In questo senso va letta la necessità di una integrazione disciplinare prima, tra scienze sociali e diritto, e di soggetti poi, tra criminologi e le cc.dd. agenzie del controllo sociale, formale e informale. Solo così si può immaginare un sistema che anzitutto prevenga ed eventualmente reprima i comportamenti criminali.

La risposta penale, o comunque repressiva nei confronti delle molestie in esame è, infatti, solo una delle possibili strategie per arginare il fenomeno. Gli studi sociali e la dottrina legale femminista, concentrata nel territorio statunitense, inquadrano diverse soluzioni alternative al diritto penale. Una possibilità è data al diritto civile “eterealizzato”¹, nelle forme dell'*intrusion of privacy*, e dell'*intentional infliction of emotional distress*, ancorché entrambe le forme e lo stesso diritto civile, per come sono, dovrebbero essere profondamente trasformati per accogliere le istanze delle donne². Una risposta efficace, si sostiene, può essere data dal “diritto amministrativo”, attraverso ordinanze territoriali [*Municipal Ordinance*] che introducano e definiscano lo *street harassment* come illecito, prevedendo una sanzione pecuniaria³. Altre forme di risposta, invece, si concentrano su un contrasto più indiretto, coinvolgendo il sistema educativo, i media e gruppi di attivisti per innalzare il livello di conoscenza e di attenzione relativamente al fenomeno⁴.

Ritenuta necessaria l'azione di più soggetti su fronti diversi, in questo capitolo ci si occuperà di analizzare le possibili risposte dell'ordinamento giuridico allo *street harassment*: ciò che è stato fatto e ciò che ancora si può fare.

¹ T. Heben, *A Radical Reshaping of the Law: Interpreting and Remediating Street Harassment*, in «Southern California Review of Law and Women's Studies», 1, 4, 1994, pp. 183-220. Per “eterealizzazione” l'autrice intende l'inclusione del danno emotivo a fianco di quello fisico e patrimoniale nel panorama risarcitorio offerto dal diritto civile.

² C.G. Bowman, op. cit.

³ *Ibidem*.

⁴ O.O. Laniya, op. cit.

2.1. *Criminologia e funzione del diritto penale*

L'analisi e le prospettive del pluralismo disciplinare, della sinergia richiesta per arginare il fenomeno dello *street harassment* – ma in generale qualsiasi fenomeno deviante o criminale – devono principiarsi dal rapporto esistente ed esistibile tra criminologia e diritto.

Della possibile collaborazione tra le due discipline si è occupata la miglior dottrina a partire dalla fine del secolo XIX, con la *gesamte Strafrechtswissenschaft* lisztiana. Il giurista austriaco proponeva infatti una scienza giuridica integrata dalla criminologia, la quale avrebbe dovuto tradurre le acquisizioni della ricerca empirica in schemi di azione normativa⁵. Esiste un solo metodo – scrive v. Liszt – che permette di ricostruire il ruolo della pena come tutela di beni giuridici, di indagarne le “forze istintive” e gli effetti diretti, di scoprire, in una parola, il suo “segreto”: il metodo della sociologia, la sistematica osservazione di massa⁶. Bisogna, cioè, indagare il delitto come fenomeno sociale e la pena come funzione sociale in modo da «cogliere con precisione scientifica l'efficacia che la pena riveste come protezione di beni giuridici e prevenzione dei crimini»⁷. Solo se la scienza giuridica e le scienze sociali – antropologia, psicologia e statistica criminale – procederanno in parallelo vi sarà la possibilità di una «fruttuosa lotta contro la criminalità»⁸.

Abbandonata una prima impostazione reazionaria della scuola criminale-antropologica lombrosiana⁹, oggi nessuno disconosce più la necessità della criminologia e delle indagini sociologiche in ogni settore del diritto penale¹⁰. Bisogna però guardarsi da due rischi insiti in questa integrazione. Da un lato, infatti, bisogna chiedersi quale sia l'oggetto della criminologia in relazione al diritto penale. Cioè se la criminologia debba studiare la totalità dei reati che sono previsti dall'ordinamento e per ciò solo, nonché se essi siano anche il limite all'oggetto dello studio, con ciò intendendo se non possa, la scienza sociale, studiare comportamenti

⁵ L. Monaco, *Su teoria e prassi del rapporto tra diritto penale e criminologia*, in «*Studi di Urbinate*», 1980-81, pp. 397-493.

⁶ F. von Liszt, *La teoria dello scopo nel diritto penale*, Giuffrè, Milano, 1962, p. 47.

⁷ *Ibidem*.

⁸ *Ivi*, p. 67.

⁹ L. Monaco, op. cit.

¹⁰ G. Vassalli, *Criminologia e giustizia penale*, in F. Ferracuti (a cura di), *Appunti di criminologia*, Mario Bulzoni Editore, Roma, 1970, pp. 7-22.

altri¹¹. Dall'altro, è necessario delimitare il campo di azione della criminologia nella formazione e nell'applicazione della legge penale. La misura, cioè, della conoscenza e dello studio dell'*Ist-Zustand* da parte della criminologia nel lavoro del legislatore e della giurisprudenza¹².

Quanto al primo aspetto, Ferracuti sottolinea brillantemente che non ogni fatto che leda o metta in pericolo un bene o un interesse penalmente tutelato può essere incluso nell'ambito dell'indagine criminologica¹³. E, parimenti, tanto va considerata la personalità dell'autore del fatto e le condizioni materiali dell'azione, che l'interesse delle scienze sociali per un determinato fatto, ancorché criminalizzato dal sistema penale, può venir meno¹⁴. Che la criminologia prenda – o abbia preso, in passato – le mosse dal solo diritto positivo non significa dunque che esso coincida perfettamente con il suo campo d'azione¹⁵, che può rintracciarsi in quello della devianza, comunque intesa, quale *genus* della *species* criminalità. Alessandro Baratta, in questo senso, sostiene la necessità di una criminologia critica come modello di controllo e di interdisciplinarietà esterni alle maglie del sistema penale¹⁶, che cioè vada al di là del modello lisztiano della *gesamte Strafrechtswissenschaft*, il quale si limitava ad un controllo “formale” della corrispondenza tra le pratiche repressive e i principi del diritto penale liberale¹⁷. Il controllo da parte della criminologia critica, invece, riguarda anche la relazione tra costi sociali e benefici dell'intervento del sistema penale¹⁸. L'integrazione barattiana, in questo senso, sembra postulare «la criminologia senza la quale il diritto è cosa funesta; il diritto senza il quale la criminologia è impotente».

Relativamente al ruolo della criminologia come «guida e consigliera»¹⁹ della legislazione penale, invece, la soluzione è meno lineare, venendo in luce interessi e limiti più ampi di quelli tra comportamen-

¹¹ *Ibidem*.

¹² L. Monaco, op. cit.

¹³ G. Vassalli, op. cit.

¹⁴ *Ibidem*.

¹⁵ *Ibidem*.

¹⁶ A. Baratta, *Politica criminale e diritto penale della Costituzione* in S. Canestrari, S. Fustinoni (a cura di), *Il diritto penale alla svolta di fine millennio. Atti del convegno in ricordo di Franco Bricola. Bologna 18-20 maggio 1995*, Giappichelli, Torino, 1998, pp. 24-49.

¹⁷ *Ibidem*.

¹⁸ *Ibidem*.

¹⁹ L. Monaco, op. cit.

ti devianti e criminali. Se, infatti, l'utilizzo delle scienze sociali risponde all'interesse del legislatore tanto di agire su una situazione conosciuta con esattezza, quanto di avvicinare la politica criminale ad una vera e propria "scienza giuridica"²⁰ il rischio è ora quello di orientare l'azione formativa e applicativa della legge in un'ottica "scientista", scevra da ogni principio superiore regolativo, ora quello di affidare alla figura del criminologo non solo il compito di raccogliere i dati ma finanche quello di compiere su di essi una valutazione politica²¹. Alla gravità delle questioni in esame sopperisce, peraltro, la prassi, quantomeno del legislatore italiano, di mantenere un comportamento tendenzialmente opposto. La legislazione penale, infatti, preferisce escludere, in tutto o in parte, le scienze empiriche dal novero degli "addetti ai lavori", preferendo decisioni fondate unicamente sui "principi" o sui "valori", di fatto ideologiche²².

Vi è peraltro, sostiene Baratta, un'ideologia generale che guida l'azione penale a prescindere dal colore politico del legislatore: l'ideologia della difesa sociale²³. A costituire tale "difesa sociale", per il giurista, sono una serie di principi:

- a) il principio di legittimità, ove lo Stato, in quanto espressione della società, è legittimato a reprimere la criminalità attraverso le cc.dd. istituzioni del controllo sociale formale, le quali si fanno interpretatrici della reazione della società;
- b) il principio del bene e del male, per cui il reato è un danno per la società, il delinquente un elemento disfunzionale del sistema sociale. La devianza è il male, la società costituita il bene;
- c) il principio di colpevolezza, per cui il reato è espressione di un atteggiamento interiore riprovevole in quanto contrario ai valori e alle norme che sono presenti nella società prima ancora che nella legge posta;
- d) il principio dello scopo o della prevenzione. La pena non avrebbe cioè (solo) la funzione di retribuire, ma (anche) quella di prevenire

²⁰ *Ibidem.*

²¹ *Ibidem.*

²² *Ibidem.* "Ideologia", sottolinea Baratta in *Criminologia critica e critica del diritto penale*, si riferisce, in termini positivi, agli ideali o programmi di azione; in un significato negativo, invece, il termine si riferisce alla falsa coscienza che legittima istituzioni sociali attribuendo ad esse funzioni ideali diverse da quelle realmente esercitate.

²³ A. Baratta, *Criminologia critica e critica del diritto penale*, Il Mulino, Bologna, 1982, pp. 37 ss.

il crimine. Essa avrebbe cioè la funzione astratta di creare una contromotivazione adeguata al comportamento criminale e una funzione concreta di risocializzazione;

- e) il principio di eguaglianza, per cui la legge è uguale per tutti e si applica in modo eguale agli autori di reati;
- f) il principio di interesse sociale e del reato naturale. Il nucleo centrale delle codificazioni moderne è la tutela di interessi fondamentali comuni a tutti i cittadini, mentre solo una parte dei reati rappresenta una violazione di determinati assetti politici ed economici²⁴.

La critica di Baratta si appunta, sulla scorta della teoria dell'etichettamento, sulla sostanziale diseguaglianza del diritto penale, sia nei termini degli interessi tutelati – riferendosi qui in particolare agli interessi della “classe dominante” – sia nella distribuzione degli *status* di criminale e di deviante – che colpiscono, di contro, le popolazioni delle classi subordinate²⁵. Si potrebbe già qui sostenere che l'assenza non tanto di una legislazione in tema di *street harassment*, quanto più di una qualificazione oggettiva delle pratiche che lo costituiscono come molestie, e quindi di una prassi di tutela, sia il frutto di un processo culturale e poi giuridico e giudiziale di immunizzazione di comportamenti socialmente dannosi di individui appartenenti e legati funzionalmente all'esistenza dell'«accumulazione capitalista»²⁶ *lato sensu* intesa, à la Federici. In altre parole, la giustificazione dei comportamenti violenti degli uomini nei confronti delle donne.

Mentre però del ruolo della legge penale e della sua efficienza nella repressione dello *street harassment* si vedrà *infra*, di seguito ci si concentrerà, in generale, sulle funzioni attribuibili alla pena per tracciare il ruolo eventualmente preventivo dell'ordinamento.

2.1.1. Le funzioni della pena

Carattere immanente della pena come sanzione è senza dubbio la sua afflittività. La pena, cioè, è un castigo inflitto all'autore di un fatto illecito²⁷.

²⁴ *Ibidem*.

²⁵ Ivi, pp. 162-163.

²⁶ Ivi, p. 165.

²⁷ G. Fiandaca, E. Musco, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Zanichelli Editore, Bologna, 2019 (ed. or. 1985), p. 737.

Ma ad essa la politica criminale può attribuire una o più funzioni ulteriori, che si misurano su finalità politiche o sociali, sulle tecniche adoperate nella punizione, sulle modalità attraverso cui la stessa viene comminata²⁸. Si distinguono, com'è noto, tre principali "idee-guida"²⁹ relativamente alla funzione della pena: retribuzione, prevenzione generale e prevenzione speciale. La retribuzione agisce *quia peccatum est*, come risposta diretta del sistema penale all'agire criminale in ottica di compensazione del male causato. La prevenzione, di contro, agisce *ne peccetur* e si rivolge ora alla generalità dei consociati, affinché essi non delinquano (p. generale), ora al criminale condannato, come trattamento perché non recidivi (p. speciale). Tra quelle preventive, peraltro, si distingue inoltre tra misure positive e misure negative. Così la general-prevenzione avrà ora funzione di deterrenza (in senso negativo), ora funzione moralizzatrice, di «orientamento culturale dei consociati»³⁰ (in senso positivo). E, parallelamente, la special-prevenzione si orienterà positivamente alla risocializzazione del reo, ovvero negativamente alla sua neutralizzazione³¹.

Sebbene il giuspositivismo abbia contribuito a limitare l'ideologia retributiva, fondando il problema del contenuto del diritto come «contingente e non necessario, trasformabile e non stabile», e quindi implicando che la razionalità del diritto non possa fondarsi «sui soli caratteri formali, ma richied[a] soprattutto la strumentalità del contenuto rispetto a scopi socialmente utili»³², permane nella materialità della funzione della pena una "polifunzionalità" che integra rieducazione e retribuzione, finanche in termini di dipendenza logica della prima dalla seconda³³. La prevenzione speciale positiva, infatti, si fonda su proporzionalità e colpevolezza, principi cardine della retribuzione, e postula ulteriormente una pena "giusta"³⁴. Il criterio qualificativo della giustizia di una pena, però, non può che ritrovarsi in un'idea aprioristica di giustizia ricavabile solo dalla prospettiva retributiva³⁵.

²⁸ *Ibidem*.

²⁹ Ivi, p. 738.

³⁰ Ivi, p. 754.

³¹ A. Baratta, *Vecchie e nuove strategie nella legittimazione del diritto penale*, in «Dei delitti e delle pene», 2, 1985, pp. 247-268.

³² *Ibidem*.

³³ F.C. Palazzo, *La rieducazione: un bilancio sommario*, relazione presentata al convegno "La rieducazione oggi. dal dettato costituzionale alla realtà del sistema penale", Trento, 21-22 gennaio 2022.

³⁴ *Ibidem*.

³⁵ *Ibidem*.

In un tale quadro complesso, in cui la retribuzione fonda la prevenzione, bisogna operare un ulteriore distinguo, ancora una volta sulla scorta del lavoro di Baratta. Il penalista, infatti, postula una nuova classificazione delle teorie della pena, dividendole in teorie ideologiche e teorie tecnocratiche. Le prime sarebbero quelle la cui efficacia (o esistenza) non è empiricamente verificata, producendo «nella generalità dei cittadini e nell'apparato del sistema penale un consenso attorno ad un'immagine ideale e mistificante del suo funzionamento»³⁶. Le seconde, invece, sono considerabili come verificate, e fungono da dispositivi di conoscenza dei reali meccanismi del sistema penale³⁷. Le teorie ideologiche comprendono la prevenzione generale negativa e la prevenzione speciale positiva, cioè l'idea che la previsione di un determinato comportamento come reato e, dunque, l'associazione di questo ad una conseguenza sanzionatoria determini nella generalità dei consociati un timore che induca alla deterrenza; e l'idea della sanzione come strumento di rieducazione del condannato, in ottica del suo reinserimento in società. Delle teorie tecnocratiche, di contro, fanno parte la prevenzione generale positiva e la prevenzione speciale negativa, ossia la teoria che la pena affermi e confermi regole e valori sociali diffusi e la pratica della neutralizzazione del condannato attraverso la custodia in carcere e l'isolamento. Baratta delinea così un sistema penale che “predica bene e razzola male”, attribuendo tale crasi tra il *sollen* e il *sein* alla volontà di mantenere lo *status quo* dei rapporti sociali e di potere esistenti nella società³⁸.

La critica che oggi si può muovere a Baratta, fondata principalmente sugli studi sulla recidiva, è che la prevenzione speciale positiva, almeno nelle forme del trattamento extra- e pre-murario, cioè in tutte quelle forme di pene e sanzioni alternative al carcere, non può più considerarsi un mero dispositivo ideologico. Se è comunque chiaro che «nei meccanismi criminogenetici il ruolo della minaccia di pena è quasi sempre molto relativo»³⁹, non sembrano più così sconcertanti i tassi di recidiva che seguono un'esecuzione penale aperta alla rieducazione⁴⁰.

³⁶ A. Baratta, op. cit.

³⁷ *Ibidem*.

³⁸ *Ibidem*.

³⁹ F.C. Palazzo, op. cit.

⁴⁰ *Ibidem*.

Al netto della critica, dall'analisi di Baratta e dagli studi comportamentali effettuati per verificare empiricamente la presunta deterrenza del diritto penale⁴¹ emerge già da subito la scarsa efficacia della previsione normativa di una nuova fattispecie di reato al fine di prevenire la manifestazione di uno specifico fenomeno dannoso. Di qui si evidenzia anzitutto la necessità, di cui *supra*, di una integrazione disciplinare nell'affrontare i fenomeni criminali che non si limiti al lavoro del legislatore penale; ma anche, in ottica repressiva, come si vedrà *infra*, la maggiore utilità di estendere l'applicabilità di fattispecie già esistenti, anche in ottica di un'economia normativa oggi più che mai necessaria⁴².

2.1.2. *Le funzioni del diritto penale. La tutela dei beni giuridici*

Se la finalità ultima del diritto penale, nella sua fase applicativa, si risolve nella principale funzione della pena come repressiva o preventiva, comunque interpretata, su un diverso livello si pone la produzione delle norme penali. Quando, cioè, il legislatore prevede una conseguenza afflittiva a valle di un comportamento qualificato come illecito, lo fa per rispondere ad un'esigenza specifica che per sé sola legittima e limita lo stesso sistema penale: la tutela dei beni giuridici⁴³. Se, infatti, funzione dell'ordinamento giuridico è «la tutela o garanzia dei beni della vita individuale al fine di assicurare la conservazione della società»⁴⁴, un comportamento che arreca danno a uno o più beni si presenterà come turbativo di tale conservazione e per ciò meritevole di essere qualificato come reato⁴⁵.

⁴¹ Per una meta-analisi v. P.H. Robinson, J.M. Darley, *Does Criminal Law Deter? A Behavioural Science Investigation*, in «Oxford Journal of Legal Studies», 2, 24, 2004, pp. 173-205.

⁴² G. Marra, in «*Extrema ratio ed ordini sociali spontanei. Un criterio di sindacato sulle fattispecie penali eccessive*», Giappichelli, Torino, 2018, p. 2, calcola un minimo storico di 6000 fattispecie di reato alla fine degli anni Novanta e un conteggio più recente di oltre 37.000 titoli.

⁴³ G. Fiandaca, E. Musco, op. cit., p. 4.

⁴⁴ F. Antolisei, *Il problema del bene giuridico*, in F. Antolisei, *Scritti di diritto penale*, Giuffrè, Milano, 1955, pp. 97-128.

⁴⁵ Lo stesso Antolisei, peraltro, identifica una serie di norme penali che non hanno funzione conservativa, bensì evolutiva o propulsiva. In queste il penalista rileva l'assenza di un bene giuridico tutelato, sostituito qui da una meta, uno scopo che lo Stato intende conseguire. La posizione dell'autore così vira su posizioni più formalistiche, sostenendo una concezione del reato come violazione dell'obbligo, invece che come violazione del bene tutelato. v. *Ibidem*.

Definire i beni giuridici che muovono il legislatore penale è un esercizio complesso posta l'astrattezza di un simile concetto. Sottolineare la loro rilevanza sociale e la meritevolezza di una protezione giuridico-penale in ragione della loro importanza⁴⁶ risolverebbe la definizione in una tautologia innecessaria. Di contro, ricomprendere nell'insieme dei beni giuridici «tutto ciò che a noi può servire» o «qualsiasi cosa atta a soddisfare un bisogno umano»⁴⁷ determina una possibile estensione *ad infinitum* della categoria, rendendola inefficace nella sua funzione eminentemente selettiva. Nemmeno è accettabile, oggi, far coincidere il bene giuridico con l'oggetto di tutela⁴⁸ o con lo scopo della norma penale già emanata, nella prospettiva rispettivamente "formalistica" di Rocco o metodologica della dottrina tedesca del primo dopoguerra⁴⁹.

Si è dunque resa necessaria una definizione materiale, in cui il bene giuridico abbia «un significato sociale autonomo, fine a sé stesso e anteriore alla norma penale»⁵⁰, affinché possa «assolvere al suo compito sistematico di misura del contenuto e di delimitazione della fattispecie penale»⁵¹. Tale definizione è possibile attraverso un approccio costituzionalistico al diritto penale, che nella dottrina italiana è stato brillantemente formulato da Franco Bricola.

Lungi dal compiere un'analisi dell'opera del penalista – essendo altro lo scopo di questo lavoro – si pone qui la necessità di ricostruire una definizione di bene giuridico che permetta lo sviluppo dell'indagine. *In primis*, Bricola postula una teoretica, imperniata sull'art. 13 della Costituzione, di ciò che deve o può essere sottoposto a pena⁵²: «la sanzione penale può essere adottata soltanto in presenza della violazione di un bene il quale, se non di pari grado rispetto al valore sacrificato (la libertà personale), sia almeno dotato di rilievo costituzionale»⁵³. Così facendo, l'autore fa emergere dei limiti pre-positivi per il legislatore, mantenendo però un approccio giuspositivistico. I beni giuridici esistono nella mate-

⁴⁶ Così G. Fiandaca, E. Musco in op. cit., p. 4.

⁴⁷ R. v. Jhering, *Geist des roemischen Rechts*, cit. in F. Antolisei, op. cit.

⁴⁸ G. Fiandaca, E. Musco in op. cit., pp. 8-9.

⁴⁹ F. Antolisei, op. cit.

⁵⁰ E. Musco, *Bene giuridico e tutela dell'onore*, Giuffrè, Milano, 1974, p. 58.

⁵¹ *Ibidem*.

⁵² Ivi, p. 112.

⁵³ F. Bricola, *Teoria generale del reato*, in A. Azara, E. Eula (a cura di), *Novissimo Digesto Italiano*, Utet, Torino, 1973, pp. 7-93.

rialità e sono rintracciabili nel dettato costituzionale. Da qui dovrebbe attingere il legislatore ordinario per prevedere le forme di tutela più adeguate alla manifestazione della lesione.

Già da ora si potrebbe peraltro sollevare almeno una critica a questa impostazione. Costituzione e diritto penale hanno infatti due funzioni diverse, che si possono far risalire rispettivamente all'organizzazione della società e delle sue istituzioni, anche attraverso l'introduzione di modelli organizzativi e di principi⁵⁴, e alla prevenzione e repressione di azioni ritenute dannose per la società⁵⁵. Proprio per questa diversità di funzioni si ha un ordinamento penale in continuo mutamento, adattabile (ancorché spesso non adattato) alle esigenze sempre nuove di una società in evoluzione; e si ha una Costituzione rigida, che difficilmente si lascia modificare e che, peraltro, nemmeno contiene un "catalogo di beni"⁵⁶.

In risposta ad una simile posizione sovviene l'estensione che lo stesso Bricola fa della tutela a quei beni cui rileva una copertura costituzionale soltanto "implicita"⁵⁷. Con ciò intendendo quei beni che il testo della Carta non prevede, ma legati ad altri beni da un «rapporto di presupposizione necessaria» tale che «la lesione de[i] prim[i] sia necessariamente ed inequivocabilmente idonea a mettere in pericolo [i] second[i]»⁵⁸. Così si rende ammissibile l'eventuale tutela di beni non ancora emersi nel periodo in cui la Costituzione ha visto la luce⁵⁹. Qui può evidenziarsi, in via di prima approssimazione, l'integrazione tra il lavoro di Baratta e l'impostazione costituzionalista di Bricola, i quali, da colleghi e curatori de *La questione criminale*, si allontanarono proprio per una divergenza di vedute sulla politica criminale. Ci si chiede, cioè, se possa la criminologia critica, quale strumento di controllo esterno all'ordinamento penale, individuare empiricamente quei nuovi beni la cui tutela rileva come necessaria e finanche valutare, da un punto di vista economico, la possibilità e i modi di un intervento del legislatore, rimettendo però alla Costituzione il ruolo di limite interno, custode dei "beni presupposti" cui ricondurre tali valori emergenti. In tal modo si avrebbe, all'interno di un'ottica comunque posi-

⁵⁴ G. Fiandaca, E. Musco in op. cit., p. 15.

⁵⁵ *Ibidem*.

⁵⁶ F. Mantovani, *Diritto penale. Parte generale*, Cedam, Padova, 1979, pp. 197-198.

⁵⁷ F. Bricola, op. cit.

⁵⁸ *Ibidem*.

⁵⁹ G. Fiandaca, E. Musco in op. cit., p. 15.

tivista, un'azione penale "informata", un legislatore che agisce su fenomeni che conosce, nei limiti sanciti dalla legge fondamentale.

L'ultima questione si appunta quindi sul rapporto tra i beni costituzionalmente tutelati e la produzione normativa del reato. La tutela, da parte del testo costituzionale, di un bene giuridico, anche così importante da vincere il bilanciamento con il diritto *ex art. 13*, non implica necessariamente un obbligo in capo al legislatore penale di istituire una fattispecie *ad hoc*. La Costituzione offre cioè un parametro di legittimazione negativa al diritto penale⁶⁰, tracciando i limiti di un'area di discrezionalità legislativa sia nell'*an* che nel *quomodo*⁶¹. E allo stesso modo, dunque, si pone qui la necessità dell'integrazione criminologica come strumento di "guida" dell'azione del legislatore. Ciò sarebbe funzionale ad arginare quella tendenza ad utilizzare il *topos* del bene giuridico non tanto nella sua dimensione critico-delimitativa della punibilità, quanto più come criterio estensivo dell'area del penalmente rilevante⁶².

2.1.3. *Il ruolo della legge nella prevenzione e nella repressione dello street harassment*

Quanto sin qui sostenuto apre ad una riflessione in ordine alla funzione del diritto nella prevenzione e nella repressione del fenomeno dello *street harassment*.

In una prospettiva di diritto penale come vera *extrema ratio* del sistema preventivo e repressivo dei comportamenti dannosi, lo *street harassment* va inquadrato nei suoi elementi essenziali, riconducendolo a uno o più beni da tutelare, in modo da individuare quali siano gli strumenti più adeguati ad arginarlo. In un'ottica di "diritto penale minimo" bisogna considerare che:

[V]i sono tre forme corrette di rispondere a conflitti, tanto a livello degli Stati che dell'Unione. Una prima è non fare nulla: non sempre bisogna intervenire, quando vi è conflitto. La seconda è fare altro che

⁶⁰ *Ibidem*.

⁶¹ F. Bricola, *Politica criminale e scienza del diritto penale*, Il Mulino, Bologna, 1997, p. 256.

⁶² G. Fiandaca, *L'offensività è un principio codificabile?*, in «Il Foro Italiano», 1, 124, 2001, pp. 1-10.

un intervento penale, che dovrebbe essere quella normale; e la terza è ricorrere ad un intervento penale insieme ad altro. L'intervento penale, specialmente nel campo del diritto penale in senso stretto, oggi io non lo considero più possibile come risposta isolata, ed appunto la risposta isolata è quella quarta alternativa non corretta che è propria dell'efficientismo, che ritiene che, con il taumaturgico strumentario del diritto penale, e solo con quello, si possano risolvere i conflitti⁶³.

Le pagine che seguono avranno perciò tale obiettivo, di integrare gli studi sociali con le applicazioni pratiche e praticabili del diritto nella gestione delle molestie di strada per verificarne l'efficacia e l'efficienza.

2.2. *Lo street harassment nel quadro giuridico italiano*

Posto il ruolo centrale del bene giuridico nella produzione, nell'applicazione e quindi anche nell'analisi del diritto penale, l'inquadramento delle molestie come profusamente descritte nel capitolo precedente all'interno della nostra cornice giuridica non può che muovere dal piano del principio di offensività. Di quel principio, cioè, che limiterebbe ora, nei termini della politica criminale, la legislazione penale ai fatti astrattamente lesivi di un bene giuridico costituzionalmente garantito – anche in via implicita – ora, in via ermeneutico-giudiziale, l'applicazione delle norme già poste ai casi in cui non sia rilevabile una “concreta offensività”⁶⁴ nei confronti del bene giuridico in questione.

In altri termini, il rilievo dello “stato dell'arte” della tutela dallo *street harassment* e le soluzioni adottabili *de lege ferenda*, principiano dall'analisi dei beni e degli interessi violati e di quelli tutelati *de lege lata*.

2.2.1. *I beni giuridici da tutelare*

I beni giuridici danneggiati o messi concretamente in pericolo dallo *street harassment* sono diversi, diverse essendo le forme in cui lo stesso

⁶³ A. Baratta, *Il Corpus Juris e la cultura giuridico-penale europea*, in S. Moccia (a cura di), *Ambito e prospettive di uno spazio giuridico-penale europeo*, Edizioni Scientifiche, Napoli, 2004, pp. 35-36, cit. in A. Cavaliere, *Il diritto penale minimo in Alessandro Baratta: per un'alternativa alla “cultura del penale”* in «Archivio penale», 3, 2018, pp. 633-656.

⁶⁴ Commissione parlamentare per le riforme costituzionali, XIII Legislatura, *Progetto di revisione della Parte seconda della Costituzione*, 2001.

si manifesta nella quotidianità. Essi prendono forma muovendo dal contenuto delle molestie e dalle conseguenze delle stesse, come ampiamente descritte *supra*. In particolare, il tenore oggettificante e degradante (v. §1.2.2.3) dei commenti come delle molestie non verbali e fisiche palesa una violazione alla dignità e all'onore della persona che le subisce; d'altra parte, le conseguenze in ordine al benessere fisiopsichico e a determinate modifiche del comportamento in risposta alla vittimizzazione (v. §1.3.1) fanno emergere dei valori più genericamente tutelati, quali il diritto alla salute e la libertà di movimento.

2.2.1.1. *Il bene giuridico della dignità e la sua specificazione sessuale*

Il primo valore che viene in luce nell'analisi del contenuto delle molestie di strada è la dignità della vittima e la sua repentina violazione.

La definizione del concetto di dignità appare subito complessa e problematica, principalmente per due ragioni. Tale problematicità si esplica, anzitutto, su un piano di ambiguità disciplinare, posto che prima di essere un elemento fondante dei diritti moderni, di dignità si parla soprattutto in chiave etica e filosofica⁶⁵. E, *in secundis*, sull'assenza di una auto-evidenza che possa coadiuvare il vuoto definitorio⁶⁶. Si profilano, così, «mescolanze e combinazioni» tra una concezione più continentale che evidenzia il profilo oggettivo, di connessione tra diritti, doveri e limiti della libertà di autodeterminazione ed una più anglosassone, improntata all'individualismo, che evidenzia l'autonomia, la personalità e la privacy⁶⁷.

Se manca, nella nostra Carta costituzionale, un esplicito riferimento alla dignità, vi pongono rimedio le Carte dei Diritti internazionali. Anzitutto rileva qui la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948, che già nel preambolo fonda la libertà, la giustizia e la pace nel mondo sul

⁶⁵ M. Bellocci, P. Passaglia (a cura di), *La dignità dell'uomo quale principio costituzionale*, Quaderno predisposto in occasione dell'incontro trilaterale delle Corti costituzionali italiana, spagnola e portoghese, Roma, 30 settembre - 1 ottobre 2007.

⁶⁶ P. Panebianco, *La dignità come parametro e come diritto all'autodeterminazione. Profili di giurisprudenza costituzionale*, in «Nomos. Le attualità del diritto», 2, 2021, pp. 1-17.

⁶⁷ *Ibidem*.

riconoscimento della dignità a «tutti i membri della famiglia umana»⁶⁸. Ma è in particolare la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (c.d. Carta di Nizza) ad articolare il concetto in esame, tracciando dei confini, ancorché molto ampi, che ne delimitano il campo interpretativo. Il legislatore europeo, infatti, dedica il primo Capo della Carta proprio alla dignità, sancendo già dal primo articolo la sua inviolabilità, oltre alla necessità che sia rispettata e tutelata, e declinando nei quattro articoli successivi le estrinsecazioni di tale valore: il diritto alla vita, che ha come corollario il divieto della pena di morte (art. 2), il diritto all'integrità fisica e psichica della persona (art. 3), il divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti (art. 4) e il divieto di schiavitù e del lavoro forzato (art. 5). Aprendosi con la tutela della dignità, la Carta di Nizza riconferma che essa «forma il postulato morale che implica ed è implicato da tutti gli altri principi etico-politici costituzionalmente stabiliti, a cominciare dai diritti fondamentali, sia di libertà che sociali, e conseguentemente dall'uguaglianza, che altro non è che l'uguaglianza in tali diritti»⁶⁹. La dignità, in questo disegno, funge da dispositivo attraverso il quale alle persone sono riconosciuti – e non già attribuiti – i diritti fondamentali. O, per meglio dire, attraverso cui gli esseri razionali sono chiamati persone, perché «la loro natura li contraddistingue già come fini in sé stessi, ossia come qualcosa che non può essere usato semplicemente come mezzo, e in conseguenza limita ogni arbitrio»⁷⁰. E sono, dunque, in quanto persone, riconosciute come titolari di diritti. Kant, così, risolve la questione della definizione della dignità umana in un imperativo pratico: «Handle so, daß du die Menschheit sowohl in deiner Person, als in der Person eines jeden andern jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel brauchst»⁷¹.

Già di qui si comprende come lo *street harassment*, anche nel limite delle sue esternazioni verbali, determini una grossolana violazione della dignità della persona che subisce simili molestie. Se, infatti, i commenti si estrinsecano in una valutazione fondata su un principio oggettificante

⁶⁸ Assemblea generale ONU, *Dichiarazione Universale dei Diritti Umani*, Parigi, 1948

⁶⁹ F. Ferrajoli, *Dignità e libertà*, in «Rivista di filosofia del diritto», 1, 8, 2019, pp. 23-32.

⁷⁰ E. Kant, *Fondazione della metafisica dei costumi*, Laterza, Roma-Bari, 1997, pp. 89-91.

⁷¹ *Ibidem*. Trad. «Agisci in modo da trattare l'umanità, così nella tua persona come nella persona di ogni altro, sempre insieme come fine, mai semplicemente come mezzo».

dell'altro da sé, e segnatamente riducendo il corpo altrui o le sue parti allo status di meri strumenti⁷², ben si comprende come, nello sguardo dell'autore, la vittima non esiste come fine a sé stessa, bensì semplicemente come mezzo «da usarsi a piacimento per questa o quella volontà»⁷³. Tale s-personificazione attraverso la reificazione, peraltro, ancorché senz'altro principi nella sfera di chi agisce la molestia, si riflette da ultimo in chi la subisce, attraverso una reazione di auto-oggettificazione⁷⁴. In questo senso si può leggere la molestia di strada come un agente doppiamente lesivo della dignità umana: in un primo momento perché rende il target un “mezzo” – per restare nella concezione metafisica kantiana – annichilendo la sua dimensione personifica, e in seguito agendo direttamente sulla percezione che lo stesso ha di sé, in modo tale da ridurlo, anche nella sua propria concezione personale, ad un mero “insieme di parti”⁷⁵.

Al concetto in esame è funzionalmente – e nominalmente – collegato quello di dignità sessuale. La giurisprudenza di legittimità, in particolare, ha profusamente inserito tale formula nel testo delle decisioni⁷⁶ – specie in tema di violenza sessuale ex art. 609-bis, c.p. e del reato di pornografia minorile ex art. 600-ter, c.p. – senza però mai darne conto in termini definitivi, ma semmai accostandola al ben più noto concetto di libertà sessuale. La nozione di libertà sessuale si rileva anzitutto nel Codice penale del 1930, inserita nel primo Capo del nono Titolo del secondo Libro. Così, i delitti “contro la moralità pubblica e il buon costume” si aprono con il capo relativo proprio ai reati “contro la libertà sessuale”. Ed è lo stesso guardasigilli Alfredo Rocco, nella Relazione al Re per l'approvazione del testo del codice, a definire la libertà sessuale come «libera disposizione del proprio corpo a fini sessuali, entro i limiti del diritto

⁷² S.L. Bartky, op. cit. v. §1.2.2.3 per una disamina dell'oggettificazione femminile attraverso le pratiche di *street harassment*.

⁷³ E. Kant, op. cit., p. 89.

⁷⁴ Sull'auto-oggettificazione v. §1.3 e relativa bibliografia.

⁷⁵ R.M. Calogero, *Objectification theory, self-objectification, and body image*, in T. Cash (a cura di), *Encyclopedia of Body Image and Human Appearance*, Academic Press, 2012, pp. 574-580.

⁷⁶ V. Cass. pen., Sez. Un., Sent., 15/11/2018, n. 51815 in materia di pornografia minorile; Cass. pen., sez. III, Sent., 09/04/2021, n. 13278 in materia di violenza sessuale sul luogo di lavoro; Cass. pen., sez. IV, Sent., 20/05/2020, n. 15512 in materia di violenza sessuale sui minori.

e del buon costume»⁷⁷. Allora, e per i successivi sessantasei anni, i delitti che violavano il bene della libertà sessuale erano in particolare la violenza carnale (art. 519), gli atti di libidine violenti (art. 521) e il ratto, ora a fine di matrimonio (art. 522), ora a fine di libidine (art. 523). Sarà poi Fiandaca a ridefinire la libertà sessuale in termini più ampi, ricomprendendola nel novero dei diritti della personalità:

[La libertà sessuale] è definibile come il diritto di ciascuno di esplicitare liberamente le personali inclinazioni sessuali. Il diritto a una piena esplicitazione, in positivo, delle proprie facoltà sessuali presuppone, ovviamente, che sia innanzitutto garantito il contenuto minimo della libertà sessuale: consistente, in negativo, nell'impedire che il proprio corpo possa – senza previo consenso – essere strumentalizzato da altri per fini di soddisfacimento erotico.⁷⁸

Infine, con la riforma del 15 febbraio 1996, attuata con la legge n. 66, il legislatore unifica le fattispecie di “violenza carnale” e di “atti di libidine violenti” nel nuovo delitto di “violenza sessuale”, e opera un mutamento dell’oggetto giuridico, trasponendo le nuove fattispecie nel Titolo XII, relativo ai delitti contro la persona. Una simile riforma, se non aggiunge niente alla ricostruzione del diritto vivente che, già quando scriveva Fiandaca, assimilava la libertà sessuale a corollario della libertà individuale, ha sicuramente una valenza pedagogica, segnalando ai consociati che la stessa legge penale concepisce la violenza sessuale, più che come un’offesa a una presunta morale pubblica, come una vera e propria aggressione alla persona umana⁷⁹.

È, da ultimo, nella suddetta riforma, ma dapprima nel lavoro dottrinale di chi ha allargato le maglie della nozione di libertà sessuale, che si può ricostruire, *a posteriori*, il concetto di dignità sessuale. In tal senso, il “contenuto minimo” della libertà sessuale quale limite alla strumentalizzazione del corpo altrui per fini di soddisfacimento erotico fonda il nucleo della nozione di dignità sessuale come riconoscimento dell’integrità e dell’indivisibilità dei corpi e delle relative funzioni riproduttive e

⁷⁷ *Relazione al Re per l’approvazione del testo definitivo del Codice penale*, Roma, 19 ottobre 1930 in GU n. 251 del 26 ottobre 1930.

⁷⁸ G. Fiandaca, *Violenza sessuale* (voce), in «*Enciclopedia del diritto*, XLVI, Giuffrè, Milano, 1958.

⁷⁹ *Ibidem*.

sessuali, che dunque saranno fini a loro stessi e mai semplice mezzo. La dignità sessuale si pone in questo modo, comprensibilmente, quale *species* del *genus* dignità, sottolineando più precisamente le implicazioni delle molestie che, come *supra* riportato, sovente si riferiscono o hanno ad oggetto proprio quelle parti del corpo generalmente “sessualizzate”.

2.2.1.2. *Il bene giuridico dell'onore*

Meno complessa appare la definizione dell'altro bene giuridico che viene in rilievo nell'analisi del contenuto delle molestie: l'onore.

Alla tutela dell'onore è infatti preordinato un intero Capo del Codice penale, che comprende in particolare il reato depenalizzato di ingiuria (art. 594) e il delitto di diffamazione (art. 595). Dalla lettera delle due fattispecie si possono far discendere altrettante duplici distinzioni che caratterizzano la complessità del bene in esame. Anzitutto, l'art. 594, oggi trasposto, almeno nella parte qui d'interesse, nell'art. 4, lett. a), d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, punisce chi offende «l'onore e il decoro» di una persona. La differenza tra i termini, segnalata dal legislatore del 1930, sta nella diversa qualificazione che si dà alla dignità quale, ancora una volta, nucleo essenziale del bene in oggetto. Così, l'onore farebbe riferimento alla “dignità morale” e alle condizioni sociali da cui essa dipende, mentre il decoro riguarderebbe «la dignità fisica, sociale o intellettuale dell'individuo»⁸⁰. Il secondo ordine differenziale muove invece dal raffronto del testo dei due articoli in parola: se, infatti, l'ingiuria tutela onore e decoro, la fattispecie di diffamazione tutela la *reputazione*. Qui interviene nuovamente Rocco, che opera una distinzione tra il piano soggettivo e quello oggettivo:

Inteso in senso soggettivo, [l'onore] si identifica col sentimento che ciascuno ha della propria dignità morale, e designa quella somma di valori morali che l'individuo attribuisce a sé stesso [...]. Inteso, invece, in senso oggettivo, è la stima o l'opinione che gli altri hanno di noi; rappresenta cioè il patrimonio morale che deriva dall'altrui con-

⁸⁰ Ministero della giustizia e degli affari di culto, Lavori preparatori del Codice penale e del Codice di procedura penale», vol. V, parte II, Relazione sui Libri II e III del Progetto, Roma, 1929, p. 402.

siderazione e che, con termine chiaramente comprensivo, si definisce reputazione.

In tal guisa è agevole stabilire che il sentimento personale dell'onore viene leso con fatti immediatamente sensibili alla persona, indipendentemente dal loro riflesso sulla opinione altrui, e cioè con offese pronunciate alla presenza del soggetto passivo; mentre la reputazione può solo esser lesa con la divulgazione presso gli altri di offese, che comunque la sminuiscano.⁸¹

Al di là della funzionalità delle distinzioni, che per la miglior dottrina è più dogmatica che ermeneutica⁸², lo *street harassment*, quale molestia agita direttamente nei confronti di una persona, agisce su quell'onore e quel decoro intesi nel senso più soggettivo.

Muovendo su un piano costituzionale, la discussione in ordine alla derivazione dei beni in esame dai principi costituzionali si è concentrata, in particolar modo, sull'identificazione di un limite alla libertà di manifestazione del pensiero⁸³, desumendolo ora dall'art. 2, Cost., in forza del quale «la Repubblica garantisce i diritti inviolabili dell'uomo»; ora dal combinato disposto degli artt. 2 e 3, dai quali «discenderebbe una configurazione del diritto alla libera manifestazione del pensiero come un diritto posto e garantito in funzione del singolo per esaltare l'umana personalità e non certo per consentirne l'impune umiliazione»⁸⁴; ora, ancora, dal solo art. 3. Secondo quest'ultima impostazione, attribuibile ad Esposito, la disposizione secondo cui “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale” pretende

che la società e ciascun membro di essa non si elevi mai, in buona o in mala fede, a giudice delle altrui indegnità e che non esprima con gli atti o con le parole, direttamente o attraverso il riferimento di determinati fatti ritenuti spregevoli, valutazioni negative sulle persone [...].⁸⁵

⁸¹ *Ibidem.*

⁸² Così E. Musco, op. cit.

⁸³ *Ivi*, pp. 138-139.

⁸⁴ *Ibidem.*

⁸⁵ C. Esposito, *La libertà di manifestazione del pensiero nell'ordinamento italiano*, in «Rivista italiana per le scienze giuridiche», 2, 2011 [ed. or. 1957-1958], pp. 35-36.

Questa posizione può ben spiegare il rilievo costituzionale che ha il bene dell'onore, *lato sensu* inteso, quale specificazione del bene della dignità non più come statuizione della finitezza del sé, bensì quale affermazione del sé in un contesto sociale, del valore del singolo come pari nella società⁸⁶. Le molestie di strada, in questo senso, contribuiscono a rinforzare l'ordine gerarchico tra i generi se non ponendo le donne al di fuori della società, considerandole meno-che-umane o semplici mezzi per fini altri, e quindi violando la loro stessa dignità, almeno intaccando quel principio che apre l'art. 3 della Costituzione.

2.2.1.3. *L'integrità psichica e fisica*

Come visto *supra* (v §1.2.1), le molestie si possono manifestare in forma *lato sensu* verbale, attraverso commenti, volgarità, insulti, allusioni sessuali occhiolini, fischi, eccetera⁸⁷, o in forma fisica, con colpi, pizzichi o manate⁸⁸. Escludendo dall'oggetto dello studio le più gravi conseguenze che possono seguire le molestie di strada (*id est*: stupro, percosse e lesioni *lato sensu* intese, finanche il femminicidio) che sono perlopiù direttamente normate e punite dall'ordinamento penale, lo *street harassment* si compone di una serie di comportamenti che, per le conseguenze già ampiamente discusse, si può sostenere intacchino l'integrità fisiopsichica delle persone che li subiscono.

Il diritto all'integrità personale è previsto anzitutto dall'art. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, norma ricompresa, ancora una volta, all'interno di quel novero di diritti che fa da corollario alla dignità umana. «Ogni individuo» – recita la norma – «ha diritto alla propria integrità fisica e psichica». Lo stesso bene giuridico è tutelato dalla nostra Costituzione, che all'art. 32 qualifica la salute «come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività». Integrità e salute si possono così considerare come “due facce della stessa medaglia”: nel primo caso la tutela è squisitamente negativa, nei termini di una pretesa del singolo all'astensione da parte di tutti da qualsiasi comportamento che

⁸⁶ E. Musco, op. cit., p. 145.

⁸⁷ Per un'elencazione ampia, ancorché non esaustiva v. §1.2.1 e relativa bibliografia.

⁸⁸ *Ibidem*.

possa mettere a repentaglio l'integrità della sua salute e fisica e psichica⁸⁹ (*neminem laedere*)⁹⁰. D'altra parte, il diritto alla salute è inteso anche quale diritto sociale, la cui tutela impegna tutti i soggetti della "Repubblica", che devono assicurare le condizioni minime di salute e il benessere psico-fisico dell'individuo⁹¹.

Per quanto qui d'interesse, emerge il diritto all'integrità quale bene giuridico da tutelare (almeno) nella sua dimensione minima, cioè come astensione dei consociati dal recare danno ad altri. Tale danno si può ritenere si espliciti, almeno limitatamente a tutti quei comportamenti molesti che non eccedono la suesposta descrizione esemplificativa, quale danno all'integrità psichica, considerando che le declinazioni della violazione della dimensione fisica contemplanò il dolore (come nel reato di percosse *ex art. 581*) o la malattia (nelle fattispecie di lesioni *ex artt. 582 ss.*), dimensioni che, nel caso delle molestie in esame, sono sovente messe in ombra dalle conseguenze psicologiche nelle vittime⁹². Vale la pena, dunque, delinere, anche brevemente, il bene giuridico della integrità psichica.

Attilio Nisco ricostruisce il valore dell'integrità psichica come bene giuridico meritevole di tutela sulla scorta della dottrina di Binding⁹³. Il giurista tedesco distingue i delitti contro la libertà secondo che l'oggetto dell'aggressione sia la *Willensbildung*, ossia la formazione della volontà; la *Willensbetaetigung* quale capacità di azionamento della propria volontà; ovvero la *Willensentschliessung*: la capacità di risoluzione secondo motivi propri⁹⁴. Più semplicemente, si distinguono i delitti sulla base del momento in cui agiscono, se prima della formazione della volontà, andando ad agire sulla stessa (nel primo caso), ovvero se a valle della decisione presa, influenzandone la fenomenologia. È, segnatamente, in questi ultimi casi che emerge la violazione dell'integrità psichica che interes-

⁸⁹ F. Minni, A. Morrone, *Il diritto alla salute nella giurisprudenza della Corte costituzionale italiana*, in «Rivista della Associazione dei Costituzionalisti Italiani», 3, 2013.

⁹⁰ La stessa Carta di Nizza distingue l'integrità, prevista all'art. 3, dal diritto alla salute, inserito all'art. 35, nel Capo relativo alla "solidarietà", il quale sancisce il diritto di «accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche».

⁹¹ F. Minni, A. Morrone, *op. cit.*

⁹² V. R.R. Valtorta, *et al.*, *op. cit.*

⁹³ A. Nisco, *La tutela penale dell'integrità psichica*, Giappichelli, Torino, 2012, pp. 31 ss.

⁹⁴ K. Binding, *Lehrbuch des Gemeinen Deutschen Strafrechts*, Leipzig, 1902, cit. in *ivi*, p. 34.

sa questo lavoro: tali fattispecie mettono in discussione l'autodeterminazione della vittima e minano la sua capacità di «attribuire alle sue scelte motivi altrettanto suoi»⁹⁵. Il corollario dell'integrità psichica che sovrviene qui si può dunque definire come la libertà di autodeterminazione della propria volontà e delle proprie emozioni. Non essendo, peraltro, le emozioni sufficientemente oggettivizzabili da poter determinare una loro possibile coartazione o manipolazione (com'è invece possibile determinare per la volontà), lo strumento per misurare l'offesa dei processi psichici emotivi sarà necessariamente la sofferenza⁹⁶.

In questo senso vanno letti i *negative psychological outcomes* dell'indagine di Valtorta *et al.* (v. Tabella 3) riportati nel capitolo precedente: come sofferenza individuale risultato della violazione dell'integrità psichica delle vittime di *street harassment*.

2.2.1.4. *La libertà di movimento*

La libertà di movimento è il bene che, tra tutti quelli che vengono in rilievo nell'analisi giuridica delle molestie di strada, trova diretto riferimento nel testo costituzionale.

Lo studio del valore della libertà di movimento si è concentrato, in particolare negli ultimi anni, sulla sua dimensione squisitamente sovranazionale ed internazionale, focalizzandosi ora sul superamento delle frontiere all'interno dell'Unione Europea, trasponendolo quindi nelle "libertà di circolazione", ora muovendo dal piano della crisi migratoria, quale diritto di emigrare, previsto in particolare dall'art. 2, co. 2 del Protocollo Addizionale n. 4 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, ma anche dalla nostra Costituzione, all'art. 35, co. 4. La dimensione della libertà di movimento in senso fisico è invece ascritta a corollario della libertà personale di cui all'art. 13, Cost., alla cui tutela sono peraltro preordinate le fattispecie del Codice penale previste nella Sezione II del Capo III del Titolo relativo ai delitti contro la persona⁹⁷.

⁹⁵ Ivi, p. 36.

⁹⁶ Ivi, p. 67-68.

⁹⁷ G. Fiandaca, *Violenza sessuale* (voce), in «*Enciclopedia del diritto*», agg. IV, Giuffrè, Milano, 2000.

Il rapporto tra libertà di circolazione alla stregua dell'art. 16 e libertà personale *ex* art. 13 va approfondito, ancorché brevemente. Le norme che rientrano nella sfera di applicazione di quest'ultima disposizione costituzionale, infatti, implicano che nessuna restrizione possa avvenire senza intervento dell'autorità giudiziaria, che contro i provvedimenti restrittivi sia sempre ammesso il ricorso in Cassazione per violazione di legge (art. 111 cost.) e che cittadini e stranieri godano delle stesse garanzie⁹⁸. Di contro, l'unica garanzia riservata alla libertà di circolazione sancita dall'art. 16, Cost. è la riserva di legge rafforzata (dalle ragioni di sanità o sicurezza), valevole peraltro solo per i cittadini⁹⁹. Autorevole dottrina ha tratto, da ciò, alcune considerazioni:

Secondo il Vassalli, che ha particolarmente approfondito il problema, si avrebbe restrizione della libertà personale ogni qual volta sia limitata la libertà esterna del soggetto in tutta la serie delle sue possibili direzioni, o in una serie indefinita di esse; e restrizione della libertà di circolazione e di soggiorno, quando il limite si riferisce a una zona avente rilievo e individualità giuridica (comune, provincia, regione, Stato), dove sia lecito o illecito circolare. La libertà personale si riferirebbe alla persona in sé e per sé considerata, la libertà di circolazione e di soggiorno alla sua vita di relazione.¹⁰⁰

In quest'ottica, nel nostro lavoro viene in rilievo la libertà di movimento quale *species* del *genus* libertà personale, sebbene, in entrambe le specificazioni, ciò che viene in evidenza sono sempre i rapporti tra cittadini (*rectius*, individui) e autorità, fungendo il dettato costituzionale da limite all'espressione del potere statale. La dimensione della libertà di movimento quale limite all'autorità è ulteriormente evidenziata dalla lettura delle stesse fattispecie penali a cui è attribuito il compito di tutelare la "libertà personale". Facendo riferimento, infatti, alla normativa codicistica precedente alla predetta riforma del 1996, la Sezione II si apre con il "sequestro di persona" (art. 605), unico reato comune, a cui seguono fattispecie riferite unicamente ad abusi dei pubblici ufficiali (artt. 606-609). Invero, mal

⁹⁸ M.M. di Celso, *Circolazione e soggiorno (libertà di)* (voce), in «Enciclopedia del diritto», VII, Giuffrè, Milano, 1960

⁹⁹ *Ibidem*.

¹⁰⁰ G. Vassalli, *La libertà personale nel sistema delle libertà costituzionali*, in «Scritti giuridici in onore di Piero Calamandrei», V, Cedam, Padova, 1956, pp. 354 ss., cit. in *ibidem*.

si comprendono le motivazioni del legislatore del 1996, il quale ha inserito nella presente Sezione i reati cc.dd. sessuali (artt. 609-bis ss.) e non invece in quella seguente, relativa ai delitti contro la libertà morale, tradotta nella sostanziale facoltà di autodeterminazione, più confacente alle fattispecie innovate dalla riforma, che mai si riferiscono alla libertà di movimento, comunque interpretata.

D'altra parte, il bene in oggetto è quello che più indirettamente viene leso dalle molestie di strada, ancorché non si possa dire che le conseguenze non siano visibili¹⁰¹. Se infatti il singolo episodio di molestia viola sicuramente la dignità e l'onore, comunque specificati, della persona a cui la stessa è rivolta, e se induce immediatamente un senso di vergogna, disagio, paura o terrore¹⁰² che intacca l'integrità psichica della vittima, non si può parimenti valutare positivamente l'eziologia con la restrizione della libertà di movimento. Con ciò intendo sostenere l'impossibilità di includere la restrizione della possibilità di circolazione nella tutela che il diritto penale può offrire in termini di criminalizzazione, perché non è il comportamento molesto per sé solo a determinare tale limitazione, quanto più la paura o comunque lo stato psicologico che deriva dall'esposizione allo *street harassment* (in particolare in determinate zone della città), costituendo dunque una conseguenza solo secondaria. In altri termini, sostenere che la molestia violi direttamente la libertà di movimento costituirebbe una estensione eccessivamente ampia nella valutazione delle conseguenze del reato, che arriverebbe ad evadere finanche i limiti della personalità della responsabilità penale.

La lesione della libertà di movimento, invece, va analizzata attraverso la lente della criminologia e delle scienze sociali, in modo da guidare le scelte legislative e, in particolare, regolamentali degli enti locali. Più che un ruolo ermeneutico o giustificativo della criminalizzazione, la libertà di movimento va considerata perché implica l'esistenza di aree (*lato sensu* intese, geografiche come temporali) della città non attraversate dalle donne in quanto concentrative di autori di *street harassment*. E dunque suggerisce la possibilità e necessità di intervenire puntualmente su quei luoghi.

¹⁰¹ Si veda la Tabella 4, in cui il 52% delle donne rispondenti riferisce di evitare alcune aree o strade della città in conseguenza delle molestie subite.

¹⁰² Si veda la Tabella 3.

2.2.2. *Le norme a tutela dei beni giuridici lesi*

Visti i beni giuridici lesi dalle molestie di strada, si rende ora necessario analizzare le forme e i modi che il legislatore penale adotta per tutelarli, per infine individuare, se esiste, il vuoto normativo che lascia impunito lo *street harassment*.

2.2.2.1. *Lo street harassment nella sua dimensione fisica e il reato ex art. 609-bis*

Al di là del profilo sistematico *supra* rintracciato, le fattispecie che il legislatore pone a tutela della dignità nella sua specificazione sessuale, e che dunque possono rilevare nella criminalizzazione dello *street harassment* sono quelle previste dagli artt. 609-bis ss. del Codice penale, introdotte con la l. n. 66/1996. È in particolare l'art. 609-bis, c.p. ad esprimere una simile tutela, concentrandosi gli altri – oltre che sulla previsione di circostanze aggravanti – sulla tutela dell'integrità (o intangibilità) sessuale del minore¹⁰³. L'articolo in parola, come detto, nasce dalla volontà del legislatore di unificare le fattispecie di "violenza carnale" e di "atti di libidine violenti", i quali punivano rispettivamente la costrizione altrui alla congiunzione carnale e gli "atti di libidine" diversi dalla essa. Ciò perlopiù al fine di evitare la c.d. "vittimizzazione secondaria"¹⁰⁴ che sovente colpiva le vittime, le quali erano sottoposte a indagini mortificanti per identificare la figura di reato confacente al torto subito¹⁰⁵.

Il legislatore del 1996 ha dunque coniato, per sopperire all'abrogazione di due delitti in favore di una sola fattispecie, il termine "atti sessuali", quale oggetto materiale dell'azione *ex art. 609-bis, c.p.* (e indirettamente anche del reato di violenza sessuale di gruppo *ex art. 609-octies, c.p.*, che vi fa riferimento). Alla carenza definitoria del concetto di "atto sessuale", ha sopperito, come sovente avviene, la giuri-

¹⁰³ S. Marani, *I delitti contro la persona*, Cedam, Padova, 2007, pp. 466-467.

¹⁰⁴ Per la definizione di vittimizzazione secondaria v. nota 151.

¹⁰⁵ S. Marani, *op. cit.*, p. 431. Un simile scopo, ancorché nobile, non è stato veramente raggiunto dal legislatore, in quanto prevedendo una commisurazione della pena secondo la gravità del fatto, ancora espone la vittima a indagini invasive e potenzialmente dannose.

sprudenza di legittimità, dapprima con la sent. Cass. pen., Sez. III, 02/07/2003, n. 36758, secondo cui:

[i]n tema di violenza sessuale, deve ritenersi «atto sessuale», previsto dall'art. 609-bis c.p., oltre al coito di qualsiasi natura, ogni atto diretto ed idoneo a compromettere la libertà della persona attraverso l'eccitazione o il soddisfacimento dell'istinto sessuale dell'agente. Ne consegue che per la configurabilità del reato occorre la contestuale presenza di un requisito soggettivo, consistente nel fine di concupiscenza (ravvisabile anche nel caso in cui l'agente non ottenga il soddisfacimento sessuale), e di un requisito oggettivo, consistente nella concreta idoneità della condotta a compromettere la libertà di autodeterminazione del soggetto passivo nella sua sfera sessuale e a suscitare o soddisfare la brama sessuale dell'agente.

Quindi, più specificamente, attraverso la sent. Cass. pen., Sez. IV, 03/10/2007, n. 3447, che sancisce la nozione di “atti sessuali” come comprensiva di:

tutti quegli atti che esprimono l'impulso sessuale dell'agente e che comportano una invasione della sfera sessuale del soggetto passivo, inclusi, pertanto, i toccamenti, i palpeggiamenti e gli sfregamenti sulle parti intime della vittima, tali da suscitare la concupiscenza sessuale anche in modo non completo e per un tempo di breve durata.

In entrambi i casi, gli Ermellini implicano nella definizione degli atti sessuali un rapporto *corpore corpori*, limitando l'applicabilità della fattispecie a tutte quelle manifestazioni fisiche della violenza sessuale. Nel contesto del fenomeno in esame in questo lavoro, si possono dunque facilmente far rientrare sotto questo “ombrello” tutte quelle molestie che esorbitano dalla dimensione verbale (c.d. *catcalling*), consistendo nei «pizzichi, colpi e manate» cui fa riferimento Gardner nella sua opera¹⁰⁶ oltre che alle altre forme descritte *supra*. Negli altri casi, secondo la stessa Suprema Corte, in presenza, cioè, di «espressioni verbali a sfondo sessuale o di atti di corteggiamento invasivo ed insistito diversi dall'abuso sessuale» si ricadrebbe nell'ipotesi contravvenzionale della “molestia sessuale” quale specificazione del reato *ex art.* 660, c.p.¹⁰⁷.

¹⁰⁶ C.B. Gardner, op. cit.

¹⁰⁷ Cass. pen., Sez. III, Sent., 04/10/2013, n. 40973.

Bisogna però interrogarsi, da ultimo, sull'opportunità ricomprendere in una stessa fattispecie criminosa tutti i comportamenti di violenza sessuale *lato sensu* intesi. Al di là della rubrica della norma, l'art. 609-bis come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità punisce in egual modo l'intero spettro di comportamenti compresi tra lo stupro *stricto sensu* considerato, come penetrazione forzata, e il palpeggiamento comunque effettuato, con l'unica ponderazione svolta dal terzo comma, il quale istituisce una circostanza attenuante speciale nei casi di "minore gravità". Non si può negare che i comportamenti rientranti nel suddetto spettro siano da considerarsi violenti¹⁰⁸, in quanto intenzionali, indesiderati, superflui e dannosi¹⁰⁹, e relativi alla sfera sessuale¹¹⁰ della vittima. È dubbio, però, che la diversa intensità dell'intrusione agita dai comportamenti suddetti possa essere correttamente qualificata alla stregua della stessa fattispecie, ancorché modulata dall'attenuazione. Se infatti ben si comprendono le intenzioni del legislatore del 1996 nell'unificare il delitto di violenza sessuale, tale *ratio* è puntualmente disattesa dalla prassi, ove la qualificazione corretta del fatto necessita di un'indagine approfondita che sovente, per l'inadeguatezza dei magistrati più che per la lettera della legge, si risolve in valutazioni, commenti e decisioni che determinano una vittimizzazione secondaria del soggetto passivo¹¹¹. Anche in un'ottica di tassatività del diritto penale, sarebbe opportuno prevedere fattispecie diverse a fronte di lesioni che,

¹⁰⁸ L'interpretazione del concetto violenza che la Corte di Cassazione ha dato nell'applicazione del delitto in esame ha visto un'evoluzione da una primordiale forma di violenza come fisica o psichica, e quindi come costrizione o coartazione, a un riconoscimento del dissenso della vittima quale elemento di tipicità della fattispecie (Cass. Sez. III, 19/06/2018, n. 52835). Sul punto v. M. Botto, *Le molestie sessuali "dentro" e "fuori" dal confine dell'art. 609-bis, c.p. Un'indagine sulla distinzione tra molestia e aggressione sessuale a partire dalla "doppia narrazione" degli "atti repentini"*, in «Archivio Penale», 2, 2023.

¹⁰⁹ S. Hamby, op. cit. Cfr. definizione di violenza di genere *supra* a §1.1.2.

¹¹⁰ La Suprema Corte fa riferimento a tutti quegli atti che coinvolgono le zone cc.dd. "erogene", utilizzando una linea esegetica "anatomico-culturale", di portata più ampia rispetto alla interpretazione medico-psicologica. In alcune pronunce, peraltro, la Cassazione affianca al criterio culturale anche una concezione "contestuale-relazionale" che evidenzia la rilevanza di tutti quegli atti che incidono sulla libertà sessuale della persona offesa considerando più il contesto in cui gli stessi si manifestano rispetto alle zone oggettivamente definibili come erogene. Sul punto v. M. Botto, op. cit.

¹¹¹ Sul punto si veda *Osservatorio sulla violenza contro le donne n. 1/2022 – La vittimizzazione secondaria*, su sistemapenale.it (consultato in data 8 gennaio 2026), che riporta in particolare la sentenza della Corte EDU relativa al caso J.L. c. Italia del 27 maggio 2021.

purché indirizzate allo stesso bene, si pongono su piani di gravità e conseguenze diverse.

2.2.2.2. *La creazione giurisprudenziale del reato di molestia sessuale*

L'ordinamento penale italiano in alcun luogo prevede la fattispecie di molestia sessuale. Una prima definizione si ha con la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (c.d. Convenzione di Istanbul), al cui art. 40 si legge:

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che qualsiasi forma di comportamento indesiderato, verbale, non verbale o fisico, di natura sessuale, con lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona, segnatamente quando tale comportamento crea un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo, sia sottoposto a sanzioni penali o ad altre sanzioni legali.

Sulla scorta di questa definizione, il GREVIO (*Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence*) corpo nato per monitorare l'implementazione della Convenzione negli Stati parte, ha suggerito all'Italia di dotarsi di una legislazione *ad hoc* in tema, evidenziando come:

The criminal conduct described in Article 40 of the convention can be subsumed under different existing legal provisions, both criminal and civil, none of which, however, encompasses the entire spectrum of unwanted behaviour of a sexual nature targeted by this provision.¹¹²

Le “*legal provisions*” cui fa riferimento il GREVIO, in particolare, sono il delitto violenza sessuale (art. 609-bis, c.p.), il delitto di violenza privata (art. 610, c.p.), i maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572, c.p.), il reato depenalizzato di ingiuria (art. 4, lett. a), d.lgs. 15 gennaio 2016 n. 7) e il Codice delle pari opportunità (d.lgs. 11 aprile 2006 n. 198). *Icto oculi* si rileva l'assenza dell'unica fattispecie la quale, ancor-

¹¹² GREVIO, *Baseline evaluation report. Italy*, Council of Europe, Strasburgo, 13 gennaio 2020, pp. 64 ss.

ché posta a tutela della “tranquillità pubblica”, ha trovato applicazione giurisprudenziale proprio nei casi di molestie verbali: la contravvenzione di molestie ai sensi dell’art. 660, c.p.

Come visto poc’anzi, si rintraccia nella giurisprudenza, di legittimità¹¹³ come di merito¹¹⁴, la punibilità dello *street harassment* verbale alla stregua di una molestia. Essa, invero, viene ulteriormente qualificata come “sessuale” alla luce del motivo che la determina, e non già del momento dell’agire¹¹⁵. Con ciò intendendo che la condotta che qualifica la molestia sessuale non può scadere nella dinamica fisica (*corpore corpori*) senza che intervenga il ben più grave delitto di violenza sessuale a riquificarla. Al netto del diritto vivente, questo lavoro abbisogna di un’analisi del reato contravvenzionale in esame, anche alla luce di quanto esposto in materia di *street harassment*.

Dell’art. 660, c.p. rileva anzitutto la collocazione all’interno del codice. Il legislatore del 1930 ha infatti inserito la fattispecie nel Libro III, qualificandola come contravvenzione, e in particolare nel Titolo I, che comprende le contravvenzioni “di polizia” (invero la quasi totalità delle contravvenzioni è ricompresa nel medesimo Titolo). In altri termini, il reato di molestia è preordinato dal legislatore alla tutela dell’ordine pubblico, sotto lo specifico aspetto dei perturbamenti che ad esso possono derivare dalla presenza di fatti di disturbo o molestia al singolo individuo, proprio in vista delle reazioni che a tali fatti possono opporre quest’ultimo o i terzi spettatori¹¹⁶. L’evoluzione dottrinale, d’altra parte, ha permesso il superamento di una simile impostazione. Se è vero infatti, sostiene Antolisei, che la collocazione di una figura criminosa in una data classe sta a significare che il legislatore ha ravvisato in essa l’offesa dell’interesse che caratterizza la categoria, nulla giustifica che soltanto l’interesse in parola debba essere considerato nell’interpretazione della legge¹¹⁷.

¹¹³ Tra tutte v. Cass. pen., Sez. III, Sentenza, 12/05/2010, n. 27042, Cass. pen., Sez. III, Sentenza, 06/06/2008, n. 27762, Cass. pen., Sez. III, Sentenza 26/10/2005, n. 45957.

¹¹⁴ Ad es. v. Tribunale Firenze, Sez. I, 08/08/2016, n. 4334, Tribunale Trento, 26/10/2013, n. 844.

¹¹⁵ In particolare, v. Cass. pen., Sez. III, Sentenza, 05/06/2008, n. 27469.

¹¹⁶ G.M. Flick, *Molestia o disturbo alle persone* (voce), in «Enciclopedia del diritto», XXVI, Giuffrè, Milano, 1976.

¹¹⁷ F. Antolisei, *Manuale di diritto penale. Parte speciale - I*, Giuffrè, Milano, 2002, p. 28.

E meno ancora si può ammettere che l'interesse risultante dal collocamento sistematico della fattispecie sia *in ogni caso* prevalente sugli altri¹¹⁸. Su questa scorta, lo stesso Antolisei, come altra dottrina, ha sostenuto il carattere direttamente lesivo di beni della persona più che dell'ordine pubblico¹¹⁹. Mentre, più cautamente, la giurisprudenza ha accordato una protezione solo mediata alla «quiete individuale»¹²⁰. Da ultimo, però, è il legislatore della recente riforma c.d. “Cartabia” (dal nome della allora Ministra della Giustizia ed ex Presidente della Corte costituzionale, Marta Cartabia) a qualificare, nei fatti, la contravvenzione come tutelante un bene individuale più che un interesse pubblicistico. Il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ha infatti modificato la norma, introducendo la procedibilità del reato a querela di parte, cui fanno eccezione i casi in cui il soggetto passivo sia una persona incapace, per età o per infermità. La procedibilità a querela di parte si pone così in antitesi alla protezione di un bene giuridico di carattere spiccatamente pubblicistico qual è l'ordine pubblico, anche nella sua specificazione della “tranquillità pubblica”.

L'elemento oggettivo della fattispecie è costituito dall'endiadi «molestia o disturbo» che parte della dottrina distingue secondo che alteri in modo doloroso, fastidioso o importuno lo stato psichico di una persona, sia durevolmente che momentaneamente, sia direttamente che mediatamente (la molestia), ovvero comprenda tutto ciò che semplicemente altera le normali condizioni in cui si svolgono le occupazioni delle persone (il disturbo)¹²¹. Mentre altra parte la considera di valore soltanto descrittivo, finalizzata a delineare una condotta suscettibile di estrinsecarsi in molteplici ipotesi di casistica¹²² le quali, in generale, hanno l'effetto di «importunare e di produrre disturbo nell'altrui sfera privata o nell'altrui vita di relazione»¹²³. Ulteriori elementi caratterizzanti la condotta in termini oggettivi e soggettivi sono rispettivamente il luogo (in senso lato) e i modi in cui essa si manifesta. L'art. 660 prescrive infatti che la

¹¹⁸ *Ibidem*.

¹¹⁹ F. Antolisei, *Manuale di diritto penale. Parte speciale - II*, Giuffrè, Milano, 1972, p. 663.

¹²⁰ Cass. pen., Sez. I, Sentenza, 22/02/2011, n. 10983, Cass. pen., Sez. I, Sentenza, 22/02/2011, n. 10983

¹²¹ Sul punto si veda V. Manzini, *Trattato di diritto penale italiano*, X, UTET, Torino, 1964, pp. 188 ss.

¹²² Così G.M. Flick, op. cit.

¹²³ Tribunale Ascoli Piceno, Sentenza, 15/10/2020, n. 424.

molestia, per essere tale, debba consumarsi «in luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono». Esso va peraltro interpretato, secondo Manzini, nei termini più ampi, relativi alla causa o all'effetto del turbamento: le molestie o disturbi possono cioè provenire da o essere diretti a un luogo privato, se vittima e autore rispettivi si trovano in un luogo pubblico o aperto al pubblico¹²⁴.

Quanto al requisito soggettivo, la molestia si integra in presenza di «petulanza o altro biasimevole motivo». Tale disposizione dà rilievo, nonostante la natura contravvenzionale del reato, all'elemento soggettivo del dolo, che taluni qualificano come specifico, richiedendo cioè un fine petulante o biasimevole per l'addebitabilità del reato. Mentre altra parte della dottrina e la giurisprudenza qualifica come generico, ritenendo «ininfluente il movente per il quale il soggetto si induca ad agire»¹²⁵, sostenendo che petulanza o altro biasimevole motivo siano condizioni attinenti all'elemento oggettivo del reato, più che al dolo specifico¹²⁶. Non si vedrebbe infatti come un coefficiente modale (petulanza) e un elemento che appare, proprio perché alla prima parificato, più di ragione obiettiva dell'azione che di scopo soggettivo, possano determinare la qualifica dell'elemento soggettivo come di dolo specifico¹²⁷. È peraltro la stessa giurisprudenza a delineare i concetti di petulanza e biasimevole motivo: la prima si risolverebbe in un modo di agire «pressante ed indiscreto, tale da interferire sgradevolmente nella sfera privata di altri»¹²⁸, in una condotta «fastidiosamente insistente e invadente»¹²⁹; il carattere biasimevole del motivo, invece, viene colto nella sua idoneità a suscitare sdegno o biasimo, per il contrasto con le norme della convivenza sociale¹³⁰.

Va rilevato, infine, che per indirizzo giurisprudenziale consolidato, non è necessaria l'abitualità della condotta *lato sensu* molesta per integrare il reato in esame, bastando anche una sola azione di disturbo¹³¹.

¹²⁴ V. Manzini, op. cit., pp. 197-198.

¹²⁵ Tribunale Udine, Sentenza, 16/04/2021, n. 633.

¹²⁶ Cass. pen., Sez. I, 25/10/1994, n. 12230.

¹²⁷ Sul punto, G.M. Flick, op. cit.

¹²⁸ Da ultimo Cass. pen., Sez. I, 10/02/2023, n. 18744.

¹²⁹ Cass. pen., Sez. I, 28/09/2017, n. 35718.

¹³⁰ G.M. Flick, op. cit.

¹³¹ Sul punto v. Cass. pen., Sez. I, 12/06/2018, n. 19631, Cass. pen., Sez. I, 07/02/2017, n. 26336, Cass. pen., Sez. I, 23/05/2014, n. 31622, Cass. pen., Sez. I, Sentenza, 07/11/2013, n. 3758, da ultimo Cass. pen., Sez. I, 10/02/2023, n. 18744.

Alla luce di quanto sin qui esposto, ben si comprende come la giurisprudenza abbia sussunto le condotte di *street harassment* verbale nella fattispecie di cui all'art. 660. Si tratta infatti di comportamenti che avvengono in un luogo pubblico o aperto al pubblico, che senz'altro alterano lo stato psichico o comunque le normali condizioni in cui si svolgono le occupazioni delle persone e che, anche in difetto di petulanza, sono mosse da motivi oltremodo biasimevoli. L'azione delle corti, però, non si è limitata alla mera riconduzione alla norma di un insieme di comportamenti molesti. La Cassazione, infatti, nell'interpretare il delitto di violenza sessuale in opposizione alla contravvenzione in esame, delinea un elemento oggettivo distinto da quello desumibile dalla lettera della norma: il reato che la stessa Corte denomina «molestia sessuale» è integrato in presenza di «espressioni volgari a sfondo sessuale» o di atti di corteggiamento non gradito, invasivo ed insistito diversi dall'abuso (*rectius*, violenza) sessuale¹³².

Si rileva, in questo senso e da ultimo, che in data 13 ottobre 2022 è stato presentato un disegno di legge (N. 89) presso il Senato che prevede l'introduzione di un nuovo delitto di «molestie sessuali», da inserire all'art. 609-ter.1¹³³. La norma punirebbe – fatta salva la maggiore gravità – «chiunque, con minacce, atti o comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, in forma verbale o gestuale, reca a taluno molestie o disturbo violando la dignità della persona», prevedendo varie aggravanti fondate sulla qualificazione del rapporto tra autore e vittima, oltre alla procedibilità per querela irrevocabile. La formulazione sembra prendere le mosse dall'omonima costruzione giurisprudenziale delle molestie sessuali, limitandosi infatti a quelle di carattere verbale o gestuale, posto che la dimensione fisica determina la sussunzione nel reato ex art. 609-bis. Il dubbio si pone sulla chiusura, ove il legislatore si riferisce alla «violazione della dignità della persona»: non si comprende infatti se una simile specifica sia da considerarsi elemento oggettivo della condotta, condizione obiettiva di punibilità, ovvero se più probabilmente puntualizzi (inutilmente) una conseguenza delle molestie che è già *in re ipsa*.

¹³² Cass. pen., Sez. III, 06/06/2008, n. 27762, Cass. pen., Sez. III, 13/07/2010, n. 27042, Cass. pen., Sez. III, 05/06/2008, n. 27469.

¹³³ Un nuovo disegno di legge, recante la medesima iniziativa e ulteriori modifiche agli artt. 609-bis e 609-ter, c.p. è stato presentato il 9 dicembre 2025 (N. 1743).

2.2.2.3. *Le altre fattispecie*

Si è sin qui delineata un'endiadi giurisprudenziale che, nei fatti, esaurisce la quasi totalità delle condotte considerabili alla stregua dello *street harassment* come finora definito. Da un lato, infatti, i comportamenti che scadono nella dimensione fisica *corpore corpori* vengono sussumti nella violenza sessuale; mentre dall'altro, la sfera verbale è legata all'art. 660, come interpretato dalla Suprema Corte. La carenza di una fattispecie *ad hoc* rileva dunque, più che sul piano della punibilità, su quello della misura della pena: l'art. 609-bis prevede una cornice edittale che va dai sei ai dodici anni di reclusione, che in applicazione della attenuante speciale di cui al comma terzo può ridursi nel minimo a due anni, mentre la contravvenzione di molestie prevede un massimo di sei mesi di arresto e 516 euro di ammenda, oblabile *ex art.* 162-bis, c.p. Una così ampia distanza – e in particolare una elevata dimensione edittale per il delitto in parola – potrebbe indurre il giudice ad indugiare sulla criminalizzazione delle molestie fisiche, proprio perché, come detto, più difficilmente parificabili alle più gravi forme di violenza sessuale.

Vi sono peraltro alcune estrinsecazioni delle molestie di strada che non rientrano in questa dicotomia giudiziale. Tra tutte, rileva, senz'altro per gravità, l'esposizione dei genitali [*flashing*], la cui fattispecie criminosa è sancita nel limite dei fatti commessi all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori, se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano (art. 527, co. 2). Il primo comma, infatti, che puniva gli atti osceni, è stato depenalizzato attraverso il d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, e prevede oggi una sanzione amministrativa pecuniaria. Non v'è dubbio, peraltro, che il comportamento in esame rientri nella fattispecie di cui all'art. 527, primo o secondo comma, e non già alla contravvenzione prevista dall'art. 726, c.p., preordinata a punire gli «atti contrari alla pubblica decenza». Se è pur vero che esiste un rapporto di contiguità fenomenologica tra le due¹³⁴, la Suprema Corte individua un criterio discretivo nella gravità dell'offesa al pudore sessuale degli atti osceni, i quali suscitano nell'osservatore «sensazioni di disgusto oppure rappresentazioni o desideri erotici», mentre i secondi ledono il normale sentimento di costumatezza, generando fastidio e riprovazione¹³⁵.

¹³⁴ Da ultimo Corte cost., sent. 14/04/2022, n. 95.

¹³⁵ Cass. pen., Sez. VII, sent. 27/10/2017, n. 16477.

Rilevano, infine, quelle estrinsecazioni verbali dello *street harassment*, invero le più frequenti, le quali, non possedendo quelle caratteristiche di contenuto volgare a sfondo sessuale o di corteggiamento sgradito e insistito, non possono essere sussunte nell'art. 660, costituendo una categoria di molestie «which the law cannot reach»¹³⁶. Simili commenti o gesti, che possono variare da un “ciao bella” a un “sorrìdi” a uno sguardo insistente e “lascivo”, rivolti da e a una persona sconosciuta, sono privi del disvalore penale che la giurisprudenza riconosce alle molestie sessuali, e per ciò ignorate dal sistema sanzionatorio. Tale carenza sul piano affittivo-penale non è però riflessa nella dimensione psicologica (e sociologica). Ancorché, cioè, il diritto penale non riconosca alcune manifestazioni di *street harassment* come molestie, non significa che esse non siano generative di ansia, paura, stress e degli altri *outcome* psicologici visti *supra* (v. §1.3.1), nonché rafforzative delle diseguaglianze fondate sul genere che permangono in una società dominata dagli uomini.

2.2.3. *La normativa sulle molestie di strada al vaglio dell'effettività*

Il quadro sin qui disegnato rivela una normativa che, ancorché migliorabile dal punto di vista sistematico, è in grado di sanzionare lo *street harassment* nelle sue forme più gravi. Risalta però in maniera evidente lo iato con la realtà, in cui al numero elevatissimo di donne che subiscono molestie non corrisponde un altrettanto elevato numero di denunce e incriminazioni¹³⁷. In materia si evidenzia, infatti, un elevatissimo “numero oscuro” di episodi di vittimizzazione che, cioè, non si traducono in una denuncia formale. Istat rileva sul punto che il delitto di violenza sessuale – quello più grave nel panorama visto *supra* – viene denunciato solo nel 32,8% dei casi quando è consumato e nel 1,2% dei casi quando è tentato¹³⁸ e il CNR, in un recente studio, evidenzia che delle oltre dodici milioni di donne che hanno subito almeno una volta nella vita un episodio di violenza fisica o psicologica (oltre due milioni

¹³⁶ C. Kramarae, op. cit.

¹³⁷ Si rileva, sul punto, una carenza patologica di dati sulle incriminazioni. Ci si riferisce qui alla poca giurisprudenza di merito trovata.

¹³⁸ ISTAT, *Indagine sulla sicurezza dei cittadini*, Anno 1997-1998.

e mezzo nel 2022), solo il 5% ha denunciato¹³⁹. Se anche per i reati più gravi relativi alla sfera sessuale si presenta un numero oscuro così elevato, non ci si può che aspettare similmente per le molestie di strada, comunque vengano perpetrate.

Si possono dunque formulare alcune supposizioni sulle ragioni della mancata denuncia, con particolare riferimento ai reati che ricadono nella sfera della più grave violenza sessuale, che sono tipicamente maggiormente analizzati¹⁴⁰. Per differenza, si esclude fin da subito la ragione della conoscenza dell'autore¹⁴¹, posto che lo *street harassment*, per definizione, è compiuto da sconosciuti (motivo per cui talune autrici lo hanno dapprima nominato *stranger harassment* o *stranger sexual harassment*).

Le motivazioni che più possono far comprendere la scelta di non denunciare sono la percezione del fatto come «non sufficientemente grave»¹⁴² o «non punibile secondo la legge»¹⁴³, nonché – e soprattutto – la generale mancanza di fiducia nei confronti della polizia¹⁴⁴. Nel limite dei primi due casi, sarebbe sufficiente favorire una maggiore consapevolezza del carattere criminoso dei comportamenti di *street harassment*, che, come visto, ricevono una sufficiente (astratta) tutela penale. Ma è l'ultima delle tre ragioni che più rende comprensibile la dimensione pachidermica del numero oscuro in materia di reati sessuali. La ricerca sociale dimostra infatti come le donne che hanno subito violenza sessuale siano restie a denunciare perché hanno paura di non essere credute o di essere colpevolizzate, e perché ripongono poca fiducia nell'azione della polizia e nel sistema giudiziale in generale¹⁴⁵. E tale carenza è ascritta proprio al primo

¹³⁹ CNR, *I dati sulla violenza di genere in Italia*, Roma, 24 novembre 2023.

¹⁴⁰ La *ratio* di una simile analisi sottende la considerazione secondo cui se le donne già non denunciano violenze gravi come uno stupro, *a fortiori* non saranno propense a denunciare episodi di molestie di strada.

¹⁴¹ J.S. Jones, *et al.*, *Why Women Don't Report Sexual Assault to the Police: The Influence of Psychosocial Variables and Traumatic Injury*, in «The Journal of Emergency Medicine», 4, 36, 2009, pp. 417-424.

¹⁴² M. Thompson, *et al.*, *Reasons for Not Reporting Victimization to the Police: Do They Vary for Physical and Sexual Incidents?*, in «Journal of American College Health», 55, no. 5, 2007, pp. 277-282.

¹⁴³ CNR, *op. cit.*

¹⁴⁴ S.C. Taylor, L. Gassner, *Stemming the flow: challenges for policing adult sexual assault with regard to attrition rates and under-reporting of sexual offences*, in «Police Practice and Research. An International Journal», 3, 11, 2010, pp. 240-255.

¹⁴⁵ *Ibidem.*

contatto che la vittima ha con la polizia¹⁴⁶. Nell'analisi che Jordan fa delle pratiche attuate dalla polizia nel riportare i fatti denunciati, si sottolinea una discrezionalità ampiamente fondata sugli stereotipi che, nel contesto in esame, agiscono in particolare sulla credibilità della vittima¹⁴⁷. La polizia fa cioè affidamento su criteri discretivi quali l'ubriachezza della vittima, eventuali preesistenti rapporti con l'autore, l'utilizzo di sostanze stupefacenti o le tempistiche di denuncia per bilanciare l'affidabilità della vittima contro il pericolo di una imputazione falsa¹⁴⁸. Eppure, la percentuale delle false accuse di stupro si attesta in percentuali ad una cifra¹⁴⁹; ma la media delle risposte degli agenti delle forze dell'ordine, interrogate sulla dimensione dello stesso dato, si attesta al 53%, con picchi massimi che arrivano a sostenere che il 90% delle accuse di violenza sessuale siano false¹⁵⁰. Se dunque le donne non vengono credute nemmeno da chi è preposto a tutelare la legge, nemmeno quando riportano gravissime forme di violenza come è lo stupro, come ci si può immaginare di rendere effettiva la normativa, anche allo stato attuale, sulle molestie?

A ciò, peraltro, si aggiungono un'altra molteplicità di fattori che limitano ulteriormente la tutela istituzionale dallo *street harassment*. Anzitutto la risposta in sede penale implica la necessità di un procedimento lungo e potenzialmente costoso, sia dal punto di vista economico che emotivo, che non tutte le persone che subiscono molestie hanno intenzione di perseguire. Anche solo la presentazione della querela richiede infatti tempo – e, vista l'attitudine delle forze dell'ordine, pazienza. Inoltre, proprio per via di una delle caratteristiche delle molestie poc'anzi

¹⁴⁶ C. Stone, C. America, M. Baird, *Prosecutors in the front line: Increasing the effectiveness of criminal justice in South Africa*, Bureau of Justice Assistance and the Vera Institute of Justice, 2003, cit. in *ibidem*.

¹⁴⁷ J. Jordan, *The Word of a Woman? Police, Rape and Belief*, Palgrave, Wellington NZ, 2004, p. 135.

¹⁴⁸ *Ibidem*.

¹⁴⁹ È comprensibilmente complesso discernere vere e false accuse di violenza sessuale senza riferirsi interamente all'efficacia del sistema giudiziario di indagare la verità e di condannare il colpevole (ad es. una assoluzione per carenza di prove non necessariamente implica la falsità dell'accusa). Le ricerche più attendibili mostrano percentuali che si aggirano tra il 3 e il 5% di *false allegations* sul totale. Sul punto v. A. de Zutter, *True and False Allegations of Rape*, in N. Deslauriers-Varin, C. Bennell (a cura di), *Criminal Investigations of Sexual Offenses*, Springer, London, 2021, pp. 163-177.

¹⁵⁰ L. McMillan, *Police officers' perceptions of false allegations of rape*, in «Journal of Gender Studies», 1, 27, 2018, pp. 9-21.

richiamate qual è la reciproca estraneità dei soggetti coinvolti, può risultare ancor più complesso denunciare il fatto e conseguentemente aspettarsi una pronta risposta sanzionatoria (o una risposta affatto).

«Non è tutto oro ciò che luccica», dunque, e a fronte di una tutela penale “fantasma”, di cui si può rintracciare la presenza, senza che a questa susseguia un’applicabilità materiale degna di nota, bisogna ricercare altrove le risposte al problema.

2.2.4. *La tutela dallo street harassment al di fuori del diritto penale*

Nel contesto giuridico possono astrattamente soccorrere, per la tutela dalle molestie di strada, tanto il diritto civile quanto il diritto amministrativo. Il primo riconoscendo il danno che lo *street harassment* arreca alla integrità fisica e psichica di chi lo subisce, il secondo potendo più favorevolmente agire in particolare nella dimensione locale cittadina.

2.2.4.1. *La tutela civilistica*

L’analisi delle forme attraverso cui il diritto civile può rispondere al problema dello *street harassment* è subordinata a esigenze di completezza, più che di ricerca di una soluzione plausibile. Se infatti uno dei problemi rintracciati nella risposta penale è la necessità implicita di un processo che si protrae per lungo tempo, la medesima questione si pone in questo ambito, peraltro amplificata dalle more della giustizia civile italiana.

La tutela del bene dell’onore, come descritto *supra*, è stata affidata dal legislatore del 2016 al diritto civile, attraverso la depenalizzazione dell’art. 594, c.p. L’attuale art. 4, lett. a), d.lgs. n. 7/2016, recita che soggiace alla sanzione pecuniaria civile, oltre che alle restituzioni e al risarcimento del danno secondo le leggi civili (art. 3):

chi [dolosamente]¹⁵¹ offende l’onore o il decoro di una persona presente, ovvero mediante comunicazione telegrafica, telefonica, informatica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa;

¹⁵¹ In assenza di dolo non si applica la sanzione pecuniaria civile, ma solo l’obbligo di risarcimento del danno.

La previsione legislativa si innesta così in una nicchia ricavata nell'alveo della clausola generale di cui all'art. 2043, c.c.¹⁵², e tutelando due beni – quali onore e decoro – rintracciabili nel dettato costituzionale, non rende nemmeno problematica la risarcibilità dei danni non patrimoniali che era prima presunta dalla astratta previsione del fatto come reato. Di contro, la tutela civilistica impone una serie di oneri in capo all'attore che limitano grandemente l'efficacia di una simile fattispecie per la materia in esame: se nel processo penale lo "scoglio" più grande per il soggetto passivo è verosimilmente dato dalla presentazione della querela, per via del rischio di vittimizzazione secondaria, nel processo civile alla parte danneggiata è richiesto di provare il fatto, l'elemento soggettivo e il danno stesso, oltre che di citare in giudizio il danneggiante, di cui dunque è richiesta la conoscenza dell'identità.

2.2.4.2. *La tutela accordabile dal diritto amministrativo*

Tra le misure di coazione, intese, in senso lato, come tutte le misure che incidono sulla libertà dei cittadini per orientarne il comportamento¹⁵³, l'ordinamento contempla anche le sanzioni amministrative. Nella l. 24 novembre 1981, n. 689, il modello sanzionatorio amministrativo risulta infatti finalisticamente orientato alla prevenzione generale e speciale, cioè allo scoraggiamento dei singoli e dell'intera collettività da comportamenti indesiderati¹⁵⁴. Tale caratteristica senz'altro distingue simili provvedimenti da quelli di natura civilistica, teleologicamente indirizzati al risarcimento. Il carattere afflittivo le avvicina, se non altro, alle sanzioni di natura penale, anche se è indubbia la loro piena autonomia e tipicità nell'ordinamento, soprattutto alla luce della l. n. 698/81.

Anche solo limitatamente alle loro caratteristiche principali, infatti, le sanzioni amministrative si distinguono per essere comminate direttamente dall'amministrazione a valle di un procedimento che esorbita dalla giurisdizione e quindi che non è assoggettato alle stesse garanzie del

¹⁵² A. Palmieri, *L'altra faccia della decriminalizzazione: prime impressioni sugli illeciti aquiliani sottoposti a sanzioni pecuniarie civili*, in «Il Foro Italiano», 4, 139, 2016, pp. 125/126-129/130.

¹⁵³ G. Chiovenda, *Istituzioni di diritto processuale civile*, I, Napoli, 1935, 247

¹⁵⁴ A. Travi, *Sanzioni amministrative* (voce), in «Enciclopedia del diritto», XLI, Giuffrè, Milano, 1989.

processo¹⁵⁵, oltre che per avere natura squisitamente pecuniaria se intese come «pene in senso tecnico»¹⁵⁶ o «sanzioni punitive»¹⁵⁷. Inoltre, ed è qui che emerge il secondo elemento che evidenzia l'astratta utilizzabilità della sanzione amministrativa per limitare il fenomeno dello *street harassment*, la previsione punitiva prescinde dal lavoro del legislatore statale, che avoca a sé la disciplina dell'ordinamento penale (art. 117, Cost.). Da quest'ultima caratteristica discende la puntualità che può avere una sanzione amministrativa, potendo essere prevista ed applicata da un regolamento comunale a norma degli artt. 3, 7 e 7-bis del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267). Le norme in oggetto accordano infatti la possibilità, ai comuni, di adottare regolamenti la cui violazione delle disposizioni prevede l'applicabilità di una «sanzione amministrativa pecuniaria» da 25 euro a 500 euro.

Ci si può così immaginare la previsione, da parte dell'ente comunale, di una disposizione regolamentare che vieti le molestie di strada, istituendo una sanzione pecuniaria comminabile dalla polizia all'immediato momento del fatto, qualora – naturalmente – ne sia testimone.

Una tutela simile era accordata, nell'ordinamento francese, dall'art. 621-1 del *Code pénal*, che ha per primo istituito la contravvenzione di *outrage sexiste*, secondo cui:

I. Constitue un outrage sexiste le fait, hors les cas prévus aux articles 222-13, 222-32, 222-33 et 222-33-2-2, d'imposer à une personne tout propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui soit porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante¹⁵⁸.

¹⁵⁵ P. Provenzano, *Note minime in tema di sanzioni amministrative e "materia penale"*, in «Rivista italiana di diritto pubblico comunitario», 6, 28, pp. 1073-1103.

¹⁵⁶ Così la celebre definizione che ne dà G. Zanobini, *Le sanzioni amministrative*. Bocca, Torino, 1924.

¹⁵⁷ A. Travi, op. cit.

¹⁵⁸ Trad. «Salvo nei casi previsti dagli articoli 222-13, 222-32, 222-33 e 222-33-2-2, costituisce un oltraggio sessista il fatto di imporre a una persona qualsiasi commento o comportamento con connotazioni sessuali o sessiste che siano lesive della sua dignità per il loro carattere degradante o umiliante, o creino nei suoi confronti una situazione intimidatoria, ostile o offensiva».

Tale comportamento era punito alla stregua delle contravvenzioni “di quarta classe”, che comprendono le «violences volontaires n’ayant entraîné aucune incapacité totale de travail», prevedendo una sanzione pecuniaria limitata nel massimo a 750 euro. Inoltre, attraverso una modifica del codice dei trasporti, il legislatore transalpino ha esteso la platea di soggetti titolari del potere di sanzionare le violazioni dell’art. 621-1, c.p. oltre gli ufficiali e gli agenti di polizia, includendo funzionari statali nominati *ad hoc* posti sotto l’autorità del Ministero dei trasporti, agenti dell’*Etablissement public de sécurité ferroviaire*, agenti nominati dal gestore del trasporto pubblico e gli agenti della polizia municipale. Così facendo, anche considerate le caratteristiche immanenti alle *contraventions* di minore gravità, per cui non è previsto un meccanismo di *reporting*, si capillarizzano gli attori (astrattamente) preventivi e di controllo.

Si pongono, però, due problemi: uno di natura più generale e astratta, l’altro invece evidenziato anche dalla dottrina sociologica francese. Il primo si rifà alla famosa locuzione latina tratta dalle Satire di Giovenale: «quis custodiet ipsos custodes?». Chi, cioè, controlla coloro che sono preposti al controllo? Anche escludendo il problema *testé* visto dell’inadeguatezza delle forze dell’ordine nell’accogliere le denunce di violenza sessuale, permane infatti una questione forse ancor più grave, sebbene – si immagina – quantitativamente più ridotta. Non solo le istituzioni del controllo sociale informale operano da *gatekeepers* per la tutela delle vittime di molestie, ma vi sono casi di agenti che in prima persona molestano le donne sulle strade¹⁵⁹. Un’indagine evidenzia come il 40% delle giovani donne (tra i 16 e i 21 anni) newyorkesi abbia ricevuto fischi, *flirt* o molestie da agenti della polizia¹⁶⁰. Ma anche a prescindere dal dato quantitativo, è sufficiente notare come l’agire molesto delle forze dell’ordine determini, oltre che tutte le conseguenze immanenti al comportamento in sé, una forte diffidenza e sfiducia nei confronti delle istituzioni.

Inoltre, ciò che è stato rilevato nell’applicabilità pratica della *contravention* di *outrage sexiste*, è il rischio della selettività. Si sostiene, cioè, che la

¹⁵⁹ J. O’Neil, *Gender in Public Space: Policy Frameworks and the Failure to Prevent Street Harassment*, Woodrow Wilson School of Public and International Affairs, Princeton University, 2013, pp. 66 ss.

¹⁶⁰ M. Fine, et al., “Anything Can Happen With Police Around”: *Urban Youth Evaluate Strategies of Surveillance in Public Places*, in «Journal of Social Issues», 1, 59, 2003, pp. 141-158.

punibilità delle molestie di strada colpisca in particolare uomini della classe operaia e immigrati, mentre la disparità di genere in altri contesti, come quello lavorativo, è lasciata in secondo piano¹⁶¹. A riprova del rischio di “applicazione selettiva” si pone l’esperienza olandese che, se da un lato, nei risultati, è simile a quella francese, prevedendo una sanzione di carattere amministrativo alle molestie, dall’altro vede una genesi completamente differente. Se infatti in Francia la legislazione anti-molestia è stata richiesta e proposta dai movimenti femministi più istituzionalizzati, nei Paesi Bassi la criminalizzazione dello *street harassment* ha visto come primi proponenti i gruppi parlamentari di estrema destra, che hanno presentato e approvato la novella proprio in ottica anti-migratoria¹⁶². Se si considera poi il pregiudizio razziale che affligge i corpi di polizia¹⁶³, meglio si comprende il rischio esposto di etichettamento di determinate categorie sociali.

L’esperienza della *contravention* di *outrage sexiste* nell’ordinamento francese ha visto una modificazione dapprima con la *loi* n. 2023-22 del 24 gennaio 2023, che all’art. 14 abroga l’art. 621-1, per istituire, in sua vece, il quasi omonimo delitto di *outrage sexiste et sexuel* e, in seconda battuta, con il *décret* n. 2023-227 del 30 marzo successivo, che introduce la contravvenzione di quinta classe (art. R625-8-3, c.p.), la quale mantiene lo stesso nome. Il nuovo delitto (art. 222-33-1-1, c.p.) prevede la pena ad un’ammenda limitata nel massimo a 3750 euro nei casi che erano precedentemente indicati come circostanze aggravanti della contravvenzione di cui all’art. 621-1, c.p.: in caso di abuso di autorità, se la vittima è un minore o una persona vulnerabile, in caso di concorso di persone, se effettuata in un mezzo di trasporto pubblico, se motivata dall’identità di genere o dall’orientamento sessuale della vittima, ovvero in caso di recidiva con la precedente contravvenzione. Nella sua manifestazione non circostanziata, poi, lo spostamento nella quinta classe delle contravvenzioni prevede pene pecuniarie limitate nel massimo a 1500 euro, suggerendo ulteriormente l’intenzione del legislatore francese di inasprire la pena per le molestie sessuali. Peraltro, mentre il nuovo delitto, per espressa previsione del *Code de procédure pénale* (art. 21, c.p.p.) è sanzionabile tramite *procès-verbal* da

¹⁶¹ M. Dekker, *Une mesure raciste? Négocier le risque de stigmatisation dans la verbalisation du harcèlement de rue*, in «*Déviance et Société*», 1, 45, 2018, pp. 25-57.

¹⁶² *Ibidem*.

¹⁶³ P.A. Goff, K.B. Kahn, *Racial Bias in Policing: Why We Know Less Than We Should*, in «*Social Issues and Policy Review*», 1, 6, 2012, pp. 177-210.

parte degli *agents de police judiciaire adjoints* (al pari della violazione delle norme del *Code de la route* e della precedente contravvenzione *ex art. 621-1*), non richiedendo dunque un procedimento giudiziale, così non è per la contravvenzione, che richiede l'intervento del *Tribunal de police*.

2.3. *Risposte giuridiche ed extragiuridiche. Riflessioni conclusive*

Il disegno sin qui delineato sulla risposta del diritto al problema delle molestie rappresenta un'opera incompleta. Una necessità sociale impellente quale quella di prevenire la violenza contro le donne, anche nei luoghi pubblici, è accolta dalla giurisprudenza attraverso strumenti spuntati e dal legislatore come richiesta di criminalizzazione diretta. Non si ritiene, per i motivi suddetti, che il nuovo delitto di “molestia sessuale” proposto nel dibattito camerale sia il *deus ex machina* utile a polizia e magistratura nella risposta ad un fenomeno complesso come quello in esame. La previsione di una (ennesima) fattispecie inedita nel panorama già ipertrofico del diritto penale del nostro Paese rientra in quell'approccio di “panpenalismo sanzionatorio” che fa dello strumento giuspenale un uso taumaturgico, affidandosi alla sua funzione moralizzatrice¹⁶⁴. La disposizione proposta dal legislatore penale può semmai conservare una funzione pedagogica, di comunicazione *erga omnes* della considerazione della gravità delle violazioni e della misura della tutela dei beni giuridici. Può giustificare l'invito, che spesso viene rivolto alle vittime di violenze e abusi, di denunciare l'accaduto. Può prevedere dei margini edittali più consoni, se così si può dire, al danno perpetrato. Ma senza una riforma materiale degli strumenti oggi a disposizione delle persone che subiscono molestie, il fenomeno difficilmente verrà arginato.

Parimenti limitata sarebbe la previsione regolamentare di una sanzione in capo a chi molesta delle persone nello spazio pubblico. Non si può infatti immaginare una diffusione capillare di forze dell'ordine sul territorio cittadino che sanzionino quelle forme di *street smut*¹⁶⁵ non criminalizzate, sia per una questione economica – che comunque va posta

¹⁶⁴ A. Baratta, op. cit.

¹⁶⁵ O.O. Laniya, op. cit.

in ogni intervento di risposta a un problema – ma soprattutto per la dubbia efficacia che avrebbe una simile azione.

Sovviene dunque, di nuovo, l'opera di Baratta, che condanna brillantemente l'approccio efficientista che, peraltro, sembra colpire il nostro legislatore oggi più di ieri. Se non è possibile confidare nel solo intervento sanzionatorio per addivenire ad una riduzione di un fenomeno deviante, vanno considerate, dunque, le risposte alternative che suggerisce l'autore. Esclusa l'inattività, per l'importanza del conflitto in esame, un approccio multidisciplinare può includere anche le risposte offerte da sistemi di controllo sociale differenti. In questo modo si auspica, per di più, ad un ulteriore passo, necessario per garantire una tutela *tout cour* della parità: la considerazione della vittima. Lo strumento penale, come quello amministrativo, per come sono oggi disegnati, si atteggiano, nella loro dimensione applicativa, a strumenti di controllo dell'ordine pubblico. In entrambi i casi, infatti, si riduce il ruolo della vittima a mera testimone di quanto subito, senza che le sia offerta una tutela diversa da quella della repressione dell'autore. Non si allude qui solo alla necessità di un diritto penale "orientato alla vittima"¹⁶⁶, bensì di un paradigma alternativo alla base della tutela ordinamentale. In altri termini, la risposta alla violenza di genere, che rappresenta un problema sistemico che innerva la società intera, non può essere puntuale ma dev'essere altrettanto sistemica. Di qui la necessità di un approccio integrato che abbandoni la prospettiva penalistico-legislativa di *reductio ad unum*, favorendo un *modus operandi* anzitutto veramente preventivo.

Tale multidisciplinarietà richiede, peraltro, un insieme variegato di attori dalle diverse competenze e modalità di azione. Il legislatore penale, necessariamente statale, può agire sul Codice per quelle modifiche che avvicinino la normativa esistente – e in particolare l'art. 609-bis – a quei principi che informano l'ordinamento penale nel suo complesso. Così, la punibilità delle molestie di strada sarebbe più facilmente conosciuta e conoscibile e potrebbe, in astratto, indicare la maggior cura delle istituzioni nei confronti del problema. Ma nella sua prospettiva microscopica, l'azione legislativa o decisoria deve muovere anche dai contesti territoriali, specie in un'ottica segnatamente preventiva.

¹⁶⁶ A. Leonardi, *Lo stalking tra diritto penale e diritto civile - I parte*, in «Responsabilità civile e previdenza», 1, 78, 2013, pp. 51-78.

Capitolo 3

Le risposte del sistema educativo.

Dalla prevenzione precoce al

bystander intervention training

L'indagine sulla possibilità eventuale del sistema educativo, *lato sensu* inteso, di agire positivamente sui comportamenti molesti, e quindi sugli attori dello *street harassment*, discende dalle considerazioni viste nelle pagine precedenti e, segnatamente, da tre elementi dell'analisi svolta.

Il ruolo che questo studio accorda al genere nella criminogenesi e nella criminodinamica delle molestie di strada pone l'accento anzitutto sugli attori coinvolti nella produzione delle «categorie di sesso»¹, ossia sui soggetti che contribuiscono alla sopravvivenza dell'eterosessualità come divisione dicotomica della società² in “uomini” e “donne”. Si tratta, in particolare, delle cc.dd. istituzioni del controllo sociale informale: famiglia, scuola, *peers*. Ambienti, questi, in cui l'ideazione e la manifestazione del genere si articolano in modi diversi ma tutti indirizzati alla conservazione del dogma della differenza. All'interno dapprima del contesto familiare e quindi di quello educativo e delle relazioni *inter pares* si forma e si formalizza, cioè, quella rigida cornice di regolamentazione che produce l'apparenza di naturalità³ dei generi. Nelle pieghe di questa norma, si vedrà, giace un'idea delle categorie di uomo e di donna che in tanto risponde alla realtà in quanto la società ha assunto la norma stessa a regolatrice dei rapporti interni. Uomini e donne, in altri termini, rispondono alle caratteristiche che il genere prescrive perché esse sono impartite loro fin dalla nascita. E come uno *script* di un'opera, le *performance* del genere si intrecciano come trama e ordito del tessuto sociale. Tessuto che, però, oggi necessita di una profonda rivisitazione perché, se è senz'altro vero che ci ha permesso di giungere sin qui, lo ha altrettanto certamente fatto sulle spalle di metà della popolazione, relegata per volontà e non per naturalità, ai ranghi di «secondo sesso».

Il secondo elemento che dà una possibilità all'educazione nell'opera di prevenzione emerge dalla teoria del controllo sociale. Sia nella prima

¹ M. Wittig, op. cit., p. 5.

² Così sempre Wittig in *The straight mind and other essays*, op. cit.

³ J. Butler, op. cit., p. 50.

formulazione di Hirschi, in cui la conformità è spiegata attraverso l'attaccamento, il coinvolgimento, l'impegno e la convinzione, sia mediante la successiva aggiunta dell'elemento dell'autocontrollo, la teoria riesce a contenere le ragioni delle molestie così come una possibile strategia d'uscita. Mentre dell'autocontrollo si è già detto (v. §1.4.4), vale la pena soffermarsi brevemente sull'opera di Hirschi per comprendere al meglio le diverse sfaccettature in cui si dispone il problema. Le quattro dimensioni del legame sociale⁴ che spiegano la conformità alla società possono infatti, proprio perché la società stessa si rivela imperniata su una gerarchia di genere, spiegare il comportamento delle molestie di strada. Con ciò s'intende che in un gruppo sociale che fa della discriminazione di genere una vera e propria *raison d'être*⁵, la conformità si spiega nel rispetto della gerarchia implicita e non tanto nella mera astensione. Si può sostenere, cioè, che lo *street harassment*, viste le dimensioni del fenomeno e la scarsa volontà di contenerlo da parte delle istituzioni del controllo sociale formale, non sia ancora considerato un comportamento antisociale e per ciò solo limitabile attraverso un maggior "attaccamento". Nella prospettiva del criminologo americano, infatti, l'attaccamento si definisce, parallelamente alla convinzione, proprio come internalizzazione delle regole della società nei termini del rispetto del legame con gli altri⁶. Ed essendo tale legame normato in un dato modo, anche secondo il genere del sé e degli "altri", l'introiezione delle norme sociali non riduce, ma semmai può amplificare, il fenomeno in esame. A maggior ragione se si tiene conto anche degli altri due elementi considerati da Hirschi: l'impegno, che s'innesta sul rischio di perdere l'investimento fatto in termini di comportamento prosociale⁷, si può pacificamente non considerare nell'analisi dello *street harassment*, posto che nella quasi totalità dei casi non si applica all'autore alcuna sanzione; ed estremamente marginale è anche il ruolo del coinvolgimento, necessitando i comportamenti molesti di così poco tempo e impegno da non compromettere nemmeno il pen-

⁴ T. Hirschi, op. cit., pp. 16 ss.

⁵ Sul punto si veda l'analisi che Federici fa delle ragioni materiali che hanno portato alla nascita e allo sviluppo del sistema capitalista, tutt'oggi dominante nei sistemi economici mondiali, sulla pelle – letteralmente – di migliaia di donne condannate a morte nel contesto culturale della c.d. "caccia alle streghe".

⁶ T. Hirschi, op. cit., p. 18.

⁷ Ivi, p. 20.

siero rivolto alle *conventional activities*⁸. Di qui il ruolo dell'educazione non è solo e non è tanto quello minimo di promuovere la qualificazione dello *street harassment* come comportamento deviante e antisociale, bensì quello, ben più arduo, di superare la differenza di genere come gerarchia, ripensando sì i ruoli assegnati, ma anche le stesse categorie naturalizzate.

Infine, rileva l'inadeguatezza del sistema penale nella funzione che lo stesso si affida: la prevenzione. Se è vero che la minaccia della pena non costituisce un elemento di deterrenza, a maggior ragione tale impostazione non regge a fronte di comportamenti che, anche sanzionati (sebbene in maniera sistematicamente discutibile) dall'ordinamento, non si traducono comunque nelle conseguenze previste. La mancata applicazione della legge nei casi di molestie, cioè, per sé sola conferma la carenza di utilità della mera previsione legislativa in termini preventivi.

Assunto il contesto teorico all'interno del quale la pratica educativa deve intervenire, bisogna anzitutto analizzare nell'*an* le potenzialità preventive dell'educazione. Chiedersi, cioè, se gli strumenti formativi possano limitare o eliminare, in generale, la devianza, e quindi, nello specifico, le molestie di strada.

3.1. *Criminologia dello sviluppo e prevenzione precoce*

La risposta al quesito sulla possibilità di ridurre o eliminare la devianza attraverso l'educazione è fornita dagli studi di c.d. prevenzione precoce, comprensibili nel più ampio campo della criminologia dello sviluppo.

La criminologia dello sviluppo si concentra sull'evoluzione del comportamento violento e antisociale lungo tutto il corso della vita, studiandone le continuità e i cambiamenti e focalizzandosi, in particolare, sui fattori di rischio e di protezione a diverse età nel corso della crescita⁹. È caratterizzata dall'utilizzo di studi longitudinali qualitativi che indagano statistiche ufficiali di criminalità, *self-reports*, stato di salute, condizioni sociali e individuali, rapporti familiari e tra pari e altre fonti per conte-

⁸ Ivi, p. 22.

⁹ D.P. Farrington, *Developmental criminology*, in A. Brisman, E. Carrabine, N. South (a cura di), *The Routledge Companion to Criminological Theory and Concepts*, Routledge, London, 2017, pp. 60-64.

stualizzare la devianza in un più ampio spettro di comportamenti antisociali che tendono a persistere negli individui dall'infanzia all'età adulta¹⁰.

In particolare, questa branca della criminologia sviluppa un approccio preventivo che, per essere effettivo – sostiene – deve agire sugli individui fin dalla primissima età, e ancor prima sui futuri genitori¹¹. Una simile teoria si appoggia, infatti, anche sul lavoro di Gottfredson e Hirschi, i quali ipotizzano, come visto, dei *pattern* di comportamento più plastici, modificabili secondo dei fattori ambientali e individuali. Tale malleabilità si rileva maggiormente nella prima età infantile, tendendo a diminuire con l'avvicinarsi dell'adolescenza e dell'età adulta¹². Bisognerà dunque agire sin da subito per limitare i fattori di rischio che espongono ad una maggiore probabilità di scadere in comportamenti antisociali e devianti e invece favorire i fattori cc.dd. di protezione, che supportano la prosocialità.

I fattori di rischio sono stati classificati da Tremblay e Craig in tre categorie: fattori individuali, familiari e ambientali¹³. Nei primi ricadono i cc.dd. disturbi da comportamento dirompente [*childhood disruptive behaviour*] e i deficit cognitivi; tra le caratteristiche familiari, quelle che più aumentano il rischio di criminogenesi sono la devianza stessa dei genitori, il rifiuto dei figli [*parental rejection*], la scarsa supervisione e l'inefficienza disciplinare; e infine, nei fattori di rischio ambientali sono ricomprese le caratteristiche del quartiere in cui si vive, quali la diffusione della povertà, la disorganizzazione sociale e scolastica e la presenza di criminalità¹⁴. Una classificazione più specifica è compiuta da Farrington, che aggiunge i *peer factors*, nei termini della frequentazione di coetanei devianti, e distingue i fattori ambientali tra scuola, condizioni sociali e vicinato¹⁵. I fattori di protezione, in questo senso, agiscono e si manifestano negli opposti, per cui un maggiore controllo da parte dei genitori, se inserito in un contesto familiare “sano”, promette un minore rischio

¹⁰ *Ibidem.*

¹¹ R.E. Tremblay, W.M. Craig, *Developmental crime prevention*, in «Crime and Justice», 19, 1995, pp. 151-236.

¹² *Ibidem.*

¹³ *Ibidem.*

¹⁴ *Ibidem.*

¹⁵ D.P. Farrington, *The Developmental Evidence Base. Prevention*, in G.J. Towl, D.A. Crighton (a cura di), *Forensic Psychology*, Blackwell, Chichester UK, 2010, pp. 95-112.

di sviluppo di comportamenti devianti. Coleman, infine, trasla queste condizioni nel più ampio concetto di “capitale sociale” teleologicamente definito come l’insieme delle relazioni interpersonali che favoriscono l’azione¹⁶. Questa definizione, che comunque verrà accolta dai criminologi nelle sue declinazioni micro- e macroscopiche¹⁷, favorisce una considerazione dell’individuo non già come monade, bensì come elemento sempre inserito in un contesto sociale più largo e permette così, implicitamente, di comprenderne le interazioni.

A partire da una premessa, ricavabile dalla teoria generale della criminalità, secondo cui l’autocontrollo si acquisisce durante l’infanzia¹⁸, teoria specificata poi da Loeber, il quale distingue percorsi antisociali diversi secondo la modulazione dell’impatto dell’uno o dell’altro fattore di rischio¹⁹, il compito della criminologia dello sviluppo è stato quello di indagare – attraverso gli studi longitudinali – l’esistenza di un rapporto eziologico tra la presenza e l’impatto dei fattori di rischio e di protezione e lo sviluppo di comportamenti antisociali nel bambino, nell’adolescente e nell’adulto. L’obiettivo, ora chiaro, è comprendere se agire su uno o più di questi fattori in età neonatale (e prenatale) possa ridurre la probabilità di esposizione a devianza e criminalità in età adolescenziale e adulta.

Prima di concludere sulla conferma o sulla smentita di una simile ipotesi, vale la pena soffermarsi sulle estrinsecazioni dei singoli fattori di rischio per comprendere il ruolo che hanno nella criminogenesi e le risposte che la prevenzione precoce ha fornito.

¹⁶ J.S. Coleman, *Foundations of social theory*, Harvard University Press, Cambridge MA, 1990, pp. 300-321.

¹⁷ Sul punto v. U. Gatti, R.E. Tremblay, Il ruolo del capitale sociale nella prevenzione della violenza fisica, in «Rassegna Italiana di Criminologia», 1, 1, 2007, pp. 39-62. «In realtà si può affermare che, al di là di questa dicotomia [tra capitale sociale interno ed esterno alla famiglia], esistono numerose e diverse forme di capitale sociale, rilevabile a diversi livelli, con un’estensione che va dal micro-sociale, centrato sulla famiglia, al macro-sociale, che prevede come unità di analisi la nazione, la regione o la città, mentre ad un livello intermedio si può collocare l’uso del quartiere o del vicinato come aggregato di osservazione. D’altra parte, il capitale sociale può avere un diverso effetto nell’arco dello sviluppo, e può quindi essere opportuno riflettere su come i diversi tipi di capitale sociale influiscano sul comportamento aggressivo nelle diverse fasce di età della vita.»

¹⁸ M.R. Gottfredson, T. Hirschi, op. cit., p. 255.

¹⁹ R. Loeber, *Development and Risk Factors of Juvenile Antisocial Behavior and Delinquency*, in «Clinical Psychology Review», 1, 10, 1990, pp. 1-41.

3.1.1. *Il capitale sociale familiare*

I fattori di rischio protagonisti dell'analisi delle relazioni familiari nella genesi dei comportamenti antisociali riguardano in particolare il rapporto tra genitori e figli e i metodi di educazione che li coinvolgono. È in particolare Patterson a individuare, *a posteriori*, un legame tra devianza nei bambini e metodi di *child-rearing* insufficienti²⁰. L'autore in particolare sottolinea come i genitori:

failed to tell their children how they were expected to behave, failed to monitor their behaviour to ensure that it was desirable, and failed to enforce rules promptly and unambiguously with appropriate rewards and penalties.²¹

Il criminologo americano ha dunque cercato di insegnare ai genitori dei metodi educativi più efficaci quali il maggior controllo dell'attività del bambino, anche nel lungo periodo, l'istituzione di regole chiare per la convivenza in casa, la previsione di forme di riconoscimento e di punizione consistenti con il comportamento del fanciullo e l'utilizzo di forme di mediazione del conflitto per evitare le *escalation*²². Altre ricerche si sono invece concentrate sulle visite domiciliari periodiche da parte di infermiere per informare i genitori della corretta cura del bambino prima e dopo il parto²³ o sullo sviluppo condiviso di nuovi e più efficaci *pattern* di comunicazione interfamiliare²⁴.

Un filone di ricerche si è invece focalizzato sui fattori prenatali, e in particolare sul maggior rischio di antisocialità nei bambini cresciuti in

²⁰ Così D.P. Farrington in op. cit.

²¹ *Ibidem*.

²² *Ibidem*.

²³ Per citarne alcune: D.L. Olds, J. Eckenrode, C.R. Henderson, *et al.*, *Long-term effects of home visitation on maternal life course and child abuse and neglect: Fifteen-year follow-up of a randomized trial*, in «Journal of the American Medical Association», 8, 278, 1997, pp. 637-643; R. Dugravier, *et al.* *Compétences parentales et attachement dans la petite enfance: diminution des risques liés aux troubles de santé mentale et promotion de la résilience (CAPEDP): une étude longitudinale de prévention précoce des troubles de la relation mère-enfant*, in «Neuropsychiatrie de l'enfance et de l'adolescence», 6, 57, 2009, pp. 482-486.

²⁴ J.F. Alexander, B.V. Parsons, *Short-term behavioral intervention with delinquent families: Impact on family process and recidivism*, in «Journal of Abnormal Psychology», 3, 81, 1973, pp. 219-225.

contesti monogenitoriali, specialmente se composti da giovani madri²⁵. La gravidanza in età adolescenziale, si sostiene, risulta in una maggiore probabilità, per i figli, di avere scarsi risultati scolastici, di fare uso di alcol e sostanze stupefacenti e di mantenere comportamenti devianti e antisociali²⁶. E un dato simile si misura, ancorché vi siano ampie discrepanze nelle indagini svolte, nel caso della madre lavoratrice: il lavoro, infatti, può ridurre la capacità di costruire capitale sociale extrafamiliare, avendo la donna meno tempo a disposizione, e limita il tempo trascorso con il figlio²⁷. Il rischio di acquisire questo dato scevro da ulteriori considerazioni rischia di porre sulla figura femminile una responsabilità che in realtà è solo parziale. Bisogna infatti considerare le condizioni sociali ed economiche della famiglia in esame e la presenza o l'assenza di quelle misure di *welfare* che limitano la dipendenza dal lavoro.

3.1.2. *Il capitale sociale nella scuola*

All'interno della scuola, di ogni ordine e grado, si sviluppano importanti relazioni che coinvolgono studenti, insegnanti e genitori²⁸. In un simile contesto sono molti i fattori di rischio e altrettanti quelli positivi, che possono facilitare o prevenire la devianza. Alcune ricerche hanno qui investigato il ruolo della dimensione della scuola²⁹, del coinvolgimento dei genitori³⁰ e della capacità dei docenti di rappresentare dei modelli positivi³¹.

L'azione formativa non si concentra, dunque, solo sui genitori, ma si estende anche ai docenti e agli studenti stessi, finanche al *design* dell'edificio scolastico³². L'esperimento, in questo senso, che ha avuto miglior

²⁵ D. Farrington, *Early developmental prevention of delinquency*, in «RSA Journal», 5454, 142, 1994, pp. 22-34.

²⁶ *Ibidem*.

²⁷ U. Gatti, R.E. Tremblay, op. cit.

²⁸ *Ibidem*.

²⁹ J.S. Ferris, E.G. West, *Economies of Scale, School Violence, and the Optimal Size of Schools*, in «Applied Economics», 15, 36, 2004, pp. 1677-1684.

³⁰ J.S. Coleman, *Social Capital in the Creation of Human Capital*, in «American Journal of Sociology», 94, 1988, pp. 95-120.

³¹ M. Rutter, et al., *Antisocial behavior by young people: A major new review*, Cambridge University Press, 1998.

³² . S. Ferris, E.G. West, op. cit.

riscontro è stato senz'altro l'*High/Scope Perry Preschool Project* di Weikart e Schweinhart³³, che ha anzitutto istituito dei programmi prescolastici per bambini afroamericani provenienti da contesti “svantaggiati” nella città di Ypsilanti, Michigan, prevedendo delle ulteriori visite domiciliari settimanali. L'obiettivo, poi raggiunto e studiato per i quarant'anni successivi alla conclusione del progetto, era evitare l'abbandono scolastico dei bambini e le relative conseguenze³⁴. Altri programmi simili sono inoltre stati istituiti all'interno delle scuole, coinvolgendo studenti di età più alta³⁵.

I risultati estremamente positivi degli studi longitudinali sulle traiettorie di vita dei bambini – basti pensare che il programma della *Perry Preschool* stima un ritorno economico di quasi tredici dollari per ogni dollaro investito nel progetto a distanza di quarant'anni³⁶ – lasciano intendere il ruolo fondamentale della scuola quale istituzione del controllo sociale informale, sia per via del tempo ivi trascorso dai giovani, sia per essere necessariamente concentrativa delle figure che maggiormente condizionano la loro crescita: i genitori e gli insegnanti.

3.1.3. *Il ruolo dei pari*

Con l'innalzarsi dell'età e l'avvicinamento all'adolescenza, i capitali sociali familiare e scolastico perdono di importanza in favore del ruolo che assumono le relazioni *inter pares*. Queste, come un “giano bifronte”, si dimostrano essere tanto positive, quando amici non devianti limitano il comportamento antisociale di un individuo³⁷, quanto potenzialmen-

³³ Per un'analisi generale dello studio e dei suoi risultati v. L.J. Schweinhart, *Outcomes of the High/Scope Perry Preschool Study and Michigan School Readiness Program*, in M.E. Young, L.M. Richardson (a cura di), *Early child development from measurement to action: A priority for growth and equity*, World Bank, Washington DC, 2007, pp. 87-102.

³⁴ *Ibidem*.

³⁵ Ad es. v. J.D. Hawkins, *et al.*, *Reducing early childhood aggression: Results of a primary prevention program*, in «Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry», 2, 30, 1991, pp. 208-217; J. O'Donnell, *et al.*, *Preventing school failure, drug use, and delinquency among low-income children: Long-term intervention in elementary schools* in *American Journal of Orthopsychiatry*, 1, 65, 1995, pp. 87-100.

³⁶ HighScope.org, *Perry Preschool Project*, reperibile al sito internet <<https://highscope.org/perry-preschool-project/>>, consultato in data 13 gennaio 2026.

³⁷ B.B. Brown, *et al.*, *Early adolescents' perceptions of peer pressure*, in «Journal of Early Adolescence», 2, 6, 1986, pp. 139-154.

te negative, sia nel più generale caso di avvicinamento ad un gruppo già antisociale, sia nel caso del rifiuto da parte dei *peers*³⁸. Peraltro, almeno riguardo al primo di questi due casi, si è argomentato in senso negativo alla sussistenza del nesso eziologico, suggerendo come la delinquenza dei pari fungesse più da indicatore che da elemento causale della devianza³⁹

L'importanza di un simile ruolo, come di quelli familiare e scolastico in età primaria, va valutata alla luce delle teorie criminologiche che muovono dall'interazionismo simbolico. Da un lato, infatti, Sutherland ci suggerisce che il comportamento criminale è appreso nelle interazioni con le altre persone, specie se strettamente legate tra loro; dall'altro, Hirschi sostiene che il coinvolgimento, l'impegno, l'attaccamento e la convinzione, elementi non innati bensì appresi nell'interazione sociale, contribuiscono al rispetto delle regole e al mantenimento di comportamenti prosociali. Si comprende facilmente, dunque, come sia nello scambio di quei "simboli" positivi tra genitori, insegnanti e ragazzi che si previene la devianza e la criminalità.

3.1.4. *Il capitale sociale come argine all'aggressività*

Per quanto qui di interesse, emergono, nell'ambito degli studi longitudinali, le ricerche di Tremblay sulle traiettorie di aggressività nei bambini e negli adolescenti.

Lo psicologo canadese si è interrogato, infatti, sull'evoluzione dei comportamenti aggressivi nella prima età infantile e sugli antecedenti che la possono determinare o facilitare. In risposta ad alcune indagini che sostenevano un aumento dell'aggressività con l'aumentare dell'età⁴⁰, Tremblay anzitutto dimostra che dopo un primo picco tra i due e i tre anni di età, questa continua a diminuire⁴¹, salvo un possibile *rebound*

³⁸ F. Vitaro, *et al.*, *Disruptive behavior, peer association, and conduct disorder: Testing the developmental links through early intervention*, in «Development and Psychopathology», 2, 11, 1999, pp. 287-304.

³⁹ Così in D.P. Farrington, *op. cit.*

⁴⁰ Così, ad es., R. Loeber, D.F. Hay, *Key issues in the development of aggression and violence from childhood to early adulthood*, in «Annual Review of Psychology», 1, 48, 1997, pp. 371-410.

⁴¹ R.E. Tremblay, *et al.*, *Do Children in Canada Become More Aggressive as They Approach Adolescence?*, in *Human Resources Development Canada, Growing Up in Canada*, Ottawa, 1996, pp. 127-138.

in età adolescenziale nei soggetti che presentano un più alto livello di aggressività in età prescolare e scolare⁴². Il criminologo si occupa quindi di individuare l'onset della violenza fisica, cioè il momento in cui questa per prima si manifesta nel comportamento del bambino. E, considerando il picco individuato precedentemente tra i 24 e i 36 mesi, ci si concentra anzitutto sulle persone di età inferiore. L'indagine, compiuta su bambini e bambine di 17 mesi di età e sulle rispettive madri, svela dunque un quadro in cui i primi atteggiamenti aggressivi (nella ricerca: spinte, calci e "colpi" [hit]) si rintracciano già attorno ai dieci mesi di età, per aumentare repentinamente per i successivi due anni⁴³. Infine, Tremblay rileva che a fronte di una maggiore aggressività in età infantile si moltiplicano le probabilità che la stessa permanga in età adolescenziale e adulta⁴⁴, rendendo dunque necessario agire sin da subito su quei fattori di rischio e di protezione testé indicati. Dalle ricerche di Tremblay, peraltro, emerge il dato che riconferma la tesi di Hirschi e Gottfredson sulla teoria generale della criminalità, secondo cui l'elemento fondamentale nella determinazione del comportamento deviante è l'autocontrollo. Gli studi sull'aggressività, infatti, dimostrano come questa sia innata, dipendendo la sua traiettoria dalla capacità del piccolo di autocontrollarsi⁴⁵, influenzata, quest'ultima, dagli strumenti che la famiglia prima, e la scuola poi, gli forniscono.

3.1.5. (cont.) *L'influenza del genere sull'aggressività*

Bisogna ora, poiché pertiene alla materia in esame, inserire una variabile nell'analisi delle traiettorie di aggressività: il genere. Studi psicologici più risalenti sottolineano una *well-established sex difference* nel comportamento aggressivo, che coinvolgerebbe perlopiù i bambini maschi,

⁴² D. Nagin, R.E. Tremblay, *Trajectories of boys' physical aggression, opposition, and hyperactivity on the path to physically violent and nonviolent juvenile delinquency*, in «Child development», 5, 70, 1999, pp. 1181-1196.

⁴³ R.E. Tremblay, et al., *The search for the age of 'onset' of physical aggression: Rousseau and Bandura revisited*, in «Criminal Behaviour and Mental Health», 1, 9, 1999, pp. 8-23.

⁴⁴ R.E. Tremblay, et al., *Physical Aggression During Early Childhood: Trajectories and Predictors*, in «Pediatrics», 1, 114, 2004, pp. 43-50.

⁴⁵ *Ibidem*.

già a partire dal secondo anno di età⁴⁶. Di contro, da una più recente e ampia meta-analisi emerge che il dato della varianza nell'aggressività, se imperniato sul genere, è limitato al 5%, evidenziando come sono maggiori le differenze all'interno di un dato genere che nel confronto tra i due⁴⁷. Il dato che rileva è piuttosto quello sulle forme che assume l'aggressività tra i due generi: nei bambini e adolescenti di genere maschile si rintraccia infatti un maggiore utilizzo della declinazione fisica del comportamento aggressivo⁴⁸. Assunto che il comportamento aggressivo, generalmente inteso, sia innato e tendenzialmente distribuito in maniera eguale tra maschi e femmine, ci si può chiedere a cosa sia dovuta la differenza che emerge nella sua manifestazione fisica. Si possono qui sostenere due tesi, peraltro non mutualmente esclusive, che rintracciano questa distanza ora nella biologia e ora nella psicologia, specie all'interno del contesto familiare. Del primo filone fanno parte gli studi che ricollegano, in termini causali, i livelli di testosterone nel corpo con quelli di aggressività⁴⁹; il secondo gruppo di indagini invece studia la relazione tra ruoli e stereotipi di genere all'interno della famiglia del bambino.

Questi ultimi studi si impernano in particolar modo su due teorie: la *social role theory*, secondo cui le differenze di comportamento di uomini e donne originano nella distribuzione ineguale dei generi nei ruoli sociali⁵⁰; e la *gender schema theory*, che postula l'origine della tipizzazione di genere nella auto-selezione, tra le possibili dimensioni della personalità umana, di quelle che, nello schema fornito, corrispondono al pro-

⁴⁶ E.E. Maccoby, C.N. Jacklin, *The psychology of sex differences*, Stanford University Press, Stanford CA, 1974, p. 352.

⁴⁷ J.S. Hyde, *How Large Are Gender Differences in Aggression? A Developmental Meta-Analysis*, in «Developmental Psychology», 4, 20, 1984, pp. 722-736.

⁴⁸ N.A. Card, et al., *Direct and Indirect Aggression During Childhood and Adolescence: A Meta-Analytic Review of Gender Differences, Intercorrelations, and Relations to Maladjustment*, in «Child Development», 5, 79, 2008, pp. 1185-1229.

⁴⁹ Sul punto A.S. Book, K.B. Starzyk, V.L. Quinsey, *The relationship between testosterone and aggression: a meta-analysis*, in «Aggression and Violent Behavior», 6, 6, 2001, pp. 579-599. Dalla meta-analisi effettuata su 45 studi indipendenti emerge una correlazione positiva debole tra livelli di testosterone e aggressività.

⁵⁰ A.H. Eagly, W. Wood, A.B. Diekmann, *Social Role Theory of Sex Differences and Similarities: A Current Appraisal*, in T. Eckes, H.M. Trautner (a cura di), *The Developmental Social Psychology of Gender*, Lawrence Erlbaum, Mahwah NJ, 2000, pp. 123-174.

prio sesso o al genere assegnato alla nascita⁵¹. È evidente, in questo caso, che nella tipizzazione del proprio genere rileva anzitutto lo schema stereotipico che i genitori conservano, che può seguire o prescindere da quello della società. Nel primo caso le due teorie coincidono: la caratterizzazione del genere corrisponderà con quella che ne dà la società, ricadendo in una “profezia che si auto-avvera”⁵², poiché tanto un individuo sarà portato ad adeguarsi ai ruoli di genere stereotipici, quanto più rinforzerà lo schema di genere condiviso. Nel secondo caso, invece, è possibile che, ad esempio, la tipizzazione che i genitori fanno dei generi differisca da quella costruita socialmente, per cui anche lo schema dei figli potrà essere diverso.

È su quest’ultima considerazione che si appunta la ricerca di Endendijk e delle sue colleghe, che indaga proprio la relazione tra aggressività infantile, modalità genitoriali e stereotipi di genere nella famiglia⁵³. La premessa, anche sulla scorta della teoria dell’apprendimento sociale, è l’evidenza di un maggior controllo fisico, da parte dei genitori, nei confronti dei figli maschi rispetto alle figlie di genere femminile⁵⁴. Può, ci si chiede, questa diversità di trattamento, essere facilitata dall’attitudine dei genitori nei confronti dei ruoli di genere? E può un maggiore utilizzo del controllo fisico da parte dei genitori risultare in un futuro atteggiamento più aggressivo del figlio o della figlia? Lo studio longitudinale, compiuto su famiglie bigenitoriali con figli tra i dodici mesi e i tre anni, ha confermato, almeno parzialmente, le ipotesi. Dai dati emerge, infatti, che l’uso differenziato del controllo fisico in base al genere è influenzato dalla considerazione dei ruoli di genere che ha – segnatamente – il padre. E che tale distinto trattamento si relaziona positivamente ad una maggiore aggressività, misurata a distanza di un anno. L’attitudine del padre forte-

⁵¹ S.L. Bem, *Gender Schema Theory: A Cognitive Account of Sex Typing*, in «Psychological Review», 4, 88, 1981, pp. 354-364.

⁵² *Ibidem*.

⁵³ J.J. Endendijk, et al., *Gender Differences in Child Aggression: Relations With Gender-Differentiated Parenting and Parents’ Gender-Role Stereotypes*, in «Child Development», 1, 88, 2017, pp. 299-316.

⁵⁴ Sul punto, citate da J.J. Endendijk, et al., v. G. Kochanska, et al., *Early attachment organization moderates the parent-child mutually coercive pathway to children’s antisocial conduct*, in «Child Development», 4, 80, 2009, pp. 1288-1300; L. Kuczynski, *Socialization goals and mother-child interaction: Strategies for long-term and short-term compliance*, in «Developmental Psychology», 6, 20, 1984, pp. 1061-1073.

mente stereotipica o controsterotipica⁵⁵ nei confronti dei ruoli di genere, cioè, influenza il suo comportamento nei confronti della prole, che sarà più fisicamente improntato, nel primo caso, nei confronti dei figli maschi e, nel secondo, nei confronti delle figlie femmine. E a ciò segue una maggiore aggressività rispettivamente maschile e femminile. Discorso diverso si applica invece alla figura materna, che sembra trattare con maggior intervento fisico i figli maschi a prescindere dalla considerazione personale dei ruoli di genere, ancorché tale uso differenziale della forza non si correli ad una maggiore aggressività nel bambino. Si sostiene, dunque, che il controllo della madre giochi un ruolo solo indiretto nella aggressività dei figli⁵⁶. Da ciò si può concludere che:

in families with fathers with traditional gender-role attitudes, boys receive a double dose of physical discipline (from both mother and father), which might explain the gender difference in aggression a year later. In families with fathers with more egalitarian attitudes, who use similar amounts of physical control with boys and girls, boys only receive more physical control from their mothers. This might explain that in these families there is still a significant, albeit small, gender difference in aggression. In families with fathers with counterstereotypical attitudes, girls receive more physical control from their fathers, but boys receive more physical control from their mothers. This might explain that in these families there is no gender difference in aggression a year later. Thus, mothers' gender-differentiated use of physical control might modify the influence of fathers' gender-differentiated use of physical control on gender differences in child aggression.⁵⁷

⁵⁵ Per stereotipica s'intende la concezione della differenza dei ruoli di genere secondo cui la figura maschile è il *breadwinner*, forte, aggressivo, assertivo, mentre alla donna sono affidati i compiti di casalinga, madre e tutrice della prole e le caratteristiche di cura e *nurturing*. La concezione controsterotipica inverte i ruoli, pur mantenendo una forte caratterizzazione e distinzione.

⁵⁶ A conferma dei dati secondo cui le pratiche di socializzazione di genere sono maggiormente influenzate dalla figura paterna che da quella materna. Così da ultimo S.M. McHale, A.C. Crouter, S.D. Whiteman, *The family contexts of gender development in childhood and adolescence*, in «Social Development», 1, 12, 2003, pp. 125.148.

⁵⁷ J.J. Endendijk, *et al.*, op. cit.

3.1.6. (cont.) *Il ruolo del capitale sociale nella costruzione del genere*

Vale la pena sin da subito sintetizzare quanto emerso nelle pagine precedenti, onde proseguire con l'analisi. Anzitutto, gli studi di Tremblay hanno dimostrato che l'aggressività è innata e che ciò che si impara è l'autocontrollo dei comportamenti violenti. Il livello, e quindi l'efficacia e l'efficienza di tale autocontrollo dipende anche dal "capitale sociale" del bambino quale fattore di protezione dalla devianza. Questo capitale sociale, però, e in particolare quello familiare nei primi mesi e anni di vita, può fornire – direttamente o indirettamente – degli strumenti che aumentano il rischio di una maggiore aggressività. In questo senso, agiscono, tra gli altri, i ruoli e gli stereotipi di genere che coinvolgono i genitori. Se dunque è appurato il ruolo mediato del genere nell'influenza che il capitale sociale familiare ha sull'aggressività, ci si può ora chiedere come sia influenzato il genere stesso dal capitale sociale. Quale sia, cioè, il ruolo della famiglia, della scuola e dei pari nella costruzione individuale del genere.

Alcuni studi evidenziano come già a partire dai due anni di età la più parte dei bambini e delle bambine siano in grado di "etichettare" i generi⁵⁸, mentre solo il 16% è in grado di classificare le attività stereotipicamente attribuite all'uno o all'altro⁵⁹. Compito che invece risulta relativamente più semplice per le persone di età più alta, tra i quattro e i cinque anni⁶⁰. Considerando il genere come costruzione sociale, ossia come «serie di atti ripetuti in una cornice assai rigida di regolamentazione che si fissa nel tempo per produrre l'apparenza di un certo essere naturale»⁶¹, bisogna dunque indagare i fattori che agiscono nella traduzione delle differenze di genere (materiali, dovute all'aspetto fisico e quindi riconoscibili fin dalla tenera età) in ruoli di genere.

Il primo agente, in questo senso, è la famiglia. In uno studio compiuto sul legame tra il genere dei figli e delle figlie e l'opinione dei geni-

⁵⁸ A. Campbell, L. Shirley, J. Candy, *A longitudinal study of gender-related cognition and behaviour*, in «Developmental Science», 1, 7, 2004, pp. 1-9; B.I. Fagot, M.D. Leinbach, *Gender Knowledge in Egalitarian and Traditional Families*, in «Sex Roles», 32, nn. 7/8, 1995, pp. 513-526.

⁵⁹ A. Campbell, *et al.* in *Ibidem*.

⁶⁰ *Ibidem*.

⁶¹ J. Butler, *op. cit.*, p. 50.

tori in relazione alle loro diverse abilità si è dimostrato che vi è una stretta correlazione tra i due fattori, giocando un ruolo importante anche gli stereotipi sui ruoli di genere presenti negli stessi genitori⁶². Emerge, in altri termini, che l'attitudine che hanno i genitori, nei confronti dei figli, nel proporre e incoraggiare diverse attività dipende anche dal loro genere, poiché, rifacendosi a delle opinioni stereotipate, ritengono il figlio maschio più abile in determinate attività e la figlia femmina in altre. Tale distinzione ha peraltro un impatto sulla vita del bambino o della bambina, che svilupperà una qualificazione del sé e del proprio genere sulla base delle esperienze che in prima battuta vive all'interno della famiglia⁶³, in una sorta di *self-fulfilling prophecy*. Vi sono, peraltro, più forme attraverso cui i genitori producono o rinforzano il genere nei propri figli. Tradizionalmente i genitori vestono le bambine di rosa e i bambini di azzurro, danno loro giochi diversi in base al genere e, come già suggerito, si aspettano comportamenti diversi⁶⁴. Aspettative che, specie nei padri, si dimostrano presenti già a partire da qualche ora dopo la nascita⁶⁵. Questa socializzazione imposta del genere assegnato alla nascita mostra i propri effetti già a partire dai primi anni di età, in cui si è visto un utilizzo, da parte di bambini e bambine, degli stereotipi di genere per analizzare e comprendere il mondo che li circonda⁶⁶.

Il secondo attore che rileva nella costruzione sociale del genere è la scuola. L'ambiente scolastico favorisce infatti la costruzione, la negoziazione e finanche la approvazione dell'identità di genere e sessuale, anche attraverso messaggi forniti dal *setting* stesso⁶⁷. Ciò che rileva qui non è tanto e non è solo il rapporto tra studenti, che riguarda più la costruzione del genere tra pari, bensì la relazione tra questi ultimi e gli insegnanti. Studiando, in questo senso, le attitudini dei docenti nei confronti degli

⁶² J.S. Eccles, *et al.*, *Gender-Role Socialization in the Family: A Longitudinal Approach*, in T. Eckes, H.M. Trautner (a cura di), op. cit., pp. 333-360.

⁶³ *Ibidem.*

⁶⁴ B. Thorne, *Gender Play. Girls and Boys in School*, Rutgers University Press, New Brunswick NJ, 1993, p. 2.

⁶⁵ J.Z. Rubin, F.J. Provenzano, Z. Luria, *The Eye of the Beholder: Parents' Views on Sex of Newborns*, in «American Journal of Orthopsychiatry», 4, 44, 1974, pp. 512-519.

⁶⁶ S.D. Witt, *Parental Influence on Children's Socialization to Gender Roles*, in «Adolescence», 126, 32, 1997, 253-259.

⁶⁷ N.P. Stromquist, *The Gender Socialization Process in Schools: A Cross-National Comparison*, documento commissionato per l'EFA *Global Monitoring Report 2008, Education for All by 2015: will we make it?*, Unesco, 2007, p. 20.

scolari sulla base del genere, emergono chiaramente dei *bias* che, favorendo un genere o l'altro, di fatto contribuiscono alla socializzazione di ruoli e stereotipi. Per esemplificare, da un'indagine australiana emerge l'immagine binaria che gli insegnanti hanno di studenti e studentesse – per cui i primi sarebbero immaturi e «fuori controllo» mentre le seconde più responsabili – e le relative interazioni differenziali⁶⁸. Invero, anche quando gli insegnanti dichiarano di non considerare il genere degli alunni, si evidenziano comportamenti che rivelano un'aspettativa di mantenimento dei ruoli di genere stereotipici⁶⁹. Queste aspettative portano ad opportunità differenziali di interazione in aula e quindi anche nelle opportunità di apprendimento di bambini e bambine⁷⁰. Operando un trattamento fondato più su una percezione aprioristica data dall'apparenza di genere che sull'effettiva personalità dello studente, gli insegnanti favoriscono la socializzazione di genere, intesa come il processo attraverso il quale gli individui imparano a comportarsi, percepire e pensare secondo la forma che, dal punto di vista sociale, è ritenuta più appropriata per il genere assegnato alla nascita⁷¹. Così facendo, rinforzando quella struttura gerarchica che, lungi dal rifarsi alle differenze biologiche tra i sessi, affonda le proprie radici proprio nella concezione socializzata della diversità tra i generi, che in questo senso produce disuguaglianza.

All'interno della scuola, le interazioni simboliche che pertengono alla materia in esame non si rilevano solo nel rapporto docente-studenti, ma anche, e soprattutto, tra pari. Interazioni che, peraltro, esistono e persistono anche al di fuori delle mura scolastiche, e acquistano di importanza con il crescere del bambino e l'avvicinarsi all'adolescenza, a scapito delle relazioni familiari. L'impatto delle interazioni sociali tra *peers* nello sviluppo dell'identità di genere è stato ampiamente studiato

⁶⁸ A. Allard, *Speaking of Gender: teachers' metaphorical constructs of male and female students* in *Gender and Education*, 3, 16, 2004, pp. 347-363.

⁶⁹ D. Garrahy, *Three Third-Grade Teachers' Gender-Related Beliefs and Behaviors* in *The Elementary School Journal*, 1, 102, 2001, pp. 81-94.

⁷⁰ E.G. Cohen, *On the Sociology of the Classroom*, in J. Hannaway, M. Lockheed (a cura di), *The Contributions of the Social Sciences to Educational Policy and Practice: 1965-1985*, McCutchan, Berkeley CA, 1986, pp. 127-162.

⁷¹ E. Molla, *The Role Of School In Gender Socialization*, in «European Journal of Educational Sciences», 1, 3, 2016, pp. 1-7.

e rilevato⁷², in particolare nei raggruppamenti di bambini dello stesso genere che producono dinamiche di esclusione delle persone di genere diverso. In questi gruppi, anche attraverso lo svolgimento di attività di gioco stereotipicamente attribuite all'uno o all'altro sesso, si perpetua la dicotomia di genere e dei ruoli ad esso assegnati⁷³. Ciò perché bambini e bambine socializzano attivamente la reciproca conformità alle norme di genere attraverso degli *script* che distinguono ciò che è “appropriato” da ciò che è “proibito”⁷⁴. Questi *script*, peraltro, nel tracciare una linea tra la tipicità e l'atipicità di genere, vedono un riscontro anche nella salute mentale di bambini e adolescenti, la cui “accettazione”, tra pari, viene influenzata proprio dalla pressione a conformarsi alle norme di genere⁷⁵. Il risultato è l'effetto positivo delle interazioni tra pari nelle due dimensioni dell'identità di genere che riguardano il rapporto tra generi: i *bias* intergruppo e la stessa pressione a conformarsi alle relative norme⁷⁶. In altri termini, la dimensione dicotomica di genere già presente nel bambino per via dell'influenza familiare e scolastica viene rinforzata dalle dinamiche che si sviluppano tra pari, segnatamente relative alla spinta alla conformità al genere assegnato alla nascita, anche attraverso l'ausilio degli stereotipi già visti.

Quanto esposto finora mostra uno spiraglio di possibilità nella prevenzione delle molestie di strada. Se è vero, com'è vero, che si può prevenire la violenza attraverso l'azione preventiva precoce in età prenatale e neonatale. Se è vero, com'è vero, che il genere del bambino influenza le dinamiche e le aspettative familiari al punto da determinare un comportamento più “violento” nei confronti dei figli maschi rispetto alle figlie femmine che aumenta le probabilità che la medesima attitudine sia incorporata dal bambino stesso. E se è vero, com'è vero, che le norme, gli stereotipi, e quindi le diseguaglianze di genere si apprendono fin dalla più tenera età proprio grazie alle attitudini di genitori e insegnanti

⁷² Tra tutti v. E.E. Maccoby, *Gender as a Social Category*, in «Developmental Psychology», 6, 24, 1988, pp. 755-765.

⁷³ B. Thorne, op. cit.

⁷⁴ D.R. Hibbar, D. Buhrmester, *The Role of Peers in the Socialization of Gender-Related Social Interaction Styles*, in «Sex Roles», 3/4, 39, 1998, pp. 185-202.

⁷⁵ J.L. Yunger, P.R. Carver, D.G. Perry, *Does gender identity influence children's psychological well-being?*, in «Developmental psychology», 4, 40, 2004, pp. 572-582.

⁷⁶ O. Kornienko, et al., *Peer Influence on Gender Identity Development in Adolescence*, in «Developmental Psychology», 10, 52, pp. 1578-1592.

e attraverso la socializzazione tra pari. Allora, procedendo a ritroso, una maggiore neutralità nei riguardi del genere nelle relazioni, nelle aspettative e nei comportamenti che, fin dalla nascita, coinvolgono genitori e figli, e poi gli insegnanti, potrebbe portare ad un assottigliamento dell'importanza degli stereotipi e dei ruoli di genere in favore – utopicamente – di una società più eguale, ma anche solo di una sensibile riduzione della violenza di genere.

3.2. *L'educazione come strumento di prevenzione delle molestie di strada*

Dato conto della moltitudine di attori e di fattori che agiscono nel mantenimento dello *status quo*, non tanto per legittimazione delle disuguaglianze di genere quanto più per abitudine, e appurato il ruolo che hanno gli stessi nello scardinamento potenziale delle stesse norme che oggi rinforzano, bisogna dunque guardare nello specifico a come gli strumenti educativi possono prevenire o comunque mitigare il fenomeno dello *street harassment*. Per fare ciò, è necessario tornare sui concetti già visti nelle pagine precedenti e, in particolare, sul ruolo della “mascolinità egemonica” nella genesi e nella dinamica delle molestie.

Vale la pena, però, soffermarsi prima brevemente sullo stato dell'arte dell'educazione “di genere” nel sistema scolastico italiano, in modo da identificarne le carenze e comprenderne, sin da subito, i limiti e le potenzialità.

3.2.1. *L'educazione sessuale nel panorama scolastico italiano*

Nonostante il suo ruolo quale specificazione dei diritti universali alla salute, al benessere e alla dignità⁷⁷ e l'importanza riconosciuta alla scuola quale luogo primario di formazione in tal senso⁷⁸, l'Italia resta uno dei pochi Paesi europei a non prevedere l'educazione sessuale nei pro-

⁷⁷ Assemblea generale ONU, *Dichiarazione Universale dei Diritti Umani*, Parigi, 1948.

⁷⁸ F. Drago, *et al.*, *A Survey of Current Knowledge on Sexually Transmitted Diseases and Sexual Behaviour in Italian Adolescents*, in «International Journal of Environmental Research and Public Health», 422, 13, pp. 1-10.

grammi ministeriali. Resta infatti a discrezione dei singoli dirigenti scolastici l'introduzione o meno di corsi specifici nei *curricula*⁷⁹.

Vista la difficoltà di studiare il contesto educativo scolastico italiano in questa materia, si comprende la carenza di indagini sui contenuti di tali insegnamenti. Il più completo e recente, a cura di Chinelli *et al.*, evidenzia infatti una estrema eterogeneità dei corsi, sia in termini di obiettivi, che di metodi utilizzati⁸⁰. La più parte di questi percorsi educativi è stata fornita da organizzazioni della società civile [*civil society organizations*] (peraltro anch'esse estremamente eterogenee) e si è concentrata sugli aspetti strettamente riguardanti la sessualità, quali la prevenzione del rischio di infezioni sessualmente trasmesse (IST/STI) e la contraccezione⁸¹. Di contro, le principali organizzazioni internazionali quali l'Unesco⁸² e l'Organizzazione Mondiale della Sanità⁸³ (OMS/WHO) hanno evidenziato la necessità, per una educazione sessuale efficace, di occuparsi anche di diritti umani, violenza di genere, identità di genere e sessuale e cittadinanza attiva⁸⁴. L'Unesco ha, infatti, sviluppato un approccio di c.d. *Comprehensive Sexuality Education* (CSE) che prevede:

a curriculum-based process of teaching and learning about the cognitive, emotional, physical and social aspects of sexuality. It aims to equip children and young people with knowledge, skills, attitudes and values that will empower them to: realize their health, well-being and dignity; develop respectful social and sexual relationships; consider how their choices affect their own well-being and that of others; and understand and ensure the protection of their rights throughout their lives.⁸⁵

⁷⁹ J. Cassar, *Sun, sea, and sex: A comparative study of sexuality education policies in Southern Europe*, in M. Brown, M. Briguglio (a cura di), *Social Welfare Issues in Southern Europe*, Routledge, London, 2022, pp. 140-159.

⁸⁰ A. Chinelli, *et al.*, *Sexuality education in Italy 2016-2020: a national survey investigating coverage, content and evaluation of school-based educational activities*, in «Sex Education», 6, 23, 2023, pp. 756-768.

⁸¹ *Ibidem*.

⁸² UNESCO, *International Technical Guidance on Sexuality Education: An evidence-informed Approach*, UNESCO, Paris, 2018.

⁸³ WHO Regional Office for Europe and BzGA, *Standards for Sexuality Education in Europe: A Framework for Policy Makers, Educational and Health Authorities and Specialists*, World Health Organization, Koeln, 2010.

⁸⁴ A. Chinelli, *et al.*, op. cit.

⁸⁵ UNESCO, op. cit.

Le conseguenze della carenza patologica di formazione in questa disciplina si vedono sul piano della quotidianità: in Italia si registra infatti una scarsa conoscenza della salute sessuale, un basso ed incostante uso di metodi contraccettivi, accesso limitato ai consultori e, per quanto qui di interesse, un alto livello di violenza di genere, compresa quella omotransfobica⁸⁶.

Tra il 2020 e il 2022, il progetto EduForIst, promosso e finanziato dal Ministero della Salute in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, ha sviluppato un programma di CSE applicabile al territorio nazionale, con obiettivi e contenuti diversi per ogni istituto di ordine e grado, a partire dalla scuola dell'infanzia⁸⁷. Un simile *curriculum*, secondo le evidenze scientifiche, favorirebbe non solo un maggior benessere sessuale e la prevenzione delle conseguenze negative dell'attività sessuale, ma anche processi di *empowerment* e una maggiore tolleranza e rispetto tra i generi, contribuendo alla diminuzione delle diseguaglianze⁸⁸. Il progetto, però, «ottimizzato e implementato» nell'anno 2023, ha trovato applicazione solo negli istituti secondari di secondo grado per un totale di quattro interventi di due ore ciascuno⁸⁹, focalizzati perlopiù sull'aspetto fisico della salute sessuale.

Da ultimo, in tema di educazione sessuale, rileva la proposta di legge C. 3604, presentata durante la passata legislatura. Si prevede qui «l'introduzione dell'insegnamento dell'educazione sentimentale e sessuale», ancorché solo nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado. Il programma di insegnamento di tale materia, che viene inserita nel *curriculum* scolastico nella misura di un'ora a settimana, dovrebbe includere:

- a) l'educazione socio-affettiva e sessuale;
- b) la promozione della parità tra i sessi, dei ruoli di genere non stereotipati, del reciproco rispetto e della valorizzazione della diversità di genere;
- c) la promozione della salute sessuale e riproduttiva;

⁸⁶ Sul punto v. A. Chinelli, *et al.*, op. cit. e la relativa bibliografia.

⁸⁷ EduForIST, *Linee di indirizzo per lo svolgimento di interventi di educazione all'affettività, alla sessualità e alla prevenzione delle infezioni sessualmente trasmesse in ambito scolastico in Italia*, Ministero della Salute, 2022.

⁸⁸ *Ibidem*.

⁸⁹ Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza, EduForIST, <<https://www.cnca.it/eduforist/>>, consultato in data 19 gennaio 2026.

- d) l'insegnamento di atteggiamenti responsabili per la prevenzione delle infezioni sessualmente trasmissibili.

Si tratta, dunque, di un intervento legislativo atteso e necessario, sebbene non sufficiente, agendo su ragazzi e ragazze dall'età ben superiore rispetto a quella che gli studi visti *supra* indicano come ideale perché i programmi preventivi siano efficienti.

3.2.2. *Strategie educative per prevenire le molestie*

Nella sua opera, Kearl⁹⁰ identifica alcune delle ragioni per cui gli uomini molestano le donne nei luoghi pubblici, e corrispondentemente elenca alcuni strumenti ipoteticamente utili a prevenirle. Oltre alla questione propriamente maschile, di cui ci si occuperà *infra*, Kearl sottolinea la necessità di insegnare il rispetto per le donne e di far comprendere alla controparte maschile il significato delle molestie di strada, oltre alle loro conseguenze. Relativamente al primo punto, il “rispetto” si tradurrebbe nel riconoscimento dell'altra da sé come soggetto e non più come oggetto. Una simile esperienza la racconta Schwyzer in *Staring at Janae's Legs*⁹¹, in cui racconta di aver avuto la possibilità di insegnare ad alcuni ragazzi che, a prescindere dalle pulsioni e dai desideri, che in sé non si possono condannare, ciò che è sbagliato è la de-umanizzazione che ne può conseguire, la riduzione, cioè, di una donna all'insieme delle sue parti per soddisfare il proprio piacere. Si tratta, questo, del contenuto minimo di un'educazione fondamentale, tesa a favorire non tanto l'eguaglianza quanto, ad un livello più basilare, una convivenza intesa nel senso più letterale del termine. Trasmettere, infine, la prospettiva di chi subisce le molestie a chi invece potenzialmente ne è l'autore potrebbe facilitare questo processo di soggettivazione, intaccando quel privilegio maschile che impedisce finanche di vedere il danno prodotto o producibile attraverso lo *street harassment*⁹².

⁹⁰ H. Kearl, op. cit., pp. 129-147.

⁹¹ H. Schwyzer, *Staring at Janae's Legs*, in S. Tarrant (a cura di), *Men Speak Out. Views on Gender, Sex, and Power*, Routledge, New York NY, 2008, pp. 70-73.

⁹² H. Kearl, op. cit., p. 138.

Si tratta di percorsi che, sebbene postulati molto genericamente, sembrano auspicabili e promettenti nell'ottica di ridurre l'incidenza del fenomeno. Vi è però un problema di fondo: contestualizzando le molestie in esame come parte di un dispositivo più vasto di violenza di genere si traccia un quadro di un problema sistemico che, dunque, richiede strumenti preventivi sistemici. Così come la mera introduzione del reato di "molestia sessuale" non porterà, per sé sola, ad una mitigazione delle molestie senza che venga in rilievo anche l'inadeguatezza delle forze dell'ordine e del sistema giudiziario in generale, allo stesso modo non si può immaginare che impartire una lezione di rispetto reciproco o spiegare cosa significa essere oggettificate possa prevenirle in via assoluta.

Bisogna dunque immaginare un sistema educativo che agisca, fin da subito, alla radice del problema, limitando quella costruzione dicotomica dei generi come dogmi, e in maniera più puntuale, ove necessario, educando al rispetto e spiegando le conseguenze delle molestie.

3.2.2.1. *Il problema della mascolinità egemonica*

La prima soluzione che Kearl identifica per arginare lo *street harassment*, in termini educativi, è la ridefinizione della mascolinità in termini plurali⁹³. Si è già detto (v. §1.2.2.2) della costruzione della maschilità come monolite e per differenza nei confronti di una femminilità naturalizzata. Si tratta, questa, di una definizione semiotica di mascolinità, in particolare adottata dall'analisi post-strutturalista in risposta alle strategie definitorie precedentemente proposte⁹⁴. Un approccio essenzialista, che cioè rintraccia una caratteristica *essenziale* rintracciabile in tutti gli uomini (e, in maniera uguale e contraria, in tutte le donne) e per sé sola discernente i due generi, lascia infatti all'arbitrio del classificatore la scelta proprio dell'elemento centrale qualificativo. La prospettiva normativa, la quale propone uno standard di maschilità come obiettivo da raggiungere, perde di senso nella misura in cui delinea una norma che la maggior parte degli uomini non riesce a rispettare. Infine, il positivismo postula la maschilità nei termini fattuali di ciò che gli uomini sono e fanno, ricadendo nel paradosso di necessitare di una preesistente defi-

⁹³ H. Kearl, op. cit., p. 135.

⁹⁴ R.W. Connell, op. cit., pp. 67 ss.

nizione di uomo cui accordare i comportamenti emergenti dall'osservazione positiva⁹⁵.

Il limite dell'esercizio definitorio della mascolinità, specie in queste ultime tre forme, è la difficoltà a riconoscere la dimensione sociale che assume il genere e la sua affermazione. In questo senso va letto il concetto di "mascolinità egemonica" di Connell, secondo cui in ogni dato momento vi è una forma di mascolinità che emerge perché culturalmente glorificata⁹⁶. Questa esaltazione, peraltro, avviene perché vi è una corrispondenza dell'ideologia culturale con il potere costituito: l'egemonia è segnata dalla rivendicazione efficace dell'autorità, che ha "genderizzato" i processi accumulativi nella costruzione dell'economia capitalista⁹⁷. La divisione del lavoro fondata sul genere ha costituito un cambiamento nell'egemonia e quindi nella definizione della mascolinità: l'attuale versione del maschio egemonico, sostenuta anche da un mondo globalizzato, è fondamentalmente legata al potere economico. La maschilità egemonica corrisponde, cioè, almeno nel contesto occidentale, al modello di chi detiene anche l'egemonia culturale gramscianamente intesa: uomini, tendenzialmente bianchi, liberali e ricchi⁹⁸.

Lo spostamento da una maschilità fondata sulla forza e l'aggressività fisica ad una invece impostata sul potere economico è ben riassunto da Michael Winter ed Ellen Robert, secondo cui:

[f]or the modern male, the emphasis on physical strength and the avoidance of interpersonal ties in achievement is partially replaced by an increasing reliance on "intellectual" (i.e. non-manual) labor and the necessity of team work and interpersonal fluidity in the con-

⁹⁵ *Ibidem.*

⁹⁶ Ivi, p. 77.

⁹⁷ Ivi, p. 74.

⁹⁸ M.S. Kimmel, *Globalization and its Mal(e)contents. The Gendered Moral and Political Economy of Terrorism*, in M.S. Kimmel, J. Hearn, R.W. Connell (a cura di), *Handbook of studies on men and masculinities*, Sage Publications, Thousand Oaks CA, 2005, pp. 414-431. Si tratta, questa, di una semplificazione del concetto: è vero che la categoria descritta rappresenta la figura egemonica di maschio nel contesto odierno, ma l'egemonia in sé riguarda più il processo della ricerca e del mantenimento del potere che una serie di caratteristiche specifiche che, come suggerito, sono in costante mutamento. Sul punto v. M. Weaver-Hightower, *Masculinity and Education*, in M.W. Apple, W. Au, L.A. Gandin (a cura di), *The Routledge International Handbook of Critical Education*, Routledge, New York NY, 2009, pp. 163-176.

temporary bureaucratized work organization. The increase in the proportion of non-industrial jobs, especially at the lower-status end of the occupational ladder, and the mechanization of much manual work has led to a decline in the degree to which men's physical strength and aggressiveness per se allows them to dominate women in the economic sphere.⁹⁹

Si pongono qui due questioni, la cui soluzione peraltro ricade nella medesima conseguenza: cosa succede se l'uomo non riesce a raggiungere – né ad avvicinarsi – a quel modello di mascolinità c.d. "economica" dominante, in cui il potere è dato dal possesso di denaro? E cosa succede se invece, nonostante il successo economico, l'uomo egemone non riesce comunque a controllare, nel senso più lato, le donne?

Entrambi i casi sono ben spiegabili attraverso la teoria dell'anomia, postulata anzitutto da Émile Durkheim e poi adattata da Robert K. Merton. Il sociologo americano individua, infatti, due dimensioni fondamentali di una struttura sociale: le mete, gli scopi definiti culturalmente come obiettivi legittimi per tutti i membri della società; e i modi accettabili secondo i quali tali mete possono essere raggiunte¹⁰⁰. Fintantoché il sistema sociale fornisce soddisfazione sia per il raggiungimento delle mete che direttamente dai canali istituzionali per il raggiungimento di esse¹⁰¹, permane in esso un equilibrio. Se invece in una società si attribuisce una eccessiva importanza agli obiettivi senza che vi sia una reale corrispondenza con i procedimenti istituzionali, i consociati saranno più portati a considerazioni di natura tecnica, di efficacia del mezzo per raggiungere lo scopo, invece che della sua legittimità¹⁰². In questo senso Merton individua quattro strategie di adattamento, oltre alla conformità alla società, che segnano proprio l'anomia del substrato sociale che non riesce a raggiungere gli obiettivi imposti: l'innovazione, come sfruttamento dei mezzi proibiti ma efficaci per ottenere i risultati richiesti; il ritualismo, come rinuncia alle mete per ricorrere ai soli mezzi legittimi; la rinuncia, per cui si abbandonano scopi e strumenti legittimi; e, infine, la ribellione, che

⁹⁹ M.F. Winter, E.R. Robert, *Male Dominance, Late Capitalism, and the Growth of Instrumental Reason*, in «Berkeley Journal of Sociology», 24-25, 1980, pp. 249-280.

¹⁰⁰ R.K. Merton, *Teoria e struttura sociale II. Studi sulla struttura sociale e culturale*, Il Mulino, Bologna, 2000, pp. 299-300.

¹⁰¹ Ivi, p. 302.

¹⁰² Ivi, p. 303.

si concentra sulla radicale sostituzione delle mete e degli stessi mezzi per raggiungerle¹⁰³.

Con la sua teoria, Merton intendeva teorizzare la genesi della devianza in una società fortemente anomica come quella statunitense, in cui ancora resiste il mito del “sogno americano” senza che vi sia una condivisione di strumenti tali da poterlo raggiungere come collettività. Ma una simile tesi si può traslare, con qualche accorgimento, alla questione della mascolinità. La società – dominata dagli uomini – propone ed impone un modello di mascolinità ben preciso postulando dei mezzi insostenibili per raggiungerlo. Agli uomini si chiede di essere assertivi e aggressivi, di non mostrare le proprie emozioni, di essere *breadwinners*, pena la parificazione con ciò che dalla stessa società è messo all'estremo opposto e per ciò disprezzato: le donne e il femminile. Quando, come suggerisce Federici, sui roghi della caccia alle streghe è nato «l'ideale borghese della femminilità», ivi è stato forgiato anche l'opposto maschile poiché, come già Monique Wittig sosteneva, è l'oppressione a creare il sesso, e non viceversa¹⁰⁴. Nelle more della subordinazione economica dei corpi si sono sviluppate una egemonia maschile e una mascolinità egemonica che, sebbene evolute e modificatasi nel tempo, ancora si pongono, verso l'esterno, nel «dominio sulle donne» e, verso l'interno, nella precettazione degli uomini e dei ragazzi. Così, chi non rientra in un simile ideale, che sia da un punto di vista puramente economico, ovvero da quello più strettamente patriarcale, sarà più portato a scadere in quella forma di mascolinità più risalente, fondata sulla violenza e la forza fisica, perché più efficace a raggiungere quell'obiettivo di potere, ancorché in varie sue forme sanzionata dall'ordinamento.

Inoltre, proprio perché la mascolinità diviene un obiettivo da raggiungere invece che una forma di espressione dell'individuo, si sviluppano una moltitudine di dinamiche omosociali di competizione e di distacco emotivo che facilitano la costruzione di un'egemonia¹⁰⁵.

¹⁰³ Ivi, pp. 312 ss.

¹⁰⁴ M. Wittig, op. cit.

¹⁰⁵ D.L. Collinson, J. Hearn, *Men And Masculinities In Work, Organizations, And Management*, in M.S. Kimmel, J. Hearn, R.W. Connell (a cura di), op. cit., pp. 289-310.

3.2.2.2. *Verso le mascolinità della possibilità*

Nell'ultimo capitolo di *Raising Cain*, gli autori Michael Thompson e Dan Kindlon elencano sette strumenti a disposizione di genitori e insegnanti per crescere bambini emotivamente sani. Tutta l'opera, tra le più importanti nell'ambito degli studi sulla psicologia infantile segnatamente maschile, rivela un panorama di tristezza, rabbia, paura e silenzio nei bambini e nei ragazzi americani (ma il discorso si può estendere almeno a tutto il mondo "occidentale"), che sovente si trasforma in violenza come unico mezzo di comunicazione delle emozioni. I due psicologi si concentrano soprattutto sul favorire la costruzione di un vero e proprio "vocabolario emotivo" dei giovani, attraverso la previsione di spazi sicuri dove esprimere i propri sentimenti. L'ultimo dei sette punti, però, implica un discorso più ampio. Gli autori chiudono infatti l'opera con un suggerimento fondamentale: «insegna ai bambini che esistono molti modi di essere un uomo»¹⁰⁶. Il disagio è dovuto al fatto che, bambini e ragazzi prima e uomini adulti poi, misurano loro stessi con uno standard di mascolinità ideale; che viene chiesto loro troppo e non abbastanza, domandando più di quello che sono in grado di dare e al contempo riducendo le aspettative di un loro autocontrollo, empatia, onestà emotiva e responsabilità morale¹⁰⁷. In definitiva, bambini e ragazzi necessitano di "essere visti" attraverso lenti differenti di quelle prescritte dalla "tradizione".¹⁰⁸

L'uso che Thompson e Kindlon fanno della parola "tradizione" suggerisce la scrittrice e teorica femminista statunitense bell hooks, nasconde – volontariamente – il contenuto più politico insito nel problema, che va rintracciato nel sistema sociale patriarcale, più che nel costume¹⁰⁹. «Dobbiamo avere il coraggio di affrontare il fatto» – sostiene l'autrice – «che il pensiero patriarcale acceca tutti e non ci permette di vedere che la vita emotiva dei maschi non può essere pienamente rispettata finché prevarrà il concetto di mascolinità patriarcale»¹¹⁰. Questa mascolinità, si è già detto, si fonda su una serie di regole che i ragazzi conoscono fin da subito:

¹⁰⁶ M.G. Thompson, D. Kindlon, *Raising Cain. Protecting the Emotional Life of Boys*, Ballantine Books, New York NY, 1999, p. 488.

¹⁰⁷ Ivi, p. 486.

¹⁰⁸ Ivi, p. 487.

¹⁰⁹ b. hooks, *La volontà di cambiare. Mascolinità e amore*, Il Saggiatore, Milano, 2022, pp. 56-57.

¹¹⁰ *Ibidem*.

non devono esprimere le loro emozioni, fatta salva la rabbia, e non devono fare nulla che possa essere considerato femminile¹¹¹. In definitiva, per hooks i ragazzi vengono allevati per diventare omicidi, «anche se imparano a nascondere l'assassino che è in loro e si comportano come giovani patriarchi benevoli»¹¹².

Vale la pena, già qui, fare due appunti a quanto testé sostenuto. Anzitutto, il quadro disegnato non può e non deve ridursi alla considerazione degli uomini come categoria svantaggiata: i danni della mascolinità patriarcale sono il costo che gli uomini imputano a loro stessi per conservare il proprio privilegio¹¹³. Però, prendendo in prestito le parole di Alessandro Giammei, «l'uomo non è la più disgraziata delle vittime del patriarcato, ma è la più ironicamente sprovvista di strumenti per difendersi perché, quasi sempre, non sa di esserlo»¹¹⁴. Sarebbe parimenti sbagliato, inoltre, assegnare all'intera categoria maschile le caratteristiche del maschio egemonico, considerando tutti gli uomini, fin dalla nascita, dei «patriarchs in the making»¹¹⁵. La stessa Connell individua forme di maschilità sottomesse, complici o marginalizzate¹¹⁶, che esorbitano quella egemonica, alla stregua degli individui non conformisti (e, per quanto già sostenuto, nemmeno innovatori) della società anomica di Merton.

Si rende dunque necessario formare bambini e ragazzi affinché riescano a comprendere il prezzo che la società impone al privilegio che può loro riconoscere. L'obiettivo non è ricostruire una maschilità contro-egemonica, bensì scardinare l'egemonia stessa ripensando la mascolinità in termini pluralistici e non più normativi. Gli attori da coinvolgere sono gli stessi che agiscono sulla formazione dei giovani: la famiglia e la scuola, sia nei termini degli insegnamenti impartiti che nelle relazioni che si creano tra pari.

¹¹¹ Ivi, p. 63.

¹¹² Ivi, pp. 65-66.

¹¹³ R.W. Connell, *Teaching the Boys: New Research on Masculinity, and Gender Strategies for Schools*, in «*Teachers college record*», 2, 98, 1996, pp. 206-235.

¹¹⁴ A. Giammei, *Cose da maschi*, Einaudi, Torino, 2023, p. 11.

¹¹⁵ W.D. Imms, *Multiple Masculinities and the Schooling of Boys*, in «*Canadian Journal of Education / Revue canadienne de l'éducation*», 2, 25, 2000, pp. 152-165.

¹¹⁶ R.W. Connel, op. cit., pp. 76 ss.

In termini più specifici, Kindler, come riportato da Connell, identifica tre obiettivi particolari per promuovere una simile strategia¹¹⁷. Anzi tutto, rileva la conoscenza, sia di tutte quelle discipline poste su un piano di subordine perché ritenute “femminili”, sia nei termini della conoscenza delle questioni di genere. Si pone, poi, la questione della promozione di relazioni interpersonali positive, che impone un limite a quelle costruzioni socializzate, anche all’interno della scuola, di competitività estrema tra studenti. E, infine, emerge la questione della giustizia, nelle forme del riconoscimento delle strutture sociali giuste e ingiuste. Il riconoscimento dell’oppressione quale limite all’espressione del sé, e del dominio come restrizione alla partecipazione sociale¹¹⁸, in quanto presenti anche all’interno dell’istituzione familiare e scolastica, è il primo passo per aprire ad un’istruzione che incorpori anche la giustizia sociale¹¹⁹.

In definitiva, rintracciato il problema delle molestie di strada nell’ideologia egemonica della mascolinità, l’obiettivo più ampio di tutti quegli attori coinvolti nell’azione preventiva dovrebbe essere limitare il potere normativo della dicotomia di genere, aprendo non tanto ad un – pur auspicabile – superamento dei generi stessi, quanto più all’introduzione di un approccio discorsivo alla mascolinità (e per converso, anche alla femminilità), che fondi i propri postulati nel regno della possibilità, invece che in quello della prescrittività.

3.2.3. *L’educazione come pratica special-preventiva*

Quanto sin qui immaginato si può considerare come parte iniziale di un progetto a lungo termine, che formi le prossime generazioni all’eguaglianza di genere in maniera tale da prevenire non solo le molestie di strada, ma la violenza di genere *tout cour*. Si rende però necessario guardare anche all’*hic et nunc*, pensando a come limitare le molestie nel tempo presente, agendo quindi non solo su bambini e ragazzi, ma anche sugli adulti e, finanche, sugli stessi autori dello *street harassment*, in chiave di special-prevenzione positiva.

¹¹⁷ H. Kindler, *Maske(r)ade: Jungen- und männerarbeit für die praxis*, Neuling Verlag, Schwäbisch Gmünd und Tübingen, 1993, cit. in R.W. Connell, op. cit.

¹¹⁸ I.M. Young, *Justice and the Politics of Difference*, in S. Seidman, J.C. Alexander (a cura di), *The new social theory reader*, Routledge, London, 2020, pp. 261-269.

¹¹⁹ R.W. Connell, op. cit.

Un esempio disponibile in quest'ultimo senso, peraltro, si rileva, ancora una volta, nell'esperienza giuridica francese. Il secondo comma dell'art. R625-8-3, c.p., che punisce la condotta di *outrage sexiste et sexuel*, prevede infatti due sanzioni ulteriori a quella dell'ammenda: la condanna a svolgere un *travail d'intérêt général*, alla stregua del nostro lavoro di pubblica utilità, ma, soprattutto, la *peine de stage*, una sorta di *probation* che prevede dei corsi specifici indicati all'art. 131-5-1, c.p. In particolare, la norma fa riferimento ai numeri 1, 4, 5 e 7 dell'articolo in parola, che prevedono rispettivamente:

1° Le stage de citoyenneté, tendant à l'apprentissage des valeurs de la République et des devoirs du citoyen ;

[...]

4° Le stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes ;

5° Le stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels ;

[...]

7° Le stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l'égalité entre les femmes et les hommes ;

Si tratta, alla lettera della legge, di corsi specifici di durata non superiore ad un mese, il cui costo dev'essere sopportato dal condannato e che devono essere svolti entro sei mesi dalla condanna. In questo modo si estrinseca materialmente la funzione rieducativa della pena, che per quanto di interesse nel nostro lavoro può portare a dei benefici maggiori della semplice sanzione pecuniaria, andando a educare i molestatori contro la violenza di genere e il sessismo e a favore dell'eguaglianza tra donne e uomini. La stessa *Assemblée nationale* considera questi corsi come una risposta «pédagogique et individualisée»¹²⁰. Una simile decisione può essere dunque interpretata come indicativa del desiderio di sistematizzare la repressione delle molestie di strada¹²¹.

Tra le altre forme di educazione che non agiscono strettamente su infanzia e adolescenza rileva sicuramente la formazione universitaria, che

¹²⁰ Assemblée nationale, *Etude d'impact n°778 – Projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes*, Paris, Francia, 19 marzo 2018.

¹²¹ J. Hausman, *Criminalisation Of "Street Harassment" In Belgium And France: Two Different Legislative Approaches To "Sexist" Acts*, in «Crimen - Časopis Za Krivične Nauke», 2, 14, 2023, pp. 125-140.

potrebbe comprendere dei corsi per mitigare le disuguaglianze e le discriminazioni di genere, nonché interagire con il mondo esterno all'accademia, favorendo quella diffusione dei saperi che rientra nella c.d. "Terza missione" dell'Università. Infine, rilevato, ad esempio, che tra i luoghi dello *street harassment* rientrano i cantieri edili e, quindi, tra i molestatori, gli operai che vi lavorano, si possono prevedere corsi specifici di prevenzione delle molestie rivolti a costoro, che si concentrino non tanto sulla decostruzione della maschilità come sopra definita, quanto più su un più basilare concetto di rispetto reciproco.

3.3. *L'intervento su target e "spettatori".* *Autodifesa e bystander intervention training*

Non sono solo gli autori delle molestie a necessitare di una formazione specifica. Nella dinamica dello *street harassment*, sono infatti tre le figure che emergono: se si è già detto degli autori, si possono spendere delle parole anche sui *target*, le vittime delle molestie, e quindi sui terzi, che attraversano lo spazio pubblico (inteso nel più ampio senso possibile, v. §1.2.2.1) senza ricoprire l'una o l'altra parte.

3.3.1. *Formare le donne attraverso l'autodifesa "femminista"*

Quando si tratta l'ampio tema della violenza di genere, l'argomento maggiormente considerato è quello che sostiene la necessità di educare e formare gli uomini¹²². E di ciò si è lungamente trattato nelle pagine precedenti. Ciò che invece per lungo tempo è stata rinnegata è la possibilità di fornire alle donne una formazione per rispondere alla violenza di genere. Una formazione che, nello specifico, prende le forme dell'autodifesa.

La prospettiva dell'autodifesa femminile sposta il *focus* dalla vittimizzazione all'*empowerment*¹²³ anche se, nel corso del tempo, si è scontra-

¹²² F. Vera-Gray, L. Kelly, *Contested gendered space: public sexual harassment and women's safety work*, in V. Ceccato, M.K. Nalla (a cura di), *Crime and Fear in Public Places. Towards Safe, Inclusive and Sustainable Cities*, Routledge, London, 2020, pp. 217-231.

¹²³ P.D. Rozee, M.P. Koss, *Rape: A century of resistance*, in «Psychology of Women Quarterly», 4, 25, 2001, pp. 295-311.

ta con alcune critiche, cui è seguita puntuale risposta dalla ricerca empirica. Si è detto, anzitutto, che le donne non sarebbero in grado di difendersi contro uomini fisicamente più forti di loro. I dati però dimostrano che circa il 25% delle donne utilizza forme di resistenza fisica contro le aggressioni, che si sono rivelate essere estremamente efficienti (con percentuali che spaziano tra l'85% e il 91%) nel prevenire gli stupri¹²⁴. In generale, infatti, Ullman riporta che ogni forma di resistenza fisica è associata alla *rape avoidance*¹²⁵. Si sostiene poi che l'azione preventiva debba concentrarsi solo sugli uomini, ora perché effettivi autori materiali delle violenze, ora perché comunque maggiormente ascoltati da altri uomini. Si tratta, questa, di una visione incorporata nei valori patriarcali¹²⁶, in quanto limita la possibilità per le donne di acquisire quegli strumenti che si sono rivelati utili nella risposta alle molestie¹²⁷. Inoltre, anche al meglio del loro funzionamento, è difficile immaginare che i programmi che coinvolgono gli uomini – soprattutto se adulti – possano eliminare completamente la violenza di genere, per cui è comunque efficace formare le donne all'autodifesa. L'ultimo e più comune argomento che argina la diffusione dell'autodifesa femminile, però, è quello che ne evidenzia il carattere implicito di colpevolizzazione della vittima (c.d. *victim blaming*). Le critiche in particolare sostengono che così facendo si sposterebbe la responsabilità dell'aggressione sulla vittima che non è riuscita a evitarla perché non aveva gli strumenti difensivi o perché, pur disponendone, non è riuscita a metterli in atto. Qualificata come "femminista", però, l'autodifesa sussume la violenza maschile come parte di un insieme più grande di sperequazione sistemica che sottolinea la totale responsabilità dell'aggressore e che accoglie la complessità delle dinamiche violente al di là del singolo comportamento della vittima¹²⁸. Peraltro, dagli studi effettuati sulla vittimizzazione di donne che hanno seguito corsi di auto-

¹²⁴ C.A. Gidycz, C.M. Dardis, *Feminist Self-Defense and Resistance Training for College Students: A Critical Review and Recommendations for the Future*, in «Trauma, Violence, & Abuse», 4, 15, 2014, pp. 322-333.

¹²⁵ S.E. Ullman, *A 10-year update of review and critique of empirical studies of rape avoidance*, in «Criminal Justice and Behavior», 3, 34, 2007, pp. 411-429.

¹²⁶ C.A. Gidycz, C.M. Dardis, op. cit.

¹²⁷ *Ibidem*.

¹²⁸ J.A. Hollander, *The roots of resistance to women's self-defense*, in «Violence Against Women», 5, 15, 2009, pp. 574-594.

difesa si riscontra una minore autocolpevolizzazione rispetto a chi non è parimenti formata¹²⁹.

In definitiva, l'autodifesa femminista vede conseguenze positive per le donne, tra cui maggiore autostima, assertività, migliori abilità fisiche e, soprattutto, una sensibile riduzione della paura di vittimizzazione¹³⁰. In un più ampio senso, e forse maggiormente confacente alle dinamiche dello *street harassment*, si può concepire l'autodifesa non tanto e non solo quale insieme di tecniche fisiche da utilizzare per garantire la propria sicurezza, quanto più come indirizzata all'espansione dello "spazio di azione" delle donne¹³¹. In questo senso, ciò che di più fondamentale deve essere trasmesso nella formazione di autodifesa deve essere la consapevolezza che tutte le donne hanno il diritto di vivere libere e in sicurezza, oltre alla fiducia nelle loro abilità che possa garantire tale diritto¹³².

3.3.2. *Il bystander intervention training come risposta alle molestie*

Nella dinamica dello *street harassment*, oltre ad autore e *target* vi sono una moltitudine di attori e attrici che partecipano allo spazio pubblico con la loro presenza, pur non agendo o subendo le molestie. Questi soggetti sono comunemente chiamati "spettatori" o *bystander*.

Nell'ambito della violenza sessuale, l'intervento dei *bystander* gioca un ruolo centrale, sia in termini preventivi¹³³ che come forma di assistenza ad una persona a rischio di vittimizzazione o vittimizzata¹³⁴. Chi assiste ad una molestia o ad una violenza può, infatti, affrontare direttamen-

¹²⁹ C.A. Gidycz, et al., *Concurrent administration of sexual assault prevention and risk reduction programming: Outcomes for women*, in «Violence against women», 6, 21, 2015, pp. 780-800.

¹³⁰ L. Kelly, N. Sharp-Jeffs, *Knowledge and Know-How: The Role of Self-defense in the Prevention of Violence against Women*, Report per la Direzione Generale delle Politiche Interne: Unione Europea, 2016.

¹³¹ F. Vera-Gray, L. Kelly, op. cit.

¹³² *Ibidem*.

¹³³ B. Fileborn, *Bystander intervention from the victims' perspective: experiences, impacts and justice needs of street harassment victims*, in «Journal of Gender-Based Violence», 2, 1, 2017, pp. 187-204.

¹³⁴ V.L. Banyard, *Toward the Next Generation of Bystander Prevention Of Sexual and Relationship Violence: Action Coils to Engage Communities*, Springer, Cham, 2015, p. 3.

te l'autore, coinvolgere altre persone, dire qualcosa o chiamare aiuto¹³⁵. D'altra parte, si possono porre alcuni importanti ostacoli a simili interventi, non solo nelle molestie in esame ma ogniqualvolta vi sia un pericolo e qualcuno che vi assiste. Il *bystander* deve infatti, anzitutto, accorgersi di ciò che sta succedendo e, nel processo decisionale che segue, entrano in gioco una moltitudine di fattori oggettivi e soggettivi quali la gravità dell'evento, le norme sociali e culturali, il posizionamento sociale e le precedenti esperienze di intervento, ma anche la presenza di altri spettatori, la relazione con la vittima, la risposta della stessa all'evento, e così via¹³⁶.

Uno dei limiti maggiormente riconosciuti nello studio delle dinamiche sociali è proprio quello della presenza di altre persone nel medesimo luogo. Si parla, in questo senso, di *bystander effect* per indicare proprio il fenomeno per cui la probabilità di un individuo di intervenire in una situazione critica diminuisce quando sono presenti altri spettatori passivi¹³⁷. Nello *street harassment*, però, l'assenza di intervento da parte di eventuali presenti può essere ricollegata anche alla mancata percezione della molestia, ovvero alla considerazione della stessa come di scarsa o nulla gravità¹³⁸. Per questo motivo i programmi di formazione per l'intervento dei *bystander* si concentrano sulla messa in discussione delle norme sociali e culturali che contribuiscono alla violenza di genere come stereotipi, battute sessiste, miti e idee infondate che la riguardano¹³⁹.

Sul piano dell'intervento, l'associazione statunitense *RightToBe* ha sviluppato un vero e proprio *bystander intervention training* fondato su cinque tecniche fondamentali: distrarre l'autore delle molestie interagendo con la vittima, chiedere aiuto a una persona vicina, documentare cosa sta succedendo, controllare lo stato di salute di chi ha subito le molestie e intervenire direttamente nei confronti del molestatore¹⁴⁰. Si tratta di un

¹³⁵ *Ibidem*.

¹³⁶ B. Fileborn, op. cit.

¹³⁷ M. Heene, M. Wicher, M. Kainbacher, *The Bystander-Effect: A Meta-Analytic Review on Bystander Intervention in Dangerous and Non-Dangerous Emergencies*, in «Psychological Bulletin», 4, 137, 2011, pp. 517-537.

¹³⁸ B. Fileborn, op. cit.

¹³⁹ S. McMahon, et al., *What would you do? Strategies for bystander intervention to prevent sexual violence by college students*, in «Journal of College & Character», 2, 14, 2013, pp. 141-151.

¹⁴⁰ RightToBe, *The 5 Ds of Bystander Intervention*, <<https://righttobe.org/guides/bystander-intervention-training/>>, consultato in data 20 gennaio 2026.

insieme di risposte attivabili da chi già conosce il fenomeno in esame e nei casi in cui si protragga per un tempo sufficiente a permettere materialmente l'intervento. Nella più parte dei casi, però, la molestia, soprattutto se verbale, dura pochi secondi, permettendo ai *bystander* di occuparsi o della vittima, supportandola, o dell'autore.

Peraltro, l'intervento di terzi nell'ambito dello *street harassment*, nei pochi studi effettuati, si rivela estremamente raro e non sempre efficace. Lo studio di Fileborn, infatti, evidenzia la possibilità sia che la vittima stessa non voglia l'intrusione di terzi, sia che con l'intervento l'autore delle molestie cambi il proprio *target* aggredendo il terzo, finanche scadendo in un'*escalation* di violenza¹⁴¹. Nonostante ciò, l'intercessione di un passante nella manifestazione delle molestie si è dimostrata anche importante dal punto di vista pratico, aumentando il senso di sicurezza della vittima e limitando gli effetti dannosi, e simbolico, fornendo un senso di giustizia informale¹⁴².

In conclusione, i contenuti fondamentali della formazione dei *bystander* dovrebbero estendersi dalla conoscenza dello *street harassment* come fenomeno diffuso e pervasivo e dalle molteplici possibili manifestazioni, alle forme di intervento più efficaci e sicure, comprendendo, però, anche il ruolo che hanno gli stereotipi di genere quali meccanismi giustificativi della gerarchia di genere, in maniera da permettere un "intervento" informale anche tra amici e conoscenti che dovessero crederci e informarvisi.

3.4. *Educazione "olistica" per un problema complesso*

Quanto visto sin qui apre ad uno spazio di possibilità preventiva che si innesta sull'aggressività ma che può andare oltre, includendo anche le molestie di strada e, più in generale, la violenza di genere. Inoltre, un'educazione funzionale e funzionante che agisca su questi fattori favorirebbe una popolazione adolescente e adulta più felice e più soddisfatta delle proprie relazioni interpersonali. Ma non solo: abbiamo infat-

¹⁴¹ B. Fileborn, op. cit.

¹⁴² B. Fileborn, T. O'Neill, *From "Ghettoization" to a Field of Its Own: A Comprehensive Review of Street Harassment Research*, in «Trauma, Violence, & Abuse», 1, 24, 2023, pp. 125-138.

ti visto che gli strumenti formativi non si limitano ad agire sui potenziali *harassers*, ma ben possono occuparsi di formare le donne in ottica di difesa e permettere alla generalità dei consociati di intervenire qualora assistessero ad una molestia.

Non è però tutto così semplice. Infatti, la formazione è costosa in termini economici e in termini temporali. Richiede cioè un investimento pubblico che si esprime sia in termini monetari che in termini prospettici: un insegnamento fatto oggi, cioè, deve poter essere efficace non solo domani, ma anche tra uno, dieci e cinquant'anni. Se si parte dalla considerazione della totale assenza, nei programmi ministeriali scolastici italiani, dell'educazione "sessuale", comunque intesa, e dai timidi programmi costruiti "privatamente" all'interno di ogni istituto, si può ragionevolmente supporre che ogni intervento previsto e finanziato dall'amministrazione centrale possa essere efficace e più efficiente. Però, se non ci si vuole accontentare del minimo indispensabile, è necessario porsi la questione se l'educazione sessuale, o anche, in termini più ristretti, quella anti-molestie o finanche le forme di "educazione" impartite ai neonati e ai figli giovanissimi, possa essere indipendente da un discorso sulla produzione del genere.

Si è ampiamente descritto, infatti, il ruolo che ha il genere nell'oppressione delle donne. O meglio, il ruolo che ha l'oppressione nella costruzione del genere. Se la maschilità – e segnatamente la maschilità eterosessuale egemonica – è prodotto e modo di produzione del sistema patriarcale, è sull'incardinazione di un simile modello che bisogna agire per eliminare o limitare le molestie e la violenza contro le donne. Bisogna, per usare le parole di Abdullah Öcalan, «uccidere il maschio dominante»¹⁴³. L'uomo infatti teme che

rinunciando al ruolo di maschio dominante si ritroverebbe nella posizione di un monarca che ha perduto il proprio regno. Dovrebbe essere reso consapevole del fatto che questa forma di dominio, assolutamente vuota, lo priva anche della sua libertà e, peggio ancora, ipoteca il cambiamento.¹⁴⁴

¹⁴³ A. Öcalan, *Liberare la vita. La rivoluzione delle donne*, Edizioni Tabor, Valsusa, 2019, pp. 43-47.

¹⁴⁴ Ivi, p. 44.

Che fare, dunque? La famiglia e la scuola rappresentano sicuramente il bacino più importante a cui applicare tutti gli strumenti educativi e formativi che si dimostrano efficaci nella prevenzione della devianza. Agire oggi su questi “capitali sociali” significa formare delle generazioni di adulti meno violente e più libere e società veramente democratiche¹⁴⁵. Eppure, come si è visto, la politica nazionale ha ampiamente limitato l’azione educativa in questo senso, cancellando o mai prevedendo dei corsi sistematici nelle scuole di ogni ordine e grado.

Anche a prescindere dalla formazione scolastica, però, il problema permane nel “qui e ora”. L’auspicabilità di un futuro migliore si scontra con la realtà del presente, che impone strategie per arginare fin da subito il fenomeno dello *street harassment*. Decostruire i generi e i loro meccanismi produttivi è necessario ma è altrettanto necessario fornire alle donne – e in generale a tutte le persone che quotidianamente subiscono queste molestie, gli strumenti per difendersi, e di formare giovani e adulti ad intervenire in situazioni di violenza, almeno nei limiti in cui è sicuro farlo.

Bisogna immaginare un sistema “olistico”, che non si concentri sulle singole parti di ciò che può prevenire le molestie: sappiamo che non sarà la sola introduzione legislativa a fermare gli uomini dall’oggettificare le donne in strada, come è chiaro che non possiamo aspettare decenni per disegnare uno spazio pubblico che non sia cucito sulla misura di un uomo. La parità di genere, evidente premessa alla prevenzione delle molestie, non è, cioè, una lezione esperibile in qualche ora in classe. Si tratta, invece, di un esercizio quotidiano che richiede, in quanto tale, attenzione continua e da molteplici punti di vista. E la risposta, o meglio le risposte, del sistema educativo, inteso nel più ampio senso possibile, devono in tal senso corrispondere.

Solo così, disegnando una società in cui l’educazione è mestiere giornaliero non solo di insegnanti e professori, ma anche di genitori, amici e sconosciuti, si può pensare al suo futuro in termini paritari e quindi eliminare o ridurre la violenza di genere. Ciò, anche a fronte di una scuola che, benché oggi sviscerata dal suo contenuto più essenziale, cioè la formazione democratica di cittadini consapevoli, non potrebbe comunque sobbarcarsi l’onere di proporre un’educazione completa

¹⁴⁵ *Ibidem*, v. l’opera intera di Öcalan.

al genere e alla sua produzione. La scuola può, semmai, fornire gli strumenti per comprenderne la dimensione: l'olismo che si è richiamato non si limita alla definizione della dimensione della sostanza dell'educazione, ma anche della sua forma. Proprio perché vi sono, a diverse fasi dell'età, diversi attori coinvolti nella formazione di un individuo, essi stessi devono essere protagonisti della costruzione ideale e materiale di società altre.

Capitolo 4

Le risposte della città. Prevenzione situazionale, CPTED e Problem-Oriented Policing

Delle risposte sin qui analizzate, da parte del sistema legale e giudiziario e di quello educativo, si può anticipare la maggiore o minore efficacia mettendole in relazione con le teorie sulle quali si poggia la loro azione preventiva, oltre che con le implicazioni fattuali che comporta la loro implementazione. Ad esempio, e per riassumere, l'efficacia general- e special-preventiva della legge trova il proprio fondamento nelle teorie criminologiche della Scuola Classica, che postulavano un criminale razionale che sapesse bilanciare perfettamente costi e benefici del suo agire deviante, tanto da poter qualificare la fattispecie astratta come sufficiente controspinta al fare criminale («Il timor delle leggi è salutare», recita Beccaria), almeno se unita alla prontezza della pena. Simili teorie sono oggi superate dall'evidenza dei fatti, che prova anche solo l'impossibilità di una razionalità pura, posta la limitatezza delle informazioni in capo al potenziale criminale. D'altra parte, l'efficienza dell'educazione si fonda su teoretiche ben più fondate, quali quelle sociologiche e psicologiche, imperniate sull'interazionismo simbolico, che forniscono dimostrazioni empiriche di funzionamento, necessitando, però, di lungo tempo e ampi investimenti economici perché possano efficacemente prevenire devianza e criminalità.

Di qui la necessità di un approccio terzo, che promette una moltitudine di soluzioni possibili ed efficaci ad un costo sensibilmente più basso e agibili nel breve periodo. Una simile metodologia prende le mosse dall'ambiente in cui si rileva la devianza che, nel nostro caso, è quello urbano. Nonostante il titolo di questo capitolo, però, non ci sono risposte che una città può dare al problema dello *street harassment*. Almeno non nel limite dell'*urbe* considerata come mera “giungla di cemento e acciaio”. Soccorre in questo senso l'analisi lefebvrina della produzione dello spazio, che postula una tricotomia essenziale per comprendere la dimensione sociale in cui si estrinseca, per quanto concerne a noi, la «segregazione informale delle donne». Il filosofo francese teorizza lo spazio non come “cornice” o “contenitore” che confina ciò che viene posto al suo interno in ottica conservativa¹, bensì come contestualmente prodotto e modo di

¹ H. Lefebvre, *La produzione dello spazio*, PGreco, Milano, 2018, p. 109.

produzione, come preconditione e risultato di sovrastrutture sociali². Lo spazio sociale cioè contiene e assegna a luoghi più o meno appropriati sia i rapporti materiali di produzione che quelli sociali di riproduzione³, oltre a contenere le specifiche rappresentazioni dell'interazione tra essi⁴. In questo senso si spiega la tripartizione dello spazio di Lefebvre ne:

- a) la pratica spaziale, che ingloba produzione e riproduzione, luoghi specifici e insiemi spaziali propri ad ogni formazione sociale, e che garantisce la continuità in una relativa coesione. Questa coesione implica, per quanto riguarda lo spazio sociale e il rapporto di ogni membro di tale società col proprio spazio, una certa competenza e al tempo stesso una certa performance;
- b) le rappresentazioni dello spazio, legate ai rapporti di produzione, all'“ordine” che impongono e, attraverso questo, alle conoscenze, ai segnali, ai codici, alle relazioni “frontali”;
- c) gli spazi di rappresentazione, che presentano (con o senza codificazione) dei simboli complessi, legati all'aspetto clandestino e sotterraneo della vita sociale, ma anche all'arte, che potrebbe eventualmente essere definita non come codice dello spazio, ma come codice degli spazi di rappresentazione.⁵

In altri termini, usati dello stesso autore e che meglio spiegano i tre concetti, la pratica spaziale pone e suppone lo spazio di una società attraverso l'associazione percettiva di realtà quotidiana e realtà urbana. Riguarda, in definitiva, ciò che del mondo esterno è percepito. Le rappresentazioni dello spazio concernono lo spazio pensato da pianificatori e urbanisti. Mentre per spazi di rappresentazione s'intende lo spazio vissuto «attraverso le immagini e i simboli che lo accompagnano»⁶. In questo senso intesa, la città smette di essere considerata solo nella sua manifestazione fisica di strade e palazzi e diviene, in quanto immanentemente spazio, uno spazio sociale che viene pensato (rappresentazione dello spazio) e vissuto (spazio di rappresentazione).

L'analisi deve dunque principiare dalla distanza tra concezione e vita degli spazi cittadini, e segnatamente nei termini di come questo iato possa essere immaginato quale prodotto e modo di produzione delle disegualianze di genere. In altri termini, prima di chiederci come può il *design*

² Ivi, p. 102.

³ Ivi, p. 53.

⁴ Ivi, p. 54.

⁵ *Ibidem.*

⁶ Ivi, pp. 59-60.

di uno spazio urbano avvicinarsi all'esperienza che di questo hanno i suoi abitanti e come può eventualmente modificarla per migliorarla, in particolare riducendo il crimine, bisogna comprendere chi, fino ad ora, ha contribuito alla rappresentazione e alla costruzione delle città e dei loro spazi.

Lefebvre, nella sua opera, si concentra in particolare sulle relazioni sociali che implicano rapporti di produzione capitalistici, quindi tra classi, ma un'analisi più approfondita – e in linea con il nostro lavoro – necessita di una prospettiva intersezionale che coinvolga, in particolare, la questione di genere e le relazioni che la costituiscono⁷. Il legame tra queste due dimensioni – di classe e di genere – è già emerso, nelle pagine precedenti, a partire dall'analisi storica che Federici fa della caccia alle streghe nell'età moderna (v. §1.4). È, però, con la seconda rivoluzione industriale e la conseguente espansione delle città che si cristallizza la dicotomia dei ruoli ancora oggi evidente⁸. Da un lato l'ascesa del capitalismo industriale opera una divisione spaziale della città tra spazio pubblico dei rapporti di produzione e spazio privato dedicato alle attività di riproduzione. Dall'altro, sulla scorta dell'egemonia dei due secoli precedenti che ha incluso, nell'accumulazione, anche i corpi delle donne, la distinzione tra produzione e riproduzione assume una stretta connotazione di genere. Lo spazio pubblico viene pensato e costruito per la soddisfazione dei bisogni maschili, mentre lo spazio privato è uno spazio femminilizzato, che nasconde un'ampia fetta di lavoro riproduttivo non riconosciuto e non remunerato⁹.

Questa rappresentazione dello spazio urbano come spazio maschile, questo assioma secondo cui «lo spazio della donna è la casa», ha quindi rinforzato i criteri architettonici e di *design* urbano delle città¹⁰. E il fatto che le donne siano entrate nel mondo del lavoro salariato, soprattutto dal dopoguerra in poi, non ha modificato tale paradigma. Abitazioni, quartieri e città progettate in questo modo – scrive Hayden – «limitano

⁷ G. Piras, S. Mazzaglia, *A chi appartiene la città? Strumenti di riappropriazione dello spazio pubblico in una città disegnata (ancora) da uomini. Il caso studio di CHEAP a Bologna*, in «IN_BO. Ricerche e progetti per il territorio, la città e l'architettura», 18, 14, 2023, pp. 118-129.

⁸ Women and Geography Study Group of the IBG, *Geography and Gender. An introduction to feminist geography*, Hutchinson, London, 1984, pp. 43-44.

⁹ G. Piras, S. Mazzaglia, op. cit.

¹⁰ D. Hayden, *What Would a Non-Sexist City Be Like? Speculations on Housing, Urban Design, and Human Work*, in «Journal of Women in Culture and Society», 3, 5 suppl., 1980, pp. S170-S187.

le donne fisicamente, economicamente e socialmente»¹¹ e la pena per l'eventuale "violazione" è, tra le altre, la frustrazione di attraversare una città costruita a misura di uomo e abitata da uomini. Della stessa opinione è Leslie Kern, che quarant'anni dopo Hayden riporta esperienze di vita in un ambiente urbano che non è cambiato:

[...] i principali responsabili delle decisioni, che sono ancora per lo più uomini, stanno facendo scelte su tutto, dalla politica economica urbana alla progettazione degli alloggi, dall'inserimento scolastico ai posti a sedere sugli autobus, dalla sorveglianza alla pulizia delle strade, senza sapere nulla, né tanto meno preoccuparsi, di come queste decisioni influenzino la vita delle donne. La città è stata istituita per sostenere e facilitare i ruoli di genere tradizionali, e le esperienze degli uomini sono la "norma"; questo modello non tiene conto delle difficoltà che le donne incontrano nella loro vita quotidiana.¹²

Gli uomini, cioè, applicano, nello studio della città, quei principi epistemologici che Borghi qualifica come "maschilisti" in quanto appoggiati «all'idea di universalità dei concetti, di schematizzazione e di rappresentazione oggettiva del mondo». «Secondo la logica conoscitiva 'universalistica' della geografia classica» – scrive la geografa – «lo studioso assume una god's-eye view, vale a dire presume di godere di una posizione da cui il mondo può essere contemplato dall'alto, nella sua totalità. Questa posizione viene rafforzata dalla 'compartimentalizzazione', intesa come la fissazione di confini rigidi, di schemi cognitivi entro i quali classificare i fenomeni studiati attraverso una logica binaria, dove alla natura si oppone la cultura, all'uomo la donna»¹³. Così si legittima una visione del mondo espressa da un punto di vista maschile¹⁴. Ma, prosegue Kern:

L'impalpabile ma costante minaccia della violenza unita alle molestie quotidiane plasma la vita urbana delle donne in mille modi diversi, consapevoli e inconsapevoli. [...] lo spettro della violenza urbana limita le scelte, il potere e le opportunità economiche delle donne. Se

¹¹ *Ibidem*.

¹² L. Kern, *La città femminista. La lotta per lo spazio in un mondo disegnato da uomini*, Treccani, Roma, 2021, p. 14.

¹³ R. Borghi, E. Dell'Agnese, *Genere*, in E. Dell'Agnese (a cura di), *Geo-grafia. Strumenti e parole*, Unicopli, Trezzano sul Naviglio, 2009, pp. 291-311.

¹⁴ *Ibidem*.

le norme dell'industria del lavoro sono strutturate per consentire questi abusi, proteggere i molestatori e punire le vittime, gli spazi urbani sono strutturati per supportare la famiglia patriarcale, un mercato del lavoro in cui valgono le distinzioni e i ruoli di genere tradizionali.¹⁵

A fronte, dunque, del ruolo immanentemente sociale che ha lo spazio e di come questo viene informato dalla produzione del genere, finendo esso stesso per esserne prodotto e modo di produzione, bisogna interrogarsi su come si può, se si può, modificare tale ambiente per favorire la partecipazione pubblica delle donne, limitando dunque l'ingerenza degli uomini nella forma delle molestie di strada. Una simile analisi, peraltro, deve prendere avvio dagli studi della criminologia c.d. ambientale e dell'influenza che ha la modifica dell'ambiente sulla devianza e sulla percezione della sicurezza.

4.1. *Criminologia ambientale e prevenzione situazionale*

Diversamente dall'approccio visto nel capitolo precedente, che si concentra sull'aspetto psicologico e sociologico della devianza, tracciandone una spiegazione "disposizionale", cioè di propensione al crimine da parte degli individui, la criminologia ambientale studia la motivazione criminale nei termini delle opportunità fornite dall'interazione delle persone con l'ambiente che le circonda¹⁶. Il *focus*, qui, è sul crimine come evento, più che sulla criminalità¹⁷. In tal senso, la criminologia ambientale si interessa della distribuzione spazio-temporale degli eventi criminali, delle vittime e degli autori, indagando le differenze nella loro distribuzione all'interno della città, dei quartieri o finanche strade e incroci¹⁸.

¹⁵ Ivi, p. 20.

¹⁶ R. Wortley, M. Townsley, *Environmental Criminology and Crime Analysis*, Routledge, London, 2017, p. 1.

¹⁷ A. Sidebottom, R. Wortley, *Environmental Criminology*, in A.R. Piquero (a cura di), *The Handbook of Criminological Theory*, Wiley Blackwell, Chichester UK, 2016, pp. 156-181.

¹⁸ G.J.N. Bruinsma, S.D. Johnson, *Environmental Criminology: Scope, History, and State of the Art*, in G.J.N. Bruinsma, S.D. Johnson (a cura di), *The Oxford Handbook of Environmental Criminology*, Oxford University Press, Oxford, 2018, pp. 1-34.

L'implicazione principale è che le caratteristiche fisiche e sociali di questi luoghi possono spiegare la concentrazione differenziale del crimine¹⁹.

Non esiste, peraltro, un fondamento teorico univoco, né tantomeno una singola possibile applicazione pratica della criminologia ambientale. Essa va, cioè, considerata come un approccio generale allo studio e alla comprensione dei fenomeni devianti e criminali che allarga il dominio di conoscenza al di là del singolo criminale, comprendendo anche la vittima e i terzi, oltre allo spazio e al tempo in cui questi interagiscono. Si può, però, individuare un *milieu* culturale in cui questo approccio fiorisce e si sviluppa maggiormente. Se, infatti, si rintracciano nella prima metà dell'Ottocento le prime mappe di distribuzione del crimine²⁰, è tra gli anni Settanta e Ottanta dello scorso secolo che si posiziona il "periodo d'oro" della criminologia ambientale. Decenni, come già visto, in cui la spinta economica neoliberale influenza anche gli studi sociali, che considereranno la devianza e la criminalità come prodotti della razionalità umana, dando nuovamente ossigeno alle teorie classiche da tempo abbandonate.

Si è detto (v. §1.4.5) delle principali formulazioni teoriche che caratterizzano il periodo in esame, e quindi la criminologia ambientale: la teoria della scelta razionale di Clarke, la teoria degli stili di vita di Hindelang, Gottfredson e Garofalo, e la teoria delle attività di *routine* di Cohen e Felson. A queste va peraltro aggiunta la teoria dei *pattern* criminali di Brantingham e Brantingham, che spiega i modi in cui i potenziali criminali entrano in contatto con le relative opportunità nello spazio²¹. Sulla scorta di queste tesi si sono quindi sviluppati diversi approcci preventivi di devianza e criminalità, il cui punto di partenza era, ed è tuttora, la modifica delle opportunità. Rilevano, in questo senso, la *situational crime prevention* dello stesso Ronald Clarke e la *Crime Prevention Through Environmental Design* (CPTED) di Newman. A cui si può aggiungere anche l'approccio di *Problem-Oriented Policing*, teorizzato in prima battuta da Goldstein, in quanto si appoggia alla metodologia della criminologia ambientale nell'analisi, nell'identificazione e nella valutazione delle risposte date alla devianza²².

¹⁹ *Ibidem*.

²⁰ *Ibidem*.

²¹ P.L. Brantingham, P.J. Brantingham, *Notes on the geometry of crime*, in P.J. Brantingham, P.L. Brantingham (a cura di), *Environmental criminology*, Sage, Beverly Hills CA, 1981, pp. 27-54.

²² M.S. Scott, J.E. Eck, J. Knutsson and H. Goldstein, *Problem-oriented policing*, in R. Wortley, M. Townsley, op. cit., pp. 227-258.

4.1.1. *La prevenzione situazionale*

4.1.1.1. *Il contesto teorico della prevenzione situazionale*

Lo sviluppo della *situational crime prevention* (SCP) muove dai risultati delle indagini svolte dall'*Home Office Research Unit* britannica sui trattamenti rieducativi [*correctional treatments*] di giovani delinquenti. Da tali studi, infatti, è emerso il ruolo marginale della prevenzione offerta dalla legge e del sistema penale, nonché dagli strumenti di prevenzione "sociale" a fronte, invece, di un promettente risultato delle pratiche di riduzione delle opportunità²³. In particolare, attraverso il lavoro riabilitativo, si è scoperto che la probabilità per un giovane di deviare o di ricadere nel reato nelle more dell'esecuzione della sentenza dipende dalla natura del "regime istituzionale" a cui è esposto, più che dalla sua personalità o dal suo *background*²⁴. Regime che può essere modificato, "eliminando" quegli elementi che permettono il comportamento scorretto. Quindi, se la devianza dei ragazzi in *probation* può essere controllata modificando i "fattori situazionali", teorizzano i criminologi britannici, potrebbe valere la stessa cosa per altre forme di criminalità²⁵.

Clarke si impegna quindi in una critica alle teorie disposizionali, imperniata anzitutto sulla noncuranza di queste per le differenze fenomenologiche tra diversi tipi di crimini, che aveva portato a formulare delle teorie generali della criminalità inadatte a descrivere le peculiarità di ogni particolare atto criminale o autore²⁶. In secondo luogo, per il criminologo britannico le teorie sociologiche e psicologiche avevano rinforzato l'idea secondo la quale esiste uno specifico sottogruppo di pochi individui criminali cui ascrivere la devianza della società²⁷.²⁸ Si confondeva, dun-

²³ R.V. Clarke (a cura di), op. cit., p. 6.

²⁴ *Ibidem*.

²⁵ *Ibidem*.

²⁶ R.V. Clarke, *Situational crime prevention: theory and practice*, in «British Journal of Criminology», 2, 20, 1980, pp. 136-147.

²⁷ *Ibidem*.

²⁸ Altre critiche, riportate da Clarke ma ascritte ad altri criminologi, sono relative alla presunta assenza di metodi per modificare il temperamento e altre caratteristiche biologiche, alla difficoltà insita nel trovare metodi per spingere i genitori ad amare di più i loro figli o ad esercitare su di essi una costante disciplina, all'inutilità di ridurre la povertà, poiché si sarebbe dimostrato un costante aumento dei reati anche con la diffusione post-bellica del benessere economico. Alcune di queste critiche sono peraltro state smentite

que, la spiegazione del crimine con la spiegazione del comportamento criminale, e quindi il controllo della criminalità con il controllo dell'autore²⁹. La manifestazione del comportamento criminale, invece, sarebbe determinata da una scelta, individuale e (limitatamente) razionale. Scelta che può essere ricondotta ad un insieme di motivazioni particolari: all'umore dell'autore, al suo giudizio morale, alle tecniche di neutralizzazione utilizzate, alla sua capacità criminale e di percezione delle opportunità, alla valutazione che fa del rischio e finanche al suo stato di ubriachezza³⁰. Per questo motivo sarebbe tanto inutile postulare una teoria che spieghi il criminale quanto più efficace fondare la devianza e la criminalità sulla struttura delle opportunità che si creano nell'interazione degli individui (in questo senso, tutti gli individui di una società) con l'ambiente³¹.

In questa cornice teorica si allarga la categoria dei criminali potenziali per comprendere tutto il consesso sociale, spostando al contempo il ruolo del controllo dalle istituzioni formali e informali alla stessa generalità dei consociati (è evidente, anche qui, il fondamento neoliberalista di queste teorie). In questo senso, Clarke fa riferimento a quelle *routine precautions* che quotidianamente la popolazione adotta per limitare il rischio di essere vittimizzata: chiudere la porta a chiave, mettere al sicuro gli oggetti di valore, controllare a vista la propria borsa, e così via; tutte misure che non riguardano il controllo sociale, bensì un ben più ristretto controllo privato degli oggetti e delle zone che pertengono ad ogni soggetto³². Misure che, soprattutto, agiscono su o modificano l'ambiente per renderlo meno "attaccabile" dai criminali.

Tre sono, quindi, i concetti attorno a cui si sviluppa questa teoria: la razionalità del criminale, la specificità del crimine e l'opportunità dell'ambiente³³. A partire da tale contesto teorico (quello delle teorie neoclassiche, v. §1.4.5), bisogna comprendere come si esplica, nella pratica, la formulazione di Clarke. Essa necessita infatti, quali elementi essenziali, di una metodologia standard e di un insieme di tecniche che agiscono sulle opportunità criminali.

dagli studi sulla prevenzione precoce, che evidentemente dimostrano come sia possibile intervenire sul comportamento di bambini e adolescenti in maniera positiva.

²⁹ R.V. Clarke (a cura di), op. cit., p. 2.

³⁰ R.V. Clarke, op. cit.

³¹ *Ibidem*.

³² R.V. Clarke (a cura di), op. cit., p. 3.

³³ G. Baratto, *The Illegal Trade of Medicines on Social Media. Evaluating Situational Crime Prevention Measures*, Springer, Cham CH, 2020, p. 38.

4.1.1.2. *La prevenzione situazionale nella pratica.
Metodologia e tecniche*

Clarke riassume la sua teoria sancendo che la prevenzione situazionale consiste in 1) misure di riduzione delle opportunità 2) dirette a forme di criminalità altamente specifiche, 3) che consistono nella gestione, nella progettazione o nella modificazione dell'ambiente immediato nel modo più permanente possibile, 4) rendendo il crimine più difficile e rischioso, ovvero meno gratificante o scusabile per come giudicato dalla più parte dei delinquenti³⁴. Egli suggerisce dunque, sin da subito, dodici tecniche diverse, poi aumentate a sedici e quindi divenute venticinque, che si concentrano sull'ambiente per ridurre le opportunità criminali. Proprio per il carattere di specificità che qualifica la SCP, però, non esiste una tecnica che funziona meglio di un'altra: è necessario, quindi, analizzare il fenomeno per comprendere anzitutto la strategia più efficace e quindi la tecnica o le tecniche la cui implementazione sembra preferibile.

In questo senso, il criminologo britannico postula la metodologia della "ricerca/azione" come quella più efficace per analizzare e definire il problema, identificare e provare le possibili soluzioni e quindi valutare i risultati e, se necessario, ripetere il procedimento³⁵. Egli sintetizza tale metodo in cinque punti che per, la chiarezza in cui sono esposti, vale la pena riportare fedelmente:

- 1) collection of data about the nature and dimensions of the specific crime problem;
- 2) analysis of the situational conditions that permit or facilitate the commission of the crimes in question;
- 3) systematic study of possible means of blocking opportunities for these particular crimes, including analysis of costs;
- 4) implementation of the most promising, feasible and economic measures;
- 5) monitoring of results and dissemination of experience.³⁶

È tra il punto 3) e il punto 4) che emergono le singole tecniche, divise oggi su cinque ambiti strategici: aumentare gli sforzi, aumentare i rischi, ridurre le ricompense, ridurre le provocazioni e ridurre le scusan-

³⁴ R.V. Clarke (a cura di), op. cit., p. 4.

³⁵ Ivi, p. 15.

³⁶ *Ibidem*.

ti (v. Tabella 5). L'efficacia, che misura la capacità in funzione dell'effetto voluto, e l'efficienza, che misura il grado di rispondenza ai propri fini, della misura o delle misure adottate per far fronte ad un fenomeno deviante o criminale dipende da un insieme eterogeneo di fattori. Per questo motivo, l'ultimo punto della metodologia adottata da Clarke riguarda il monitoraggio, e quindi la valutazione, dei risultati. Le tecniche adottate non funzionano, infatti, sempre nel modo voluto, né è automatico che le misure che funzionano in un contesto siano parimenti efficaci in un altro³⁷. Compito degli amministratori e dei criminologi è, dunque, anche quello di comprendere quali strategie funzionino meglio, in quali ambienti e contro quali crimini, oltre a operare una fondamentale analisi costi-benefici³⁸.

Tabella 5: Tecniche di prevenzione situazionale

Aumentare gli sforzi	Aumentare i rischi	Ridurre le ricompense	Ridurre le provocazioni	Ridurre le scusanti
Rafforzare i bersagli	Estendere il controllo	Nascondere i bersagli	Ridurre la frustrazione e lo stress	Stabilire delle regole
Controllare gli accessi	Assistere la sorveglianza naturale	Rimuovere i bersagli	Evitare i conflitti	Publicare delle istruzioni
Controllare le uscite	Ridurre l'anonimato	Identificare gli oggetti	Ridurre l'eccitazione emotiva	Risvegliare le coscienze
Allontanare gli autori	Sfruttare i gestori dei luoghi	Disarticolare i mercati	Neutralizzare la pressione dei pari	Incoraggiare i comportamenti corretti
Controllare gli strumenti e le armi	Rafforzare la sorveglianza formale	Negare i benefici	Scoraggiare l'imitazione	Controllare droghe e alcolici

Fonte: Elaborazione dell'autore da R.V. Clarke, Techniques of situational crime prevention³⁹.

³⁷ Ivi, p. 27.

³⁸ *Ibidem*.

³⁹ R.V. Clarke, *Techniques of situational crime prevention*, reperibile al sito <<https://popcenter.asu.edu/content/25-techniques-0>>, consultato in data 23 gennaio 2026.

4.1.2. *La Crime Prevention Through Environmental Design*

Parallelamente alla nascita della *situational crime prevention* nel Regno Unito, si sviluppano, oltreoceano, due scuole che riprendono le nuove teorie razionali per metterle in pratica in ottica preventiva. Dall'inizio degli anni Settanta si comincia quindi a parlare di *defensible space*, grazie all'opera di Oscar Newman⁴⁰, e di *Crime Prevention Through Environmental Design* (CPTED), termine coniato da C. Ray Jeffery⁴¹.

La CPTED prende le mosse dal lavoro di Jane Jacobs che un decennio prima, in *The death and life of great american cities* aveva riassunto le tre qualità di una città sicura:

First, there must be a clear demarcation between what is public space and what is private space. Public and private spaces cannot ooze into each other as they do typically in suburban settings or in projects.

Second, there must be eyes upon the street, eyes belonging to those we might call the natural proprietors of the street. The buildings on a street equipped to handle strangers and to ensure the safety of both residents and strangers, must be oriented to the street. They cannot turn their backs or blank sides on it and leave it blind.

And third, the sidewalk must have users on it fairly continuously, both to add to the number of effective eyes on the street and to induce the people in buildings along the street to watch the sidewalks in sufficient numbers. Nobody enjoys sitting on a stoop or looking out a window at an empty street. Almost nobody does such a thing. Large numbers of people entertain themselves, off and on, by watching street activity.⁴²

Di qui il lavoro di Newman sulla creazione di uno spazio difendibile come *phisycal layout* che permetta ai residenti di controllare la zona circostante le loro abitazioni⁴³. Vi sono stati diversi tentativi di elenca-

⁴⁰ O. Newman, *Defensible Space: Crime Prevention Through Urban Design*, Macmillan, New York, 1972.

⁴¹ C.R. Jeffery, *Crime Prevention Through Environmental Design*, Sage, Beverly Hills, CA, 1971.

⁴² J. Jacobs, op. cit., pp. 63-64.

⁴³ O. Newman, *Creating Defensible Space*, U.S. Department of Housing and Urban Development Office of Policy Development and Research, 1996, p. 9.

re i principi attorno a cui si impernia la prevenzione attraverso il *design* urbano⁴⁴, Tra questi, rilevano i lavori di Poyner⁴⁵, di Cozens *et al.*⁴⁶, e di Armitage⁴⁷, che includono un numero di fattori più o meno elevato, riassumibili sommariamente in quattro macro-categorie:

- 1) favorire la sorveglianza, cioè progettare uno spazio in modo tale da massimizzare la possibilità degli utenti – formali o informali – di quello spazio di osservare e controllare i comportamenti degli altri. In tal modo, peraltro, si aumenta anche la percezione di essere visti⁴⁸, favorendo un più generale comportamento prosociale o comunque non antisociale;
- 2) controllare accessi e movimenti. Facendo perno sulla teoria dei *pattern* criminali e sulla teoria delle attività di *routine*, impedire ad estranei di accedere a determinate aree (strade, quartieri, ma anche edifici, piani o stanze) permette di limitare la conoscenza di tali zone a potenziali criminali e quindi anche di ridurre la possibilità di incontro tra “criminali motivati” e “obiettivi appetibili”;
- 3) «rinforzare il territorio» creando uno spazio difendibile, cioè distinguendo accuratamente lo spazio in modo che sia percepito come proprio da chi lo abita. Newman, in questo senso, distingue spazi privati, semiprivati, semipubblici e pubblici, in modo da rendere immediatamente chiara la presenza eventuale di un estraneo in uno spazio che appartiene ad un privato o alla collettività che abita in una determinata zona, favorendo inoltre la coesione territoriale;
- 4) mantenere e curare lo spazio, per evitare la stigmatizzazione e per favorire la coesione delle persone che lo abitano. Ciò si rende particolarmente utile a prolungare nel tempo gli effetti benefici della ridefinizione degli spazi. Si continua, cioè, a lavorare sugli spazi urbani modificati in modo da trasmettere una sensazione di *ownership* e

⁴⁴ R. Wortley, M. Townsley, op. cit., p. 261.

⁴⁵ B. Poyner, *Design Against Crime: Beyond Defensible Space*, Butterworth, London, 1983.

⁴⁶ P. Cozens, G. Saville, D. Hillier, *Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED): A Review and Modern Bibliography*, in «Property Management», 5, 23, pp. 328-356.

⁴⁷ R. Armitage, *Crime Prevention through Housing Design: Policy and Practice*, Palgrave Macmillan, London, 2013.

⁴⁸ Ivi, p. 269.

di *pride of place* da parte di chi li abita, riducendo contestualmente il livello di «estraniamiento sociale» e quindi le opportunità di comportamenti devianti e criminali⁴⁹.

Newman così, in quanto egli stesso architetto, evolve la teoria di Jacobs – sviluppata sulla pianificazione urbana in generale – applicandola al contesto abitativo, specie dell’edilizia popolare, e indicando, a partire dagli esempi di *bad design*, quali modifiche si possono fare per ridurre la criminalità in una zona, e quindi la relativa vittimizzazione.

4.1.3. *Il Problem-Oriented Policing*

L’approccio di *Problem-Oriented Policing* (POP) è stato sviluppato da Herman Goldstein alla fine degli anni Settanta, a valle di un lungo studio sui mezzi e sui fini della polizia⁵⁰. Il criminologo americano sosteneva, in particolare, che le forze dell’ordine fossero scadute in una *means-over-ends syndrome*, dando priorità al miglioramento delle proprie capacità organizzative più che al raggiungimento degli obiettivi⁵¹. La critica parte, dunque, dalle tre strategie principali utilizzate fino ad allora – e tutt’oggi – dalla polizia: controlli e pattugliamenti randomici, interventi rapidi e conseguenti investigazioni criminali⁵². Si credeva, così facendo, di aumentare il rischio per i criminali di essere arrestati e quindi di ridurre la loro propensione a delinquere, oltre che di indurre un senso di maggiore sicurezza nei cittadini, dato dalla presenza costante delle istituzioni nello spazio pubblico. Le indagini, infine, avrebbero permesso di individuare l’autore del reato e di assicurarlo alla giustizia in breve tempo, riducendo ancora l’impatto della criminalità⁵³.

Questa forma di attività di polizia, che si può definire *incident-driven*, non risponde agli obiettivi effettivi delle agenzie del controllo formale, le quali non si dovrebbero limitare ad applicare la legge, essendo loro

⁴⁹ National Crime Prevention Council, *Crime Prevention Through Environmental Design Guidebook*, Public Affairs Department, Singapore, 2003, pp. 3-5.

⁵⁰ H. Goldstein, *Improving Policing: A Problem-Oriented Approach*, in «Crime & Delinquency», 2, 25, 1979, pp 236-258.

⁵¹ *Ibidem*.

⁵² R. Wortley, M. Townsley, op. cit., p. 228.

⁵³ *Ibidem*.

richiesto il ben più gravoso compito di risolvere i problemi⁵⁴. La polizia dovrebbe cioè:

- prevenire e controllare le condotte riconosciute come minacce alla vita e alla proprietà;
- aiutare le persone in pericolo di subire un danno, tra cui le vittime di un crimine;
- proteggere i valori costituzionali;
- facilitare il movimento di persone e veicoli;
- assistere chi non può badare a sé stesso: i tossicodipendenti, le persone con disabilità, gli anziani;
- risolvere conflitti tra individui, tra gruppi, o tra individui e il loro governo;
- identificare problemi che possono diventare più gravi;
- creare e mantenere un senso di sicurezza nella comunità.⁵⁵

Si rendeva dunque necessario un nuovo modello di attività, che richiedesse alle forze dell'ordine di essere proattive nell'identificare i problemi su cui agire in prima battuta per ridurre criminalità e devianza⁵⁶. Questo nuovo paradigma, chiamato da Goldstein «orientato ai problemi», muove dalle premesse – motivo per cui è qui inserito – della criminologia ambientale. Se infatti la criminalità è spazialmente e temporalmente concentrata in quanto influenzata dalle opportunità che si creano dall'interazione tra persone e contesto circostante, allora un'attività di polizia che sia informata da scopi più ampi che la semplice applicazione delle norme deve principiarsi dall'analisi dello specifico problema manifestatosi. Il POP, cioè, non si limita a risignificare gli obiettivi del *law enforcement*, ma postula anzitutto una nuova metodologia di azione.

Sono John Eck e William Spelman, nel 1987, a sviluppare un processo di soluzione dei problemi in quattro fasi, che prenderà il nome di metodo SARA⁵⁷. Si tratta, nei fatti, di un altro nome per la metodologia

⁵⁴ H. Goldstein, op. cit.

⁵⁵ R. Wortley, M. Townsley, op. cit., p. 230.

⁵⁶ D. Weisburd, C.W. Telep, J.C. Hinkle, J.E. Eck, *Is problem-oriented policing effective in reducing crime and disorder? Findings from a Campbell systematic review*, in «Criminology & Public Policy», 1, 9, 2010, pp. 139-172.

⁵⁷ J.E. Eck, W. Spelman, *Problem-Solving. Problem-Oriented Policing in Newport News*, US Department of Justice, National Institute of Justice, 1987, pp. 19-20.

di ricerca-azione che Clarke utilizzerà nei suoi studi di prevenzione precoce, prevedendo:

- 1) una fase di *scanning*, di identificazione del problema su cui agire;
- 2) una fase di *analysis*, in cui gli agenti raccolgono informazioni sia da fonti interne che esternamente all'istituzione. Si tratta della fase più importante perché individua la portata, la natura e le cause del problema, modulando le due fasi successive;
- 3) sulla base dei dati raccolti, si apre la fase di *response*, in cui si implementano le misure ritenute più utili ad arginare o eliminare il problema;
- 4) infine, nella fase di *assessment*, si valuta se le misure adottate sono state efficaci. Dai dati raccolti, può emergere la necessità di modificare la risposta, di raccogliere più informazioni o finanche di ridefinire il problema.⁵⁸

Si tratta dunque, come riassume lo stesso Goldstein, di una metodologia di ricerca microscopica, utile a trovare nuove e più efficaci risposte di natura preventiva, indipendenti dal sistema giudiziario e che coinvolgano altri attori della comunità, pubblici e privati⁵⁹. In questa formulazione, l'approccio di *problem-oriented policing* ha preso piede in larga parte delle agenzie del controllo formale statunitensi, mostrandosi anche efficace, ancorché non sempre ben valutato, né particolarmente efficiente se messo in relazione con gli sforzi intrapresi⁶⁰. La meta-analisi di Weisburd *et al.*, infatti, se riscontra effetti statisticamente significativi, rileva anche uno scarso interesse nella valutazione degli interventi di POP, unito ad una dimensione che segnalano “modesta” dei risultati⁶¹.

4.1.4. *Efficacia ed elementi critici della criminologia ambientale*

I tre principali approcci testé visti, imperniati sulle teorie razionali e sulla criminologia ambientale, coinvolgono, in forme e modi differenti, tutti gli attori che nella vita quotidiana possono entrare in contatto con

⁵⁸ *Ibidem*.

⁵⁹ R. Wortley, M. Townsley, op. cit., p. 231.

⁶⁰ D. Weisburd, *et al.*, op. cit.

⁶¹ *Ibidem*.

la criminalità e la devianza. La prevenzione situazionale di Clarke, sebbene non si rivolga ad una categoria specifica di individui, coinvolge soggetti privati e gli attori della pianificazione urbana; la CPTED, come postulata da Newman, riguarda soprattutto il campo dell'architettura, specie nell'edilizia abitativa, espandendosi però anche al *design* urbano in generale, soprattutto nell'opera di Jacobs; infine, l'approccio di POP coinvolge le istituzioni del controllo sociale formale, e in particolare la polizia, perché agisca *ne peccetur* e non solo a valle di crimini già commessi. Non si tratta, è bene sottolineare, di una divisione netta, essendo disponibili le tecniche di SCP anche come misure adottabili dalla polizia nella risoluzione dei problemi. È però indicativa dello spostamento (o meglio, dell'allargamento) dell'insieme dei soggetti che possono agire per ridurre devianza e criminalità: la prevenzione non è più compito solo della polizia e dell'ordinamento penale, quanto più una responsabilità diffusa.

Questa apertura, da un lato, ha dimostrato essere funzionale alla riduzione della devianza e alla prevenzione della criminalità. Molteplici sono gli esempi di applicazioni pratiche di misure di prevenzione situazionale⁶², di creazione di spazi difendibili⁶³ e di operazioni di polizia orientate alla risoluzione di problemi⁶⁴ che si sono rivelate utili allo scopo preventivo. Di contro, si è parimenti sviluppato un filone di criminologi che hanno criticato simili tecniche, fondando i propri ragionamenti attorno ora ad una questione teorica, ora ad una sociale ed etica. Queste critiche sono state riassunte, in momenti diversi, da Clarke e da Wortley, che hanno conseguentemente articolato una risposta.

⁶² Ad es. è stato dimostrato l'effetto della maggiore illuminazione stradale nella diminuzione dei furti in appartamento in K. Painter, K., D.P. Farrington, *Street lighting and crime: diffusion of benefits in the Stoke-on-Trent project*, in «Crime Prevention Studies», 10, 1999 pp. 77-122; è stato studiato l'effetto preventivo dell'installazione di telecamere di sicurezza limitatamente ai parcheggi di auto in B.C. Welsh, D.P. Farrington, *Public Area CCTV and Crime Prevention: An Updated Systematic Review and Meta-Analysis*, in «Justice Quarterly», 4, 26, 2009, pp. 716-745; è apparso che l'uso di vetri protettivi e di procedure particolari di gestione di prodotti ad alto rischio di essere rubati limita il furto, v. R. Hayes, D.M. Downs, R. Blackwood, *Anti-theft procedures and fixtures: a randomized controlled trial of two situational crime prevention measures*, in «Journal of Experimental Criminology», 1, 8, 2012, pp. 1-15.

⁶³ Ad es. v. gli esperimenti seguiti da Newman a Dayton, Ohio e nel quartiere popolare di Clason Point, nel Bronx in O. Newman, op. cit.

⁶⁴ Per un insieme di progetti dimostratisi efficaci nella prevenzione della criminalità v. <<https://popcenter.asu.edu/content/tilley-awards-2009>>, consultato in data 26 gennaio 2026.

Si dice, in questo senso, che l'approccio situazionale, *lato sensu* inteso, sarebbe carente dal punto di vista teorico, non riuscendo a spiegare le motivazioni della criminalità, dando risposte troppo semplicistiche a problemi complessi⁶⁵. Il ruolo delle opportunità, si argomenta invece a contrario, è supportato dagli studi psicologici più moderni che riconducono il comportamento umano alle interazioni tra individui e situazioni. Si sostiene, ancora, che la SCP non risolverebbe il problema criminale alla radice, determinando solo uno spostamento della criminalità in altri luoghi (c.d. *displacement*). È opinabile, però, l'individuazione precisa dell'eziologia criminale, essendo stata rinvenuta sia nella "disposizione" che nell'opportunità. Inoltre, è stata dimostrata la scarsa rilevanza del *crime displacement* negli interventi situazionali, a favore, invece, di una diffusione dei loro benefici anche a situazioni simili in cui non sono state intraprese misure preventive⁶⁶. Dal punto di vista etico-sociale si sostiene invece che la prevenzione situazionale sia funzionale al mantenimento dello *status quo*, privilegiando i più ricchi, e che, sovente, si risolva nella colpevolizzazione della vittima⁶⁷. Sia Wortley che Clarke sostengono qui che non si può definire la prevenzione situazionale come una politica "di destra" [*conservative*] in quanto non prevede gravi misure punitive, che sono invece sempre inserite nell'agenda dei partiti più conservatori; sostengono, inoltre, che le misure colpiscono sì i ceti più poveri, ma che questi sono anche quelli più colpiti dalla criminalità che si cerca di prevenire; e dicono, infine, che spiegare i rischi di vittimizzazione non coincide con il colpevolizzare la vittima di un crimine, sostenendo, però, che in alcuni casi la colpevolizzazione possa funzionare⁶⁸.

La più parte delle critiche rivolte alle pratiche sussumibili nell'approccio della criminologia ambientale viene risolta, sovente, sulla scorta

⁶⁵ R. Wortley, *Critiques of situational crime prevention*, in B. Fisher, S. Lab (a cura di), *Encyclopedia of Victimology and Crime Prevention*. Sage, Thousand Oaks, CA, 2010, pp. 884-887.

⁶⁶ B. Poyner, *Video Cameras and Bus Vandalism*, in «Security Administration», 2, 11, 1988, pp. 44-51.

⁶⁷ R. Wortley, op. cit.

⁶⁸ R.V. Clarke, *Situational Prevention, Criminology, and Social Values*, in A.V. Hirsch, A. Wakefield, D. Garland (a cura di), *Ethical and social perspectives on situational crime prevention*, Hart, Portland OG, 2000, pp. 97-112. In ispecie, i criminologi britannici fanno riferimento agli esercizi commerciali e alle aziende che si rendono responsabili della propria vittimizzazione per scelte sconsiderate – ad es. il bar che continua a vendere alcolici agli intossicati.

dell'efficacia delle stesse. Le misure di prevenzione situazionale, la creazione di spazi difendibili, il *problem-solving* poliziesco, in definitiva, funzionano: riducono il crimine. È proprio qui, però, che si può appuntare un più ampio giudizio sulla legittimità, ovvero sulle premesse e sulle conseguenze, della gestione della devianza attraverso la modifica delle opportunità. Se è vero, com'è vero, cioè, che queste tecniche riducono il crimine, bisogna chiedersi a quale "criminalità" siano rivolte e, in definitiva, cosa sia il crimine. Sovviene, in questo senso, la prospettiva criminologico-zemiologica (da *ζημία*, danno) che si rivede in prima battuta nell'opera curata da Paddy Hillyard, Christina Pantazis, Steve Tombs e Dave Gordon dall'indicativo titolo: *Beyond Criminology. Taking Harm Seriously*. Gli autori – e l'autrice – già dalle prime pagine si impegnano in una critica della criminologia e del concetto di crimine imperniata attorno ad alcuni punti chiave:

- nel crimine non esiste una realtà ontologica. Non vi sono, cioè, caratteristiche intrinseche di un dato evento che possano qualificarlo come criminoso;
- la criminologia perpetua il mito del crimine, continuando a focalizzarsi sul contenuto invece che sul contesto di produzione del crimine come costruito sociale;
- la maggior parte dei "crimini" consiste in eventi bagatellari, di scarsa entità dannosa e, peraltro, tra i comportamenti criminalizzati vi è una attenta selezione di quelli effettivamente puniti dal sistema penale;
- nei "crimini" non sono compresi eventi estremamente dannosi, la cui risposta resta marginale nelle agende dei sistemi legali, polizieschi e accademici, che si concentrano su altri eventi qualificati come criminali;
- la criminalizzazione e la conseguente punizione causano un danno, una sofferenza che non si ricollega agli intenti riabilitativi della pena, estendendo la sofferenza anche ad ambiti che non hanno a che fare con il fatto commesso (ad es. la perdita del lavoro e/o della casa o l'ostracismo sociale);
- il controllo del crimine è inefficace, postulando la necessità della pena detentiva che ha come risultato più frequente la recidiva. Non ci sono, cioè, ragioni valide che supportino la necessità del carcere, se non quelle che informano le società ad economia capitalistica avanzata;

- il “crimine” legittima l’espansione del suo controllo, servendo interessi economici. Ogni nuova misura di controllo del crimine determina un incremento qualitativo degli eventi dannosi che fa aumentare la paura nella cittadinanza che, a sua volta, chiede maggiori investimenti nel campo della sicurezza, chiudendo il ciclo;
- il “crimine” serve a mantenere stabili i rapporti di potere. Sebbene abbia il potenziale di limitare i danni sociali, la legge penale si concentra per lo più su atti individuali commessi “*on the streets*”. In questo modo, i fattori strutturali che determinano eventi dannosi (povertà, inegualanze, disgregazione sociale) possono essere ignorati. Inoltre, l’industria del controllo del crimine ha un interesse personale nella criminalizzazione, che si estende anche ai politici e ai loro partiti, che la sfruttano per mantenere il consenso elettorale. Infine, come sostiene Reiman⁶⁹, l’effetto della creazione e della riproduzione della realtà sociale del crimine attraverso il sistema penale e le politiche criminali perpetua l’identificazione del crimine con gli atti pericolosi dei poveri.⁷⁰

Nel formulare una alternativa al criminocentrismo delle società moderne, basata sul concetto di danno sociale, gli autori sottolineano ulteriormente le conseguenze delle politiche del *New Labour* britannico sul crimine e sulla criminalità. Anzitutto, gli stessi due concetti sono stati estesi fino a ricomprendere un’ampia gamma di “comportamenti antisociali” tipici delle persone adolescenti⁷¹. E, in secondo luogo, è stato introdotto il concetto di *community safety*, che se si può in astratto interpretare come assenza di eventi dannosi per una comunità, si è tradotto, nella pratica, e come se fosse naturale, nel contrasto a quelle attività compiute in gran parte dalla popolazione più marginalizzata⁷². Così si è esacerbata la “cecità” nei confronti dei danni prodotti dalle classi più agiate, qualitativamente e quantitativamente più rilevanti ma che, rientrando nel paradigma politico neoliberale, vengono ulteriormente ignorati dalla crimi-

⁶⁹ J. Reiman, *The Rich Get Richer and the Poor Get Prison. Ideology, Class and Criminal Justice*, VI ed., Allyn and Bacon, Boston MA, 2000, p. 68.

⁷⁰ P. Hillyard, S. Tombs, *Beyond Criminology?*, in P. Hillyard, et al., *Beyond Criminology. Taking Harm Seriously*, Pluto Press, London, 2004, pp. 10-29.

⁷¹ S. Tombs, P. Hillyard, *Towards a Political Economy of Harm: States, Corporations and the Production of Inequality*, in *ivi*, pp. 30-54.

⁷² *Ibidem*.

nologia, focalizzata sulle responsabilità individuali. Inoltre, la criminalizzazione dei comportamenti devianti serve il sistema economico, producendo da un lato un mercato di mezzi di sicurezza e di protezione a cui accedono le classi più ricche, dall'altro un inasprimento dei mezzi di controllo e di repressione nei confronti dei gruppi marginalizzati⁷³.

Questa posizione della "terza via" nordeuropea non nasce però oltremarina. Se si ripercorre la genealogia che Wolf Bukowski traccia⁷⁴ della distinzione (e discriminazione) per «classi di comportamento», si giunge infatti a due politologi statunitensi: Edward Banfield e Charles Murray. Entrambi si dilettao nella ricostruzione della *lower-class*, poi rinominata *underclass*, come «spontaneamente orientata al degrado», caratterizzata cioè non dallo scarsissimo potere economico, bensì dal proprio comportamento. Così postulando la necessità di tagliare il *welfare* per costringere anche la classe più povera al lavoro, senza peraltro considerarne l'esistenza o le condizioni a cui viene offerto⁷⁵. Non a caso Banfield, di lì a qualche anno, diventerà consigliere di Reagan, e Murray firmerà *Losing Ground*, considerata dal New York Times la «bibbia del taglio al budget»⁷⁶.

Il legame con le politiche neoliberali degli anni Settanta e Ottanta non è casuale. La progressiva cancellazione della dimensione sociale («la società non esiste», recitano le celebri parole di Margaret Thatcher) in favore di una riduzione dell'esistenza all'individuo porta con sé conseguenze che si estendono, naturalmente, anche al vivere comune. Risale al 1982 la pubblicazione della celeberrima indagine di James Wilson e George Kelling sulle *Broken Windows*⁷⁷. Qui, i due autori evidenziano come il pattugliamento a piedi della polizia non abbia determinato una diminuzione della criminalità, ma abbia implementato la percezione della sicurezza del quartiere in quanto impegnava gli agenti nella «gestione

⁷³ *Ibidem*.

⁷⁴ W. Bukowski, *La buona educazione degli oppressi. Piccola storia del decoro*, Alegre, Roma, 2019, pp. 15-21.

⁷⁵ *Ibidem*.

⁷⁶ *Losing More Ground*, su New York Times, 3 febbraio 1985, reperibile al sito <<https://www.nytimes.com/1985/02/03/opinion/losing-more-ground.html>>, consultato in data 27 gennaio 2026.

⁷⁷ G.L. Kelling, J.Q. Wilson, *Broken Windows, The police and neighborhood safety*, in «The Atlantic», 3, 249, 1982, pp. 29-38.

degli sconosciuti»⁷⁸. E, quindi, metaforizzano la presenza di queste persone, che loro stessi definiscono «non necessariamente violente o criminali», attraverso l'immagine di una finestra rotta:

A stable neighborhood of families who care for their homes, mind each other's children, and confidently frown on unwanted intruders can change, in a few years or even a few months, to an inhospitable and frightening jungle. A piece of property is abandoned, weeds grow up, *a window is smashed*. Adults stop scolding rowdy children; the children, emboldened, become more rowdy. Families move out, unattached adults move in. Teenagers gather in front of the corner store. The merchant asks them to move; they refuse. Fights occur. Litter accumulates. People start drinking in front of the grocery; in time, an inebriate slumps to the sidewalk and is allowed to sleep it off. Pedestrians are approached by panhandlers. At this point it is not inevitable that serious crime will flourish or violent attacks on strangers will occur.⁷⁹

L'immagine della finestra rotta, ancora una volta, non è casuale. Kelling e Wilson fanno infatti riferimento ad un esperimento di poco più di un decennio prima, portato avanti dall'altrettanto celebre Philip Zimbardo⁸⁰. Lo psicologo statunitense (che sarà il protagonista, di lì a due anni, dell'esperimento della prigione di Stanford) intenzionato a studiare la relazione tra anonimità e vandalismo, pose due auto con il cofano aperto nel Bronx e a Palo Alto, in California, per verificare in quanto tempo sarebbero state vandalizzate. Come atteso, nel quartiere newyorkese bastarono pochi minuti perché dalla macchina venissero asportati batteria e radiatore, e alcune ore perché venisse completamente distrutta. Poiché invece, nella città californiana, la vettura rimase intatta per più giorni, Zimbardo decise di spostarla presso il campus universitario di Stanford e quindi di iniziare a vandalizzarla egli stesso, con l'aiuto dei suoi collaboratori e di un martello, per verificare se altre persone si sarebbe-

⁷⁸ L'articolo enfatizza la differenza tra *residents* e *strangers* nella dimensione del quartiere cui erano assegnati i poliziotti. Si fa inoltre riferimento a ubriachi, giovani rumorosi e vagabondi, che venivano spesso arrestati.

⁷⁹ G.L. Kelling, J.Q. Wilson, op. cit. Grassetto dell'autore.

⁸⁰ P.G. Zimbardo, *The Human Choice: Individuation, Reason, and Order versus Deindividuation, Impulse, and Chaos*, in W.J. Arnold, D. Levine (a cura di), *Nebraska Symposium on Motivation*, University of Nebraska Press, Lincoln NE, 1969, pp. 237-307.

ro unite. Oltre a riportare un particolare entusiasmo dei ricercatori nella devastazione, lo psicologo evidenzia che solo in quel momento si uniscono anche i passanti nell'azione distruttiva⁸¹. La conclusione a cui giunge Zimbardo è che perché si dia avvio ad un comportamento vandalico distruttivo è necessaria l'anonimità che può fornire una megalopoli come New York e un contesto socialmente disgregato come il Bronx. In caso contrario, dove questa non è fornita quotidianamente dalle circostanze, sono necessari modelli più incisivi di aggressività e distruzione e di anonimità fisica, quale, ad esempio, un gruppo o una folla come quella composta da egli stesso e i suoi studenti nell'esperimento⁸².

Di quest'ultima parte, però, nel saggio di Wilson e Kelling non v'è traccia. I due criminologi costruiscono artificiosamente due immagini: una è l'auto immediatamente vandalizzata nel Bronx, l'altra è quella distrutta in California solo dopo il primo intervento dei ricercatori. Viene cancellata dalla narrazione l'essenza del racconto di Zimbardo: cioè che i sono stati i ricercatori stessi a intraprendere gran parte della distruzione, coinvolgendo di conseguenza i passanti. Eliminando questo passaggio, Wilson e Kelling distorcono l'esperimento psicologico per sostenere il rapporto eziologico tra una finestra rotta e la disfatta di una comunità intera⁸³.

È evidente, così, che la teoria delle *Broken Windows*, che segnerà la politica criminale statunitense e quindi britannica ed europea per i successivi decenni, è strumentale ad interessi che vanno oltre il controllo della devianza. Quello su cui fa leva l'articolo dell'*Atlantic* è, in definitiva, la paura. Non la paura di una finestra rotta, ma del suo referente: il povero, l'ubriaco, l'adolescente chiassoso, l'*homeless*. E su di loro dunque bisogna agire, con repressione, non tanto per rendere un quartiere più sicuro, ma per farlo apparire come tale. L'insicurezza è quindi, ancora una volta, prodotto e modo di produzione dell'individualismo neoliberale. Le paure moderne, sostiene infatti Zygmunt Bauman, iniziano con «la riduzione del controllo statale (la c.d. deregulation) e con le sue conseguenze

⁸¹ Ivi, p. 290.

⁸² Ivi, p. 292.

⁸³ B. Ansfield, *The Broken Windows of the Bronx: Putting the Theory in Its Place*, in «American Quarterly», 1, 72, 2020, pp. 103-127. Nell'opera, peraltro, l'autore sottolinea come non sia casuale nemmeno la scelta dell'esperimento, che prende ad esempio il Bronx come quartiere povero e disgregato, sfruttandolo come «referente necropolitico».

individualistiche, nel momento in cui l'apparentemente eterna parentale tra uomo e uomo, e quei legami amichevoli contratti entro una comunità o una corporazione, venivano allentati o addirittura spezzati»⁸⁴. Non si tratta della paura in sé, che, come suggerisce Ellin, è sempre stata presente nell'esperienza umana e di fatto motrice della costruzione delle città come strumenti di protezione dagli "invasori" esterni⁸⁵. Bensì dello spostamento del destinatario di questo terrore dall'altro-dalla-comunità, esterno alla città, al ben più numeroso, e fisicamente vicino, altro-da-sé. Questa evoluzione è ben tracciata da Robert Castel, che individua nella modernità il primo passo di riconoscimento dell'entità individuale⁸⁶. Dal Leviatano di Hobbes che «libera gli individui dalla paura» si passa alla concezione liberale di Locke, secondo il quale «è la proprietà che protegge»⁸⁷. E sebbene il filosofo inglese ritenesse comunque necessario dotarsi di una costituzione politica, in questa configurazione, «la protezione delle persone è inseparabile dalla protezione dei loro beni»⁸⁸. Questo è il mantra che disegna la "chiave di volta" dell'"edificio sociopolitico" che ha tentato di imporsi nel XIX secolo: la pretesa di garantire sia la protezione civile degli individui fondata sullo Stato di diritto, sia la protezione sociale fondata sulla proprietà privata⁸⁹. Gli individui, così ipervalorizzati e resi vulnerabili dalla recisione della comunità di appartenenza, si rivolgono allo Stato perché fornisca loro maggiore sicurezza, salvo rimproverargli di essere troppo invadente⁹⁰. Questa «frustrazione securitaria» produce, da ultimo, da un lato una privatizzazione dei mezzi di sicurezza⁹¹, come il fenomeno delle *gated communities* e di case di lusso costruite come fortezze, per chi se lo può permettere. Dall'altro, l'isterizzazione della paura stessa, che produce vera e propria xenofobia o, con le parole di Bauman, mixofobia, come paura di mescolarsi. Non di mescolarsi in generale, ma di mescolarsi a quella *underclass* evocata da Murray.

⁸⁴ Z. Bauman, *Fiducia e paura nella città*, Bruno Mondadori, Milano 2005, p. 8.

⁸⁵ N. Ellin, *Fear and city building*, in «Hedgehog Review», 3, 5, 2003, pp. 43-61.

⁸⁶ R. Castel, *L'insicurezza sociale. Che significa essere protetti?*, Einaudi, Torino, 2004, pp. 9 ss.

⁸⁷ J. Locke, *Il secondo trattato sul governo*, Rizzoli, Milano, 2001, p. 173, cit. in *ibidem*.

⁸⁸ R. Castel, op. citata *supra* a nota 626, p. 16.

⁸⁹ Ivi, p. 17.

⁹⁰ Ivi, p. 20.

⁹¹ Z. Bauman, op. cit., pp. 49 ss.

Non si tratta, peraltro, di un gioco a somma zero. Al contrario, quello della paura è un florido mercato. «Come il denaro liquido disponibile per investimenti di ogni genere – scrive, ancora, Bauman – il capitale della paura può essere trasformato in ogni tipo di profitto, politico o commerciale»⁹². Non a caso la “sicurezza” appartiene ai programmi politici di tutti i partiti dispersi nell’emiciclo di ogni Parlamento occidentale. Enfatizzare la paura dell’«indecorosità» – ma, in generale, dello sconosciuto – nel più ampio senso possibile, sposta dunque in secondo piano quei «poteri distali» che influenzano molto più efficacemente la vita sociale e personale di un individuo. E in questo senso va letta la posizione di David Smail, secondo cui:

Although most of us are ready to accept that our distress stems from ‘circumstances beyond our control’, we usually identify such circumstances as those we can see, and have little interest in pursuing their origins out into the further reaches of the social network. Psychology, in encouraging us to restrict our gaze to the microenvironments which provide the context of our personal experience – the ambit of our physical being – wittingly or unwittingly aids the process whereby the machinery of social injustice is kept out of sight.⁹³

Di conseguenza, e in definitiva, il prezzo della tutela dello *status quo* è la produzione di un problema e l’offerta, efficace, efficiente e soprattutto economica, della sua soluzione. In altri termini, la paura è, in ogni sua forma, amministrata⁹⁴.

Questa lunga critica non deve, però, portare alla conclusione più drastica di rinnegare degli strumenti dimostratisi funzionali. Sfruttare le tecniche di prevenzione situazionale, della CPTED e del *Problem-Oriented Policing* non è – per sé sola – una metodologia ontologicamente scorretta. È però necessaria la consapevolezza, per cui si sono spese queste pagine, che questi strumenti non esistono “in un vuoto”, bensì hanno un’origine e uno sviluppo precisi, informati da teorie e pratiche sociali ed economiche di cui hanno sovente svolto il ruolo di “sovrastuttura”.

⁹² Ivi, pp. 43-44.

⁹³ D. Smail, *The Origins of Unhappiness. A New Understanding of Personal Distress*, Karnac Books, London, 1993, p. 37.

⁹⁴ P. Virilio, *The Administration of Fear*, Semiotext(e), Los Angeles CA, 2012, pp. 14-15.

A fronte di una simile conoscenza, vale la pena ora comprendere se e in che modo queste misure possono essere utili alla mitigazione o alla rimozione delle molestie di strada, fenomeno che, lungi dall'essere "amministrato", non necessita di pubblicità o propaganda perché produca paura e insicurezza nelle donne.

4.2. *La prevenzione situazionale dello street harassment*

Così postulata, la prevenzione situazionale, intesa come insieme degli strumenti pratici informati dalle teorie della criminologia ambientale, implica anzitutto la necessità di analizzare le opportunità in cui si può verificare un evento criminoso e, nel nostro caso, di molestie di strada. Ipotizzate o conosciute le diverse manifestazioni opportunistiche, andranno quindi immaginate le misure più adatte per limitarle.

4.2.1. *L'opportunità della molestia*

Ronald Clarke e Marcus Felson, in *Opportunity Makes the Thief*, riassumono in dieci punti i principi delle teorie opportunistiche della criminalità che informano la prevenzione situazionale:

1. le opportunità giocano un ruolo nella causazione di tutte le forme di criminalità;
2. le opportunità sono estremamente specifiche, sia in relazione all'offesa che al tipo di criminale;
3. le opportunità si concentrano nello spazio e nel tempo, cioè non sono equamente distribuite;
4. le opportunità criminali dipendono dai movimenti giornalieri delle persone;
5. un crimine produce opportunità per un altro crimine;
6. alcuni prodotti offrono opportunità più allettanti di altri;
7. i cambiamenti sociali e tecnologici producono nuove opportunità criminali;
8. il crimine può essere prevenuto riducendo le opportunità;
9. la riduzione delle opportunità non determina solitamente lo spostamento [*displacement*] della criminalità;

10. la riduzione focalizzata delle opportunità può determinare una riduzione della criminalità più ampia di quanto previsto (c.d. diffusione dei benefici).⁹⁵

Soffermandosi sul punto *sub 2*), si rende necessario indagare quali siano i contesti spaziali e temporali in cui si manifestano più frequentemente le molestie, nonché le forme che queste assumono. Dall'analisi di Valtorta *et al.*, ma in generale dalla letteratura sul tema, emergono diversi spazi in cui più si rileva lo *street harassment*⁹⁶ (v. §1.2.2.1). Si può però addivenire ad una semplificazione e, sulla scorta della similarità di alcuni di questi luoghi e della rilevanza variabile che assumono nello studio del fenomeno, distinguere le molestie che avvengono “per strada” da quelle perpetrate sui mezzi di trasporto pubblico. Quanto alla forma, si può parimenti distinguere, come si è già fatto *supra* (v. §1.2.2), tra molestie verbali e molestie fisiche. Una simile distinzione racchiude infatti non solo una diversa modulazione di gravità, ma anche di percezione della stessa e di tempo e di spazio necessari per commetterla.

All'intersezione di queste due endiadi va, peraltro, aggiunto, un fondamento teorico, che in questo caso sarà fornito dalla teoria delle attività di routine. Come già sostenuto, infatti, tra le teorie razionali, quella di Cohen e Felson appare la più adatta a spiegare il fenomeno dello *street harassment*, incrociando la presenza – o l'assenza – dei tre soggetti che, nello spazio pubblico comunque inteso, si concentrano per facilitare o arginare le molestie: il «criminale motivato», la «vittima designata» e il «guardiano capace» (v. §3.3.2). Peraltro, l'assenza di studi sulle opportunità delle molestie fa sì che quanto segue abbia carattere suppositivo, sulla scorta di forme simili di devianza o di indagini più generiche.

La percezione “deviata” delle molestie verbali come complimenti o come innocui commenti, che cioè ignora le premesse da cui queste muovono (*id est*, la gerarchia di genere) e le conseguenze che producono (v. §1.3), rende particolarmente arido il terreno di studio delle opportuni-

⁹⁵ M. Felson, R.V. Clarke, *Opportunity Makes the Thief. Practical theory for crime prevention*, in «Police research series, Paper 98, 1998, p. 9.

⁹⁶ In R.R. Valtorta, *et al.*, op. cit. le autrici riportano le risposte del questionario che indicano quali luoghi: i mezzi di trasporto pubblico, il centro cittadino, il quartiere in cui si abita, il parco, le fermate/stazioni dei mezzi di trasporto pubblico, gli spazi adibiti alle attività sociali, mercati o negozi, eccetera.

tà spaziali e temporali in cui si possono manifestare. Fintantoché non vi sarà una più ampia consapevolezza della portata dello *street harassment* e di cosa esso rappresenta nella vita quotidiana di migliaia di persone, non si potrà nemmeno immaginare la presenza di un “guardiano capace” che renda più difficile o più rischiosa la molestia. In questo senso, proprio per le forme che assume un’espressione che dura pochi secondi in un contesto di mobilità come può essere qualsiasi marciapiede di una città, l’opportunità criminale, che non richiede sforzi né determina rischi, nasce con il mero incontro, nello spazio pubblico, di un uomo intenzionato a molestare e di una donna che ne sarà vittima.

Un discorso parzialmente diverso può essere fatto relativamente alle molestie fisiche, ben più gravi di quelle verbali e quindi anche percepite come tali. Proprio per questo motivo, che implica il più alto rischio di intervento da parte di una o più persone presenti nelle vicinanze, il molestatore cercherà di restare anonimo, onde evitare i maggiori rischi, anche, potenzialmente, legali e giudiziari. Ecco che, dunque, bisognerà concentrarsi sui contesti che forniscono alta anonimità. Philip Zimbardo sostiene in questo senso che l’inidentificabilità può essere ottenuta attraverso «l’immersione in una folla», ovvero grazie all’oscurità, al buio⁹⁷. Così, è più probabile che le manifestazioni *corpore corpori* dello *street harassment* si rintraccino in orari serali e in luoghi poco illuminati, ovvero in zone concentrative di un alto numero di persone, come eventi pubblici particolarmente partecipati⁹⁸. Allo stesso modo, sui mezzi di trasporto sarà più probabile che si manifestino queste forme di violenza soprattutto nelle ore di punta, ove le carrozze sono sovraffollate, nonché durante le ore più tarde, soprattutto se concentrino solo vittima e autore potenziali.

In definitiva, a valle della teoria delle attività di *routine* – a cui si può aggiungere anche la teoria dei *pattern* criminali – e nella considerazione

⁹⁷ P. Zimbardo, op. cit., p. 255.

⁹⁸ La cronaca della città di Trento, ad esempio, riporta casi di questo tipo: «*Molestate durante il concerto del 25 Aprile alle Albere: costrette ad andarceno*», su «Quotidiano Trentino», reperibile al sito <<https://www.giornaletrentino.it/cronaca/molestate-durante-il-concerto-del-25-aprile-alle-albere-costrette-ad-andarceno-1.3481540>>; «*Centinaia di molestie: monta il caso degli alpini dopo l’adunata nazionale*», su «Rai News», reperibile al sito <<https://www.rainews.it/articoli/2022/05/rimini-monta-il-caso-delle-molestie-degli-alpini-dopo-ladunata-nazionale-0d130ad2-54a8-4e43-8c56-2022c6931602.html>>, consultati in data 30 gennaio 2024.

del punto *sub* 3) di cui alla formulazione di Felson e Clarke di cui *supra*, si può supporre che:

- le aree ad alto afflusso di persone siano maggiormente concentrative di molestie verbali, in quanto ivi presenti criminali motivati e vittime designate, e “assenti” persone che possano interpretarle come forme di violenza e agire di conseguenza;
- le aree scarsamente illuminate nelle ore serali e notturne, oltre che molestie in forma verbale, concentrino anche molestie fisiche, in quanto garantiscono anonimità all'autore;
- allo stesso modo, eventi particolari o comunque spazi in cui si concentri stabilmente un alto numero di persone (es. concerti, eventi pubblici) garantiscano la medesima anonimità che favorisce le molestie fisiche, oltre che quelle verbali.

A queste considerazioni se ne può aggiungere una quarta, relativa ai casi di *street harassment* effettuato da una persona su un mezzo di trasporto privato nei confronti di un'altra, sul marciapiede o sul ciglio della strada. In tali casi è la possibilità di allontanarsi in fretta sulla propria vettura a permettere l'anonimità, e la maggiore opportunità si verificherà ove non vi siano ostacoli, *lato sensu* intesi, tra la zona pedonale e la carreggiata (*id est*, in presenza di attraversamenti pedonali, su ponti e sulle strade in cui non vi siano parcheggi ai lati, eccetera).

Uno studio effettuato sugli effetti della configurazione stradale sullo *street harassment*, peraltro, dimostra, direttamente o indirettamente, queste ipotesi. Attraverso un'analisi della sintassi dello spazio (la c.d. *space syntax analysis*), utile a studiare il rapporto tra la “rappresentazione dello spazio” e lo “spazio di rappresentazione”, si è dimostrato che la gran parte delle molestie avviene in contesti molto affollati o nei momenti in cui le strade sono deserte, nonché in spazi isolati in cui manca sorveglianza⁹⁹. La sorveglianza informale, peraltro, quella fornita dalla mera presenza di altre persone, se da un lato migliora la percezione della sicurezza, dall'altro può avere un effetto statisticamente positivo sulla frequenza delle molestie, garantendo anonimità agli autori¹⁰⁰.

⁹⁹ A.A. Mohamed, D. Stanek, *The influence of street network configuration on sexual harassment patterns in Cairo*, in «Cities», 98, 2020, 102583.

¹⁰⁰ *Ibidem*.

4.2.2. *Ridurre le opportunità. Tra sicurezza percepita ed effettiva*

La più parte degli studi che intersecano il fenomeno dello *street harassment* con le caratteristiche del *design* urbano si concentrano, oltre che sulla qualificazione del fenomeno come influenzata dal genere, sull'aspetto della paura, ossia della percezione di sicurezza delle donne nello spazio pubblico. È dapprima l'indagine di Macmillan e delle sue colleghe ad ipotizzare, e quindi dimostrare, che la già rilevata¹⁰¹ minor sicurezza percepita dalle donne nello spazio pubblico non fosse dovuta ai soli processi di socializzazione dei generi¹⁰². Non è, cioè, solo il maggior timore di vittimizzazione sessuale, né tantomeno la costruzione sociale delle donne come «passive e dipendenti»¹⁰³ a renderle più insicure nelle strade della città. Bensì, sarebbero proprio le molestie, lo *stranger harassment* a costituire elemento chiave della percezione della sicurezza¹⁰⁴.

Ed è, invero, la percezione della sicurezza, la materia su cui più si sono concentrati gli studi successivi. Uno studio indiano ha riconfermato la correlazione tra *street harassment* e percezione di insicurezza nelle donne, suggerendo che una migliore illuminazione, una maggior presenza di polizia e di esercizi commerciali sulle strade e un maggior numero di donne autiste di autobus possano influenzare in positivo questa condizione¹⁰⁵. Un altro studio, statunitense, ha indagato la relazione tra molestie di strada, percezione di sicurezza e ansia, e in particolare il ruolo mediato della percezione della sicurezza sugli altri due fattori, in contesti pubblici isolati e affollati¹⁰⁶. Un'indagine sul quartiere di Soho, a Londra, traccia una complessa rete di interdipendenza tra diversi fattori urbani (lunghezza e larghezza delle strade, presenza di uomini, assembramenti, presenza di esercizi commerciali, visibilità, eccetera) e la percezione di sicurezza

¹⁰¹ L.J. Loewen, G.D. Steel, P. Suedfeld, *Perceived Safety From Crime In The Urban Environment*, in «Journal of Environmental Psychology», 4, 13, 1993, pp. 323-331.

¹⁰² R. Macmillan, A. Nierobisz, S. Welsh, *Experiencing the streets: Harassment and perceptions of safety among women*, in «Journal of research in crime and delinquency», 3, 37, 2000, pp. 306-322.

¹⁰³ J. Garofalo, *Victimization and the Fear of Crime*, in «Journal of Research in Crime and Delinquency», 1, 16, 1979, pp. 80-97, cit. in *ibidem*.

¹⁰⁴ *Ibidem*.

¹⁰⁵ J. Bharucha, R. Khatri, *The sexual street harassment battle: perceptions of women in urban India*, in «The Journal of Adult Protection», 2, 20, 2018, pp. 101-109.

¹⁰⁶ M.M. Davidson, *et al.*, op. cit.

delle persone, in particolare donne¹⁰⁷. Altre pubblicazioni si sono invece concentrate sulle conseguenze della percezione di insicurezza¹⁰⁸, sull'impatto effettivo delle modifiche ambientali sulla paura¹⁰⁹, sul ruolo della percezione della sicurezza nell'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico¹¹⁰ o sulle strategie adottate per rispondere alla paura¹¹¹.

Dimostrato il differenziale di sicurezza percepita tra uomini e donne e rintracciate le sue cause, si può agire su quei fattori situazionali che lo determinano e che sono rintracciabili nelle varie indagini svolte. Va peraltro sottolineata, onde evitare di scendere in una fallacia logica, che la relazione tra *street harassment* e percezione di insicurezza nelle donne è unidirezionale. Cioè, se la presenza o la dimensione del fenomeno in esame influenza senz'altro la paura che le donne hanno dello spazio urbano, ciò non implica che la percezione di maggior sicurezza riduca il numero delle molestie. Di conseguenza, se agire su fattori quali illuminazione, presenza di persone e di attività commerciali sulle strade, riduzione dell'anonimato, eccetera, è positivamente correlato con la percezione di sicurezza, non necessariamente agisce allo stesso modo sullo *street harassment*. Invero, il numero di studi che indagano l'impatto delle modifiche al *design* urbano sulle molestie di strada è esiguo. Tra questi, in particolare, emergono gli studi di Mohamed sulla città del Cairo, già riportati *supra*. In queste indagini si rileva, infatti, che la configurazione della rete stradale influenza il fenomeno dello *street harassment*, agendo sul numero e sul tipo di soggetti che la attraversano¹¹². Non vengono però studia-

¹⁰⁷ A.S. Hoch, *Women and Urban Space: Perception of Fear in Relation to Street Harassment and Sexual Offences*, Master Thesis, Barlett School of Architecture, University College London, London, 2018.

¹⁰⁸ S.A. Rashid, M.H. Wahab, W.N.M. Wan Mohd, S. Ismail, *Safety of street: The role of street design*, in «AIP Conference Proceedings», 1, 1891, 2017.

¹⁰⁹ P. Navarrete-Hernandez, A. Vetro, P. Concha, *Building safer public spaces: Exploring gender difference in the perception of safety in public space through urban design interventions*, in «Landscape and Urban Planning», 214, 2021.

¹¹⁰ M. Verma, N. Rodeja, M. Manoj, A. Verma, *Young Women's Perception of Safety in Public Buses: A Study of Two Indian Cities (Ahmedabad and Bangalore)*, in «Transportation Research Procedia», 48, 2020.

¹¹¹ S. Starkweather, *Gender, Perceptions of Safety and Strategic Responses among Ohio University Students*, in «Gender, Place & Culture», 3, 14, 2007, pp. 355-370.

¹¹² A.A. Mohamed, D. Stanek, op. cit.; v. anche A.A. Mohamed, A. Van Nes, *Street morphology as a starting point for understanding sexual harassment*, in «Proceedings of the 11th International Space Syntax Symposium, 2017, pp. 197.1-197.8.

ti altri fattori situazionali che possono agire direttamente o indirettamente sulle molestie: la dimensione del quartiere, l'aspetto delle facciate degli edifici, l'utilizzo degli edifici, la presenza di polizia, la distanza dalle fermate del trasporto pubblico, la qualità degli ambienti pedonali¹¹³, eccetera. E nemmeno vengono indagati strumenti di prevenzione delle molestie che agiscano sul disegno dell'*urbe*.

A partire dalle ipotesi poste *supra* e a valle di una insufficiente indagine scientifica in materia, si potranno solo immaginare possibili modifiche e integrazioni del corredo cittadino che possano astrattamente ridurre le molestie, ove possibile. Si distinguerà, peraltro, tra misure più generiche, adatte ad un insieme variegato di spazi, e misure più specifiche per quei luoghi concentrativi di violenze verbali e fisiche.

All'interno del primo gruppo rileva, anzitutto, il miglioramento dell'illuminazione, ove carente, nelle ore serali e notturne. È ampiamente dimostrata, infatti, la correlazione positiva tra maggior visibilità e diminuzione della criminalità¹¹⁴, oltre che della percezione di insicurezza¹¹⁵. Una maggior illuminazione può ridurre l'anonimità ricercata dal molestatore – specialmente se intenzionato ad una molestia di tipo fisico – e quindi agire in via preventiva. Allo stesso modo, permettendo una migliore visibilità del contesto circostante, l'illuminazione permette a chi attraversa la zona interessata di riconoscere la presenza di altre persone e di potenziali molestatore, e quindi di evitarli.

In secondo luogo, può rilevare la maggior presenza di polizia nelle zone considerate più concentrative di molestie, sebbene, come si è visto *supra* (v. §2.2.3), l'attitudine delle forze dell'ordine nei confronti della vittimizzazione delle donne non renda plausibile l'efficacia della loro distribuzione nel contesto urbano, a meno di non fornire un'adeguata e specifica formazione¹¹⁶.

Ancora, tra le tecniche di prevenzione situazionale si trovano, e possono essere efficaci, quelle dirette alla rimozione delle scusanti: prevedere e

¹¹³ *Ibidem*.

¹¹⁴ B.C. Welsh, D.P. Farrington, *Effects of improved street lighting on crime*, in «Campbell systematic reviews», 1, 4, 2008, pp. 1-51.

¹¹⁵ A. Peña-García, A. Hurtado, M.C. Aguilar-Luzón. *Impact of public lighting on pedestrians' perception of safety and well-being*, in «Safety science», 78, 2015, pp. 142-148.

¹¹⁶ K. Dedel, *Sexual Assault of Women by Strangers*, US Department of Justice, Office of Community Oriented Policing Services, Center for Problem Oriented Policing 2011.

pubblicizzare regole e messaggi che esplicitino le conseguenze delle molestie, sia in termini legali sull'autore che in termini sociali e psicologici sulle vittime, potrebbe dunque, in astratto, ridurre l'impatto dello *street harassment* in termini quantitativi e qualitativi¹¹⁷. Ciò, in particolare, in luoghi chiusi come i mezzi di trasporto, in cui l'esposizione al messaggio è maggiore. Parimenti, la stessa attività pubblicitaria può essere effettuata per incoraggiare i *bystander* a intervenire qualora fossero testimoni di una molestia.

Per quanto riguarda, invece, i luoghi specifici, bisogna fare una più accurata distinzione. All'interno dei mezzi del trasporto pubblico, oltre alla riduzione delle scusanti, si può agire più direttamente – e vi sono esempi in tal senso – sulla “rimozione dei bersagli”. In particolare, in Giappone e in India (e in altre singole grandi città) si sono sperimentate carrozze della metro o dei treni riservate alle donne. All'adozione di tali misure non è però corrisposto, comprensibilmente, il plauso univoco da parte delle potenziali utilizzatrici. Sul piano teorico si fa riferimento così alla dimensione segregazionista di simili “non-soluzioni”¹¹⁸ e, anche sul piano pratico, si rileva che la maggior presenza di donne rispetto ai posti a sedere ridotti su simili carrozze determina sovente il sovraffollamento e quindi la più bassa qualità del servizio di trasporto¹¹⁹. Le critiche, in definitiva, si soffermano su quanto già sottolineato *supra* relativamente ai limiti della prevenzione situazionale. Cioè che essa non risolverebbe il problema, bensì lo giustificherebbe indirettamente, ponendo peraltro il rischio di colpevolizzazione in capo alle donne che sceglieranno di utiliz-

¹¹⁷ R. Morgan, M.J. Smith, *Crimes against passengers – theft, robbery, assault and indecent assault*, in M.J. Smith, D.B. Cornish (a cura di), *Secure and Tranquil Travel. Preventing Crime and Disorder on Public Transport*, Jill Dando Institute of Crime, University College London, London, 2006, pp. 77-102.

¹¹⁸ L. Bates, *The idea of women-only train carriages is gravely insulting to both women and men*, su The Independent, reperibile al sito <<https://www.independent.co.uk/voices/women-only-carriages-london-underground-tube-trains-labour-corbyn-chris-williamson-insulting-a7908131.html>>; G. Jackson, *Women-only train carriages? What a ridiculously regressive idea*, su The Guardian, reperibile al sito <<https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/may/04/women-only-train-carriages-what-a-ridiculously-regressive-idea>>; consultati in data 01 febbraio 2024.

¹¹⁹ H. Prabowo, A. Rebeca, H.R. Salve, F.F. Fatimah, M. Chrisnatalia, I.N. Prabawati, N.S. Handayani, *The Women-only Passenger Carriage: Is It Helpful?*, in «Psychological Research on Urban Society», 1, 3, 2020, pp. 18-23.

zare le carrozze “miste” e venissero molestate¹²⁰, nonché riproducendo il binarismo di genere che potrebbe facilitare l’esclusione di persone *gender non-conforming*¹²¹. Altre soluzioni per il trasporto pubblico, come l’implementazione di telecamere di sorveglianza (CCTV) o la maggior presenza di controlli da parte delle forze dell’ordine o del personale dedicato possono in astratto essere efficaci nei casi in cui vi siano pochissime persone sul mezzo tale da renderlo insicuro o percepito come tale. Si può ben comprendere, invece, come il sovraffollamento dell’autobus o della carrozza che consente e abilita le molestie non possa essere evitato dalla presenza di ulteriori persone, ancorché preposte al controllo.

Altri luoghi concentrativi di molestie sono, in generale, i cantieri edili¹²². Per le loro caratteristiche intrinseche, i cantieri favoriscono la costruzione di dinamiche strettamente omosociali maschili, vedono uomini stabilmente presenti in un luogo, solitamente vicino ad una strada e di norma in una posizione sopraelevata rispetto a questa, in modo che possano vedere – e quindi commentare – chi stia passando nelle vicinanze. I cantieri si rivelano, così, la ricetta perfetta per le molestie verbali nei confronti delle donne. Si è già detto (v. §3.2.3) della possibilità e necessità di prevedere una formazione anti-molestie per i lavoratori e, più a fondo nelle radici del problema, di contestare la necessità di produrre e riprodurre il genere nelle relazioni omosociali. Per quanto qui d’interesse, però, rilevano quelle misure che agiscono sulle opportunità della molestia che, nello specifico, emergono dal momento in cui gli operai possono materialmente osservare la strada sottostante o antistante. Impedendo o limitando, ove possibile, la visibilità del passaggio pedonale, si potrebbe astrattamente prevenire lo *street harassment*.

Infine, per quanto attiene ai concerti, agli eventi pubblici e, in generale, a tutti i contesti in cui un alto numero di persone si concentra in uno spazio per un tempo prolungato, vi sono più misure utili a ridurre l’impatto delle molestie. Le guide che, nel tempo, sono state pubblicate indicano anzitutto la necessità di formare del personale specializzato¹²³

¹²⁰ S. Shibata, *Are women-only cars (WOC) a solution to groping? A survey among college students in Tokyo/Kanagawa, Japan*, in «International Journal of Comparative and Applied Criminal Justice», 4, 44, 2020, pp. 293-305.

¹²¹ *Ibidem*.

¹²² V. opere citate *supra* a nota 63.

¹²³ R.L. Hill, *et al.*, *Five ways to combat sexual harassment, groping and assault at gigs. A guide for venues and promoters*, University of Huddersfield, Huddersfield UK, 2019.

e di prevedere e pubblicare delle regole precise sia di condotta che procedurali nel caso si verificassero le molestie¹²⁴. Si tratta, in quest'ultimo caso, di misure situazionali che rimuovono le scusanti, andando a istruire dettagliatamente il pubblico, e che aumentano i rischi, aumentando la consapevolezza sia dei partecipanti che degli organizzatori dell'evento.

4.3. *Street harassment e design urbano. Limiti, potenzialità e necessità di ricerca*

«Vogliamo abitare la terra!» esclama Bernice Stegers nel parossistico convegno femminista de *La città delle donne*¹²⁵. Abitare la terra, attraversarne gli interstizi urbani, percorrere le pieghe tra i palazzi della città è un privilegio che alle donne non è sovente concesso.

Sin dall'inizio di questo capitolo si è sottolineata la dimensione maschile e maschilista nella produzione dello spazio urbano, immaginato e quindi costruito da uomini, per uomini, nell'adempimento di quanto imposto da un sistema economico attorno a cui si impernano le vite umane. Sistema economico che non solo fonda la produzione sulla dicotomia tra pubblico e privato, che si estende finanche al disegno dello spazio, ma è a sua volta dipendente dalla riproduzione, che segna invece ciò che è maschile e ciò che è femminile. Rapporti di produzione e rapporti di riproduzione prescrivono così uno spazio pubblico maschile e uno spazio privato femminile, perpetrando un sistema che cristallizza e a sua volta riproduce la dicotomia di genere e la dicotomia di classe.

La rappresentazione dello spazio come spazio maschile è oggi, due secoli dopo la nascita della città industriale, un dato. Ma non è ancora un dato incontrovertibile. Vi sono, invero, gli strumenti per modificare la disposizione urbana, abitativa e infrastrutturale in modo da creare nuovi spazi di rappresentazione, nuove forme di vita della città. Le sfide che pone la criminologia ambientale sono molte e complesse. Essa fornisce uno strumento efficace ma informato da una teoretica quantomeno discutibile – e discussa – che premia l'azione individuale su quella collettiva. Un dispo-

¹²⁴ K. Warnick, *Music Venue Guide to Improving Sexual Violence Prevention and Response*, Calling All Crows, Jamaica Plain MA, 2023.

¹²⁵ *La città delle donne*, dir. F. Fellini, 1980.

sitivo discorsivo che, di fatto, informa gli stessi rapporti di produzione e riproduzione che hanno contribuito a costruire, mattone dopo mattone, le città in cui oggi viviamo. Come si può, dunque, uscire da questo *impasse*? Possono, in definitiva, e prendendo in prestito le parole di Audre Lorde, gli strumenti del padrone demolire la casa del padrone?

Uno degli slogan più scanditi nelle manifestazioni femministe recita: «le strade sicure le fanno le donne che le attraversano». Una frase potente, che implica il rifiuto delle logiche securitarie che hanno dominato la produzione dello spazio pubblico degli ultimi quarant'anni: non è la polizia, la criminalizzazione dei comportamenti devianti, l'isteria del «decoro» a fare di una città uno spazio sicuro, bensì sono le persone che abitano e vivono quello spazio, che lo sentono proprio nel senso più comunitario. Eppure, questa pur condivisibile e condivisa posizione, non si distanzia poi molto da quegli *eyes on the street* richiamati da Jane Jacobs – non certamente un'icona femminista – nel 1961 e che hanno dato vita a buona parte delle applicazioni materiali della criminologia applicata viste nelle pagine che precedono.

Si può immaginare, a questo punto, una risignificazione della prevenzione situazionale e di tutte quelle metodologie che contornano la criminologia ambientale. Costruire la «città femminista» di Kern significa produrre modificazioni del disegno urbano che agiscano sulla realtà odierna per tracciare le strade di una città non *delle donne*, ma *per le donne*. Una città, cioè, che esiste in funzione dell'esistenza delle donne, e non viceversa, com'è ora. Si può, dunque, pensare di prendere dal grande paniere della «riduzione delle opportunità» solo ciò che si ritiene funzionale a immaginare e produrre nuove rappresentazioni dello spazio cittadino che favoriscano spazi di rappresentazione ancora inediti. Non esiste, infatti, un dogma della criminologia ambientale che ci impedisce di costruire artificiosamente una nuova «cassetta degli attrezzi» che risponda alle esigenze di metà della popolazione del mondo, oggi relegata nello spazio della casa patriarcale.

Una simile, e radicale, necessità nasce anche da un fatto empirico: le risposte che in questi anni la prevenzione situazionale, la CPTED e il *Problem-Oriented Policing* hanno dato al problema dello *street harassment*, quando le hanno date, sono state insufficienti. Le molestie di strada sono state analizzate sotto punti di vista profondamente differenti, salvo quello della configurazione urbanistica, vuoi perché disdegnato dalla criminologia femminista, vuoi perché esterno all'esperienza dei criminologi

uomini. E le risposte che si sono immaginate si teme possano produrre solo timidi risultati, se inserite in un contesto cittadino che è, tutt'oggi, costruito sulla misura degli uomini. Ciò che però può offrire la criminologia ambientale è un *framework*, un modo di pensare, che dà pochissime risposte a fronte della produzione di una moltitudine di domande. E il pregio delle domande è che aprono a scenari prima inesistenti.

Cosa dobbiamo modificare delle città perché non siano escludenti? Da quali luoghi dobbiamo iniziare? In quali tempi? Sarà sufficiente? Sono tutte domande, queste, la cui risposta necessita di approfondite indagini sui rapporti tra i generi nei contesti urbani, sulle interazioni: in definitiva, sugli spazi di rappresentazione.

Conclusioni

È difficile, come già sottolinea Kears in apertura della sua indagine¹, immaginare una città senza molestie.

La fenomenologia delle molestie di strada, le loro premesse e le loro conseguenze, esistono in due dimensioni parallele, in esse sono state analizzate e studiate. E, in tanto, vale la pena rintracciarle per far emergere un quadro riassuntivo. Lo *street harassment* si manifesta, infatti, tanto quanto tassello di un più ampio disegno di violenza di genere sistemica e sistematica, così come nella misura dell'intrusione individuale nello spazio cittadino. Lo studio della medesima molestia, cioè, può prendere le mosse da un discorso informato dall'analisi sociologica, dai rapporti di classe e di genere (che, come si è visto, sono sovente sovrapponibili), dalla concezione di questa come pratica quotidiana di subordinazione femminile, e quindi tracciarne le conseguenze in ordine ai limiti alla libertà di movimento e alla libertà economica delle donne, nonché al «dominio maschile» e alla produzione stessa dei generi. Ovvero, l'analisi può principiarsi dalla dimensione individuale e microscopica, informata da quello *scanning* di Eck e Spelman, il quale indaga il fenomeno per come si manifesta su un territorio delimitato, nei confronti di un ristretto numero di persone, con le relative conseguenze psicologiche. Non vi è, tra le due, una dimensione corretta o più indicata per studiare le molestie. Per questo, nel nostro lavoro, si è cercato di mantenerle entrambe, tracciando i necessari ponti tra le due, onde ricondurre, come meglio insegnano gli studi femministi, l'esperienza personale alla dimensione politica, e viceversa.

La comprensione della dimensione della diffusione degli stereotipi di genere è fondamentale per qualificare le molestie di strada come un fenomeno globale. Sulle fondamenta che essi gettano, infatti, si costruisce l'edificio della violenza strutturale che ogni anno, solo in Italia, uccide più di cento donne solo perché tali. Ma del fenomeno è parimenti necessario conoscerne le caratteristiche strutturali: i luoghi in cui avviene, i soggetti che coinvolge, le forme in cui si estrinseca e le conseguenze che implica. Per questo motivo l'analisi ha seguito un percorso di specificazione progressiva, in cui il dominio di analisi si è spostato dalla società

¹ H. Kears, op. cit., p. ix.

tutta, ad un particolare gruppo sociale, fino a giungere ad un luogo come è la città e lo spazio pubblico in genere.

Il percorso, o meglio, i percorsi che collegano il generale al particolare principiano dallo studio delle cause dello *street harassment*. La criminologia fornisce, infatti, diverse cornici entro cui confinare e spiegare il comportamento deviante e criminale. Ognuna di queste è informata dal contesto storico, sociale, economico e culturale in cui si sviluppa e, a sua volta, informa una o più applicazioni pratiche degli strumenti di risposta. Ci si è concentrati, tra tutte, su quelle misure spiccatamente preventive della devianza e della criminalità. Si ritiene, infatti, che la repressione, specie quella penale carcerocentrica, non sia più una valida risposta. Non solo alle molestie di strada, quanto più alla criminalità in generale. Anche non considerando le quotidiane violenze che le persone in stato di detenzione sono costrette a subire, lo “splendore dei supplizi” informa un sistema di gran lunga più criminogeno di quello che cerca di sradicare. Agire sulle cause per limitare le conseguenze sembra, invece, una prospettiva ben più lungimirante in un’ottica di convivenza tra umani.

Di qui, la risposta del diritto è quella che più difficilmente si pone come argine, agendo sovente in via retributiva del torto effettuato. Per questo motivo si è principiato dal lavoro di Alessandro Baratta, che si lega criminologia e diritto penale, ma lo fa in particolar modo in funzione limitatrice dell’espansione criminalizzatrice dell’ordinamento. D’altra parte, dal richiamo al lavoro di Franco Bricola emerge la necessità di ricollegare la funzione penalistica alla tutela di beni giuridici che esorbitino il mero ordine pubblico. Il diritto penale, cioè, deve agire non tanto e non solo nella misura in cui il legislatore lo prevede, quindi in termini strettamente positivisti. La funzione del diritto penale deve invece essere quella di tutelare degli interessi anche personali e, nello specifico, quelli che la Costituzione, esplicitamente o implicitamente, contiene. In questo modo si può avere non solo una legislazione più cauta, che bilancia continuamente gli interessi meritevoli di tutela con il bene della libertà personale, ma anche un diritto più vicino alle vittime e a chi è veramente leso dagli atti criminali, senza peraltro scadere nella “tirannia della vittima”. Ci si auspica, cioè, un intervento penale che rappresenti realmente l’*extrema ratio*, tanto recitata dalla miglior dottrina ma che non regge di fronte alle dimensioni pachidermiche della nostra intricata legislazione.

Al contrario, la misura essenzialmente preventiva si rivela quella educativa. Rintracciato il problema nella costruzione monolitica e dicotomica dei generi, nelle forme che assume la riproduzione di tale norma e nei soggetti che coinvolge, sembra quasi scontato il ruolo degli attori del “controllo sociale informale” nella prevenzione delle molestie. L’esistenza di una forma egemonica di maschilità e la corrispondente anomia generata dall’impossibilità materiale di adempiere a un simile fardello sociale sono generatrici di una violenza che esorbita la dimensione interna al genere – cioè interclasse – per agire su chi, quel privilegio, non lo ha. La risposta potenzialmente efficace è apparentemente semplice: fornire modelli diversi di maschilità e parificarli perché nessuno si atteggi a più importante o più forte. Egemonico, appunto. All’apparenza però è corrisposta la realtà materiale: decenni di tagli economici alla scuola e, da ultimo, una contropinta fortemente ideologica che censura simili insegnamenti, hanno reso il sistema educativo una misura preventiva solo in potenza. Ciò senza nemmeno considerare i limiti impliciti della prevenzione precoce, cioè i costi e, soprattutto, i tempi di risposta. Permettere ai neo-genitori di insegnare ai figli le possibilità infinite di esprimere la propria maschilità vedrà dei risultati sì immediati sulla salute e la felicità dei pargoli, e anche solo per questo l’educazione di genere è necessaria. Ma perché si dia una riduzione delle molestie di strada devono passare decenni. Per questo sovengono le formazioni che agiscono nell’*hic et nunc*: se è difficile la decostruzione delle dinamiche patriarcali, è possibile insegnare a, e permettere alle donne di, difendersi materialmente.

Da ultimo, e per avvicinarsi ancor di più alla dimensione microscopica del fenomeno in esame, si sono considerate quelle misure preventive che intervengono sulle opportunità criminali. Esse, infatti, rispondono efficacemente ai limiti degli strumenti visti in precedenza: agiscono *ne peccetur*, sono relativamente economiche e possono essere efficaci fin da subito. Non sono, per sé stesse, esenti da critiche: il fondamento neoliberale e individualista da cui prendono le mosse è evidente, e i crimini che si prefiggono di prevenire sono tendenzialmente quelli commessi dalle classi più povere. Ma, anche condividendo tali critiche, si possono considerare l’efficacia e l’efficienza di tali misure al di fuori della cornice teorica in cui le stesse si inseriscono. Invero, gli strumenti forniti dalla criminologia ambientale spiegano dove concentrare gli sforzi preventivi: se è vero, infatti, che ci sono dei luoghi e dei tempi in cui si concentrano le mole-

stie, è a partire da quelli che bisogna agire per prevenirle. Di certo, però, ciò che principalmente emerge dagli studi sul *design* urbano è che le città sono ancora «degli uomini». Gli spazi urbani si misurano sulle necessità di chi li ha pensati, disegnati e costruiti. Per questo motivo si rendono impellenti nuovi spazi di rappresentazione che possano informare nuove rappresentazioni degli spazi.

Lungi dall'essere risolto, lo *street harassment* occupa ancora lo spazio pubblico, senza che, però, sia messo in discussione. Alla complessità del problema, quindi, non può che corrispondere la complessità della risposta, o delle risposte, che solo una moltitudine di attori può dare, agendo parallelamente su fattori diversi della vita comune. In definitiva, la costruzione di percorsi preventivi delle molestie richiede un'integrazione disciplinare che anzitutto non si concentri solo sul diritto penale e sull'introduzione di nuove fattispecie o sull'inasprimento delle pene esistenti. Misure simili appaiono inidonee in chiave preventiva e rischiano di opporsi ai principi che informano lo stesso ordinamento giuridico. Si rende dunque necessaria l'implementazione di un sistema educativo capace di scardinare gli stereotipi e i relativi ruoli di genere, favorendo la costruzione di identità maschili plurali e che, riconosciuti i possibili limiti temporali, economici e politici della c.d. "prevenzione precoce", agisca anche sulle possibili vittime. Infine, resta imperativo conoscere al meglio il fenomeno che si vuole combattere. Di qui, sono imperativi quegli strumenti di indagine capaci di far emergere la dimensione e le caratteristiche particolari di ciascun contesto locale, permettendo l'identificazione delle più adeguate modifiche urbane che possano limitare le opportunità di molestia.

Solo così, si crede, si potranno tracciare le linee di nuovi percorsi, di nuove vie che, ci si auspica, siano attraversabili da tutte.

Bibliografia

- Adams C.J., *Carne da macello. La politica sessuale della carne*, Vanda Edizioni, Milano, 2020.
- Alexander J.F., Parsons B.V., *Short-term behavioral intervention with delinquent families: Impact on family process and recidivism*, in «Journal of Abnormal Psychology», 3, 81, 1973, pp. 219-225.
- Allard A., *Speaking of Gender: teachers' metaphorical constructs of male and female students* in *Gender and Education*, 3, 16, 2004, pp. 347-363.
- American Psychological Association, *Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.)*, Apa, Washington Dc, 2013.
- Ansfield B., *The Broken Windows of the Bronx: Putting the Theory in Its Place*, in «American Quarterly», 1, 72, 2020, pp. 103-127.
- Antolisei F., *Manuale di diritto penale. Parte speciale - I*, Giuffrè, Milano, 2002.
- Antolisei F., *Manuale di diritto penale. Parte speciale - II*, Giuffrè, Milano, 1972.
- Antolisei F., *Il problema del bene giuridico*, in F. Antolisei, *Scritti di diritto penale*, Giuffrè, Milano, 1955, pp. 97-128.
- Armitage R., *Crime Prevention through Housing Design: Policy and Practice*, Palgrave Macmillan, London, 2013.
- J.L. Austin, *How to Do Things with Words: The William James Lectures Delivered at Harvard University in 1955*, Oxford University Press, Oxford, 1962
- Banyard V.L., *Toward the Next Generation of Bystander Prevention Of Sexual and Relationship Violence: Action Coils to Engage Communities*, Springer, Cham, 2015.
- Baratta A., *Criminologia critica e critica del diritto penale*, Il Mulino, Bologna, 1982.
- Baratta A., *Politica criminale e diritto penale della Costituzione* in S. Canestrari, S. Fustinoni (a cura di), *Il diritto penale alla svolta di fine millen-*

- nio. Atti del convegno in ricordo di Franco Bricola. Bologna 18-20 maggio 1995*, Giappichelli, Torino, 1998, pp. 24-49.
- Baratta A., *Vecchie e nuove strategie nella legittimazione del diritto penale*, in «Dei delitti e delle pene», 2, 1985, pp. 247-268.
- Baratto G., *The Illegal Trade of Medicines on Social Media. Evaluating Situational Crime Prevention Measures*, Springer, Cham, 2020.
- Bart P., *The loneliness of the long-distance mother*, in J. Freeman (a cura di), *Women: a feminist perspective*, Mayfield Publishing Company, Palo Alto, 1975, pp. 156-170.
- Bartky S.L., *Femininity and Domination: Studies in the Phenomenology of Oppression*, Routledge, New York, 1990.
- Bauman Z., *Fiducia e paura nella città*, Bruno Mondadori, Milano 2005.
- Beauvoir S. d., *Le deuxième sexe*, France Loisirs, Paris, 1979.
- Beerman K.A., *The Effect of Student Residence on Food Choice*, in «Journal of American College Health», 5, 38, 1990, pp. 215-220.
- Becker H., *Outsiders. Studi di sociologia della devianza*, Mimesis, Sesto San Giovanni, 2017.
- Bellocci M., Passaglia P., (a cura di), *La dignità dell'uomo quale principio costituzionale, Quaderno predisposto in occasione dell'incontro trilaterale delle Corti costituzionali italiana, spagnola e portoghese*, Roma, 30 settembre - 1 ottobre 2007.
- Bem S.L., *Gender Schema Theory: A Cognitive Account of Sex Typing*, in «Psychological Review», 4, 88, 1981, pp. 354-364.
- Bernard C., Schaffer E., *The Man in the Street: Why He Harasses*, in A.M. Jaggar, P.S. Rothenberg, *Feminist Frameworks (second edition)*, McGraw, New York, 1984, pp. 70-72.
- Bethlehem J., *Selection Bias in Web Surveys*, in «International Statistical Review», 2, 78, 2010, pp. 161-188.
- Bharucha J., Khatri R., *The sexual street harassment battle: perceptions of women in urban India*, in «The Journal of Adult Protection», 2, 20, 2018, pp. 101-109.

- Bial H., *The performance studies reader*, Routledge, London, 2007.
- Biswas P., Das K., Das Chatterjee N., *Analysis of eve-teasing potential zones using geospatial technologies and Ahp: a study in Midnapore town, West Bengal, India*, in «GeoJournal», 86, 2021, pp. 1043-1072.
- Book A.S., Starzyk K.B., Quinsey V.L., *The relationship between testosterone and aggression: a meta-analysis*, in «Aggression and Violent Behavior», 6, 6, 2001, pp. 579-599.
- Bourdieu P., *Il dominio maschile*, Feltrinelli, Milano, 1998.
- Borghi R., Dell’Agnese E., *Genere*, in E. Dell’Agnese (a cura di), *Geo-grafia. Strumenti e parole*, Unicopli, Milano, 2009, pp. 291-311.
- Botto M., *Le molestie sessuali “dentro e fuori dal confine dell’art. 609-bis, c.p. Un’indagine sulla distinzione tra molestia e aggressione sessuale a partire dalla doppia narrazione degli atti repentini”*, in «Archivio Penale», 2, 2023.
- Bowman C.G., *Street harassment and the informal ghettoization of women*, in «Harvard Law Review», 3, 106, 1996, pp. 517-580.
- Brantingham P.J., Brantingham P.L., *Notes on the geometry of crime*, in P.J. Brantingham, P.L. Brantingham (a cura di), *Environmental criminology*, Sage, Beverly Hills Ca, 1981, pp. 27-54.
- Bricola F., *Teoria generale del reato*, in A. Azara, E. Eula (a cura di), *Novissimo Digesto Italiano*, Utet, Torino, 1973, pp. 7-93.
- Bricola F., *Politica criminale e scienza del diritto penale*, Il Mulino, Bologna, 1997.
- Brown B.B., et al., *Early adolescents’ perceptions of peer pressure*, in «Journal of Early Adolescence», 2, 6, 1986, pp. 139-154.
- Bruinsma G.J.N., Johnson S.D., *Environmental Criminology: Scope, History, and State of the Art*, in G.J.N. Bruinsma, S.D. Johnson (a cura di), *The Oxford Handbook of Environmental Criminology*, Oxford University Press, Oxford, 2018, pp. 1-34.
- Bukowski W., *La buona educazione degli oppressi. Piccola storia del decoro*, Alegre, Roma, 2019.

- Burgess-Proctor A., *Intersections of Race, Class, Gender, and Crime. Future Directions for Feminist Criminology*, in «Feminist Criminology», 1, 1, 2006, pp. 27-47.
- Butler J., *Corpi che contano: i limiti discorsivi del sesso*, Feltrinelli, Milano, 1996.
- Butler J., *Questione di genere. Il femminismo e la sovversione dell'identità*, Laterza, Roma-Bari, 2013.
- Calogero R.M., *Objectification theory, self-objectification, and body image*, in T. Cash (a cura di), *Encyclopedia of Body Image and Human Appearance*, Academic Press, 2012, pp. 574-580.
- Campbell A., Shirley L., Candy J., *A longitudinal study of gender-related cognition and behaviour*, in «Developmental Science», 1, 7, 2004, pp. 1-9.
- Card N.A., et al., *Direct and Indirect Aggression During Childhood and Adolescence: A Meta-Analytic Review of Gender Differences, Intercorrelations, and Relations to Maladjustment*, in «Child Development», 5, 79, 2008, pp. 1185-1229.
- Carretta R.F., Szymanski D.M., *Stranger Harassment and Ptsd Symptoms: Roles of Self-Blame, Shame, Fear, Feminine Norms, and Feminism*, in «Sex Roles», 82, 2020, pp. 525-540.
- Cassar J., *Sun, sea, and sex: A comparative study of sexuality education policies in Southern Europe*, in M. Brown, M. Briguglio (a cura di), *Social Welfare Issues in Southern Europe*, Routledge, London, 2022, pp. 140-159.
- Castel R., *L'insicurezza sociale. Che significa essere protetti?*, Einaudi, Torino, 2004.
- Cavaliere A., *Il diritto penale minimo in Alessandro Baratta: per un'alternativa alla "cultura del penale"* in *Archivio penale*, 3, 2018, pp. 633-656.
- Chamberlain E., *Power, Consent, and Adolescent Sexual Harassment*, presentato al *Meeting of the Northeastern Educational Research Association*, Ellenville Ny, ottobre 1994.
- Chesney-Lind M., *Patriarchy, Crime, and Justice. Feminist Criminology in an Era of Backlash*, in «Feminist Criminology», 1, 1, 2006, pp. 6-26.

- Chinelli A., et al., *Sexuality education in Italy 2016-2020: a national survey investigating coverage, content and evaluation of school-based educational activities*, in «Sex Education», 6, 23, 2023, pp. 756-768.
- Chiovenda G., *Istituzioni di diritto processuale civile*, I, Napoli, 1935.
- Clarke R.V., (a cura di), *Situational Crime Prevention: Successful Case Studies*, Harrow and Heston, New York, 1992.
- Clarke R.V., *Situational crime prevention: theory and practice*, in «British Journal of Criminology», 2, 20, 1980, pp. 136-147.
- Clarke R.V., *Situational Prevention, Criminology, and Social Values*, in A.V. Hirsch, A. Wakefield, D. Garland (a cura di), *Ethical and social perspectives on situational crime prevention*, Hart, Portland Og, 2000, pp. 97-112.
- Cohen A.K., *Ragazzi delinquenti. Una penetrante analisi sociologica della cultura della gang*, Feltrinelli, Milano, 1974.
- Cohen E.G., *On the Sociology of the Classroom*, in J. Hannaway, M. Lockheed (a cura di), *The Contributions of the Social Sciences to Educational Policy and Practice: 1965-1985*, McCutchan, Berkeley Ca, 1986, pp. 127-162.
- Cohen L.E., Felson M., *Social Change and Crime Rate Trends: A Routine Activity Approach*, in «American Sociological Review», 4, 44, 1979, pp. 588-608.
- Coleman J.S., *Foundations of social theory*, Harvard University Press, Cambridge Ma, 1990.
- Coleman J.S., *Social Capital in the Creation of Human Capital*, in «American Journal of Sociology», 94, 1988, pp. 95-120.
- Condry R., *Secondary Victims and Secondary Victimization*, in S.G. Shoham, P. Knepper, M. Kett, (a cura di), *International Handbook of Victimology*, Taylor & Francis, Boca Raton Fl, 2010, pp. 219-250.
- Connell R.W., *Masculinities (second edition)*, Routledge, London, 2020.
- Connell R.W., *Teaching the Boys: New Research on Masculinity, and Gender Strategies for Schools*, in «Teachers college record», 2, 98, 1996, pp. 206-235.

- Cozens P., Saville G., Hillier D., *Crime Prevention Through Environmental Design (Cpted): A Review and Modern Bibliography*, in «Property Management», 5, 23, pp. 328-356.
- Cullen-Rosenthal E., Fileborn B., *'Merely a Compliment'? Community Perceptions of Street Harassment in Melbourne, Australia*, in «International Journal for Crime», *Justice and Social Democracy*, 2, 12, 2023, pp. 83-96.
- Davidson M.M., Butchko M.S., Robbins K., Sherd L.W., Gervais S.J., *The Mediating Role of Perceived Safety on Street Harassment and Anxiety*, in «Psychology of Violence», 4, 6, 2016, pp. 553-561.
- Davis D., *The harm that has no name: street harassment, embodiment and african american women*, in «Ucla Womens Law Journal», 2, 4, 1994, pp. 133-178.
- De Zutter A., *True and False Allegations of Rape*, in N. Deslauriers-Varin, C. Bennell (a cura di), *Criminal Investigations of Sexual Offenses*, Springer, Cham, 2021, pp. 163-177.
- Dedel K., *Sexual Assault of Women by Strangers*, Us Department of Justice, Office of Community Oriented Policing Services, Center for Problem Oriented Policing 2011.
- Dekker M., *Une mesure raciste? Négocier le risque de stigmatisation dans la verbalisation du harcèlement de rue*, in «Déviance et Société», 1, 45, 2018, pp. 25-57.
- Delgreco M., et al, *Communicating by Catcalling: Power Dynamics and Communicative Motivations in Street Harassment*, in «Violence Against Women», 9, 27, 2021, pp. 1402-1426;
- Di Celso M.M., *Circolazione e soggiorno (libertà di)* (voce), in «Enciclopedia del diritto», VII, Giuffrè, Milano, 1960
- Di Leonardo M., *Political Economy of Street Harassment*, in «Aegis», 1981, pp. 51-57.
- Di Nicola A., Vettori B., *Teorie classiche e neoclassiche*, in A. Dino, C. Rinaldi (a cura di), *Sociologia della devianza e del crimine. Prospettive, ambiti e sviluppi contemporanei*, Mondadori, Milano, 2020, pp. 33-60.

- Doyle M., Frogner L., Andershed H., *et al.*, *Feelings of Safety In The Presence Of the Police, Security Guards, and Police Volunteers*, in «European Journal on Criminal Policy and Research», 22, 2016, pp. 19-40.
- Drago F., *et al.*, *A Survey of Current Knowledge on Sexually Transmitted Diseases and Sexual Behaviour in Italian Adolescents*, in «International Journal of Environmental Research and Public Health», 4, 1322, pp. 1-10.
- Dugravier R., *et al.* *Compétences parentales et attachement dans la petite enfance: diminution des risques liés aux troubles de santé mentale et promotion de la résilience (Capedp): une étude longitudinale de prévention précoce des troubles de la relation mère-enfant*, in «Neuropsychiatrie de l'enfance et de l'adolescence», 6, 57, 2009, pp. 482-486.
- Eagly A.H., Wood W., Diekmann A.B., *Social Role Theory of Sex Differences and Similarities: A Current Appraisal*, in T. Eckes, H.M. Trautner (a cura di), *The Developmental Social Psychology of Gender, Lawrence Erlbaum*, Mahwah Nj, 2000, pp. 123-174.
- Eck J.E., Spelman W., *Problem-Solving. Problem-Oriented Policing in Newport News*, Us Department of Justice, National Institute of Justice, 1987.
- Ellin N., *Fear and city building*, in «Hedgehog Review», 3, 5, 2003, pp. 43-61.
- Endendijk J.J., *et al.*, *Gender Differences in Child Aggression: Relations With Gender-Differentiated Parenting and Parents' Gender-Role Stereotypes*, in «Child Development», 1, 88, 2017, pp. 299-316.
- Esposito C., *La libertà di manifestazione del pensiero nell'ordinamento italiano*, in «Rivista italiana per le scienze giuridiche», 2, 2011 [ed. or. 1957-1958], pp. 35-36.
- Fagot B.I., Leinbach M.D., *Gender Knowledge in Egalitarian and Traditional Families*, in «Sex Roles», 7/8, 32, 1995, pp. 513-526.
- Fairchild K., Rudman L.A., *Everyday Stranger Harassment and Women's Objectification*, in «Social Justice Research», 3, 21, 2008, pp. 338-357.
- Falconnet G., Lefaucher N., *La fabbricazione dei maschi*, Bertani Editore, Verona, 1975.

- Farrington D.P., *Developmental criminology*, in A. Brisman, E. Carrabine, N. South (a cura di), *The Routledge Companion to Criminological Theory and Concepts*, Routledge, London, 2017, pp. 60-64.
- Farrington D.P., *Early developmental prevention of delinquency*, in «Rsa Journal», 5, 142454, 1994, pp. 22-34.
- Farrington D.P., *The Developmental Evidence Base. Prevention*, in G.J. Towl, D.A. Crighton (a cura di), *Forensic Psychology*, Blackwell, Chichester Uk, 2010, pp. 95-112.
- Fast I., *Aspect of core gender identity*, in «Psychoanalytic Dialogue», 5, 9, 1999, pp. 633-661.
- Fawole O.I., *Economic Violence To Women and Girls: Is It Receiving the Necessary Attention?*, in «Trauma», *Violence, & Abuse*, 3, 9, 2008, p. 167-177.
- Federici S., *Calibano e la Strega. Le donne, il corpo e l'accumulazione originaria*, Mimesis, Sesto San Giovanni, 2004.
- Felson M., Clarke R.V., *Opportunity Makes the Thief. Practical theory for crime prevention*, in «Police research series», Paper 98, 1998.
- Ferrajoli F., *Dignità e libertà*, in «Rivista di filosofia del diritto», 1, 8, 2019, pp. 23-32.
- Ferris J.S., West E.G., *Economies of Scale, School Violence, and the Optimal Size of Schools*, in «Applied Economics», 1, 365, 2004, pp. 1677-1684.
- Fiandaca G., *L'offensività è un principio codificabile?*, in «Il Foro Italiano», 1, 124, 2001, pp. 1-10.
- Fiandaca G., *Violenza sessuale* (voce), in «Enciclopedia del diritto», agg. Iv, Giuffrè, 2000.
- Fiandaca G., *Violenza sessuale* (voce), in «Enciclopedia del diritto», XLVI, Giuffrè, Milano, 1958.
- Fiandaca G., Musco E., *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Zanichelli Editore, Bologna, 2019 (ed. or. 1985).

- Fidolini V., *Fai l'uomo! Come l'eterosessualità produce le maschilità*, Meltemi, Sesto San Giovanni, 2019.
- Fileborn B., *Bystander intervention from the victims' perspective: experiences, impacts and justice needs of street harassment victims*, in «Journal of Gender-Based Violence», 2, 1, 2017, pp. 187-204.
- Fileborn B., *Embodied geographies. Navigating street harassment*, in J. Berry, T. Moore, N. Kalms, G. Bawden, (a cura di), *Contentious Cities. Design and the Gendered Production of Space*, Routledge, London, 2021.
- Fileborn B., O'Neill T., *From "Ghettoization to a Field of Its Own: A Comprehensive Review of Street Harassment Research"*, in «Trauma, Violence, & Abuse», 1, 24, 2023, pp. 125-138.
- Fine M., et al., *"Anything Can Happen With Police Around: Urban Youth Evaluate Strategies of Surveillance in Public Places"*, in «Journal of Social Issues», 1, 59, 2003, pp. 141-158.
- Flick G.M., *Molestia o disturbo alle persone* (voce), in «Enciclopedia del diritto», Xxvi, Giuffrè, Milano, 1976.
- Foucault M., *Sorvegliare e punire*, Einaudi, Torino, 1993.
- Gardner C.B., *Passing by. Gender and public harassment*, University of California Press, 1995.
- Garofalo J., *Victimization and the Fear of Crime*, in «Journal of Research in Crime and Delinquency», 1, 16, 1979, pp. 80-97,
- Garrahy D., *Three Third-Grade Teachers' Gender-Related Beliefs and Behaviors* in *The Elementary School Journal*, 1, 102, 2001, pp. 81-94.
- Gatti U., Tremblay R.E., *Il ruolo del capitale sociale nella prevenzione della violenza fisica*, in «Rassegna Italiana di Criminologia», 1, 1, 2007, pp. 39-62.
- Giammei A., *Cose da maschi*, Einaudi, Torino, 2023.
- Gidycz C.A., et al., *Concurrent administration of sexual assault prevention and risk reduction programming: Outcomes for women*, in «Violence against women», 6, 21, 2015, pp. 780-800.

- Gidycz C.A., Dardis C.M., *Feminist Self-Defense and Resistance Training for College Students: A Critical Review and Recommendations for the Future*, in «Trauma», *Violence, & Abuse*, 4, 15, 2014, pp. 322-333
- Giuliano P., *Gender: An Historical Perspective*, National Bureau of Economic Research, Cambridge Ma, 2017.
- Goff P.A., Kahn K.B., *Racial Bias in Policing: Why We Know Less Than We Should*, in «Social Issues and Policy Review», 1, 6, 2012, pp. 177-210.
- Goffman E., *Behavior in public places. Notes on the social organization of gatherings*, The Free Press, New York, 1963.
- Goffman E., *Interaction ritual. Essays on face-to-face behavior*, Pantheon Books, New York, 1967.
- Goldstein H., *Improving Policing: A Problem-Oriented Approach*, in «Crime & Delinquency», 2, 25, 1979, pp 236-258.
- Gottfredson M.R., Hirschi T., *A General Theory of Crime*, Stanford University Press, Stanford Ca, 1990.
- Hamby S., *On defining violence, and why it matters*, in «Psychology of violence», 2, 7, 2017, pp. 167-180.
- Hausman J., *Criminalisation Of "Street Harassment In Belgium And France: Two Different Legislative Approaches To Sexist Acts"*, in «Crimen - Časopis Za Krivične Nauke», 2, 14, 2023, pp. 125-140.
- Hawkins J.D., *et al.*, *Reducing early childhood aggression: Results of a primary prevention program*, in «Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry», 2, 30, 1991, pp. 208-217.
- Hayden D., *What Would a Non-Sexist City Be Like? Speculations on Housing, Urban Design, and Human Work*, in «Journal of Women in Culture and Society», 3, 5 suppl., 1980, pp. S170-S187.
- Hayes R., Downs D.M., Blackwood R., *Anti-theft procedures and fixtures: a randomized controlled trial of two situational crime prevention measures*, in «Journal of Experimental Criminology», 1, 8, 2012, pp. 1-15.

- Heben T., *A Radical Reshaping of the Law: Interpreting and Remediating Street Harassment*, in «Southern California Review of Law and Women's Studies», 1, 4, 1994, pp. 183-220.
- Heene M., Wicher M., Kainbacher M., *The Bystander-Effect: A Meta-Analytic Review on Bystander Intervention in Dangerous and Non-Dangerous Emergencies*, in «Psychological Bulletin», 4, 137, 2011, pp. 517-537.
- Heise L., *et al.*, *A global overview of gender-based violence*, in «International Journal of Gynecology & Obstetrics», 1, 71, 2002, pp. S5-S14.
- Henley N., Freeman J., *The Sexual Politics of Interpersonal Behavior*, in J. Freeman (a cura di), *Women: a feminist perspective*, Mayfield Publishing Company, Palo Alto Ca, 1975, pp. 391-401.
- Hibbar D.R., Buhrmester D., *The Role of Peers in the Socialization of Gender-Related Social Interaction Styles*, in «Sex Roles», 3/4, 39, 1998, pp. 185-202.
- Hill R.L., *et al.*, *Five ways to combat sexual harassment, groping and assault at gigs. A guide for venues and promoters*, University of Huddersfield, Huddersfield Uk, 2019.
- Hillyard P., Tombs S., *Beyond Criminology?*, in P. Hillyard, *et al.*, *Beyond Criminology. Taking Harm Seriously*, Pluto Press, London, 2004, pp. 10-29.
- Hirschi T., *Causes of delinquency*, Routledge, New York, 2017 (ed. or. 1969).
- Hoch A.S., *Women and Urban Space: Perception of Fear in Relation to Street Harassment and Sexual Offences*, Master Thesis, Barlett School of Architecture, University College London, London, 2018.
- Hochman A., *Racialization: a defense of the concept*, in «Ethnic and social studies», 8, 42, pp. 1245-1262.
- Hollander J.A., *The roots of resistance to women's self-defense*, in «Violence Against Women», 5, 15, 2009, pp. 574-594.
- Hooks B., *La volontà di cambiare. Mascolinità e amore*, Il Saggiatore, Milano, 2022.

- Hutson A.C.F., Krueger J.C., *The Harasser's Toolbox: Investigating the Role of Mobility in Street Harassment*, in «Violence Against Women», 7, 25, 2018, pp. 767-791.
- Hyde J.S., *How Large Are Gender Differences in Aggression? A Developmental Meta-Analysis*, in «Developmental Psychology», 4, 20, 1984, pp. 722-736.
- Hyers L.L., *Resisting Prejudice Every Day: Exploring Women's Assertive Responses to Anti-Black Racism, Anti-Semitism, Heterosexism, and Sexism*, in «Sex Roles», 56, 2007, pp. 1-12.
- Imms W.D., *Multiple Masculinities and the Schooling of Boys*, in «Canadian Journal of Education / Revue canadienne de l'éducation», 2, 25, 2000, pp. 152-165.
- Jabeen T., et al., *Relationship Between Women Mobility and Sexual Harassment: Empirical Study of Metropolitan city of Lahore*, in «Pakistan Journal of Criminology», 4, 9, 2017, pp. 90-102.
- Jacobs J., *The Death and Life of Great American Cities*, Vintage Books, Toronto, 1992 (ed. or. 1961).
- Jeffery C.R., *Crime Prevention Through Environmental Design*, Sage, Beverly Hills, Ca, 1971.
- Johnson M., Bennet E., *Everyday sexism: Australian women's experiences of street harassment*, The Australia Institute, 2015.
- Jones J.S., et al., *Why Women Don't Report Sexual Assault to the Police: The Influence of Psychosocial Variables and Traumatic Injury*, in «The Journal of Emergency Medicine», 4, 36, 2009, pp. 417-424.
- Jordan J., *The Word of a Woman? Police, Rape and Belief*, Palgrave, Wellington Nz, 2004.
- Kant E., *Fondazione della metafisica dei costumi*, Laterza, Roma-Bari, 1997.
- Kearl H., *Stop Street Harassment, Making Public Places Safe and Welcoming for Women*, Praeger, Santa Barbara Ca, 2010.
- Kelling G.L., Wilson J.Q., *Broken Windows, The police and neighborhood safety*, in «The Atlantic», 3, 249, 1982, pp. 29-38.

- Kelly L., Sharp-Jeffs N., *Knowledge and Know-How: The Role of Self-defense in the Prevention of Violence against Women*, Report per la Direzione Generale delle Politiche Interne: Unione Europea, 2016.
- Kern L., *La città femminista. La lotta per lo spazio in un mondo disegnato da uomini*, Treccani, Roma, 2021.
- Khosla R., et al., *Gender equality and human rights approaches to female genital mutilation: a review of international human rights norms and standards*, in «Reproductive Health», 5, 149, 2017.
- Kimmel M.S., *Globalization and its Mal(e)contents. The Gendered Moral and Political Economy of Terrorism*, in M.S. Kimmel, J. Hearn, R.W. Connell (a cura di), *Handbook of studies on men and masculinities*, Sage Publications, Thousand Oaks Ca, 2005, pp. 414-431.
- Kissling E.A., *Street Harassment: the language of sexual terrorism*, in «Discourse & Society», 4, 2, 1991, pp. 451-460.
- Kissling E.A., Kramarae C., *Stranger compliments: The interpretation of street remarks*, in «Women's Studies in Communication», 1, 14, 1991, pp. 75-93.
- Kornienko O., et al., *Peer Influence on Gender Identity Development in Adolescence*, in «Developmental Psychology», 1, 520, pp. 1578-1592.
- Kramarae C., *Speech Crimes which the Law Cannot Reach or Compliments and other insulting behavior*, in «Proceedings of the First Berkeley Women and Language Conference», 1985, pp. 84-95.
- Kubberød E., et al., *Gender specific preferences and attitudes towards meat*, in «Food Quality and Preference», 5, 13, 2002, pp. 285-294.
- Laniya O.O., *Street Smut: gender, media and the legal power dynamics of street harassment, or "hey sexy and other verbal ejaculations"*, in «Columbia Journal of Gender and Law», 1, 14, 2005, pp. 91-130.
- Laws J.L., *The Second X: Sex Role and Social Role*. Elsevier, New York, 1979.
- Lefebvre H., *La produzione dello spazio*, Pgreco, Milano, 2018.
- Leonardi A., *Lo stalking tra diritto penale e diritto civile - I parte*, in «Responsabilità civile e previdenza», 1, 78, 2013, pp. 51-78.

- Liszt F.V., *La teoria dello scopo nel diritto penale*, Giuffrè, Milano, 1962.
- Locke J., *Il secondo trattato sul governo*, Rizzoli, Milano, 2001.
- Loeber R., *Development and Risk Factors of Juvenile Antisocial Behavior and Delinquency*, in «Clinical Psychology Review», 1, 10, 1990, pp. 1-41.
- Loeber R., Hay D.F., *Key issues in the development of aggression and violence from childhood to early adulthood*, in «Annual Review of Psychology», 1, 48, 1997, pp. 371-410.
- Loewen L.J., Steel G.D., Suedfeld P., *Perceived Safety From Crime In The Urban Environment*, in «Journal of Environmental Psychology», 4, 13, 1993, pp. 323-331.
- Logan L.S., *Street Harassment: Current and Promising Avenues for Researchers and Activists*, in «Sociology Compass», 3, 9, 2015, pp. 196-211.
- Maccoby E.E., *Gender as a Social Category*, in «Developmental Psychology», 6, 24, 1988, pp. 755-765.
- Maccoby E.E., Jacklin C.N., *The psychology of sex differences*, Stanford University Press, Stanford Ca, 1974.
- Macmillan R., Nierobisz A., Welsh S., *Experiencing the streets: Harassment and perceptions of safety among women*, in «Journal of research in crime and delinquency», 3, 37, 2000, pp. 306-322.
- Magley V.J., et al., *Outcomes of self-labeling sexual harassment*, in «Journal of Applied Psychology», 3, 84, 1999, pp. 390-402.
- Malaza N., Todes A., Williamson A., Hague C., *Gender in Planning and Urban Development*, Commonwealth Secretariat, London, 2009.
- Mantovani F., *Diritto penale*. Parte generale, Cedam, Padova, 1979.
- Manzini V., *Trattato di diritto penale italiano*, X, Utet, Torino, 1964.
- Marani S., *I delitti contro la persona*, Cedam, Padova, 2007.
- Marra G., *Extrema ratio ed ordini sociali spontanei. Un criterio di sindacato sulle fattispecie penali eccessive*, Giappichelli, Torino, 2018.

- Martin E.K., *et al.*, *A review of marital rape*, in «Aggression and Violent Behavior», 3, 12, 2017, pp. 329-347.
- Matrix (org.), *Making Space. Women and the men-made environment*, Pluto Press, London, 1984.
- McHale S.M., Crouter A.C., Whiteman S.D., *The family contexts of gender development in childhood and adolescence*, in «Social Development», 1, 12, 2003, pp. 125-148.
- MacKinnon C.A., *Only Words*, Cambridge University Press, Cambridge MA, 1993.
- McMahon S., *et al.*, *What would you do? Strategies for bystander intervention to prevent sexual violence by college students*, in «Journal of College & Character», 2, 14, 2013, pp. 141-151.
- McMillan L., *Police officers' perceptions of false allegations of rape*, in «Journal of Gender Studies», 1, 27, 2018, pp. 9-21.
- Medea A., Thompson K., *Against Rape* Farrar, Straus and Giroux, New York, 1979.
- Merton R.K., *Teoria e struttura sociale II. Studi sulla struttura sociale e culturale*, Il Mulino, Bologna, 2000.
- Mezzatesta, M., *Le strade libere le fanno le donne che le attraversano. Alcune riflessioni per de-costruire l'invisibilità delle molestie di strada*, in C. Rinaldi (a cura di), *Quaderni Del Laboratorio Interdisciplinare Di Ricerca Su Corpi, Diritti, Conflitti*, Vol. 2, PM Edizioni, 2021, pp. 55-64.
- Minni F., Morrone A., *Il diritto alla salute nella giurisprudenza della Corte costituzionale italiana*, in «Rivista della Associazione dei Costituzionalisti Italiani», 3, 2013.
- Mohamed A.A., Stanek D., *Street networks, pedestrian movement patterns and sexual harassment*, in «Journal of Gender-Based Violence», 1, 3, 2019, pp. 7-27.
- Mohamed A.A., Stanek D., *The influence of street network configuration on sexual harassment patterns in Cairo*, in «Cities», 98, 2020, 102583.

- Mohamed A.A., Van Nes A., *Street morphology as a starting point for understanding sexual harassment*, in «Proceedings of the 11th International Space Syntax Symposium», 2017, pp. 197.1-197.8.
- Molla E., *The Role Of School In Gender Socialization*, in «European Journal of Educational Sciences», 1, 3, 2016, pp. 1-7.
- Monaco L., *Su teoria e prassi del rapporto tra diritto penale e criminologia*, in «Studi Urbinati», 1980-81, pp. 397-493.
- Monro S., *Non-binary and genderqueer: An overview of the field*, in «International Journal of Transgenderism», 2, 20-3, 2019, pp. 126-131.
- Morgan R., Smith M.J., *Crimes against passengers – theft, robbery, assault and indecent assault*, in M.J. Smith, D.B. Cornish (a cura di), *Secure and Tranquil Travel. Preventing Crime and Disorder on Public Transport*, Jill Dando Institute of Crime, University College London, London, 2006, pp. 77-102.
- Musco E., *Bene giuridico e tutela dell'onore*, Giuffrè, Milano, 1974.
- Nagin D., Tremblay R.E., *Trajectories of boys' physical aggression, opposition, and hyperactivity on the path to physically violent and nonviolent juvenile delinquency*, in «Child development», 5, 70, 1999, pp. 1181-1196.
- National Crime Prevention Council, *Crime Prevention Through Environmental Design Guidebook*, Public Affairs Department, Singapore, 2003, pp. 3-5.
- Navarrete-Hernandez P., Vetro A., Concha P., *Building safer public spaces: Exploring gender difference in the perception of safety in public space through urban design interventions*, in «Landscape and Urban Planning», 214, 2021.
- Newman O., *Creating Defensible Space*, U.S. Department of Housing and Urban Development Office of Policy Development and Research, 1996.
- Newman O., *Defensible Space: Crime Prevention Through Urban Design*, Macmillan, New York, 1972.

- Nielsen L.B., *License to Harass. Law, Hierarchy, and Offensive Public Speech*, Princeton University Press, Princeton Nj, 2004.
- Nisco A., *La tutela penale dell'integrità psichica*, Giappichelli, Torino, 2012.
- O'Brien M., 'Don't kill them, let's choose them as wives': the development of the crimes of forced marriage, sexual slavery and enforced prostitution in international criminal law, in «The International Journal of Human Rights», 3, 20, 2016, pp. 386-406.
- O'Donnell J., et al., *Preventing school failure, drug use, and delinquency among low-income children: Long-term intervention in elementary schools in American Journal of Orthopsychiatry*, 1, 65, 1995, pp. 87-100.
- O'Neil J., *Gender in Public Space: Policy Frameworks and the Failure to Prevent Street Harassment*, Woodrow Wilson School of Public and International Affairs, Princeton University, 2013, pp. 66 ss.
- Öcalan A., *Liberare la vita. La rivoluzione delle donne*, Edizioni Tabor, Valsusa, 2019.
- Olds D.L., Eckenrode J., Henderson C.R., et al., *Long-term effects of home visitation on maternal life course and child abuse and neglect: Fifteen-year follow-up of a randomized trial*, in «Journal of the American Medical Association», 8, 278, 1997, pp. 637-643.
- Painter K., Farrington D.P., *Street lighting and crime: diffusion of benefits in the Stoke-on-Trent project*, in «Crime Prevention Studies», 10, 1999 pp. 77-122.
- Palazzo F.C., *La rieducazione: un bilancio sommario*, relazione presentata al convegno *La rieducazione oggi. dal dettato costituzionale alla realtà del sistema penale*, Trento, 21-22 gennaio 2022.
- Palmieri A., *L'altra faccia della decriminalizzazione: prime impressioni sugli illeciti aquiliani sottoposti a sanzioni pecuniarie civili*, in «Il Foro Italiano», 4, 139, 2016, pp. 125/126-129/130.
- Panebianco P., *La dignità come parametro e come diritto all'autodeterminazione. Profili di giurisprudenza costituzionale*, in *Nomos. Le attualità del diritto*, 2, 2021, pp. 1-17

- Parolari P., *Stereotipi di genere, discriminazioni contro le donne e vulnerabilità come disempowerment. Riflessioni sul ruolo del diritto*, in «About Gender», 1, 85, 2019, pp. 90-117.
- Peña-García A., Hurtado A., Well-Being M.C. *Impact of public lighting on pedestrians' perception of safety and well-being*, in «Safety Science», 78, 2015, pp. 142-148.
- Perrin N., et al., *Social norms and beliefs about gender based violence scale: a measure for use with gender based violence prevention programs in low-resource and humanitarian settings*, in «Conflict and Health», 6, 13, 2019.
- Personette M.L., *What Makes Guardians Capable?: A Routine Activities Approach to Sexual Victimization*, Ph.D. diss., North Carolina State University, 2019.
- Piras G., Mazzaglia S., *A chi appartiene la città? Strumenti di riappropriazione dello spazio pubblico in una città disegnata (ancora) da uomini. Il caso studio di Cheap a Bologna*, in *In_Bo. Ricerche e progetti per il territorio, la città e l'architettura*, 1, 148, 2023, pp. 118-129.
- Poyner B., *Design Against Crime: Beyond Defensible Space*, Butterworth, London, 1983.
- Poyner B., *Video Cameras and Bus Vandalism*, in «Security Administration», 2, 11, 1988, pp. 44-51.
- Poynting S., Perry B., *Climates of Hate: Media and State Inspired Victimization of Muslims in Canada and Australia since 9/11*, in «Current Issues in Criminal Justice», 2, 19, 2007, pp. 151-171.
- Prabowo H., Rebeca A., Salve H.R., Fatimah F.F., Chrisnatalia M., Prabawati I.N., Handayani N.S., *The Women-only Passenger Carriage: Is It Helpful?*, in «Psychological Research on Urban Society», 1, 3, 2020, pp. 18-23.
- Prentice D.A., *What women and men should be, shouldn't be, are allowed to be, and don't have to be: the contents of prescriptive gender stereotypes*, in «Psychology of Women Quarterly», 26, 2002, pp. 269-281.
- Provenzano P., *Note minime in tema di sanzioni amministrative e "materia penale"*, in «Rivista italiana di diritto pubblico comunitario», 6, 28, pp. 1073-1103.

- Rashid S.A., Wahab M.H., Mohd W.N. WaM., Ismail S., *Safety of street: The role of street design*, in «Aip Conference Proceedings», 1, 1891, 2017.
- Reiman J., *The Rich Get Richer and the Poor Get Prison. Ideology, Class and Criminal Justice*, VI ed., Allyn and Bacon, Boston Ma, 2000.
- Renzetti C.M., *Liberal Feminist Criminology*, in C.M. Renzetti, *Feminist Criminology*, Routledge, New York, 2013, pp. 45-77.
- Robinson P.H., Darley J.M., *Does Criminal Law Deter? A Behavioural Science Investigation*, in «Oxford Journal of Legal Studies», 2, 24, 2004, pp. 173-205.
- Rothgerber H., *Real Men Don't Eat (Vegetable) Quiche: Masculinity and the Justification of Meat Consumption*, in «Psychology of Men & Masculinity», 4, 14, 2013, pp. 363-375.
- Rozee P.D., Koss M.P., *Rape: A century of resistance*, in «Psychology of Women Quarterly», 4, 25, 2001, pp. 295-311.
- Rubin J.Z., Provenzano F.J., Luria Z., *The Eye of the Beholder: Parents' Views on Sex of Newborns*, in «American Journal of Orthopsychiatry», 4, 44, 1974, pp. 512-519.
- Rutter M., et al., *Antisocial behavior by young people: A major new review*, Cambridge University Press, Cambridge, 1998.
- Savard D.M., *A Routine Activity Approach: Assessing Victimization by Gender in Transit Environments and Other Public Locations*, in «Advances in Applied Sociology», 8, 2018, pp. 56-75.
- Schudson Z.C., Morgenroth T., *Non-binary gender/sex identities*, in «Current Opinion in Psychology», 48, 2022.
- Schur E.M., *Labeling Women Deviant. Gender, Stigma and Social Control*, Temple University Press, Philadelphia, 1984.
- Schweinhart L.J., *Outcomes of the High/Scope Perry Preschool Study and Michigan School Readiness Program*, in M.E. Young, L.M. Richardson (a cura di), *Early child development from measurement to action: A priority for growth and equity*, World Bank, Washington Dc, 2007, pp. 87-102.

- Schwytzer H., *Staring at Janae's Legs*, in S. Tarrant (a cura di), *Men Speak Out. Views on Gender, Sex, and Power*, Routledge, New York Ny, 2008, pp. 70-73.
- Sheffield C.J., *Sexual Terrorism: The Social Control of Women*, in B.B. Hess, M.M. Ferree, *Analyzing Gender: A Handbook of Social Science Research*, Sage, Cham, 1987, pp. 171-189.
- Shibata S., *Are women-only cars (Woc) a solution to groping? A survey among college students in Tokyo/Kanagawa, Japan*, in «International Journal of Comparative and Applied Criminal Justice», 4, 44, 2020, pp. 293-305.
- Shoukry A., *et al.*, *Clouds in Egypt's Sky*, in “Sexual Harassment: from Verbal Harassment to Rape”, Ecw Egiptian Center for Women's Rights, 2008.
- Sidebottom A., Wortley R., *Environmental Criminology*, in A.R. Piquero (a cura di), *The Handbook of Criminological Theory*, Wiley Blackwell, Chichester Uk, 2016, pp. 156-181.
- Smail D., *The Origins of Unhappiness. A New Understanding of Personal Distress*, Karnac Books, London, 1993.
- Starkweathe S., *Gender, Perceptions of Safety and Strategic Responses among Ohio University Students*, in «Gender», *Place & Culture*, 3, 14, 2007, pp. 355-370.
- Stone C., America C., Baird M., *Prosecutors in the front line: Increasing the effectiveness of criminal justice in South Africa*, Bureau of Justice Assistance and the Vera Institute of Justice, 2003.
- Stromquist N.P., *The Gender Socialization Process in Schools: A Cross-National Comparison*, documento commissionato per l'Efa *Global Monitoring Report 2008, Education for All by 2015: will we make it?*, Unesco, 2007.
- Sue D.W., *Microaggressions in everyday life. Race, gender and sexual orientation*, John Wiley & Sons, Hoboken Nj, 2010.
- Sumpter K.C., *Masculinity and meat consumption: An analysis through the theoretical lens of hegemonic masculinity and alternative masculinity theories*, in «Sociology Compass», 2, 9, 2015, pp. 104-114.

- Sutherland E.H., *Principles of Criminology*, Lippincot Company, Philadelphia Pa, 1947 (ed. or. 1939).
- Sykes G.M., Matza D., *Techniques of Neutralization: A Theory of Delinquency*, in «American Sociological Review», 6, 22, 1957, pp. 664-670.
- Tandon S.L., Sharma R., *Female Foeticide and Infanticide in India: An Analysis of Crimes against Girl Children*, in «International Journal of Criminal Justice Sciences», 1, 1, 2006.
- Taylor R., Jasinski J.L., *Femicide and the Feminist Perspective*, in «Homicide Studies», 4, 15, 2011, pp. 341-362.
- Taylor S.C., Gassner L., *Stemming the flow: challenges for policing adult sexual assault with regard to attrition rates and under-reporting of sexual offences*, in *Police Practice and Research. An International Journal*, 3, 11, 2010, pp. 240-255.
- Thompson D.M., *“The Woman in the Street”: Reclaiming the Public Space from Sexual Harassment*, in «Yale Journal of Law and Feminism», 6, 1994, pp. 313-348.
- Thompson M.G., Kindlon D., *Raising Cain. Protecting the Emotional Life of Boys*, Ballantine Books, New York Ny, 1999.
- Thompson M., et al., *Reasons for Not Reporting Victimization to the Police: Do They Vary for Physical and Sexual Incidents?*, in «Journal of American College Health», 55, no. 5, 2007, pp. 277-282.
- Thorne B., *Gender Play. Girls and Boys in School*, Rutgers University Press, New Brunswick Nj, 1993.
- Tran M., *Combatting gender privilege and recognizing woman’s right to privacy in public spaces: arguments to criminalize catcalling and creepshots*, in «Hastings Women’s Law Journal», 2, 26, 2015, pp. 185-206.
- Travi A., *Sanzioni amministrative* (voce), in «Enciclopedia del diritto», Xli, Giuffrè, Milano, 1989.
- Tremblay R.E., Craig W.M., *Developmental crime prevention*, in «Crime and Justice», 19, 1995, pp. 151-236.

- Tremblay R.E., *et al.*, *Do Children in Canada Become More Aggressive as They Approach Adolescence?*, in «Human Resources Development Canada», *Growing Up in Canada*, Ottawa, 1996, pp. 127-138.
- Tremblay R.E., *et al.*, *Physical Aggression During Early Childhood: Trajectories and Predictors*, in «Pediatrics», 1, 114, 2004, pp. 43-50.
- Tremblay R.E., *et al.*, *The search for the age of 'onset' of physical aggression: Rousseau and Bandura revisited*, in «Criminal Behaviour and Mental Health», 1, 9, 1999, pp. 8-23.
- Ullman S.E., *A 10-year update of 'review and critique of empirical studies of rape avoidance'*, in «Criminal Justice and Behavior», 3, 34, 2007, pp. 411-429.
- Valtorta R.R., Sparascio C., Cornelli R., Volpato C., *Street harassment and its negative psychological outcomes in an Italian university population*, in «Psicologia sociale», 2, 17, 2022, pp. 245-276.
- Vassalli G., *Criminologia e giustizia penale*, in F. Ferracuti (a cura di), *Appunti di criminologia*, Mario Bulzoni Editore, Roma, 1970, pp. 7-22.
- Vassalli G., *La libertà personale nel sistema delle libertà costituzionali*, in «Scritti giuridici in onore di Piero Calamandrei», V, Cedam, Padova, 1956.
- Van De Veer E., *et al.*, *Feelings of safety: ironic consequences of police patrolling*, in «Journal of Applied Social Psychology», 1, 422, 2012, pp. 3114-3125.
- Vera-Gray F., Kelly L., *Contested gendered space: public sexual harassment and women's safety work*, in V. Ceccato, M.K. Nalla (a cura di), *Crime and Fear in Public Places Towards Safe, Inclusive and Sustainable Cities*, Routledge, New York Ny, 2020, pp. 217-231.
- Verma M., Rodeja N., Manoj M., Verma A., *Young Women's Perception of Safety in Public Buses: A Study of Two Indian Cities (Ahmedabad and Bangalore)*, in «Transportation Research Procedia», 48, 2020.
- Virilio P., *The Administration of Fear*, Semiotext(e), Los Angeles Ca, 2012.

- Vitaro F., et al., *Disruptive behavior, peer association, and conduct disorder: Testing the developmental links through early intervention*, in «Development and Psychopathology», 2, 11, 1999, pp. 287-304.
- Volpato, C., *Raccontare le molestie sessuali: Un'indagine empirica*, Rosenberg & Sellier, Torino, 2023, pp. 1-209.
- Warnick K., *Music Venue Guide to Improving Sexual Violence Prevention and Response*, Calling All Crows, Jamaica Plain Ma, 2023.
- Warr M., *Fear of rape among urban women*, in «Social Problems», 3, 32, 1985, pp. 238-250.
- Warren S.D., Brandeis L.D., *The Right to Privacy*, in «Harvard Law Review», 5, 4, 1890, pp. 193-220.
- Weaver-Hightower M., *Masculinity and Education*, in M.W. Apple, W. Au, L.A. Gandin (a cura di), *The Routledge International Handbook of Critical Education*, Routledge, New York Ny, 2009, pp. 163-176.
- Weisburd D., Telep C.W., Hinkle J.C., Eck J.E., *Is problem-oriented policing effective in reducing crime and disorder? Findings from a Campbell systematic review*, in «Criminology & Public Policy», 1, 9, 2010, pp. 139-172.
- Weiss K.G., *Too Ashamed to Report: Deconstructing the Shame of Sexual Victimization*, in «Feminist Criminology», 3, 5, 2010, pp. 286-310.
- Welsh B.C., Farrington D.P., *Effects of improved street lighting on crime*, in «Campbell systematic reviews», 1, 4, 2008, pp. 1-51.
- Welsh B.C., Farrington D.P., *Public Area Cctv and Crime Prevention: An Updated Systematic Review and Meta-Analysis*, in «Justice Quarterly», 4, 26, 2009, pp. 716-745.
- Williams F.P., Mcshane M.D., *Devianza e Criminalità*, Il Mulino, Bologna, 2002.
- Winter M.F., Robert E.R., *Male Dominance, Late Capitalism, and the Growth of Instrumental Reason*, in «Berkeley Journal of Sociology», 24-25, 1980, pp. 249-280.

- Witt S.D., *Parental Influence on Children's Socialization to Gender Roles*, in «Adolescence», 1, 3226, 1997, 253-259.
- Wittig M., *The straight mind and other essays*, Beacon Press, Boston, 1992.
- Women And Geography Study Group Of The Ibg, *Geography and Gender. An introduction to feminist geography*, Hutchinson, London, 1984.
- Wortley R., *Critiques of situational crime prevention*, in B. Fisher, S. Lab (a cura di), *Encyclopedia of Victimology and Crime Prevention*. Sage, Thousand Oaks, Ca, 2010, pp. 884-887.
- Wortley R., Townsley M., *Environmental Criminology and Crime Analysis*, Routledge, New York Ny, 2017.
- Young I.M., *Justice and the Politics of Difference*, in S. Seidman, J.C. Alexander (a cura di), *The new social theory reader*, Routledge, London, 2020, pp. 261-269.
- Yunger J.L., Carver P.R., Perry D.G., *Does gender identity influence children's psychological well-being?*, in «Developmental psychology», 4, 40, 2004, pp. 572-582.
- Zappino F., *Comunismo Queer*, Meltemi, Sesto San Giovanni, 2020.
- Zimbardo P.G., *The Human Choice: Individuation, Reason, and Order versus Deindividuation, Impulse, and Chaos*, in W.J. Arnold, D. Levine (a cura di), *Nebraska Symposium on Motivation*, University of Nebraska Press, Lincoln Ne, 1969, pp. 237-307.
- Zhao J., Schneider M., Thurman Q., *The effect of police presence on public fear reduction and satisfaction: A review of the literature*, in «The Justice Professional», 3, 15, 2002, pp. 273-299.

Le molestie di strada costituiscono un fenomeno radicato ed estremamente diffuso. Ogni giorno, in ogni città del mondo, le donne subiscono violenza, verbale e fisica, per il solo fatto di attraversare lo spazio pubblico e usufruire delle sue infrastrutture.

Il volume si propone dunque di fornire un'analisi multidimensionale dello *street harassment*, a partire dalle forme in cui si manifesta, intrecciando diverse discipline per delineare un quadro di premesse, conseguenze e implicazioni sistemiche. Alla luce della disamina si propongono alcune misure che possono agire in via preventiva – il diritto, l'educazione e il design urbano – e contribuire alla realizzazione di città e spazi urbani pienamente accessibili e rispettosi per tutte le donne.

Michele Balbinot è dottorando in “Politics, Society, Technology” presso l'Università degli Studi di Macerata.

Le sue ricerche si concentrano sulle discriminazioni e sulla socializzazione di genere nei mondi digitali, con particolare riguardo ai percorsi di “radicalizzazione algoritmica”.

È stato assegnista di ricerca presso il Dip. di Giurisprudenza dell'Università di Modena e Reggio Emilia nell'ambito di SAFELY (Social media Awareness for Education and Legal Youth), un progetto sull'uso consapevole delle tecnologie da parte delle persone di minore età.

Fa parte dell'Officina Informatica DET – Diritto Etica Technologie, istituita presso il CRID – Centro di Ricerca su Discriminazioni e vulnerabilità, Unimore (www.crid.unimore.it).

isbn 9791281716919

